



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DELEGAZIONE

PROVINCIALE DI NOVARA

Delegazione Provinciale di Novara

Via Stefano Melchioni, 24/A

28100 Novara (NO) ☎ 0321.627753

✉ **Mail:** comnovara@lnd.it

✉ **PEC:** figc.lnd.novara@legalmail.it

📷 **@lndpiemontevda**

🌐 piemontevda.lnd.it

COMUNICATO UFFICIALE N.1 DATA PUBBLICAZIONE 01/09/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI	2
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA	12
ALLEGATI	12

1. COMUNICAZIONI**dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 3 del 16/07/2026****1.1 Comunicazioni L.N.D.****DEROGA ALL'ART. 72 N.O.I.F. – UTILIZZO DI MAGLIE DA GIOCO PERSONALIZZATE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 399 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 399 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AGLI ART. 31 E 32 DELLE N.O.I.F. AL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" DELLA CLASSE 2010, CON VINCOLO ANNUALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 402 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 402 della L.N.D. inerente l'autorizzazione in deroga agli art. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

AUTORIZZAZIONE ALLA DESIGNAZIONE DEL "DIRIGENTE ARBITRO" NELLE GARE DEI TORNEI ED AMICHEVOLI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 403 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 403 della L.N.D. inerente l'autorizzazione, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027 alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico.

VISITE MEDICHE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITÀ DELLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. contenente le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2026/2027.

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE "UNDER 21" LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 9 della L.N.D. contenente il rinnovo del progetto sperimentale per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre "Under 21" che, nella stagione sportiva 2026/2027, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.

TERMINI E MODALITÀ DELLA DEROGA PREVISTA DALL'ART. 40 COMMA 3 BIS DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 29 E 30 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 29 e 30 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

DEROGA ART. 34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 2026/2027 alla estensione della deroga all'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato Allievi Under 17 e Under 16, al fine di consentire a tali calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO (DALLA CIRCOLARE N. 3 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

D.L. N. 108, DEL 26 GIUGNO 2026, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT, PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI E L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ (DALLA CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 22 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

D.Lgs. N. 117 DEL 19 GIUGNO 2026 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI (DALLA CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 23 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE UNDER 21 CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunica che, la Lega Nazionale Dilettanti con propria nota datata 14/7/2026 ha concesso nulla-osta affinché il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta possa prevedere, in deroga, la possibilità di impiegare n. 8 calciatori "fuori quota" nati/e dal 1.1.2003 (Under 23) nelle seconde squadre di calcio a 11,

anziché i 3 previsti dal progetto indicato all'oggetto, limitatamente al Campionato "Terza Categoria Under 21 seconde squadre" stagione sportiva 2026/2027.

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

Club Giovanili 3° E 4° Livello – Stagione Sportiva 2025/206 (Dal Comunicato Ufficiale N. 162 Del Settore Giovanile E Scolastico Nazionale)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 162 del Settore Giovanile e Scolastico inerente i club giovanili di 3° e 4° livello per la stagione sportiva 2025/2026, il relativo elenco di società riconosciute e le indicazioni al corretto utilizzo del logo F.I.G.C.-

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 6 del 31/07/2026

1.3 Comunicazioni F.I.G.C.

TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ TECNICI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente le modalità di tesseramento ed obbligatorietà dei tecnici per la stagione sportiva 2026/2027.

1.4 Comunicazioni L.N.D.

Nomina Del Presidente Del Settore Per l'Attività Giovanile E Scolastica Della F.I.G.C. (Dal Comunicato Ufficiale N. 57 Della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 23/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 57 della L.N.D. inerente la nomina del Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.-

Provvedimenti Della Procura Federale (Dai Comunicati Ufficiali Nn. 45 E 54 Della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 45 e 54 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

"Valore Base" Per La Determinazione Del "Premio Di Formazione Tecnica" 2026/2027 (Dal Comunicato Ufficiale N. 40 Della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 15/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 40 della L.N.D. inerente il "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica" per la stagione sportiva 2026/2027.

Circolare N. 1 A.I.A.

Si riporta – in allegato – la Circolare N. 1 dell'A.I.A. pervenutaci dalla Lega Nazionale Dilettanti contenente le modifiche alle Regole del Gioco del Calcio relative alla stagione sportiva 2026/2027.

Progetto Sperimentale Seconda Squadra Under 21 Con Diritto Di Promozione Alla Categoria Superiore – Stagione Sportiva 2026/2027

Si comunica che, la Lega Nazionale Dilettanti con propria nota datata 28/7/2026 ha concesso nulla-osta affinché il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta possa prevedere, in deroga, la possibilità di impiegare n. 8 calciatori "fuori quota" nati/e dal 1.1.2003 (Under 23) nelle seconde squadre di calcio a 11, anziché i 3 previsti dal progetto indicato all'oggetto, per le Società la cui seconda squadra Under 21 ha conseguito nella stagione sportiva 2025/2026 la promozione al Campionato di Seconda categoria 2026/2027.

1.5 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

Guida Tornei Giovanili Organizzati Da Società

Si comunica che al link <https://piemontevda.lnd.it/moduli-tornei-s-g-s-2025-2026/> del sito internet piemontevda.lnd.it è possibile scaricare il comunicato ufficiale n. 6 del Settore Giovanile e Scolastico contenente le norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione dei Tornei e la relativa stesura dei regolamenti unitamente ai fac-simili da utilizzare.

Regolamentazione Attività Di Base E Modalità Di Gioco Categorie Di Base – Stagione Sportiva 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto

Regolamentazione Attività Di Base Futsal E Modalità Di Gioco Categoria Di Base Del Futsal – Stagione Sportiva 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto

Torneo Under 12 Femminile 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto

Torneo Under 13 Futsal 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 8 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto

Campionato Under 13 Pro 2026/2027

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 9 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo obbligatoriamente a:

- 1) Effettuare l'iscrizione attraverso il sito piemontevda.ind.it alla voce "**AREA RISERVATA - AREA SOCIETÀ**" entro il termine ordinatorio **del 31 Agosto 2026**, seguendo la procedura proposta al link "Iscrizioni Regionali e Provinciali" – "Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni".
- 2) Effettuare l'iscrizione attraverso il **PORTALE SERVIZI FIGC** utilizzando l'utenza abilitata all'Anagrafe Federale entro e non oltre il **31 Agosto 2026** tramite il seguente link <https://anagrafefederale.figc.it/>

Entrambe le procedure di registrazione **SONO** obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Torneo, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Torneo.

Campionato Under 14 Pro 2026/2027

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 10 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo obbligatoriamente a:

- 3) Effettuare l'iscrizione attraverso il sito piemontevda.ind.it alla voce "**AREA RISERVATA - AREA SOCIETÀ**" entro il termine ordinatorio **del 31 Agosto 2026**, seguendo la procedura proposta al link "Iscrizioni Regionali e Provinciali" – "Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni".
- 4) Effettuare l'iscrizione attraverso il **PORTALE SERVIZI FIGC** utilizzando l'utenza abilitata all'Anagrafe Federale entro e non oltre il **31 Agosto 2026** tramite il seguente link <https://anagrafefederale.figc.it/>

Entrambe le procedure di registrazione **SONO** obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Torneo, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Torneo.

Campionato Under 15 Femminile 2026/2027

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 11 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo obbligatoriamente a:

- 1) Effettuare l'iscrizione attraverso il sito piemontevda.ind.it alla voce "**AREA RISERVATA - AREA SOCIETÀ**" entro il termine ordinatorio **del 31 Agosto 2026** seguendo la procedura proposta al link "Iscrizioni Regionali e Provinciali" – "Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni".
- 2) Effettuare l'iscrizione attraverso il **PORTALE SERVIZI FIGC** utilizzando l'utenza abilitata all'Anagrafe Federale entro e non oltre il **31 Agosto 2026** tramite il seguente link <https://anagrafefederale.figc.it/>

Entrambe le procedure di registrazione **SONO** obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Torneo, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Torneo.

Campionato Under 17 Femminile 2026/2027

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo obbligatoriamente a:

- 1) Effettuare l'iscrizione attraverso il sito piemontevda.ind.it alla voce "**AREA RISERVATA - AREA SOCIETÀ**" entro il termine ordinatorio **del 31 Agosto 2026**, seguendo la procedura proposta al link "Iscrizioni Regionali e Provinciali" – "Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni".
- 2) Effettuare l'iscrizione attraverso il **PORTALE SERVIZI FIGC** utilizzando l'utenza abilitata all'Anagrafe Federale entro e non oltre il **31 Agosto 2026** tramite il seguente link <https://anagrafefederale.figc.it/>

Entrambe le procedure di registrazione **SONO** obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Torneo, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Torneo.

Circolare Esplicativa Tesseramento S.S. 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 14 del Settore Giovanile e Scolastico inerente quanto indicato in epigrafe.

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 7 del 06/08/2026

1.6 Comunicazioni L.N.D.

Tutela Assicurativa Dei Tesserati, Dei Dirigenti E Delle Società Sportive Affiliate Alla L.N.D. (Dal Comunicato Ufficiale N. 70 Della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 70 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

Oneri Finanziari Per La Stagione Sportiva 2026/2027 (Dal Comunicato Ufficiale N. 69 Della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 69 della L.N.D. inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027.

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 8 del 17/08/2026

1.7 Comunicazioni L.N.D.

VARIAZIONI NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI DI TORINO, VERCELLI E VERBANO CUSIO OSSOLA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.76 DELLA L.N.D.)

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nelle riunioni del 3 e del 5 Agosto 2026,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2026;

- Preso atto delle comunicazioni pervenute dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, relative a variazioni di nomine nell'ambito delle Delegazioni Provinciali di Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

- Tenuto conto di quanto disposto all'art. 16, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,

h a d e l i b e r a t o

- di approvare la proposta di nomina di cui all'allegato sub A) in relazione alla Delegazione Provinciale di Vercelli, a valere fino al 30 Giugno 2027, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale, e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

- di prendere atto di quanto indicato all'allegato sub A), che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale, in relazione alle Delegazioni Provinciali di Torino e di Verbano Cusio Ossola.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Dimissioni da Componente FURFARO NICOLO'

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Dimissioni da Componente RIDOLFI FIORENZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Nuovo Componente BIASOTTO PAOLO

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata delle Delegazioni Provinciali di Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato	SPINA GIOVANNI		
Vice Delegato	CAPELLO DANIELE		
Componenti	SINOPOLI EUGENIO	CAPILLI GIULIO	
	RAMELLINI GIORGIO	SOZIO CARMINE	
	RUCCHIONE LUCA		

Segretario BOCHICCHIO SIMONA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato MADEO BENEDETTO
 Vice Delegato IULITA MAURIZIO
 Componenti CARAMIELLO FRANCESCO
 FERRARO FEDERICO
 ALBERTI FABIO

Segretario BELLI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato ZANFORLIN ROBERTO
 Vice Delegato MUSAZZO LAURA
 Componenti MASCARI ROSARIO SIRUFO ALFREDO
 MOLINATTO FRANCO ROBBA LUCA
 MIRABELLI ELENA CARAMELLINO MAURO
 CODRINO ANDREA GIROLDO RAFFAELE
 ZOLA ANGELO PIERO BIASOTTO PAOLO

Segretario BOBBA CLAUDIO

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 9 del 21/08/2026

1.8 Comunicazioni L.N.D.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 33/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 83 della L.N.D. contenente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2026/2027.

1.9 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

TORNEO MAGICO CATEGORIA PULCINI 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 16 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

TORNEO DELLE DEBUTTANTI CATEGORIA ESORDIENTI 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 17 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 18 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 10 del 27/08/2026

1.10 Comunicazioni L.N.D.

ATTRIBUZIONE DEL TITOLO SPORTIVO DI SERIE B FEMMINILE DELLA SOCIETÀ DI CALCIO FEMMINILE FREEDOM F.C. S.S.D. A R.L. ALLA SOCIETÀ VENEZIA F.C. S.P.A. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 36/A della F.I.G.C. pervenutoci per tramite del comunicato ufficiale n. 87 della L.N.D. inerente l'attribuzione del titolo sportivo di Serie B Femminile della Società di Calcio Femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla Società Venezia F.C. S.p.A.-

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 68 – 74 E 88 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 91/AA al n. 96/AA della F.I.G.C. pervenutici per tramite del comunicato ufficiale n. 88 della L.N.D. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO (DALLA CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente una nota informativa relativa all'iniziativa indicata in oggetto.

LEGGE 4 AGOSTO 2026, N. 142, DI CONVERSIONE DEL D. L. N. 108 DEL 26 GIUGNO 2026, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (DALLA CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 7/E DEL 7 AGOSTO 2026 – CHIARIMENTI IN MERITO AL D. LGS. N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021, DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO (DALLA CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 25 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

D. LGS. N. 148 DEL 7 AGOSTO 2026, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, DI IVA, DI ACCISE NONCHÉ IN MATERIA DI CONTROLLO, DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E DI SEMPLIFICAZIONE – C.D. DECRETO ONLUS (DALLA CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 26 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.11 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti
Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO	CASTELLETTESE
ACCADEMIA DEL TALENTO	CUREGGIO
BORGOLAVEZZARO	GOZZANO
BULÈ BELLINZAGO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
CAMERI	

ALLEGATI

 Allegati C.U. Regionali

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2026

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio



COMUNICATO UFFICIALE N. 399 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 202/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, che consente ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo e che consente altresì ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 N.O.I.F. per la stagione sportiva 2026/2027, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle N.O.I.F. e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2026/20267, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 402 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 205/A della F.I.G.C., inerente l'autorizzazione, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A

Il Consiglio Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2010 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2026/2027, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- visto l'art. 27, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 403 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 206/A della F.I.G.C., inerente l'autorizzazione, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027 alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A

Il Consiglio Federale

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, volta a consentire, anche per la stagione sportiva 2026/2027, in via sperimentale, che nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali, le funzioni arbitrali possono essere esercitate da un "Dirigente Arbitro";
- visto, altresì, il Comunicato Ufficiale 60/A del 19 settembre 2025 con il quale sono state emanate le norme attuative per consentire l'esercizio dell'attività sopra descritta;
- ritenuto di poter concedere il rinnovo della deroga anche per la stagione sportiva 2026/2027;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di concedere, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027, l'autorizzazione alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali, secondo le norme attuative riportate nell'allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ATTUATIVE

dell'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento o al Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.



COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 7

Stagione Sportiva 2026/2027

Si riportano, di seguito, le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la stagione sportiva 2026/2027, contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2026:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

- b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.



- c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza Maschile oppure riservata a Società di Eccellenza Maschile congiuntamente a Società di Promozione Maschile

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

- e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.



Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 9 **Stagione Sportiva 2026/2027**

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C. del 18 luglio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 di pari data, si esplicano le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. relativi al rinnovo del progetto sperimentale – facoltativo per i Comitati – per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre “Under 21” che, nella stagione sportiva 2026/2027, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.

I. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PASSAGGI DI CATEGORIA

La seconda squadra di calcio a 11 maschile dovrà iniziare la propria attività con la partecipazione al Campionato di Terza Categoria–Under 21 maschile (oppure al Campionato di Terza Categoria, con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra, nei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21, od anche al Campionato di Seconda Categoria – sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra – per quei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21 e di Terza Categoria “tradizionale”), mentre le seconde squadre nelle attività di calcio femminile a 11 e di calcio a cinque maschile e femminile inizieranno dal livello dilettantistico più basso del Comitato Regionale organizzatore, sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra.

La seconda squadra, al termine del Campionato cui ha partecipato nella stagione sportiva 2026/2027, potrà essere promossa al Campionato di categoria superiore, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato di categoria superiore. La seconda squadra che ha conseguito nella stagione sportiva 2025/2026 la promozione al Campionato di categoria superiore dovrà parteciparvi rispettando il limite di età “Under 21”, con la possibilità di utilizzare gli atleti “fuori quota” di cui al successivo punto II del presente Comunicato Ufficiale.

Fermo restando quanto premesso, il massimo Campionato che, in prospettiva futura, potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 maschile è quello di Promozione; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 femminile è quello di Eccellenza; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 maschile è quello di Serie C/C1; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 femminile è quello di Serie C/C1. Qualora al termine del Campionato di competenza, a seguito di promozione della seconda squadra, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra stessa nella medesima

categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al Campionato dilettantistico della categoria inferiore. Anche in caso di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima Coppa Italia o Coppa Regione/Provincia, la seconda squadra dovrà partecipare ad altra Competizione di Coppa di rango inferiore o, se non esistente, non potrà parteciparvi.

II. ATLETI/ATLETE SECONDA SQUADRA

Per i Campionati di Calcio a 11, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi (Under 21) e, nel limite dei 20 atleti/atlete, inserire n. 3 atleti/atlete “fuori quota” nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi (Under 23).

Per i Campionati di Calcio a 5, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 12 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi (Under 21) e, nel limite dei 12 atleti/atlete, inserire n. 1 atleta “fuori quota” nato/a dal 1° gennaio 2003 in poi (Under 23).

Nella distinta di gara della seconda squadra di calcio a 11, solo per la cosiddetta “regular season” potranno essere inseriti atleti/atlete delle sopra indicate fasce di età che sono stati impiegati fino ad un massimo di 5 gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2026/2027, a condizione che dette gare abbiano conseguito un effetto valido ai fini della classifica; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

Per eventuali gare di spareggio o di play-off/play-out della seconda squadra di calcio a 11, nella relativa distinta di gara potranno essere inseriti soltanto atleti/atlete che non sono stati impiegati in gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2026/2027; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (0-6 per il Calcio a 5). La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

III. SQUALIFICA ATLETA SECONDA SQUADRA

In caso di squalifica, l’atleta sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. L’atleta dovrà scontare la squalifica nella squadra in cui era utilizzato quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, l’atleta è inutilizzabile anche nell’altra squadra.

IV. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

La seconda squadra che vorrà iscriversi ad un Campionato, nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, dovrà presentare la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione, comprensiva della dichiarazione di disponibilità di un impianto di giuoco e del pagamento dell’importo relativo ai diritti d’iscrizione, secondo le indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale della LND n. 1, pubblicato il 1° luglio 2026 (diritti di iscrizione e oneri), e nel rispetto dei termini stabiliti dal Comitato di competenza, pubblicati da quest’ultimo su proprio Comunicato Ufficiale.

Non è dovuta la tassa associativa per la seconda squadra e le spese di assicurazione sono assorbite in quelle dovute dalla Società di riferimento, mentre per l’acconto spese e organizzazione l’individuazione del relativo importo è demandata ai competenti Comitati.

Nel caso di rinuncia od esclusione della prima squadra di una Società dal campionato di propria competenza, anche la seconda squadra della medesima Società viene esclusa dalla competizione cui partecipa.

Le Società del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque devono richiedere il nulla osta al rispettivo Dipartimento o Divisione per iscrivere una propria seconda squadra a partecipare – con diritto di promozione – ai Campionati dilettantistici di base organizzati dai Comitati Regionali.

V. ATTIVITA' SPORTIVA

La seconda squadra non può beneficiare di eventuale “ripescaggio” per il completamento degli organici dei Campionati della stagione sportiva 2027/2028.

La seconda squadra che a seguito di promozione acquisisce il titolo sportivo a partecipare al Campionato di categoria superiore nei limiti di cui ai precedenti punti, non potrà mai essere oggetto di scissione o conferimento d'azienda (art. 20 NOIF) da parte della Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 19
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 10/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2026/2027

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2026/2027, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 29 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 22/AA al n. 25/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 899 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mario DI LENA, e della società A.S.D. SPES POJANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario DI LENA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Spes Pojana, in violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Azzurra Maglio - Spes Poiana del 14.2.2026 valevole per il girone E del campionato Under 15 Juniores Provinciali, rivolto all'osservatore arbitrale espressioni offensive e irrispettose;

A.S.D. SPES POJANA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mario Di Lena;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mario DI LENA,
 - Società A.S.D. SPES POJANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dal Maso;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mario DI LENA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPES POJANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 25-26 adottato nei confronti della società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse i soggetti avvisati nel presente procedimento hanno posto in essere gli atti antiregolamentari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo STRANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pierluigi GOTTA, Fabio PEPE' e della società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Pierluigi GOTTA, allenatore di Calcio a 5 tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 quale tecnico per la società Atletico Taurinense fino al 18.12.2025 (esonero) e quale calciatore della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L. a far data dal 13.1.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per essersi lo stesso tesserato, in data 13.1.2026, come calciatore per la società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., pur essendo già stato tesserato come tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente fino al 18.12.2025 (esonero), per la società Atletico Taurinense, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C1, Girone Unico Piemonte) della predetta società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L.;

Fabio PEPE', all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, comma 4, della N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., consentito e comunque non impedito il tesseramento in data 13.1.2026 del Sig. Pierluigi Gotta come calciatore per la predetta società, pur essendo il sig. Gotta già stato tesserato come tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente fino al 18.12.2025 (esonero), per la società Atletico Taurinense, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C1, Girone Unico Piemonte) della menzionata società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L.;

ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Fabio Pepè e Pierluigi Gotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pierluigi GOTTA,
 - Sig. Fabio PEPE',
 - Società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Pepè;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Pierluigi GOTTA,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Fabio PEPE',
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide INGOGLIA, e della società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide INGOGLIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Real Orione Vallette, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al Sig. Mattia D'Acci, tra il mese di dicembre del 2025 e quello di gennaio 2026, di svolgere tre allenamenti con la squadra della società dallo stesso rappresentata, in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società Football Club Torinese 1894 per la quale tale calciatore era tesserato;

S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Davide Ingoglia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide INGOGLIA,
 - Società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Ingoglia;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide INGOGLIA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 30 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 26/AA al n. 29/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1313 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo DI FABIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo DI FABIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Academy L'Aquila Calcio – Materdei del 31.5.2026 valevole per le finali nazionali del campionato Under 17, a mezzo di un "post" condiviso in pari data sul social network "Tik Tok", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'immagine e della reputazione della società A.S.D. Materdei e dei calciatori per quest'ultima tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Lorenzo DI FABIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica a decorrere dall'inizio del Campionato di competenza e da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Lorenzo DI FABIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 847 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro GHEZZI, Vanni VILLA e della società ASD INTER CLUB PARMA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro GHEZZI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Inter Club Parma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal mese di ottobre 2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Inter Club Parma militante nel Campionato Under 16 Regionale, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Vanni VILLA, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Inter Club Parma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Alessandro Ghezzi, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal mese di ottobre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Inter Club Parma militante nel Campionato Under 16 Regionale, nonostante il sig. Ghezzi fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

ASD INTER CLUB PARMA FC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Villa Vanni e Ghezzi Alessandro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro GHEZZI,
 - Sig. Vanni VILLA,
 - Società ASD INTER CLUB PARMA FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vanni VILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro GHEZZI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Vanni VILLA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD INTER CLUB PARMA FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 929 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VAGNOZZI, Luca ANSELMO, Brian Freddy ATEBA ATEBA, Simone CALCAGNO, Mohamed Hady COULIBALY, Marco DEMERGASSO, Chriss Joel DJOKO TCHUENTE, Aime Ephram EHOUMAN, Madou FANGEDOU, Matteo GAGGERO, Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM, Elias JAMAL, Brice KUATE TAGNE, Carlos Miguel LARA LOPEZ, Luca MAGAZZINI, Mama MBALLO, Sane MOUSSA, Ousman NDURE Ulrich NGANTCHA NGATOOU, Anicet OMBALLA, Elson PROGJA, Paolo ROSSO, Bruno SHEQERI, Filippo TORRE, Esosa Marvis UGBO, Innocent VICTOR CHINAGROM, Christian VOLPE, Giuliani WAMBA KENFACK, Ange Auriol ZAPJI e della società CEIS GENOVA SPORT SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco VAGNOZZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CEIS Genova Sport SSD a r.l., nella stagione sportiva 2025 - 2026, consentito e comunque non impedito che i calciatori sigg.ri Anselmo Luca, Ateba Ateba Brian Freddy, Bonci Walter, Calcagno Simone, Ceesay Sheriff, Coulibaly Mohamed Hady, Demergasso Marco, Djoko Tchuenté Chriss Joel, Ehouman Aime Ephram, Fangedou Madou, Gaggero Matteo, Gagliano Filippo, Gavuglio Dario, Hajdari Orges, Halouna Hassifou, Ibrahim Ahmed Elsayed, Jamal Elias, Kuaté Tagne Brice, Lara Lopez Carlos Miguel, Magazzini Luca, Mballo Mama, Moussa Sane, Ndure Ousman, Ngantcha Ngatouo Ulrich, Omballa Anicet, Progja Elson, Rosso Paolo, Sheqeri Bruno, Torre Filippo, Ugbo Esosa Marvis, Vagnozzi Marco, Victor Chinagrom Innocent, Volpe Christian, Wally Sanna, Wamba Kenfack Guiliani e Zapji Ange Auriol prestassero attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. in assenza di valida certificazione di idoneità allo svolgimento della stessa;

Luca ANSELMO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avozzo del 22.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova

Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Brian Freddy ATEBA ATEBA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026;

Simone CALCAGNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025 e Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025;

Mohamed Hady COULIBALY, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Marco DEMERGASSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova

Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025; Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025; Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025; Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025; Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025; Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026; Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026; Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026 e Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026;

Chriss Joel DJOKO TCHUENTE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026 e Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026;

Aime Ephram EHOUMAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026 e Ceis Genova Sport – S.G. Battista del 24.1.2026;

Madou FANGEDOU, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G. Battista del

24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Matteo GAGGERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Elias JAMAL, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025 e Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025;

Brice KUATE TAGNE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis

Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026 e Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026;

Carlos Miguel LARA LOPEZ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025 e Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026;

Luca MAGAZZINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025 ed Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026;

Mama MBALLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Sane MOUSSA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza

Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport - Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport - C.E.P. del 20.12.2025, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport - Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Ousman NDURE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026 e Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026;

Ulrich NGANTCHA NGATOUE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixe del 31.1.2026, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport - Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport - Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Anicet OMBALLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva in favore della società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport - Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - S.G. Battista del 24.1.2026,

Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Elson PROGJA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026 e Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026;

Paolo ROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Bruno SHEQERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025 e Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025;

Filippo TORRE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che

in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Esosa Marvis UGBO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025 e Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025;

Innocent VICTOR CHINAGROM, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026;

Christian VOLPE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixe del 31.1.2026, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026;

Giuliani WAMBA KENFACK, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società

CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Ange Auriol ZAPJI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G. Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

CEIS GENOVA SPORT SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i soggetti indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco VAGNOZZI,
 - Sig. Luca ANSELMO,
 - Sig. Brian Freddy ATEBA ATEBA,
 - Sig. Simone CALCAGNO,
 - Sig. Mohamed Hady COULIBALY,
 - Sig. Marco DEMERGASSO,
 - Sig. Chriss Joel DJOKO TCHUENTE,
 - Sig. Aime Ephram EHOUMAN,
 - Sig. Madou FANGEDOU,
 - Sig. Matteo GAGGERO,
 - Sig. Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM,
 - Sig. Elias JAMAL,
 - Sig. Brice KUATE TAGNE,
 - Sig. Carlos Miguel LARA LOPEZ,
 - Sig. Luca MAGAZZINI,
 - Sig. Mama MBALLO,
 - Sig. Sane MOUSSA,
 - Sig. Ousman NDURE,
 - Sig. Ulrich NGANTCHA NGATOUO,
 - Sig. Anicet OMBALLA,
 - Sig. Elson PROGJA,

- Sig. Paolo ROSSO,
 - Sig. Bruno SHEQERI,
 - Sig. Filippo TORRE,
 - Sig. Esosa Marvis UGBO,
 - Sig. Innocent VICTOR CHINAGROM,
 - Sig. Christian VOLPE,
 - Sig. Giuliani WAMBA KENFACK,
 - Sig. Ange Auriol ZAPJI,
 - Società CEIS GENOVA SPORT SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco VAGNOZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 9 (nove) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Marco VAGNOZZI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca ANSELMO,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Brian Freddy ATEBA ATEBA,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Simone CALCAGNO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mohamed Hady COULIBALY,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Marco DEMERGASSO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Chriss Joel DJOKO TCHUENTE,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Aime Ephram EHOUMAN,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Madou FANGEDOU,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Matteo GAGGERO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Elias JAMAL,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Brice KUATE TAGNE,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Carlos Miguel LARA LOPEZ,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca MAGAZZINI,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mama MBALLO,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Sane MOUSSA,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ousman NDURE,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ulrich NGANTCHA NGATOUO,

- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Anicet OMBALLA,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Elson PROGJA,
- 3 (tre) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Paolo ROSSO,
- 3 (tre) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Bruno SHEQERI,
- 2 (due) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Filippo TORRE,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Esosa Marvis UGBO,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Innocent VICTOR CHINAGROM,
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Christian VOLPE,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Giuliani WAMBA KENFACK,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ange Auriol ZAPJI,
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella s.s. 2026/2027 per la società CEIS GENOVA SPORT SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 823 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro MONTESSORO, Rosario PERRONE, Francesco DIODATO, Piero MUNZONE, Stefano ABBAZIA, Antonino SARCHIELLO e della società A.S.D. SPARTA NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro MONTESSORO, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Rosario PERRONE, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Francesco DIODATO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, seppur tesserato quale dirigente nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Piero MUNZONE, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in mancanza di tesseramento per la società A.S.D. Sparta Novara, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla predetta società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Stefano ABBAZIA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società ASD Bulè Bellinzago, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1 e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, consentito e comunque non impedito che la predetta società A.S.D. Sparta Novara da lui rappresentata, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, svolgesse presso la propria struttura sportiva, nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, gli open day denominati "Winter Camp 2025" rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, e per avere consentito e comunque non impedito che ai predetti open day prendessero parte e assumessero la conduzione tecnica i sig.ri Rosario Perrone e Alessandro Montessoro, tesserati quali allenatori per la società A.S.D. Sparta Novara, il sig. Francesco Diodato, seppur tesserato quale dirigente per la società stessa nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, il tecnico sig. Piero Munzone, in mancanza di tesseramento per la menzionata società A.S.D. Sparta Novara, e il tecnico sig. Stefano Abbazia, in costanza di tesseramento per la società ASD Bulè Bellinzago;

A.S.D. SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Sarchiello Antonino, Montessoro Alessandro, Perrone Rosario e Diodato Francesco e nell'interesse della quale hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale i Sig.ri Munzone Piero e Abbazia Stefano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro MONTESSORO,
 - Sig. Rosario PERRONE,
 - Sig. Francesco DIODATO,
 - Sig. Piero MUNZONE,
 - Sig. Stefano ABBAZIA,
 - Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - Società A.S.D. SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro MONTESSORO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Rosario PERRONE,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Francesco DIODATO,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Piero MUNZONE,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Stefano ABBAZIA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPARTA NOVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2026;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 2 luglio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: D. L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2026

Oggetto: D. L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto che reca disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

L'art. 1 reca disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032.

Con l'art. 2 sono emanate disposizioni urgenti per lo svolgimento della 20.a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. E' autorizzata, tra l'altro, l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per il 2026.

L'art. 3 reca disposizioni urgenti connesse alla 38.a edizione della "America's Cup – Napoli 2027".

Il successivo art. 4 prevede misure per le assunzioni connesse alla predetta edizione della "America's Cup", tra le quali, fra l'altro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento. La disposizione esonerativa cessa con il 31 dicembre 2027.

L'art. 5 reca modifiche al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Il successivo art. 6 prevede disposizioni urgenti di modifica al D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche all'art. 22 del Decreto.

Al comma 1 del citato art. 22, le parole "per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili" sono soppresse e al comma 2, secondo periodo, le parole "alla Federazione Italiana Gioco Calcio" sono sostituite dalle seguenti parole "al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile".

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge in oggetto, i commi 1 e 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, recante disposizioni sulla "Mutualità generale", sono oggi così formulati:

Comma 1: "L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A, destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma 1 (*diritti audiovisivi*), esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi". *E' stata, quindi, soppressa l'ultima frase che seguiva le parole 'impianti sportivi' "e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Gioco Calcio".*

Il comma 2 è così attualmente formulato: "La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione Italiana Gioco Calcio che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono

destinati nella misura del 6 per cento alla Lega di Serie B, nella misura del 2 per cento alla Lega Pro, nella misura dell'1 per cento alla Lega Nazionale Dilettanti, nella misura dell'1 per cento al soggetto che organizza il campionato di serie A femminile". *Quest'ultima frase ha sostituito la frase "nella misura dell'1 per cento alla Federazione Italiana Gioco Calcio".*

L'art. 7 del D. L. in oggetto reca disposizioni urgenti per il sostegno della pratica sportiva.

E' rifinanziato il "Fondo Dote per la Famiglia", a suo tempo istituito al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative in periodi extra scolastici, per la concessione alle ASD e SSD iscritte nel RNASD e ali agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori le cui famiglie hanno l'indicatore ISEE pari o inferiore a 15 mila euro.

L'art. 9 reca disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari. E' incrementato il Fondo destinato all'erogazione di borse di studio agli studenti per alti meriti sportivi, anche per la copertura delle spese per il soggiorno degli studenti fuori sede.

L'art. 10 reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto l'intervento della Protezione Civile, quali la celebrazione dell'Anno Giubilare di San Francesco d'Assisi e per la visita del Papa all'Isola di Lampedusa il 4 luglio 2026.

Infine, con l'art. 11 è stato stabilito che il documento di identità in formato cartaceo mantiene la propria validità sino alla scadenza stabilita all'atto dell'emissione.

Il documento cartaceo non scaduto, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, può così essere utilizzato e la disposizione si applica fino al 31 dicembre 2027. Nei casi di urgenza, fino a tale data, il Sindaco, nelle more del rilascio della C.I.E., può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile.



Roma, 15 luglio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 – 2026

Oggetto: D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi –

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 - S. O. n. 26 – il D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il nuovo Testo Unico, che riordina la disciplina fiscale relativa alle persone fisiche – IRPEF – e alle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, consta di 377 articoli (con, tra parentesi, il riferimento al corrispondente articolo del precedente Testo Unico - DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Con il nuovo Testo Unico, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, non sono introdotte nuove norme fiscali, ma sono riordinate e coordinate le disposizioni che negli ultimi quarant'anni hanno modificato, nel tempo, il precedente Testo Unico.

Il nuovo Testo Unico è suddiviso in quattro Parti. Si riportano, di seguito, soltanto i titoli degli articoli e la relativa numerazione:

PARTI I^A - Disposizioni generali in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche –

IRPEF e delle società - IRES

IRPEF – Disposizioni generali –	artt. da 1 a 26
Redditi fondiari	artt. da 27 a 45
Redditi di capitale	artt. da 46 a 50
Redditi di lavoro dipendente	artt. da 51 a 54
Redditi di lavoro autonomo	artt. da 55 a 63
Redditi di impresa	artt. da 64 a 75
Redditi diversi	artt. da 76 a 80
IREs – Disposizioni generali	artt. da 81 a 89
Società/enti commerciali –	
Determinazione della base imponibile	artt. da 90 a 123
Opzioni per la trasparenza	artt. da 124 a 125
Consolidato nazionale	artt. da 126 a 136
Consolidato mondiale	artt. da 137 a 148
Enti non commerciali residenti	artt. da 149 a 150
Enti non commerciali non residenti	art. 159
Disposizioni comuni	artt. da 160 a 200

PARTI II^A - Disposizioni che disciplinano regimi agevolativi e settori particolari (forfetari)

Settore agricolo	artt. 201 e 202
Imposizione sostitutiva locazioni di immobili abitativi	artt. da 203 a 206
Regime fiscale delle locazioni brevi	artt. 207 e 208

Esenzione per i redditi di taluni rapporti di collaborazione	art. 215
Disposizioni sulla tassazione del trattamento di fine rapporto	art. 216
Esenzione per borse di studio	art. 222
Regime forfetario	artt. da 232 a 243

PARTE III^A - *Disciplina relativa alla imposizione minima global-
Global minimum tax – Pillar two*

PARTE IV^A - *Disposizioni transitorie e finali*



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 09/07/2026

CLUB GIOVANILI 3° e 4° LIVELLO - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei “Club Giovanili di 3° e di 4° Livello” per la stagione sportiva 2025/2026, e degli ulteriori approfondimenti in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.

In particolare, in allegato viene pubblicato l’elenco delle Società riconosciute come “Club Giovanili di 4° Livello” e di quelle riconosciute come “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2025/2026.

UTILIZZO DEL LOGO “CLUB GIOVANILE DI 1°, 2°, 3°, 4° LIVELLO”.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l’utilizzo del marchio “CLUB GIOVANILE DI 1°, 2°, 3° o 4° LIVELLO” alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente.

Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

CLUB GIOVANILI DI 4° LIVELLO

Di seguito si elencano i Club riconosciuti nel percorso del 4° Livello nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili, impegnati nel primo biennio di valutazione:

1. UC ALBINOLEFFE SRL
2. ATALANTA BC SPA
3. BOLOGNA FC 1909 SPA (Maschile)
4. CAGLIARI CALCIO SPA
5. AC CREMA 1908 SSD ARL
6. US CREMONESE SPA
7. ACF FIORENTINA (Maschile)
8. FC INTERNAZIONALE MILANO SPA (Femminile)
9. FC INTERNAZIONALE MILANO SPA (Maschile)
10. JUVENTUS FC SPA (Femminile)
11. JUVENTUS FC SPA (Maschile)
12. SS LAZIO SPA
13. AC MILAN SPA (Femminile)
14. AC MILAN SPA (Maschile)
15. MODENA FC 2018 SRL
16. AC MONZA SPA
17. PARMA CALCIO 1913 SRL (Maschile)
18. AS ROMA SPA (Femminile)
19. AS ROMA SPA (Maschile)
20. US SASSUOLO CALCIO (Maschile)
21. UDINESE CALCIO SPA

CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO

Di seguito si elencano le Società Riconosciute come Club di 3° Livello nel Sistema di Qualità del Club Giovanili per la stagione sportiva 2025/2026:

ABRUZZO

- | | | |
|----------|-----|--------------------------------|
| AVEZZANO | 1. | ASD FENICE ACADEMY |
| CHIETI | 2. | SSD CITTÀ DI CHIETI |
| LANCIANO | 3. | SSD VIRTUS ANXANUM ARL |
| L'AQUILA | 4. | ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO |
| | 5. | SSD L'AQUILA SOCCER SCHOOL ARL |
| | 6. | ASD VALLE PELIGNA |
| PESCARA | 7. | ASD CANTERA ADRIATICA FC |
| | 8. | ASD CURI PESCARA |
| | 9. | SSD FAIR PLAY COLLECORVINO ARL |
| | 10. | ASD FATER ANGELINI ABRUZZO |
| | 11. | ASD GLADIUS PESCARA 2010 |
| | 12. | SSD PENNE 1920 SRL |
| TERAMO | 13. | ASD CASTRUM 2010 |
| | 14. | APD VALLE DEL VOMANO |
| | 15. | SSD SANTEGIDIESE 1948 ARL |
| VASTO | 16. | PGS VIGOR DON BOSCO |

ALTO ADIGE

- | | | |
|---------|----|--------------------|
| BOLZANO | 1. | ASD OLIMPIA MERANO |
|---------|----|--------------------|

BASILICATA

- | | | |
|---------|----|--------------------------------|
| MATERA | 1. | ASD FRANCO SELVAGGI |
| | 2. | ASD INVICTA MATERA |
| POTENZA | 3. | ASD ASSOPOTENZA |
| | 4. | ASD HELLAS VULTURE |
| | 5. | ASD LYKOS |
| | 6. | ASD PGS DON BOSCO "D. LORUSSO" |

CALABRIA

- | | | |
|-----------|----|----------------------------|
| CATANZARO | 1. | ASD CALCIO LAMEZIA |
| | 2. | US CATANZARO 1929 SRL |
| | 3. | ASD COSTA DEL LIONE C5 |
| | 4. | SSD KENNEDY JF AQUILE 1965 |

COSENZA	5.	ASD POL. LAMEZIA
	6.	ASD VIGOR CATANZARO
	7.	ASD SC ALESSANDRO ROSINA
	8.	ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO
	9.	ACD PLM MORRONE
REGGIO CALABRIA	10.	POL. REAL COSENZA ETS
	11.	ASD SOCCER MONTALTO
	12.	SSD SEGATO ARL
	13.	ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO
	14.	NUOVA BULDOG VIBO SSD
ROSSANO		
VIBO VALENTIA		

CAMPANIA

AVELLINO	1.	FCD LMM MONTEMILETTO
	2.	ASD PELUSO ACADEMY
BENEVENTO	3.	ASD BENEVENTO 5
	4.	ASD GRIPPO DRS BENEVENTO
CASERTA	5.	ASD AGORA' ACADEMY
	6.	ASD FOXES SS
	7.	ASD JUVE SAN PRISCO
	8.	ASD REAL ARIENZO
NAPOLI	9.	ASFD REAL SITO SAN LEUCIO
	10.	ASD AFRAGOLA 92 PROJECT
	11.	ASD ARCI UISP SCAMPIA
	12.	ASD ATLETICO PORTICI
	13.	ASD BLUE DEVILS
	14.	POL. D. BOYS MELITO
	15.	ASD BROTHERS NAPOLI
	16.	ASD CANTERA NAPOLI
	17.	ASD EMANUELE TROISE
	18.	ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO
	19.	ASD MEMORY GIACOMO CARACCIOLO
	20.	ASD MICRI CALCIO
	21.	ASD OASI GIUGLIANO
	22.	ASD REAL CASAREA
	23.	ASD REAL VESUVIO
	24.	ASD SAN SEBASTIANO CALCIO MAZZEO
	25.	ASD SOCCER DREAM PALMA CAMPANIA
	26.	ASD SORRENTO CALCIO 1945
	27.	ASD SPORTLAND NOLA CALCIO
	28.	ASD SPORT VILLAGE
	29.	ASD TROTTA OLIMPIA 2019
	30.	APD SC VICTORIA MARRA
	31.	ASD VIRTUS JUNIOR STABIA FR

SALERNO

32. ASD ASSOCALCIO SALERNO
33. ASD DIESSE
34. SSD GELBISON ARL
35. SSD POL. SANTA MARIA CILENTO ARL
36. ASD SCUOLA CALCIO SPES
37. ASD SOCCER FRIENDS MP

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

1. ASD ANZOLAVINO CALCIO
2. ASD BARCA RENO
3. ASD BASCA 2002
4. ASD CASTENASO CALCIO
5. POL. CERETOLESE
6. POL. D. CRESPO CALCIO
7. CSD FARO GAGGIO MONTANO
8. SSD FELSINA CALCIO
9. ASD FOSSOLO 76 CALCIO
10. ASD GRANAMICA
11. SSD ARL IMOLESE CALCIO 1919
12. SSD ARL MURRI SAN LAZZARO
13. AC OSTERIA GRANDE ASD
14. FC PERSICETO 85
15. APD PONTEVECCHIO CALCIO
16. ASD PORRETTA 1924
17. SCD PROGRESSO
18. ASD REAL SALA BOLOGNESE
19. US RENO MOLINELLA 1911 ASD
20. ASD SASSO MARCONI 1924 SRL
21. AC TOZZONA PEDAGNA
22. APD VALSANTERNO 2009
23. ASD CALCIO ZOLA PREDOSA
24. USD ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO
25. SSD ARL BALCA POGGESE
26. ASD CENTESE CALCIO
27. ASD CUS FERRARA
28. ASD PORTUENSE ETRUSCA
29. ASD CS S. AGOSTINO
30. ASD X MARTIRI
31. SSD ACCADEMIA CALCIO CESENA
32. ASD BAKIA CESENATICO
33. FC CESENA SRL
34. US EDELWEISS JOLLY SSD ARL
35. FC FORLI' SRL
36. ASD CALCIO FORLIMPOPOLI 1928

FERRARA**FORLÌ - CESENA**

MODENA	37.	ASD FUTBALL CAVA RONCO
	38.	ASD PIANTA
	39.	ASD SAVIGNAENSE
	40.	ASD TORRESAVIO
	41.	ASD VECCHIAZZANO
	42.	US ACADEMY TERRE DI CASTELLI ASD
	43.	ASD ATLETICO SPM CALCIO
	44.	AC CARPI
	45.	ASD CITTADELLA VIS MODENA
	46.	ASD JUNIOR FINALE
PARMA	47.	MEDOLLA SAN FELICE
	48.	ASD MONARI NASI
	49.	POL. NONANTOLA CALCIO
	50.	ASD PAVULLO FCF
	51.	ASD SANFA CALCIO
	52.	US SASSUOLO CALCIO (Femminile)
	53.	ASD FC VALSA SAVIGNANO
	54.	USD ASTRA
	55.	US CARIGNANO ASD
	56.	ACD COLORNO
PIACENZA	57.	ASD CUS PARMA
	58.	GS FRAORE
	59.	ASD POL. IL CERVO
	60.	ASD INTER CLUB PARMA
	61.	ASD JUVENTUS CLUB PARMA
	62.	US MONTEBELLO PARMA ASD
	63.	PARMA CALCIO 1913 (Femminile)
	64.	AC SORBOLO BIANCAZZURRA ASD
	65.	ASD VICOFERTILE
	66.	ASD ACADEMY MORETTI
RAVENNA	67.	USD BORGONOVESE
	68.	USD GOTICO GARIBALDINA
	69.	FCD RIVERNIVIANO
	70.	USD SAN LAZZARO A FARNESINA
	71.	FCD SAN GIUSEPPE CALCIO
	72.	SSD SPES BORGOTREBBIA ARL
	73.	ASD BORGO TULIERO
	74.	ASD CALCIO COTIGNOLA
	75.	USD CLASSE
	76.	ASD JUNIOR CALCIO CERVIA
	77.	POL. D. LUGO 1982
	78.	ASD MEZZANO

REGGIO EMILIA	79.	SSD ARL RAVENNA FC 1913
	80.	US RUSSI SRL SSD
	81.	ASD US SAN PIETRO IN VINCOLI
	82.	SSD SANPAIMOLA ARL
	83.	USD VIRTUS FAENZA SSD ARL
	84.	ASD VIS RF FAVENTIA
	85.	ASD ARCETANA
	86.	SCSD ATLETIC PROGETTO MONTAGNA
	87.	ASD BOIARDO MAER
	88.	ASD FABBRICO CALCIO
RIMINI	89.	ASD FALKGALILEO
	90.	ASD GUASTALLA CALCIO SATURNO
	91.	AS PROGETTO INTESA ALL CAMP ASD
	92.	AC REGGIANA 1919 SRL
	93.	US REGGIO CALCIO ASD
	94.	US RUBIERESE SRLSD
	95.	US SANTOS 1948
	96.	ASD SPORTING SCANDIANO
	97.	POL. TERRE MATILDICHE
	98.	USD VIRTUS MANDRIO
	99.	ASD ASAR ACCADEMIA CALCIO
	100.	APD BELLARIA IGEA MARINA 1956
	101.	ASD CITTA' DI CATTOLICA FC
	102.	ASD FEMMINILE RICCIONE
	103.	ASD CG PROMOSPORT
	104.	ASD RICCIONE CALCIO 1926
	105.	ASD RIVER DELFINI 2018
	106.	ASD TROPICAL CORIANO
	107.	ASD VERUCCHIO
	108.	FC YOUNG SANTARCANGELO

FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE	1.	ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
	2.	ASD NUOVA PORDENONE 2024 FC
	3.	ASD POL. TAMAI
TRIESTE	4.	ASD SAN LUIGI CALCIO
UDINE	5.	SSD ARL CJARLINS MUZANE
	6.	SSD DONATELLO CALCIO SRL
	7.	ASD SOCIETÀ SPORTIVA SANGIORGINA
	8.	ASD UNION MARTIGNACCO

LAZIO		
FROSINONE	1.	SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL
	2.	ASD ALATRI
	3.	USD ARCE 1932
	4.	FROSINONE CALCIO 1932 SRL
	5.	ASD TERRA DI CICERONE
LATINA	6.	SSD AGORA LATINA
	7.	ASD ANXUR TERRACINA
	8.	ASD CITTÀ DI APRILIA
	9.	ASD CITTA' DI FORMIA CALCIO
	10.	ASD HELLAS BAINSISSA
	11.	LATINA CALCIO 1932 SRL
	12.	ASD REAL LATINA
	13.	SSD SA.MA.GOR. ARL
	14.	ASD VIS SEZZE
RIETI	15.	ASD ACCADEMIA CALCIO SABINA SL
ROMA	16.	SSD ACADEMY LADISPOLI
	17.	ASD ACCADEMIA CALCIO FRASCATI
	18.	ASD ACCADEMIA GIALLOAZZURRI
	19.	ACCADEMY G. CASTELLO
	20.	SSD ARL ALBA ROMA 1907
	21.	ASD APS ALBANO C5
	22.	ASD ANGUILLARA
	23.	ASD ANIENE CALCIO
	24.	ASD ARANOVA
	25.	ASD ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2012
	26.	ASD ATLETICO 2000
	27.	ASD ATLETICO LARIANO
	28.	ASD BERTONI CALCIO
	29.	ASD BORGO PALIDORO
	30.	CSV BREDA SSDRL
	31.	ASD CAMPUS EUR 1960
	32.	ASD CESANO
	33.	APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA
	34.	ASD CITTA' DI CERVETERI
	35.	ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
	36.	ASD CLUB OLIMPICO ROMANO
	37.	SSD COLLEFERRO CALCIO
	38.	SSD COLONNA
	39.	ASD CORTINA SPORTING CLUB
	40.	SSD POL. DE ROSSI ARL
	41.	ASD DREAMING FOOTBALL ACADEMY
	42.	ASD ECOCITY FUTSAL GENZANO
	43.	SSD ELIS ARL
	44.	ASD EUR DABLIU 7.0

FUTSAL

FUTSAL

45. ASD EZIO SELLA ACADEMY
46. ASD FIDENE
47. ASD GRIFONE GIALLOVERDE
48. ASD INDOMITA POMEZIA
49. SSD JEM'S SOCCER ACADEMY ARL
50. ASD SS LAZIO C5 GLOBAL FUTSAL
51. ASD LUPA FRASCATI
52. SSD MIRACOLI FC ARL PROGRAMMA UEFA FOUNDATION
53. GS MONTESPACCATO SRL
54. AS OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL
55. ASD OSTIANTICA CALCIO 1926
56. SSD OTTAVIA
57. ASD PESCATORI OSTIA
58. ASD POMEZIA CALCIO 1957
59. ASD PRO CALCIO CECCHINA
60. SSD PRO ROMA CALCIO ARL
61. ASD RED TIGER 1957
62. ASD ROMA 1927 FUTSAL FUTSAL
63. SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
64. SSD ROMA TEAM SPORT QUEENS ARL
65. SS ROMULEA SSDARL
66. SSD ARL SGS SPES ARTIGLIO
67. ASD SPORTING SAN CESAREO
68. SSD TRASTEVERE ARL
69. ASD TRIGORIA
70. ASD URBETEVERE CALCIO
71. SSD ARL VESTA
72. ASD VILLALBA OCRES MOCA 1952
73. SSD VIS AURELIA ARL
74. ASD W3 MACCARESE
75. ASD JFC CIVITA CASTELLANA
76. ASD MONTEFIASCONE CALCIO
77. SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL FUTSAL
78. US VITERBESE SSD ARL

VITERBO

LIGURIA

CHIAVARI

1. ACD ENTELLA
2. USD LAVAGNESE 1919
3. PSM RAPALLO
4. ASD RIVASAMBA HCA
5. ACD SAMMARGHERITESE 1903
6. US SESTRI LEVANTE ACADEMY

GENOVA	7.	USD ANGELO BAIARDO	FUTSAL
	8.	SSD ATHLETIC CLUB ALBARO ARL	
	9.	ASD CDM FUTSAL GENOVA	
	10.	ASD CITTÀ GIARDINO MARASSI	
	11.	GENOA C.F.C. SPA (FEMMINILE)	
	12.	GENOA C.F.C. SPA (MASCHILE)	
	13.	GSD OLIMPIC 1971	
	14.	ASD PRO PONTEDECIMO CALCIO	
	15.	UC SAMPDORIA SPA	
IMPERIA	16.	ASD US CAMPOROSSO	
	17.	ASD GOLFO DIANESE	
	18.	ONEGLIA CALCIO	
	19.	SSD SANREMESE CALCIO SRL	
LA SPEZIA	20.	ASD VENTIMIGLIA CALCIO	
	21.	USD CANALETTO SEPOR 1961	
	22.	ASD COLLI 2024	
	23.	AC SPEZIA CALCIO SRL	
SAVONA	24.	SSD TARROS SARZANESE SRL	
	25.	ASD ALBISSOLE	
	26.	ASD CARCARESE	
	27.	USD LEGINO 1910	
	28.	VADO FBC	

LOMBARDIA

BERGAMO	1.	ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA	FUTSAL
	2.	ASD AURORA SERIATE 1967	
	3.	ASD AZZANO CALCIO	
	4.	ASD BERGAMO CALCIO A 5	
	5.	US BRIGNANESE CALCIO ASD	
	6.	ASD CALCIO BRUSAPORTO	
	7.	USD CARAVAGGIO SSDRL	
	8.	ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA	
	9.	ASD JUVENES GIANNI RADICI	
	10.	US CALCIO GORLE ASD	
	11.	ASD LALLIO CALCIO	
	12.	GS MONTESOLARO	
	13.	AC PONTE SP MAPELLO SSD ARL	
	14.	SSDRL OROBICA CALCIO BERGAMO	
	15.	SSD REAL CALEPINA FC	
	16.	SSD ARL CS TREVIGLIESE	
	17.	SSD TRITIUM CALCIO 1908 ARL	
	18.	CSD UESSE SARNICO 1908	
	19.	SSD ARL VILLA VALLE	
	20.	SSD VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909	

BRESCIA	21.	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL
	22.	USD BRENO
	23.	SSD ARL CALCIO DESENZANO
	24.	ASD GUSSAGO CALCIO 1981
	25.	ADC MARIO RIGAMONTI
	26.	ASD ORCEANA CALCIO
	27.	ACD PALAZZOLO 1913 SSD ARL
	28.	UNION BRESCIA SRL
	29.	ASD UNITAS OLYMPIA
	30.	ASD FC VOLUNTAS
COMO	31.	AC ARDOR LAZZATE
	32.	ASD BRIANTEA CALCIO
	33.	FCD BULGARO
	34.	ASD CANTU' SAN PAOLO
	35.	ASD GSO CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ
	36.	COMO 1907 SRL
	37.	ASD GS MONTESOLARO
	38.	SC ROVELLASCA 1910 VB
	39.	ASD VIRTUS CALCIO CERMENATE
	40.	ASD ESPERIA CALCIO
CREMONA	41.	USD PIANENGHESE
	42.	ASD POL. SPORTED MARIS
LECCO	43.	SCD COLICODERVIESE
	44.	CALCIO LECCO 1912 SRL
LEGNANO	45.	USD OLGINATESE
	46.	ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
	47.	ASD CALCIO CANEGRATE
LODI	48.	SSD AC MAZZO 80 ARL
	49.	USD CASALPUSTERLENGO 1947
	50.	ASD RC CODOGNO 1908
MANTOVA	51.	ASD SANT'ANGELO
	52.	CASTELLANA CASTELGOFFREDO SSD ARL
	53.	SSD ARL FC CASTIGLIONE
MILANO	54.	ASD LA CANTERA
	55.	GSD AFFORESE
	56.	SSD ALCIONE MILANO ARL
	57.	SSD US ALDINI ARL
	58.	SSD AUSONIA 1931
	59.	ASD AUSONIA ACADEMY
	60.	SSD BARONA SPORTING 1971 ARL
	61.	POL. CG BRESSO
	62.	POL. BUCCINASCO
	63.	SSD CENTRO SCHIAFFINO 1988
	64.	ASD CENTRO SCHUSTER

	65. SSD CIMIANO CALCIO ARL
	66. ASD CITTA' DI OPERA
	67. POL. D. CITTÀ DI SEGRATE
	68. SSD ARL CLUB MILANO
	69. FCD COLOGNO
	70. FCD ENOTRIA 1908
	71. SSSDRL FRANCO SCARIONI 1925
	72. ACD FROG MILANO
	73. SSD POL. LOMBARDIA UNO SRL
	74. ACD MACALLESÌ 1927
	75. SSD FCD MILANESE 1902 ARL
	76. SSD MILANO FOOTBALL ACADEMY ARL
	77. PRO SESTO 1913 SRL
	78. SSD FCD RHODENSE ARL
	79. ASD ROGOREDO 1984
	80. SSD ROZZANO CALCIO
	81. ACD SEDRIANO
	82. ASD US SEGURO
	83. SSD SEMPIONE HALF 1919
	84. SSD SRL TEAMSPORT
	85. USD TRIBIANO
	86. ASD US VIGHIGNOLO
	87. ASD VIGOR MILANO
	88. SSD GS VILLA ARL
	89. USD VISCONTINI
MONZA	90. USD ACADEMY CASATESE MERATE
	91. ASD BRIANTEA CALCIO
	92. ASD CALCIO CARUGATE
	93. AC LEON SSD
	94. ASD REAL MEDA CF
	95. AC RENATE SRL
	96. ASD SPERANZA AGRATE
	97. ASD POL. TRIUGGESE
	98. ASD VIBE RONCHESE
PAVIA	99. ASD ACCADEMIA PAVESE
	100. POL. D. US CASSOLESE
	101. AC PAVIA 1911
	102. ASD POL. VOGHERESE
	103. ASD VIGEVANO CALCIO 1921
SONDRIO	104. ASD AC ALBOSAGGIA PONCHIERA
	105. SSD OLYMPIC MORBEGNO ARL
VARESE	106. ASD ARSAGHESE 1935

107. ACD BESNATESE
108. CEDRATESE CALCIO
109. ASD MORAZZONE
110. US SESTESE CALCIO
111. SSD ARL SOLBIATESE CALCIO 1911
112. ASD TORINO CLUB MARCO PAROLO
113. VARESE FC SRL
114. SSD ARL VARESINA SPORT CV
115. AC VERGIATESE SSDRL

MARCHE

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| ANCONA | 1. ASD CAMERANO CALCIO |
| | 2. ASD FABRIANO CERRETO |
| | 3. US FILOTTRANESE ASD |
| | 4. US JUNIOR JESINA LIBERTAS ASD |
| | 5. ASD PALOMBINA VECCHIA |
| | 6. ASD VIGOR CASTELFIDARDO |
| | 7. FC VIGOR SENIGALLIA SSD ARL |
| ASCOLI PICENO | 8. ASD CASTEL DI LAMA |
| | 9. SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 |
| | 10. ASD MONTICELLI CALCIO |
| | 11. ASD PORTA ROMANA |
| MACERATA | 12. ASD CINGOLANA SAN FRANCESCO |
| | 13. SS MACERATESE 1922 |
| | 14. US RECANATESE ASD |
| | 15. ASD SALESIANA VIGOR |
| | 16. US TOLENTINO 1919 SSD ARL |
| | 17. USD TREIESE |
| | 18. ASD UNION PICENA |
| | 19. ASD UNITED CIVITANOVA |
| PESARO | 20. ASD GIOVANE SANTORSO |
| | 21. ASD K-SPORT MONTECCHIO |
| | 22. GS SSD MURAGLIA |
| | 23. ASD REAL METAURO 2018 |
| | 24. VIS PESARO DAL 1988 SRL |

MOLISE

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| CAMPOBASSO | 1. POL. CHAMINADE |
| ISERNIA | 2. ASD AESERNIA FRATERNA |
| | 3. SSDSR SAN LEUCIO |

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

ALESSANDRIA AOSTA	1.	ASD US ALESSANDRIA CALCIO 1912	
	2.	SSD AOSTA CALCIO 511	
	3.	ASD AYGREVILLE CALCIO	
	4.	ASD RIVER PLAINE	
	5.	ASD VDA CHARVENSOD	
ASTI	6.	ASD ASTI	
	7.	ASD SCA ASTI	
BIELLA	8.	ASD BIELLESE 1902	
	9.	ASD BORGOSIESIA CALCIO	
	10.	USD CITTÀ DI COSSATO	
	11.	ASD DUFOUR VARALLO	
	12.	ASD VALLE ELVO	
CUNEO	13.	ASD AREA CALCIO ALBA ROERO	
	14.	SSD BUSCA CALCIO 1920	
	15.	ASD CHERASCHESE 1904	
	16.	ASD CUNEO OLMO 1905 SSD ARL	
IVREA	17.	ASD BANCHETTE - COLLERETTO GP	
	18.	US IVREA CALCIO ASD	
	19.	USD QUINCINETTO TAVAGNASCO	
	20.	GSD VOLPIANO PIANESE	
PINEROLO	21.	FCD PINEROLO	
	22.	ASD POL. GARINO	
TORINO	23.	USD BARRACUDA	
	24.	ASD BORGARO NOBIS 1965	
	25.	USD CARRARA 90	
	26.	ASD CBS SCUOLA CALCIO	
	27.	ASD CHIERI	
	28.	ASD CHISOLA CALCIO	
	29.	ASD CIT TURIN LDE	
	30.	ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	
	31.	SSD L 84	FUTSAL
	32.	ACD LUCENTO	
	33.	POL. MIRAFIORI ASD	
	34.	ASD PRO EUREKA	
	35.	PSG SSD ARL	
	36.	TORINO FC SPA	
	37.	USD VANCHIGLIA 1915	
VCO	38.	ASD VENARIA REALE	
	39.	POL. VIANNEY ASD	
	40.	SSD BAVENO STRESA ARL	
VERCELLI	41.	USD JUVENTUS DOMO	
	42.	ASD DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	

PUGLIA

BARI

1. ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
2. ASD AVANTI ALTAMURA
3. SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
4. ASD FOOTBALLITE ADELFA
5. ASD FREE TIME AZZURRO
6. ASD INTESA SPORT CLUB BARI
7. SSD INVICTUS LAM ACADEMY SRL
8. ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
9. ASD KIDS CLUB CONVERSANO
10. SSD LEVANTE AZZURRO SRL
11. ASD LEVANTE BITRITTO
12. ASD MONOSPOLIS
13. ASD NICK CALCIO BARI
14. USD OLIMPIA BITONTO
15. ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI
16. ASD PELLEGRINO SPORT C5
17. ASD PINK SPORT TIME
18. ASD PRO CALCIO BARI
19. APD SAMMICHELE 1992
20. SSD SPORT FIVE SRL
21. ASD SPORTIVAMENTE AMICI
22. SSD ARL SPORTLANDIA
23. ASD VIRTUS PALESE CALCIO
24. ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO

FUTSAL

FUTSAL

FUTSAL

BAT

25. ASD APULIA TRANI
26. ACSD ETRA BARLETTA 2008
27. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
28. ASD SOCCER TRANI
29. ASD TRANI

BRINDISI

30. ASD CEDAS AVIO BRINDISI
31. USD CITTA' DI FASANO
32. ASD NITOR
33. US SAN VITO
34. ASD BS SOCCER TEAM FASANO
35. ASD TAF Ceglie MESSAPICA
36. ASD UNO DI NOI

FOGGIA

37. ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE
38. ASD ATLETICO APRICENA
39. ASD COSMANO SPORT FOGGIA
40. ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO
41. ASD JUVENTUS SAN MICHELE
42. GSD S.PIO X

LECCE	43.	ASD REAL SITI
	44.	FCD SPORTING TORREMAGGIORE
	45.	ASD UNITI PER CERIGOLA
	46.	ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA
	47.	SSD ARL KICK OFF ACADEMY
MAGLIE	48.	ASD NOVOLI CALCIO 1942
	49.	SSD WOMEN LECCE ARL
	50.	ASD DE FINIBUS TERRAE
	51.	ASD FOOTBALL TAVIANO
	52.	ASD SOCCER DREAM PARABITA
TARANTO	53.	ASD AS TRICASE
	54.	ASD DIAVOLI ROSSI
	55.	SSD GIOVANI CRYOS ARL
	56.	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
	57.	ASD RED BOYS

SARDEGNA

CAGLIARI	1.	SSD ARL ATLETICO CAGLIARI
	2.	ASD CS GIGI RIVA
	3.	ASD HIMALAYA SPORT
	4.	ASD MONASTIR 1983
	5.	ASD SC CALCIO PIRRI
	6.	ASD SANT'ELENA QUARTU
IGLESIAS NUORO	7.	ASD ANTAS CALCIO
	8.	ASD PIZZINOS MACOMER
	9.	ASD POLISPORT NUORO
OLBIA-TEMPIO ORISTANO	10.	ASD BRUNO SELLERI CITTÀ DI OLBIA
	11.	US ORISTANESE
SASSARI	12.	ASD ALGHERO
	13.	ASD COSMOSASSARI
	14.	ASD CUS SASSARI
	15.	ASD PORTO TORRES
	16.	ASD SAN PAOLO SASSARI
	17.	SSD SASSARI CALCIO LATTE DOLCE

SICILIA

AGRIGENTO BARCELLONA P.G.	1.	ASD ATHENA
	2.	ASD GIOVANILE ROCCA
	3.	ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB
	4.	FCD NEW EAGLES 2010
	5.	ASD NUOVA IGEA VIRTUS
CALTANISSETTA	6.	ASD VIVI DON BOSCO
	7.	ASD SANCATALDESE CALCIO

CATANIA	8.	ASD ALPHA SPORT	
	9.	ASD CALCIO CLUB S.V.	
	10.	ASD ELEFANTINO CALCIO	
	11.	ASD JONIA CALCIO FC	
	12.	USD LA MERIDIANA	
	13.	SSD META CATANIA C5 A R.L.	FUTSAL
	14.	ASD NEW TEAM CATANIA	
	15.	ASD PEDARA	
	16.	ASD REAL TRINACRIA	
	17.	ASD TEAMSPORT MILLENNIUM	
	18.	ASD VIAGRANDE C/5	FUTSAL
ENNA	19.	ASD AGIRA	
	20.	ENNA CALCIO SCSD	
MESSINA	21.	SSD FAIR PLAY MESSINA	
	22.	ASD TORREGROTTA 1973	
PALERMO	23.	SSD ACADEMY PALERMO CALCIO SRL	
	24.	ASD ACADEMY PANORMUS S. ALFONSO	
	25.	ASD ACCADEMIA	
	26.	SSD ATHLETIC CLUB PALERMO	
	27.	ASD BUON PASTORE	
	28.	POL. D. CALCIO SICILIA	
	29.	SSD CIAKULLI CALCIO SRL	
	30.	ASD CITTA' DI CARINI	
	31.	ASD CUS PALERMO	
	32.	ACD DON CARLO LAURI MISILMERI	
	33.	SSD FADA FOOTBALL CLUB ARL	
	34.	ASD FORTITUDO BAGHERIA	
	35.	POL. GONZAGA ASDC	
	36.	ASD PALERMO CALCIO A 5	FUTSAL
	37.	USD PANORMUS SRL	
	38.	ASD PARTINICAUDACE	
	39.	ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI	
	40.	ASD SPORT CENTER TORRACCHIO	
	41.	ASD SPORT PALERMO	
	42.	ASD SPORTING PALLAVICINO	
	43.	ASD TIEFFE CLUB	
	44.	APD VILLABATE	
	45.	ASD PGS VILLAUREA	FUTSAL
	46.	ASD VIS PALERMO	
RAGUSA	47.	ASD DREAM SOCCER	
	48.	ASD GAME SPORT RAGUSA	
	49.	ASD MODICA AIRONE	
	50.	ASD POL. MODICA CALCIO	

SIRACUSA	51.	ASD RAGUSA BOYS
	52.	ASD SCICLI BRUFFALORI
	53.	ASD A. LIBERTAS RARI NANTES
	54.	ASD MEDITERRANEA
TRAPANI	55.	SSD ARL SIRACUSA CALCIO 1924
	56.	ASD ACCADEMIA TRAPANI
	57.	ASD AURORA MAZARA
	58.	FCD BELICE SPORT
	59.	ASD CASTELVETRANO SELINUNTE
	60.	ASD CITTA' DI TRAPANI CALCIO
	61.	APD DRIBBLING
	62.	ASD POL GARIBALDINA
	63.	ASD VIS MAZARA 2000 CALCIO ACADEMY

TOSCANA

AREZZO	1.	SSD AQUILA MONTEVARCHI 1902	FUTSAL
	2.	SSD ACF CALCIO F. AREZZO SRL	
	3.	USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY	
	4.	ASD ATLETICO LEVANE LEONA	
	5.	ACD BIBBIENA	
	6.	USD CAPOLONA QUARATA	
	7.	ASD CASENTINO ACADEMY	
	8.	ASD US FAELLESE	
	9.	ASD NUOVA AC FOIANO	
	10.	SSD OLMOPONTE AREZZO SRL	
	11.	ASD SANGIOVANNESE 1927	
	12.	ASD TERRANUOVA TRAIANA	
FIRENZE	13.	US AFFRICO ASD	
	14.	GSD ALBERETA SAN SALVI	
	15.	ASD CS ALLEANZA GIOVANILE	
	16.	ASD AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	
	17.	SPD AUDAX RUFINA	
	18.	ASD CALENZANO CALCIO	
	19.	USD CASELLINA	
	20.	ASD FIGLINE 1965	
	21.	SSD FLORIA ARL	
	22.	ASD GRASSINA	
	23.	ASD IMPRUNETA TAVARNUZZE	
	24.	UPD ISOLOTTO	
	25.	ASD LANCIOTTO CAMPI VSD	
	26.	ASD LAURENZIANA	
	27.	SSD ARL MIDLAND GLOBAL SPORT	
	28.	ASD USC MONTELUPO	
	29.	USD RINASCITA DOCCIA	

	30.	ASD RONDINELLA MARZOCCO	
	31.	CSD SAN MICHELE	
	32.	ASD SANCAT	
	33.	ASD POL. SANTA MARIA	
	34.	SSD FC SCANDICCI 1908 ARL	
	35.	US SETTIGNANESE ASD	
	36.	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE	
GROSSETO	37.	US GROSSETO 1912 SS ARL	
	38.	ASD P NUOVA GROSSETO BARBANELLA	
	39.	SSD ARL PRO SOCCER LAB	
	40.	ACD ROSELLE	
	41.	ASD AUDACE ISOLA D'ELBA	
	42.	CSD LIVORNO 9	
	43.	ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE	
	44.	ASD POL. P. CARLI SALVIANO	
	45.	ASD VENTURINA CALCIO	
LUCCA	46.	ASD ACADEMY QM MASSAROSA	
	47.	ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959	
	48.	ASD PIETRASANTA	
	49.	ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO	
	50.	MPSC VIAREGGIO CALCIO	
MASSA	51.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	
	52.	USD DON BOSCO FOSSONE	
PISA	53.	GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD	
	54.	ASD SAN GIULIANO FC	
PISTOIA	55.	SSDAM AGLIANESE ARL	
	56.	ASD AC CAPOSTRADA BELVEDERE SB	
	57.	USD OLIMPIA ASD	
PRATO	58.	ASD GS CF 2001 CASALE FATTORIA	
	59.	APD COIANO S. LUCIA PRATO SC	
	60.	SSD GALCIANESE	
	61.	GS MEZZANA ASD	
	62.	AC PRATO SSD	
	63.	PRATO CALCIO A 5	FUTSAL
	64.	ASD VIACCIA CALCIO	
	65.	SSD ZENITH PRATO ARL	
SIENA	66.	SSD ASTA 2016 ARL	
	67.	ASD NUOVA SOC. POL. CHIUSI	
	68.	ASD UP POGGIBONSESE	
	69.	UP POLIZIANA ASD	
	70.	GS SAN MINIATO ASD	
	71.	ASD V. MAZZOLA	

TRENTINO

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| TRENTO | 1. ASD MORI S. STEFANO |
| | 2. GS SOLTERI SAN GIORGIO ASD |
| | 3. ASD US TIONE |
| | 4. USD VIPO TRENTO |

UMBRIA

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| FOLIGNO | 1. ASD DUCATO SPOLETO |
| | 2. ASD AC FOLIGNO 1928 |
| | 3. ASD FULGINIUM |
| GUBBIO | 4. ASD GUALDO CALCIO NEXT GEN |
| | 5. ASD WOMEN GUALDO CALCIO |
| PERUGIA | 6. ASD CASTIGLIONE DEL LAGO |
| | 7. CSD GIOVANILI TODI |
| | 8. ASD MADONNA DEL LATTE |
| | 9. AC PERUGIA CALCIO SRL |
| | 10. ASD PGS DON BOSCO |
| | 11. ASD PONTEVECCHIO |
| | 12. ASD TAVERNELLE CALCIO |
| TERNI | 13. POL.D. CAMPITELLO |
| | 14. SSD TERNANA WOMEN |

VENETO

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| BASSANO | 1. SSD ARL FC BASSANO |
| | 2. USD MAROSTICENSE |
| | 3. USD QUADRIFOGLIO |
| | 4. SSD UNION EUROCASSOLA ARL |
| BELLUNO | 5. ASD ALPAGO |
| | 6. USD CASTION BL |
| | 7. SSD ARL DOLOMITI BELLUNESI |
| PADOVA | 8. US ARCELLA PADOVA ASD |
| | 9. US ARDISCI E SPERA |
| | 10. ASD CALCIO CASALSERUGO MASERA |
| | 11. CALCIO PADOVA SPA |
| | 12. ACD CAMPODARSEGO |
| | 13. AC ESTE Srl |
| | 14. ACD LA ROCCA MONSELICE |
| | 15. SSD ARL MESTRINO UNITED FC |
| | 16. ASD NUOVO MONSELICE CALCIO |
| | 17. SSD PADOVA FOOTBALL ACADEMY ARL |
| | 18. SSD PIOVESE ARL |
| | 19. ASD UNION CAMPOSANMARTINO |

ROVIGO	20.	SSD ARL UNITED BORGORICCO CAMPETRA
	21.	SSD ARL VIGONTINA SAN PAOLO
	22.	ASD VIRTUS ABANO
	23.	ASD GS DUOMO
	24.	USD TAGLIOLESE
SAN DONA'	25.	ASD UNION RIVER
	26.	SSD UNION VIS LENDINARA SRL
	27.	ASD CITTA' DI CAORLE LA SALUTE
	28.	ACD JESOLO
	29.	ASD CALCIO VENETO ORIENTALE
TREVISO	30.	ASD MUSILE MILLE
	31.	SSDRL CALCIO SANDONA' 1922
	32.	FC CASALE ASD
	33.	ADC ECLISSE CARENIEVIGINA
	34.	US FULGOR TREVIGNANO
	35.	SSD GODIGESE ARL
	36.	ASD LIPIAVE
	37.	SSD ARL LIVENTINAOPITERGINA NEXTG
	38.	CALCIO MONTEBELLUNA SRL
	39.	US PONZANO CALCIO
	40.	ACD PORTOMANSUE'
	41.	SSDRL TREVISO FBC 1993
	42.	SSD FC UNION PRO 1928 ARL
	43.	ASD VEDELAGO AC ARL
	44.	ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE
VENEZIA	45.	ASD ZERO BRANCO FBC 1932
	46.	SSD ARL FC CALVI NOALE 1925
	47.	SSD DOLO 1909 PIANIGA ARL
	48.	ASD FAVARO 1948
	49.	ASD GALAXY FC
	50.	ASD GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO
	51.	SSD AC MESTRE ARL
	52.	USD MIRANESE
	53.	ASD PRO VENEZIA
	54.	SSD REAL MARTELLAGO ARL
VERONA	55.	ASD SPORTING SCORZE' PESEGGIA
	56.	ACD ALBA BORGO ROMA
	57.	ASD BALDO JUNIOR TEAM
	58.	ASD GC CASTELNUOVO DG
	59.	HELLAS VERONA FC SPA
	60.	FC LEGNAGO SALUS
	61.	SSD ARL FC MONTORIO
	62.	SSD WOMEN HELLAS VERONA ARL

VICENZA

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 63. | SSD ALTO ACADEMY ARL | |
| 64. | FC ARZIGNANO VALCHIAMPO SRL | |
| 65. | SSD CALCIO SCHIO ARL | |
| 66. | ASD FUTSAL CORNEDO | FUTSAL |
| 67. | USD LONGARE CASTEGNERO | |
| 68. | LR VICENZA SPA | |
| 69. | USD MALO 1908 | |
| 70. | SSD THIENE 1908 ARL | |
| 71. | SSD ARL UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | |

A) Riconoscimento Club Giovanili di 3° Livello 2025/2026

Di seguito si riepiloga elenco delle Società a cui è stato sospeso il Riconoscimento di Club Giovanile di 3° Livello per la stagione sportiva 2025/2026, in attesa di successive determinazioni:

MARCHE

FERMO

1. USD SANGIORGESE MONTERUBBIANESE

B) Revoca Riconoscimento Club Giovanili di 3° Livello 2025/2026

Di seguito si riepiloga elenco delle Società a cui è stato revocato il Riconoscimento di Club Giovanile di 3° Livello per la stagione sportiva 2025/2026, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Club Giovanile di 3° Livello nelle successive due stagioni sportive

ABRUZZO

LANCIANO

1. ASD UNION FOSSACESIA CALCIO

CALABRIA

COSENZA

1. SCD DIGIESSE PRAIA TORTORA

ROSSANO

2. ASD ROSSANESE

LIGURIA

GENOVA

1. USD CAMPOMORONE S. OLCESE

SAVONA

2. ASD PONTELUNGO

LOMBARDIA

BERGAMO

1. ASD ACCADEMIA PBC GERA D'ADDA

LEGNANO

2. ASD ACCADEMIA BUSTESE

LODI

3. USD VIDARDESE

VARESE

4. USD CALCIO BOSTO

5. ASD GERENZANESE

MARCHE

MACERATA

1. SS MATELICA CALCIO 1921 ASD

PESARO

2. ASD URBANIA CALCIO

MOLISE

ISERNIA	1.	ASD FOOTBALL VENAFRO
----------------	----	----------------------

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

TORINO	1.	ASD LASCARIS 1954
	2.	SSD SISPORT

PUGLIA

BRINDISI	1.	SSD ARL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO
-----------------	----	-----------------------------------

TOSCANA

AREZZO	1.	FORTIS AREZZO
GROSSETO	2.	ASD ISOLA DELBA FUTSAL CLUB
PRATO	3.	ASD VALBISENZIO ACADEMY

UMBRIA

PERUGIA	1.	ASD CANNARA
	2.	ASD MADONNA ALTA FERRO DI CAVALLO
TERNI	3.	ASD OLYMPIATHYRUS S. VALENTINO
	4.	ASD TERNI FOOTBALL CLUB

VENETO

BASSANO	1.	SSD CALCIO ROSA' ARL
ROVIGO	2.	ASD CANALBIANCO ACV
TREVISO	3.	ASD CALCIO ISTRANA 1964
VENEZIA	4.	ASD VENEZIA NETTUNO LIDO



SETTORE
CLUB
GIOVANILE

M A N U A L E L O G O



Con l'obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società che svolgono attività nelle categorie di base, le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come "Club Settore Giovanile", qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento dei Club di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell'attività sin dall'età di 5 anni, con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento come "Club Settore Giovanile", ha avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.

Attraverso questo Manuale, infatti, le Società avranno la possibilità di utilizzare il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo. Il presente Manuale, fornisce ai Club un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il proprio marchio a quello della FIGC.

Per tale opportunità, le Società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nel manuale, oltre che a mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come "Club Settore Giovanile".

Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come "Club Settore Giovanile", non sono autorizzate ad utilizzare il marchio "FIGC-SGS Club Settore Giovanile", così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



**SETTORE
CLUB
GIOVANILE**

1° LIVELLO 2° 3° 4°

VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: COLORI E AREA DI RISPETTO

COLORI PRIMARI



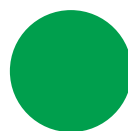
Azzurri Blue

Pantone® 2935 C
CMYK 100 050 000 007
RGB 000 087 184
HEX #0057b8



Poinsetta Red

Pantone® 185 C
CMYK 000 100 090 000
RGB 228 000 043
HEX #e4002b



Bright Green

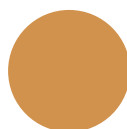
Pantone® 7482 C
CMYK 090 000 100 000
RGB 000 159 077
HEX #009f4d

COLORI LIVELLI



Liv. 1 - Azzurri Blue

Pantone® 2935 C
CMYK 100 050 000 007
RGB 000 087 184
HEX #0057b8



Liv. 2 - Bronzo

Pantone® 6010 C
CMYK 000 040 070 020
RGB 209 147 077
HEX #d2934d



Liv. 3 - Argento

Pantone® 422 C
CMYK 010 000 000 030
RGB 182 191 197
HEX #b6c0c6



Liv. 4 - Team Gold

Pantone® 4525 C
CMYK 010 015 050 020
RGB 197 183 131
HEX #c5b783



Area di rispetto

Assicurarsi sempre che ci sia uno spazio libero sufficiente intorno al logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile". Lo spazio che determina l'area di rispetto è uguale a "X", la cui misura è pari alla distanza tra il logo "FIGC-SGS" e la linea separatrice. Non è consentito che altri loghi o elementi grafici si estendano nell'area di rispetto.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: CARATTERE PRINCIPALE

Il carattere utilizzato per la costruzione del logo FIGC-SGS Club Settore Giovanile è
ITC Avant Garde Gothic Bold Condensed.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

.,:;“»»&!?\$€\$+-(%)

1234567890

IL LOGO: ALLINEAMENTO CON ALTRI LOGHI E AREA DI RISPETTO

2X					2X
		X		2X	
2X					2X

La distanza tra il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" e il logo del Club è pari al doppio di "X".

La dimensione massima in altezza del logo del Club è pari all'altezza della dicitura "Club Settore Giovanile - livello"





La Società affiliata è tenuta ad utilizzare solo ed esclusivamente la seguente Brand Identity.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" non può essere applicato su altri supporti di comunicazione che non siano presenti in questo manuale.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" non deve essere associato a qualsiasi logo commerciale. La Società affiliata è tenuta a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità.





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: CARTA INTESTATA

Nell'utilizzo della carta intestata, il logo della Società è posto in alto a destra. Quello "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" in alto a sinistra e mai associato a qualsiasi logo commerciale.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.

	SETTORE GIOVANILE 1° LIVELLO 2 3 4	

BRAND IDENTITY: BANNER BORDOCAMPO



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: VELA



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.

Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: BANDIERA



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: FORMAT LOCANDINA

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.





**SETTORE
CLUB
GIOVANILE**

G R A Z I E



COMUNICATO UFFICIALE N. 7 - 2026/2027

TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ TECNICI

I Tecnici che il Settore Tecnico (ST) inquadra e/o qualifica (art. 16 Reg. ST) si suddividono in Allenatori:

- a) **UEFA PRO**
- b) **UEFA A**
- c) **UEFA B**
- d) **Licenza D**
- e) **UEFA C**
- f) **Responsabile Settore Giovanile**
- g) **UEFA GK (Goalkeeping) A**
- h) **UEFA GK (Goalkeeping) B**
- i) **Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile**
- j) **Calcio a Cinque – Licenza A**
- k) **UEFA Futsal B**
- l) **Calcio a Cinque – Licenza D**
- m) **Calcio a Cinque – Licenza C**
- n) **Portieri Calcio a Cinque**
- o) **Beach Soccer – Licenza A**
- p) **Beach Soccer – Licenza B**
- q) **Paralimpico**

e altri Tecnici:

- a) **Preparatori Atletici**

*Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato, con esito positivo, ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il ST (art. 29). Tali tecnici prendono il nome di **Preparatori Atletici Settore Giovanile (SG)**. Recependo gli obblighi della Coaching Convention è stata recentemente introdotta la figura **UEFA FITNESS B**.*

- b) **Medici Sociali**
- c) **Operatori Sanitari**

Sono qualifiche ad **esaurimento**:

Direttori Tecnici; Allenatori Dilettanti di 3a categoria; Istruttori di Giovani Calciatori; Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence; Allenatori dei Portieri; Allenatori Dilettanti; Allenatori di Calcio a Cinque.

Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale:

Direttori Tecnici equiparati a **UEFA PRO**; **Allenatori Dilettanti di 3a categoria** a **UEFA B**; **Istruttori di Giovani Calciatori** e **Allenatori Giovani Calciatori** - **UEFA Grassroots C Licence** ai **UEFA C**; **Allenatori dei Portieri** ai **UEFA GK A**; **Allenatori di Calcio a Cinque** ai **UEFA FUTSAL B**.

Secondo quanto previsto dagli artt. 55 e 56, il ST organizza corsi per **OSSERVATORI CALCISTICI** e **MATCH ANALYST** tesserabili dalle Società.

Tutti i tesseramenti dovranno essere effettuati online sul Portale Servizi FIGC (www.portaleservizi.figc.it).

Ai sensi delle attuali normative federali e del Regolamento del ST riassumiamo le disposizioni per il **tesseramento dei tecnici** per la **stagione 2026-27**, evidenziando, altresì, le obbligatorietà previste.

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

SERIE A

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA PRO

Allenatore in Seconda (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio): UEFA GK A

Preparatore Atletico (obbligatorio): PREPARATORE ATLETICO

Responsabile Sanitario (obbligatorio): MEDICO con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT;

Operatore Sanitario (obbligatorio): OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- **Allenatore Responsabile di Prima Squadra UEFA A** ammesso a frequentare il Corso UEFA PRO;
- **Allenatore in Seconda UEFA B** ammesso a frequentare il Corso UEFA A;
- **Allenatore dei Portieri UEFA GK B** ammesso a frequentare il Corso UEFA GK A.

Nelle gare della Prima Squadra della Società di **Serie A**, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società, purché, in possesso di **Specializzazione in Medicina dello Sport** e indicato all'atto del tesseramento come Addetto alla Prima Squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, può autorizzare l'accesso al campo di gara, per un periodo determinato, di un altro Medico tesserato per la Società, anche se non specializzato in Medicina dello Sport.

Possono essere autorizzate le seguenti figure professionali:

- Medico specializzato in **Cardiologia**;
- Medico specializzato in **Anestesia-Rianimazione**;
- Medico specializzato in **Medicina dell'emergenza-Urgenza**;
- Medico specializzato in **Ortopedia e Traumatologia** (in possesso di certificazione recente ed aggiornata di Esecutore BLS-D).

Inoltre, potrà essere autorizzato:

- altro Medico ancora operativo e con esperienza continuativa negli ultimi tre anni nelle attività del **118 o presso presidi di Pronto Soccorso**, comprovata da certificazione ufficiale dell'Ente di appartenenza con descrizione del ruolo e dell'attività svolta presso il Presidio, controfirmata dal Responsabile Sanitario del Presidio stesso.

SERIE B

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA PRO

Allenatore in Seconda (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio): UEFA GK A

Preparatore Atletico (obbligatorio): PREPARATORE ATLETICO

Responsabile Sanitario (obbligatorio): MEDICO con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT;

Operatore Sanitario (obbligatorio): OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- **Allenatore Responsabile di Prima Squadra UEFA A** ammesso a frequentare il Corso UEFA PRO;
- **Allenatore in Seconda UEFA B** ammesso a frequentare il Corso UEFA A;
- **Allenatore dei Portieri UEFA GK B** ammesso a frequentare il Corso UEFA GK A.

SERIE C

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio): UEFA GK B (solo in continuità di tesseramento con la stessa società), UEFA GK A

Preparatore Atletico (obbligatorio): PREPARATORE ATLETICO

Responsabile Sanitario (obbligatorio): MEDICO con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT;

Operatore Sanitario (obbligatorio): OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- **Allenatore Responsabile di Prima Squadra UEFA B** ammesso a frequentare il Corso UEFA A;
- **Allenatore PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE** tesserato con tale qualifica per una squadra promossa dalla Serie D alla Serie C, purchè, in possesso di una qualifica da Allenatore (almeno UEFA C) o che la ottenga prima del corso UEFA GK B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B pena la decadenza della deroga.

Nelle gare della Prima Squadra delle Società di **Serie B e C** il medico presente in campo dovrà essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società, purché, in possesso di **Specializzazione in Medicina dello Sport** e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla Prima Squadra.

Entro il **10 agosto**, ogni Società dovrà depositare il proprio **Organigramma Sanitario** secondo il modello allegato al presente CU, nel quale dovrà comunicare, oltre al Responsabile Sanitario, i medici autorizzati/autorizzabili ad andare in panchina per tutta la stagione. Tale Organigramma potrà essere **modificato/integrato** durante il corso della stagione per **giustificati motivi**, comunicandone, sempre per iscritto al Settore Tecnico, le eventuali variazioni, che dovranno essere sottoposte a verifica ed approvazione. Sarà compito delle Società tenere un registro aggiornato e con evidenza delle date nelle quali siano state effettuate modifiche/integrazioni. Al fine di ottenere l'autorizzazione di altro medico che non sia in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport, ad andare in panchina con la Prima Squadra ed essere inserito nella lista dell'Organigramma Sanitario, le Società dovranno sottoporre al Settore Tecnico apposita richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, la quale attesti che la figura professionale per cui si richiede il tesseramento abbia i requisiti per essere delegata. Potranno essere avanzate sino ad un **massimo (tassativo) di 3 (tre) richieste nella stagione sportiva in corso per medici che siano alternativamente:**

- Medico specializzato in **Cardiologia**;
- Medico specializzato in **Anestesia-Rianimazione**;
- Medico specializzato in **Medicina dell'Emergenza-Urgenza**;
- Medico specializzato in **Ortopedia-Traumatologia** (in possesso di certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**);
- Medico ancora operativo e con esperienza continuativa negli ultimi tre anni nelle attività del **118 o presso presidi di Pronto Soccorso**, comprovata da certificazione ufficiale dell'Ente di appartenenza con descrizione del ruolo e dell'attività svolta presso il Presidio, controfirmata dal Responsabile Sanitario del Presidio stesso.
- Medico specializzato in **Fisiatria** (in possesso di certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**);
- Medico specializzato in **Medicina Interna** (in possesso di certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**);
- Medico specializzando in **Medicina dello Sport** al terzo o quarto anno di specializzazione (in possesso di certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**), con assunzione di specifico impegno alla supervisione da parte del Responsabile Sanitario della Società sportiva e munito di idonea copertura assicurativa professionale a carico della Società sportiva medesima. Tale possibilità è tassativamente riservata ai soli Specializzandi in Medicina dello Sport e non a quelli iscritti ad altre specializzazioni. La richiesta dovrà essere accompagnata da un documento ufficiale a firma del Direttore della Scuola che attesti la posizione del Medico-Specializzando da autorizzare (non verranno prese in esame autodichiarazioni).

Inoltre, potrà essere autorizzato:

- Altro Medico Sociale iscritto nell'Albo del Settore Tecnico e inserito nel Ruolo degli "Attivi", provvisto di:
 - certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**;
 - **tesseramento minimo** non inferiore a **tre stagioni** sportive consecutive (non risalenti a oltre 3 anni dalla stagione per cui si chiede il tesseramento), presso Leghe Professionistiche quale **Medico Sociale**. Ai fini del rispetto del suddetto requisito, il tesseramento nell'annualità sportiva dovrà essere stato mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Le richieste, corredate, altresì, dal **Curriculum Vitae** della figura professionale per la quale la Società richiede il tesseramento, dovranno essere valutate ed eventualmente approvate da parte del Medico Federale, coadiuvato da Componenti della Commissione Medico-Scientifica della FIGC da lui individuati (in numero non inferiore a 5), con giudizio insindacabile. In questo caso, potrà essere richiesta un'unica autorizzazione sulle tre possibili.

Le Società hanno l'obbligo di inviare l'Organigramma entro e non oltre la data indicata (10 agosto)

Entro la stessa data dovranno pervenire *le richieste di autorizzazione di altro Medico non in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport*, obbligatoriamente corredate da Curriculum Vitae (formato PDF) sottoscritto dal Medico stesso che garantisca l'autenticità dei titoli indicati.

Le richieste pervenute oltre i termini indicati, saranno prese in esame dopo il 1 settembre

PRIMAVERA 1 e 2

Allenatore Responsabile (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio): UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico (obbligatorio): PREPARATORE ATLETICO, UEFA FITNESS B

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

PRIMAVERA 3 e 4

Allenatore Responsabile (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO, UEFA FITNESS B

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- **Allenatore Responsabile di Prima Squadra UEFA B** ammesso a frequentare il Corso UEFA A;
- **Allenatore UEFA B** delle società neopromosse dalla Serie D che volessero mantenere l'**allenatore della Juniores Nazionale o della Juniores Regionale laddove non era previsto il campionato nazionale**.

Le DEROGHE saranno revocate se al termine del Corso i tecnici non avranno conseguito l'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LND

SERIE D

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio): ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO, UEFA FITNESS B

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- *le Società promosse dal Campionato di Eccellenza, che intendano confermare il tecnico con **LICENZA D** che abbia guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile UEFA C al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.*

ECCELLENZA e PROMOZIONE

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO, UEFA FITNESS B

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- *le Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico **Allenatore Dilettante** che abbia guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile LICENZA D al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto.*

PRIMA e SECONDA CATEGORIA

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO, UEFA FITNESS B

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **autorizzazione** per:

- *le Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare il **tecnico non abilitato** che abbia guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile LICENZA D al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto.*

TERZA CATEGORIA e TERZA CATEGORIA – UNDER 19/21/OVER 30/35

Non sono previsti obblighi in fatto di Allenatori, fermo restando la possibilità di tesseramento per i tecnici con qualifica: ALLENATORE DILETTANTE, LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO, oltre che per ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK A, UEFA GK B, PREPARATORE ATLETICO, UEFA FITNESS B, MEDICO SOCIALE ed OPERATORE SANITARIO.

Le DEROGHE e le AUTORIZZAZIONI saranno revocate se al termine del Corso i tecnici non avranno conseguito l'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.
--

CAMPIONATI U21, U19 E U18 ORGANIZZATI DALLA LND

REGIONALE “UNDER 21”

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

NAZIONALE “JUNIORES UNDER 19”

Allenatore in Prima (obbligatorio): LICENZA D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: LICENZA D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

REGIONALI e PROVINCIALI “JUNIORES UNDER 19”

Allenatore in Prima (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, LICENZA D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, LICENZA D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

REGIONALI e PROVINCIALI “UNDER 18”

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITÀ AGONISTICA ORGANIZZATI DAL SGS

CATEGORIA ALLIEVI

CAMPIONATI NAZIONALI: U18 Professionisti / U17 Serie A e B / U17 Serie C / U16 Serie A e B/Sperimentale U16 Serie C

CAMPIONATI REGIONALI: U17 Puro Settore Giovanile e Dilettanti / U16 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

CAMPIONATI PROVINCIALI o LOCALI U16 e U17 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CATEGORIA GIOVANISSIMI

NAZIONALI: U15 SERIE A e B / U15 SERIE C

REGIONALI U15 Puro Settore Giovanile e Dilettanti / U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

PROVINCIALI E LOCALI U15

TORNEO NAZIONALE U14 PRO (riservato alle società professionistiche)

REGIONALE U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

PROVINCIALI o LOCALI U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITÀ DI BASE ORGANIZZATI DAL SGS

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (**Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti**) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica UEFA C, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO e almeno un allenatore per ogni categoria con tali qualifiche.

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere, altresì, allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o dai Laureati in Scienze Motorie o dai Diplomatici ISEF. Solo i primi potranno essere tesserati come tecnici.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base dovranno tesserare obbligatoriamente almeno un Allenatore dei PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE o un UEFA GK B o un UEFA GK A

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA DIVISIONE FEMMINILE

SERIE A

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio): UEFA GK B (solo in continuità di tesseramento con la stessa società o con altra società della stessa Serie), UEFA GK A

Preparatore Atletico (obbligatorio)*: PREPARATORE ATLETICO

Responsabile sanitario (obbligatorio): MEDICO con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT.

Operatore sanitario (obbligatorio): OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- *l'Allenatore Responsabile di Prima Squadra UEFA B che sia stato ammesso a frequentare il Corso UEFA A.*

** Ai soli fini degli adempimenti necessari all'ammissione al Campionato (Licenza Nazionale), il requisito si intenderà rispettato, per le sole società neopromosse in Serie A femminile, anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico. Per partecipare a tale Corso è necessario possedere la Laurea in Scienze Motorie e la qualifica UEFA C.*

Nelle gare della Prima Squadra delle Società **Serie A femminile**, il medico presente in campo dovrà essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società, purché, in possesso di **Specializzazione in Medicina dello Sport** e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla Prima Squadra.

Entro il **24 agosto**, ogni Società dovrà depositare il proprio **Organigramma Sanitario** secondo il **modello allegato al presente CU**, nel quale dovrà comunicare, oltre al Responsabile Sanitario, i medici autorizzati/autorizzabili ad andare in panchina per tutta la stagione. Tale Organigramma potrà essere **modificato/integrato** durante il corso della stagione per **giustificati motivi**, comunicandone, sempre per iscritto al Settore Tecnico, le eventuali variazioni, che dovranno essere sottoposte a verifica ed approvazione. Sarà compito delle Società tenere un registro aggiornato e con evidenza delle date nelle quali siano state effettuate modifiche/integrazioni. Al fine di ottenere l'autorizzazione di altro medico che non sia in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport, ad andare in panchina con la Prima Squadra ed essere inserito nella lista dell'Organigramma Sanitario, le società dovranno sottoporre al Settore Tecnico apposita richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, la quale attesti che la figura professionale per cui si richiede il tesseramento abbia i requisiti per essere delegata. Potranno essere avanzate sino a un **massimo (tassativo) di 3 (tre) richieste nella stagione sportiva in corso per medici che siano alternativamente:**

- Medico specializzato in **Cardiologia**;
- Medico specializzato in **Anestesia-Rianimazione**;
- Medico specializzato in **Medicina dell'Emergenza-Urgenza**;
- Medico specializzato in **Ortopedia-Traumatologia** (in possesso di certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**);
- Medico ancora operativo e con esperienza continuativa negli ultimi tre anni nelle attività del **118 o presso presidi di Pronto Soccorso**, comprovata da certificazione ufficiale dell'Ente di appartenenza con descrizione del ruolo e dell'attività svolta presso il Presidio, controfirmata dal Responsabile Sanitario del Presidio stesso.
- Medico specializzato in **Fisiatria** (in possesso di certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**);
- Medico specializzato in **Medicina Interna** (in possesso di certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**);

- Medico specializzando in **Medicina dello Sport** al terzo o quarto anno di specializzazione (in possesso di certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**), con assunzione di specifico impegno alla supervisione da parte del Responsabile Sanitario della Società sportiva e munito di idonea copertura assicurativa professionale a carico della Società sportiva medesima. Tale possibilità è tassativamente riservata ai soli Specializzandi in Medicina dello Sport e non a quelli iscritti ad altre specializzazioni. La richiesta dovrà essere accompagnata da un documento ufficiale a firma del Direttore della Scuola che attesti la posizione del Medico-Specializzando da autorizzare (non verranno prese in esame autodichiarazioni).

Inoltre, potrà essere autorizzato:

- Altro Medico Sociale iscritto nell'Albo del Settore Tecnico e inserito nel Ruolo degli "Attivi", provvisto di:
 - certificazione recente e/o aggiornata di **Esecutore BLS-D**;
 - **tesseramento minimo** non inferiore a **tre stagioni sportive** consecutive (non risalenti a oltre 3 anni dalla stagione per cui si chiede il tesseramento), presso Leghe Professionistiche quale **Medico Sociale**. Ai fini del rispetto del suddetto requisito, il tesseramento nell'annualità sportiva dovrà essere stato mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Le richieste, corredate, altresì, dal **Curriculum Vitae** della figura professionale per la quale la Società richiede il tesseramento, dovranno essere valutate ed eventualmente approvate da parte del Medico Federale, coadiuvato da Componenti della Commissione Medico-Scientifica della FIGC da lui individuati (in numero non inferiore a 5), con giudizio insindacabile. In questo caso, potrà essere richiesta un'unica autorizzazione sulle tre possibili.

Le Società hanno l'obbligo di inviare l'Organigramma entro e non oltre la data indicata (24 agosto).

Entro la stessa data dovranno pervenire *le richieste di autorizzazione di altro Medico non in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport*, obbligatoriamente corredate da Curriculum Vitae (formato PDF) sottoscritto dal Medico stesso che garantisca l'autenticità dei titoli indicati.

Le richieste pervenute oltre i termini indicati, saranno prese in esame dopo il 1 settembre.

SERIE B

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio)*: UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico (obbligatorio)*: UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico (obbligatorio): MEDICO; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di deroga per:

- ***l'Allenatore Responsabile di Prima Squadra UEFA B*** che sia stato ammesso a frequentare il Corso UEFA A. L'autorizzazione sarà revocata se al termine del Corso il tecnico non avrà conseguito l'abilitazione;
- ***l'Allenatore PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE*** che, con tale qualifica, abbia guidato la squadra dalla Serie C alla Serie B. E' necessario che tale tecnico abbia anche una qualifica da Allenatore (almeno LICENZA D o UEFA C) o la ottenga prima del Corso UEFA GK B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B.

* Ai soli fini degli adempimenti necessari per l'ammissione alla Serie B, il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico. Per l'Allenatore dei Portieri si intende il Corso UEFA GK B, mentre per i Preparatori atletici il corso centrale. Per partecipare ad entrambi i Corsi è necessario possedere almeno la qualifica UEFA C (o, per i portieri, anche la LICENZA D) e, per i soli preparatori atletici, la Laurea in Scienze Motorie.

PRIMAVERA

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Le DEROGHE saranno revocate se al termine del Corso i tecnici non avranno conseguito l'abilitazione.

CAMPIONATI FEMMINILI ORGANIZZATI DALLA LND

SERIE C

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

ECCELLENZA e PROMOZIONE

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): DILETTANTE, LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: DILETTANTE, LICENZA D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, GK B, GK A

Preparatore Atletico: UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **autorizzazione** per:

- *le società di Eccellenza o Promozione promosse, che intendano confermare il **tecnico non abilitato** che abbia guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile LICENZA D al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso.*

JUNIORES PROVINCIALI e REGIONALI

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): DILETTANTE, LICENZA D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: DILETTANTE, LICENZA D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Le AUTORIZZAZIONI saranno revocate se al termine del Corso i tecnici non avranno conseguito l'abilitazione.

CAMPIONATI FEMMINILI ORGANIZZATI DAL SGS

NAZIONALE ALLIEVE U17

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

NAZIONALE GIOVANI CALCIATRICI U15

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEO UNDER 12

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

All'Attività di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) si applicano le disposizioni di cui ai Campionati Giovanili Attività di Base organizzati dal SGS.

Ai fini dell'ottenimento dell'ammissione ai campionati per le Società di Serie A e B è obbligatorio il tesseramento di almeno un Allenatore abilitato (UEFA C, UEFA B, UEFA A e UEFA PRO) per ciascuna categoria giovanile.

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DALLA LND

SERIE A (MASCHILE)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): CALCIO A CINQUE – Licenza A
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A
Allenatore dei Portieri (obbligatorio): PORTIERI CALCIO A CINQUE
Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- **Allenatori stranieri** in possesso di Licenza UEFA FUTSAL B straniera che si impegnano a frequentare il primo corso utile di CALCIO A CINQUE – Licenza A al quale il tecnico è tenuto a fare domanda e dove sarà ammesso.

Possibilità di **autorizzazione** per:

- **Allenatore dei Portieri** che stia frequentando il Corso PORTIERI CALCIO A CINQUE.

SERIE A2 élite (MASCHILE) e SERIE A (FEMMINILE)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): CALCIO A CINQUE – Licenza A
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A
Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE
Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **deroga** per:

- **Allenatori stranieri** in possesso di Licenza UEFA FUTSAL B straniera che si impegnano a frequentare il primo corso utile di CALCIO A CINQUE – Licenza A al quale il tecnico è tenuto a fare domanda e dove sarà ammesso.
- le Società che, promosse dal Campionato Nazionale maschile A2 al Campionato maschile A2 élite e alle Società che promosse dal Campionato Nazionale femminile di Serie A2 al Campionato femminile di Serie A, intendano confermare l'**Allenatore Responsabile di Prima squadra** con qualifica **UEFA FUTSAL B** che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile di CALCIO A CINQUE – Licenza A al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso.

Possibilità di **autorizzazione** per:

- **Allenatore dei Portieri** che stia frequentando il Corso PORTIERI CALCIO A CINQUE.

SERIE A2, B, U19 NAZIONALE (MASCHILI) e SERIE B, U19 NAZIONALE (FEMMINILI)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A
Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A
Preparatore Atletico: UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

SERIE C, anche articolata in C1 e C2 (MASCHILI)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A
Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A
Preparatore Atletico: UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di **autorizzazione** per:

- le Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o C1 maschile intendano confermare l'**allenatore non abilitato** che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile UEFA FUTSAL B al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso.

Le DEROGHE e le AUTORIZZAZIONI saranno revocate se al termine del Corso i tecnici non avranno conseguito l'abilitazione.

SERIE D

Non sono previsti obblighi in fatto di Allenatori, fermo restando la possibilità di tesseramento per i tecnici con qualifica: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A, PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO, MEDICO SOCIALE ed OPERATORE SANITARIO.

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DAL SGS

ALLIEVI – CAMPIONATO UNDER 17 (MASCHILI e FEMMINILI)

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

GIOVANISSIMI – CAMPIONATO UNDER 15 (MASCHILI e FEMMINILI)

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEO U13 FUTSAL ELITE

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore Atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Secondo quanto previsto al CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico all'attività di Base di Calcio a Cinque (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) si applicano le disposizioni di cui ai Campionati Giovanili Attività di Base. Il tesseramento di un Allenatore con qualifica UEFA (UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO) non permette il tesseramento presso il Settore Tecnico, possibile solo per le figure specifiche di Calcio a Cinque.

**In alternativa alle Licenze rilasciate dal Settore Tecnico, tale ruolo può essere ricoperto anche da coloro che abbiano seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC (vedi CU n. 1 del SGS). Tale qualifica, però, non permette il tesseramento presso il Settore Tecnico.*

Pubblicato in Firenze il 22/07/2026

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL PRESIDENTE

Mario Beretta



COMUNICATO UFFICIALE N. 40 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 15/A della F.I.G.C., inerente la delibera del valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica per la stagione sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 99, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, la pubblicazione annuale da parte della FIGC del “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica”, calcolato sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2025/2026 è stato di € 123,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 ha avuto un incremento del 2,9%;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

il “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica” di cui in premessa è stabilito, per la stagione sportiva 2026/2027, nella misura di € 127,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 45
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 41/AA al n. 45/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 580 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Salvatore MARSILLA, e della società A.S.D. REAL PACHINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore MARSILLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Real Pachino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 19 e 62 delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, l'accesso dei sigg.ri G.F., V.C. e S.R. all'impianto sportivo "Sasà Brancati" di Pachino durante la gara A.S.D. Real Pachino - A.S.D. Villaggio Sant'Agata 2016 del 16.11.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, che invece doveva disputarsi a porte chiuse perché tale impianto era privo di licenza di polizia e di agibilità con pericolo di crollo;

A.S.D. REAL PACHINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Salvatore Marsilla all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Salvatore MARSILLA,
 - Società A.S.D. REAL PACHINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore MARSILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore MARSILLA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e squalifica del campo per n. 1 (uno) gara ufficiale per la società A.S.D. REAL PACHINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 995 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide BACCHIN, e della società A.S.D. GALAXY FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide BACCHIN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Galaxy FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di approntare le idonee misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei tesserati per la società dallo stesso rappresentata permettendo che in data 24.2.2026, presso l'impianto sportivo Ennio Gazzetta sito in Via Valmarana in Mira (VE), alcuni soggetti non tesserati aggredissero il sig. Z.K., all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la A.S.D. Galaxy FC che si trovava nella zona degli spogliatoi per prepararsi all'allenamento della sua squadra di appartenenza;

A.S.D. GALAXY FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Davide Bacchin;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide BACCHIN,
 - Società A.S.D. GALAXY FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide BACCHIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide BACCHIN,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GALAXY FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 977 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio MANCAZZO, e della società A.S.D. PUGLIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio MANCAZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pugliese, in violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 1 marzo 2026 al quarantaseiesimo minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Next Gen. Bisceglie - Pugliese valevole per il campionato di Terza Categoria, nel corso di una mass confrontation sviluppatasi tra i calciatori delle due squadre, scavalcato la rete di separazione del recinto di giuoco dallo spazio riservato al pubblico e fatto ingresso nel terreno di gioco dirigendosi con fare minaccioso verso i calciatori della squadra della A.S.D. Next Gen. Bisceglie, venendo subito bloccato ed allontanato dai dirigenti tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

A.S.D. PUGLIESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Mancazzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonio MANCAZZO,
 - Società A.S.D. PUGLIESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio MANCAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonio MANCAZZO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PUGLIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 862 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino SARCHIELLO, Matteo MARINONI e delle società ASD SPARTA NOVARA e ASD SANT'ANGELO avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso organizzato e realizzato un torneo quadrangolare della categoria Esordienti secondo anno svoltosi in data 8 febbraio 2026 presso il centro sportivo "Gerosa" di Novara, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali;

Matteo MARINONI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant'Angelo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso omesso, in qualità di vice presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo quadrangolare della categoria Esordienti secondo anno svoltosi in data 8 febbraio 2026 presso il centro sportivo "Gerosa" di Novara, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

ASD SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Antonino Sarchiello, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD SANT'ANGELO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Matteo Marinoni, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - Sig. Matteo MARINONI,
 - Società ASD SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello,
 - Società ASD SANT'ANGELO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Marioni;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Matteo MARINONI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD SPARTA NOVARA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANT'ANGELO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 906 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco NICOLETTI, Pasquale VIZZIELLO e della società ASD INVICTA MATERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco NICOLETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Invicta Matera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 18.4.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 Regionale al sig. Pasquale Vizziello, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Pasquale VIZZIELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Invicta Matera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 18.4.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Invicta Matera militante nel campionato Under 15 regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD INVICTA MATERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Francesco Nicoletti e Pasquale Vizziello all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco NICOLETTI,
 - Sig. Pasquale VIZZIELLO,
 - Società ASD INVICTA MATERA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Nicoletti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Francesco NICOLETTI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale VIZZIELLO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD INVICTA MATERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 54
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 58/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1004 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele APOLLO e Tommaso PORTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele APOLLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 24.2.2026, richiesto lo svincolo per inattività dalla società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino nella consapevolezza dell'assenza dei presupposti previsti da tale norma;

Tommaso PORTA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 24.2.2026, richiesto lo svincolo per inattività dalla società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino nella consapevolezza dell'assenza dei presupposti previsti da tale norma;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Emanuele APOLLO,
 - Sig. Tommaso PORTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Emanuele APOLLO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Tommaso PORTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 57
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 23/A della F.I.G.C., inerente la nomina del Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della proposta del Presidente Federale di nomina del dott. Vito Roberto TISCI, quale Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. per il corrente quadriennio olimpico;
- visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale e l'art. 4 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;

d e l i b e r a

di nominare il dott. Vito Roberto TISCI Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



CIRCOLARE n°1

Stagione sportiva 2026/2027

a cura del SETTORE TECNICO

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO

in vigore dal 1° luglio 2026

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB in occasione della 140^a Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Hensol (Galles) il 28 febbraio 2026 e dell'Assemblea straordinaria, tenutasi a Vancouver (Canada) il 28 aprile 2026.

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo precedente, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.

Regola 3 – I Calciatori

2. Numero di sostituzioni – Altre gare (pag.25 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Nelle gare tra squadre nazionali "A", un massimo di quindici calciatori di riserva può essere inserito negli elenchi dei partecipanti e possono essere effettuate fino a un massimo di sei sostituzioni.	Nelle gare tra squadre nazionali "A", un massimo di quindici calciatori di riserva può essere inserito negli elenchi dei partecipanti e possono essere effettuate fino a un massimo di otto sostituzioni, a meno che le due squadre non concordino che ne possono essere effettuate di più, fino a un massimo di undici, nel qual caso l'arbitro deve essere informato prima della gara. Si applicano le restrizioni e le procedure relative alle opportunità di sostituzione in vigore nelle competizioni ufficiali.

Spiegazione

Nelle gare amichevoli internazionali tra squadre nazionali "A", adesso è consentito effettuare otto sostituzioni, a meno che le squadre non concordino di poterne effettuare di più, fino a un massimo di undici; ciascuna squadra avrà a disposizione solo tre opportunità ("slot").

3. Procedura della sostituzione (pag.25 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura: • l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga • il calciatore che viene sostituito: - riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio) - deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti	Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, è necessario attenersi al "protocollo sui limiti di tempo per le sostituzioni" e alle seguenti disposizioni: • l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga • il calciatore che viene sostituito: - riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio) - deve uscire dal terreno di gioco entro dieci secondi dall'esposizione del tabellone per la sostituzione o, in assenza del tabellone, dal segnale dell'arbitro che indica l'effettuazione della sostituzione, salvo nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi di sicurezza o a causa di infortunio - deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti Qualora vi siano più sostituzioni durante la stessa interruzione, tutti i calciatori sostituiti devono uscire dal terreno di gioco entro dieci secondi dall'indicazione dell'ultima sostituzione

5. Infrazioni e sanzioni (pag.27 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
	Salvo nei casi in cui non sia possibile uscire dal terreno di gioco entro dieci secondi per motivi di sicurezza o a causa di infortunio, se il calciatore sostituito non è uscito dal terreno di gioco entro i dieci secondi previsti: • il calciatore che viene sostituito deve comunque uscire dal terreno di gioco; sarà ammonito solo se ritarda eccessivamente la ripresa del gioco oltre i dieci secondi • il calciatore di riserva non può ancora entrare sul terreno di gioco • il gioco riprende • la sostituzione non può essere annullata né può essere utilizzato un calciatore di riserva diverso • il calciatore di riserva può entrare sul terreno di gioco solo con l'autorizzazione dell'arbitro durante la prima interruzione di gioco dopo che è trascorso un minuto dalla ripresa del gioco

Spiegazione

Per evitare perdite di tempo, il calciatore sostituito deve uscire dal terreno di gioco entro dieci secondi dall'esposizione del tabellone per la sostituzione o, in mancanza, dal segnale dell'arbitro che indica l'effettuazione della sostituzione. Se il calciatore non è uscito dal terreno di gioco entro quei dieci secondi, deve comunque uscire, ma il calciatore di riserva non può entrare fino alla prima interruzione dopo che sia trascorso un minuto dalla ripresa del gioco.

Regola 4 – L'equipaggiamento dei calciatori

1. Sicurezza (pag.36 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa. Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti. Non è consentito usare nastro adesivo per coprirli. L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco. Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, l'arbitro deve ordinare al calciatore di: • togliere l'oggetto in questione • uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad attenersi Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l'oggetto deve essere ammonito.	Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa. Accessori sono consentiti purché non siano pericolosi e siano coperti in modo sicuro e ben fissato. Gli oggetti pericolosi devono essere tolti e non possono essere né fissati con nastro adesivo né coperti. L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco. Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento o accessori non autorizzati / pericolosi, l'arbitro deve ordinare al calciatore di: • togliere l'oggetto in questione • uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad attenersi Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l'oggetto deve essere ammonito.

Spiegazione

L'uso del termine “gioielleria” può creare confusione poiché alcuni degli oggetti elencati non rientrano in questa categoria. Il divieto di indossare gioielli ha causato tensioni ed è stato applicato in modo non uniforme. Inoltre, non ha tenuto conto delle ragioni culturali, religiose, mediche e personali che spingono a indossare determinati oggetti. L'attenzione è rivolta agli oggetti non pericolosi, che ora sono consentiti purché coperti in modo sicuro (vedi anche la Regola 5 – L'arbitro), mentre gli oggetti pericolosi rimangono vietati.

Regola 5 – L'arbitro

2. Decisioni dell'arbitro (pag.42 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Le decisioni saranno assunte al meglio delle capacità dell'arbitro, secondo le Regole del Gioco e lo "spirito del gioco" e si baseranno sul giudizio dell'arbitro, che ha la discrezionalità di assumere azioni appropriate nel quadro delle Regole del Gioco.	Le decisioni saranno assunte al meglio delle capacità dell'arbitro, secondo le Regole del Gioco e lo "spirito del gioco" e si baseranno sul giudizio dell'arbitro, che ha la discrezionalità di assumere azioni appropriate nel quadro delle Regole del Gioco. Le competizioni possono avvalersi di tecnologie per assistere l'arbitro nell'assumere o modificare decisioni relative a - protocollo VAR - pallone in gioco / non in gioco, anche tramite l'utilizzo della tecnologia sulla linea di porta (GLT) - fuorigioco, anche tramite l'utilizzo della tecnologia semiautomatica per il fuorigioco (SAOT)

Spiegazione

L'inserimento nella Regola 5 della possibilità per le competizioni di ricorrere alla tecnologia (compresi i replay video) impedirà qualsiasi utilizzo non ufficiale da parte degli arbitri.

2. Decisioni dell'arbitro - vantaggio (pag.43 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
L'arbitro (...) • consente che il gioco prosegua quando si verifica un'infrazione e la squadra che non l'ha commessa trarrà beneficio dal vantaggio e punisce l'infrazione se il vantaggio previsto non si concretizza nell'immediatezza o entro pochi secondi	L'arbitro (...) • consente che il gioco prosegua quando si verifica un'infrazione, o una ripresa di gioco viene eseguita in modo non corretto e il pallone è in gioco, e la squadra avversaria trarrà beneficio dal vantaggio, e punisce l'infrazione / fa ripetere la ripresa di gioco se il vantaggio previsto non si concretizza nell'immediatezza o entro pochi secondi

Spiegazione

Conferma del fatto che l'arbitro può applicare il vantaggio se una squadra esegue in modo non corretto una ripresa di gioco (calcio di punizione, rimessa dalla linea laterale, ecc.) e gli avversari acquisiscono il possesso del pallone.

2. Decisioni dell'arbitro – calciatori infortunati (pag.44 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
L'arbitro (...) • lascia proseguire il gioco fino alla prima interruzione se un calciatore è solo lievemente infortunato • interrompe il gioco se un calciatore è gravemente infortunato e garantisce che esca dal terreno di gioco. Un calciatore non può ricevere cure sul terreno di gioco e può ritornare sul terreno di gioco soltanto dopo che la gara è ripresa; se il pallone è in gioco, deve rientrare da una linea laterale ma se il pallone non è in gioco, può rientrare da qualsiasi linea perimetrale. Eccezioni all'obbligo di uscire dal terreno di gioco sono ammesse soltanto quando: - è infortunato un portiere - un portiere e un calciatore si scontrano e si rendono necessarie cure immediate - calciatori della stessa squadra si scontrano e si rendono necessarie cure immediate - si verifica un infortunio grave - un calciatore si infortuna a seguito di un'infrazione con contatto fisico per la quale l'avversario viene ammonito o espulso (ad esempio: contrasto imprudente o grave fallo di gioco), se l'accertamento / le cure vengono completate rapidamente (...)	L'arbitro (...) • lascia proseguire il gioco fino alla prima interruzione se un calciatore è solo lievemente infortunato • interrompe il gioco soltanto se un calciatore è gravemente infortunato e garantisce che esca dal terreno di gioco. Un calciatore non può ricevere cure sul terreno di gioco e, qualora un infortunio comporti l'interruzione del gioco o il ritardo nella ripresa del gioco, il calciatore infortunato deve uscire dal terreno di gioco e può rientrare soltanto un minuto dopo la ripresa del gioco (vedi "protocollo di valutazione e trattamento di infortuni fuori dal terreno di gioco"); se il pallone è in gioco, deve rientrare da una linea laterale ma se il pallone non è in gioco, può rientrare da qualsiasi linea perimetrale. Le uniche eccezioni all'obbligo di uscire dal terreno di gioco per ricevere cure o dopo di esse si hanno quando: - è infortunato un portiere - un portiere e un calciatore si scontrano e si rendono necessarie cure immediate - calciatori della stessa squadra si scontrano e si rendono necessarie cure immediate - si verifica un infortunio grave - un calciatore si infortuna a seguito di un'infrazione con contatto fisico per la quale l'avversario viene ammonito o espulso (ad esempio: contrasto imprudente o grave fallo di gioco) (...)

Spiegazione

- Un calciatore infortunato che venga sottoposto a cure o a una valutazione sul terreno di gioco o che causi l'interruzione del gioco, deve uscire dal terreno di gioco e rimanere fuori per un minuto dopo la ripresa del gioco. L'arbitro può autorizzare il rientro del calciatore mentre il pallone è in gioco. È stato predisposto un protocollo apposito che descrive in dettaglio le modalità di applicazione di questa procedura.

- Qualora un infortunio derivi da un fallo "fisico" punito con un'ammonizione o un'espulsione, il calciatore può rimanere sul terreno di gioco dopo la valutazione / le cure, anche se non vengono completate rapidamente.

4. Video assistant referee (VAR) (pag.45 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
(...) L'arbitro può essere assistito dal VAR solo in caso di un "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" in relazione a: • rete segnata / non segnata • calcio di rigore / non calcio di rigore • espulsione diretta (non seconda ammonizione) • scambio d'identità quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato della squadra che ha commesso l'infrazione	(...) L'arbitro può essere assistito dal VAR solo in caso di un "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" in relazione a: • rete segnata / non segnata • calcio di rigore / non calcio di rigore • espulsione (inclusa una seconda ammonizione chiaramente errata) • scambio d'identità quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato • calcio d'angolo assegnato chiaramente in modo errato, se la decisione può essere modificata immediatamente e senza ritardare la ripresa del gioco (opzione per le competizioni)

Spiegazione

Inserimento di episodi revisionabili come specificato nel protocollo VAR modificato

5. L'equipaggiamento dell'arbitro (pag.46 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Altro equipaggiamento Agli arbitri può essere consentito l'uso – di equipaggiamento per comunicare con gli altri ufficiali di gara – bandierine elettroniche, auricolari, ecc. – EPTS o altro equipaggiamento per il monitoraggio della performance Gli arbitri e gli altri ufficiali di gara "sul terreno" non possono indossare gioielli o ogni altra apparecchiatura elettronica, incluse telecamere.	Altro equipaggiamento Agli arbitri può essere consentito l'uso di – equipaggiamento per comunicare con gli altri ufficiali di gara – bandierine elettroniche, auricolari, ecc. – EPTS o altro equipaggiamento per il monitoraggio della performance – telecamere indossabili ("bodycam"), a condizione che l'organizzatore della competizione fornisca le telecamere, abbia il controllo delle riprese e rispetti le relative linee guida. Le telecamere possono essere dotate di microfoni, che non possono essere utilizzati per trasmettere le comunicazioni con il video assistant referee (VAR). Le immagini e l'audio delle telecamere possono essere utilizzati dalle autorità competenti a fini disciplinari. Gli arbitri e gli altri ufficiali di gara "sul terreno" non possono utilizzare qualsiasi altra apparecchiatura elettronica, incluse telecamere, ad eccezione di quelle sopra descritte. Accessori possono essere indossati purché non siano pericolosi.

Spiegazione

Le competizioni possono consentire agli arbitri, agli assistenti e ai quarti ufficiali di indossare / utilizzare telecamere indossabili, a condizione che l'organizzatore della competizione fornisca le telecamere e abbia il pieno controllo delle riprese (per evitare un utilizzo non autorizzato da parte degli arbitri). Le telecamere possono essere dotate di microfono, ma le comunicazioni con il VAR non possono essere trasmesse.

Le autorità competenti hanno la facoltà di utilizzare le registrazioni audio e/o video delle telecamere a fini disciplinari

Oltre all'equipaggiamento obbligatorio e a quello consentito, gli arbitri possono indossare accessori purché non siano pericolosi e siano coperti in modo sicuro e ben fissato.

Regola 6 – Gli altri ufficiali di gara**5. Gli ufficiali di gara al video (pag.60 – edizione 2025)**

Vecchio testo	Nuovo testo
Un VAR (Video Assistant Referee) è un ufficiale di gara che può aiutare l'arbitro nell'assumere una decisione utilizzando il replay di un filmato unicamente per un "errore chiaro ed evidente" o un "grave episodio non visto" relativo a rete segnata / non segnata, calcio di rigore / non calcio di rigore, espulsione diretta (non una seconda ammonizione) o un caso di scambio d'identità quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato	Un VAR (Video Assistant Referee) è un ufficiale di gara che può aiutare l'arbitro nell'assumere una decisione utilizzando il replay di un filmato unicamente per un "errore chiaro ed evidente" o un "grave episodio non visto" relativo a rete segnata / non segnata, calcio di rigore / non calcio di rigore, espulsione (inclusa una seconda ammonizione chiaramente errata) o un caso di scambio d'identità quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato

Spiegazione

Inserimento di episodi revisionabili come specificato nel protocollo VAR modificato

Regola 8 – L’inizio e la ripresa del gioco

2. Rimessa dell’arbitro – Procedura (pag.73 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Se, quando il gioco è stato interrotto: - il pallone era all’interno dell’area di rigore, l’arbitro lo lascia cadere a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore - il pallone era all’esterno dell’area di rigore, l’arbitro lo lascia cadere a terra per un calciatore della squadra che ne ha o ne avrebbe ottenuto il possesso, se questo può essere determinato dall’arbitro; altrimenti, viene lasciato cadere a terra per un calciatore della squadra che per ultima lo ha toccato. Il pallone viene lasciato cadere nel punto in cui si trovava quando il gioco è stato interrotto.	Se, quando il gioco è stato interrotto: - il pallone era all’interno dell’area di rigore, l’arbitro lo lascia cadere a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore - il pallone era all’esterno dell’area di rigore, l’arbitro lo lascia cadere a terra per un calciatore della squadra che ne avrebbe mantenuto o acquisito il possesso (anche dalla ripresa di gioco qualora il pallone fosse uscito dal terreno di gioco), se ciò può essere determinato dall’arbitro; altrimenti, viene lasciato cadere a terra per un calciatore della squadra che per ultima lo ha toccato. Il pallone viene lasciato cadere nel punto in cui si trovava quando il gioco è stato interrotto, a meno che non colpisca un ufficiale di gara o un corpo estraneo, nel qual caso viene lasciato cadere nel punto dell’interferenza o del contatto.

Spiegazione

Il principio fondamentale è che il pallone viene messo in gioco per la squadra che avrebbe mantenuto o acquisito il possesso se il gioco non fosse stato interrotto; questo vale anche per la squadra che avrebbe eseguito la ripresa di gioco qualora il pallone fosse uscito dal terreno di gioco.

Se il gioco viene interrotto perché il pallone viene a contatto con l’arbitro o con un corpo estraneo, il pallone viene rimesso in gioco nel punto in cui si è verificato il contatto.

Regola 10 – L'esito di una gara

3. Tiri di rigore (pag.79 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
(...) • Il tiro è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal terreno di gioco o l'arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole; chi esegue il tiro non può giocare il pallone una seconda volta • L'arbitro annota i tiri eseguiti • Se il portiere commette un'infrazione che causa la ripetizione del tiro deve essere richiamato ufficialmente per la prima infrazione e ammonito per ogni successiva infrazione • Se chi esegue il tiro viene punito per un'infrazione commessa dopo che l'arbitro ha fischiato per l'esecuzione del tiro, quest'ultimo viene annotato come "non realizzato" e il calciatore viene ammonito • Se sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo, il tiro viene annotato come "non realizzato" e chi ha eseguito il tiro ammonito	(...) • Il tiro è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal terreno di gioco o l'arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole; chi esegue il tiro non può giocare deliberatamente il pallone una seconda volta • Se l'incaricato del tiro calcia accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente o se il pallone tocca, immediatamente dopo il tiro, il piede o la gamba non utilizzata per calciare: - se il pallone entra in porta a seguito del tiro, questo deve essere ripetuto - se il pallone non entra in porta a seguito del tiro, questo deve essere annotato come non realizzato • L'arbitro annota i tiri eseguiti • Se il portiere commette un'infrazione che causa la ripetizione del tiro deve essere richiamato ufficialmente per la prima infrazione e ammonito per ogni successiva infrazione • Se chi esegue il tiro viene punito per un'infrazione commessa dopo che l'arbitro ha fischiato per l'esecuzione del tiro, quest'ultimo viene annotato come "non realizzato" e il calciatore viene ammonito

Spiegazione

Il testo viene inserito per confermare il chiarimento contenuto nella circolare IFAB n.31 relativo a un "doppio tocco" accidentale da parte di chi esegue il tiro. Questa modifica ha comportato anche l'eliminazione del riferimento all'ammonizione del calciatore incaricato del tiro, in caso di infrazione commessa contemporaneamente al portiere.

Regola 12 – Falli e scorrettezze

4. Provvedimenti disciplinari - vantaggio (pag.93 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Se l'arbitro applica il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avesse interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco. Tuttavia, se l'infrazione concerneva il negare alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo; se l'infrazione concerneva l'interferire con o interrompere una promettente azione d'attacco, il calciatore non sarà ammonito.	Se l'arbitro applica il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avesse interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco. Tuttavia, se l'infrazione concerneva il negare alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo, a meno che la squadra che non ha commesso il fallo segni una rete a seguito dell'applicazione del vantaggio, nel qual caso non viene assunto alcun provvedimento disciplinare; se l'infrazione concerneva l'interferire con o interrompere una promettente azione d'attacco, il calciatore non sarà ammonito.

Spiegazione

Se l'arbitro applica il vantaggio a seguito di un'infrazione DOGSO e, di conseguenza, la squadra attaccante segna una rete, il calciatore che ha commesso il fallo non viene né ammonito né espulso.

4. Provvedimenti disciplinari – ammonizioni per comportamento antisportivo (pag.94 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore (titolare) deve essere ammonito per comportamento antisportivo, incluso se: (...) • tocca il pallone con la mano nel tentativo (a prescindere che abbia successo o no) di segnare una rete e nel tentativo senza successo di evitare la segnatura di una rete	Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore (titolare) deve essere ammonito per comportamento antisportivo, incluso se: (...) • tocca il pallone con la mano nel tentativo (a prescindere che abbia successo o no) di segnare una rete

Spiegazione

Non viene più ammonito il calciatore nel caso in cui abbia tentato invano di impedire una rete con le mani o le braccia, se l'arbitro applica il vantaggio

4. Provvedimenti disciplinari – ritardare la ripresa di gioco (pag.95 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Gli arbitri devono ammonire i calciatori che ritardano la ripresa del gioco quando: • fingono di eseguire una rimessa dalla linea laterale ma improvvisamente lasciano il pallone a un compagno perché lo esegua • ritardano l'uscita dal terreno di gioco al momento di essere sostituiti • ritardano eccessivamente l'esecuzione di una ripresa di gioco • calciano lontano il pallone o lo portando via o provocano una situazione conflittuale toccando il pallone dopo che l'arbitro ha interrotto il gioco • eseguono un calcio di punizione da una posizione errata con il fine di indurre l'arbitro a farlo ripetere	Gli arbitri devono ammonire i calciatori che ritardano eccessivamente la ripresa di gioco, anche nei casi previsti dalle Regole 3, 15 e 16 e dai relativi protocolli, oppure quando: • calciano lontano il pallone o lo portando via o provocano una situazione conflittuale toccando il pallone dopo che l'arbitro ha interrotto il gioco • eseguono un calcio di punizione da una posizione errata con il fine di indurre l'arbitro a farlo ripetere

Spiegazione

Poiché ora l'arbitro ha il potere di sanzionare una squadra che ritarda una rimessa dalla linea laterale assegnandola alla squadra avversaria e sanzionare una squadra che ritarda l'esecuzione di un calcio di rinvio assegnando un calcio d'angolo alla squadra avversaria, tale provvedimento è considerato sufficiente, a meno che il comportamento dei calciatori che causano il ritardo non sia eccessivo.

4. Provvedimenti disciplinari (pag.96 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) (...) I seguenti criteri devono essere presi in considerazione: • La distanza tra il punto in cui è stata commessa l'infrazione e la porta • La direzione generale dell'azione di gioco • La probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone • La posizione e il numero dei difendenti	Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) (...) I seguenti criteri devono essere presi in considerazione: • La distanza tra il punto in cui è stata commessa l'infrazione e la porta • La direzione generale dell'azione di gioco • La probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone • La posizione e il numero dei difendenti e degli attaccanti

Spiegazione

La posizione e il numero degli attaccanti vengono inclusi nelle considerazioni del DOGSO poiché anche questo può aiutare a stabilire se sussista un'evidente opportunità di segnare una rete.

Regola 14 – Il calcio di rigore

2. Infrazione e sanzioni (pag.114 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni: (...) – sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo, colui che ha eseguito il tiro verrà ammonito e il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto per la squadra difendente Se, dopo l'esecuzione del calcio di rigore: - chi lo ha eseguito tocca il pallone di nuovo prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore: • sarà assegnato un calcio di punizione indiretto (o diretto, in caso di fallo di mano)	Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni: • Se l'incaricato del tiro calcia accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente o se il pallone tocca, immediatamente dopo il tiro, il piede o la gamba non utilizzata per calciare: - se il pallone entra in porta a seguito del tiro, questo deve essere ripetuto - se il pallone non entra in porta a seguito del tiro, viene assegnato un calcio di punizione indiretto (...) Se, dopo l'esecuzione del calcio di rigore: - chi lo ha eseguito tocca deliberatamente il pallone di nuovo prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore: • sarà assegnato un calcio di punizione indiretto (o diretto, in caso di fallo di mano)

Spiegazione

Il testo è stato aggiunto per confermare il chiarimento contenuto nella circolare IFAB n.31 relativo a un “doppio tocco” accidentale da parte di chi esegue il tiro. Questa modifica ha comportato anche l'eliminazione del riferimento all'ammonizione del calciatore incaricato del tiro in caso di infrazione commessa contemporaneamente al portiere.

Regola 15 – La rimessa dalla linea laterale

(pag.118 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Una rimessa dalla linea laterale viene assegnata alla squadra avversaria del calciatore che per ultimo ha toccato il pallone prima che questo abbia interamente superato la linea laterale, sia a terra sia in aria. (...)	Una rimessa dalla linea laterale viene assegnata alla squadra avversaria del calciatore che per ultimo ha toccato il pallone prima che questo abbia interamente superato la linea laterale, sia a terra sia in aria o quando l'arbitro sanziona un calciatore per aver ritardato l'esecuzione della rimessa dalla linea laterale in favore della propria squadra. (...)

2. Infrazioni e sanzioni (pag.119 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
	Se un calciatore ritarda indebitamente l'esecuzione di una rimessa dalla linea laterale per la propria squadra, l'arbitro fischia e segnala l'inizio di un conto alla rovescia di cinque secondi. L'arbitro conta visivamente i cinque secondi con la mano alzata e, se la rimessa non è stata eseguita entro la fine dei cinque secondi, la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria. Il calciatore viene ammonito solo se ritarda eccessivamente la ripresa del gioco dopo che la rimessa è stata assegnata alla squadra avversaria.
Se dopo che il pallone è in gioco (...)	Se dopo che il pallone è in gioco (...)

Spiegazione

Testo introdotto per evitare ritardi in occasione delle rimesse dalla linea laterale. Se una squadra ritarda deliberatamente l'esecuzione della rimessa dalla linea laterale, l'arbitro fischierà, segnalerà che la rimessa dalla linea laterale deve essere eseguita e avvierà un conto alla rovescia visibile di cinque secondi. Se la rimessa non è stata eseguita entro la fine del conto alla rovescia, verrà assegnata alla squadra avversaria.

Regola 16 – Calcio di rinvio

2. Infrazioni e sanzioni (pag.121 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
	Se un calciatore ritarda indebitamente l'esecuzione di un calcio di rinvio per la propria squadra, l'arbitro fischia e segnala l'inizio di un conto alla rovescia di cinque secondi. L'arbitro conta visivamente i cinque secondi con la mano alzata e, se il calcio di rinvio non è stato eseguito entro la fine dei cinque secondi, un calcio d'angolo viene assegnato alla squadra avversaria. Il calciatore viene ammonito solo se ritarda eccessivamente la ripresa del gioco dopo che il calcio d'angolo è stato assegnato alla squadra avversaria. Se dopo che il pallone è in gioco (...)

Spiegazione

Testo introdotto per evitare ritardi in occasione dei calci di rinvio. Se una squadra ritarda deliberatamente l'esecuzione di un calcio di rinvio, l'arbitro fischierà, segnalerà che il calcio di rinvio deve essere eseguito e avvierà un conto alla rovescia visibile di cinque secondi. Se il calcio di rinvio non è stato eseguito entro la fine del conto alla rovescia, verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria.

Regola 17 – Calcio d'angolo

(pag.123 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calcio d'angolo viene assegnato quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, ha interamente superato la linea di porta, sia a terra sia in aria, senza che una rete sia stata segnata (vedi anche Regole 8, 12, 13, 15 e 16).	Un calcio d'angolo viene assegnato quando: - il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, ha interamente superato la linea di porta, sia a terra sia in aria, senza che una rete sia stata segnata (vedi anche Regole 8, 12, 13, 15 e 16) - l'arbitro sanziona: - il portiere per aver trattenuto il pallone con le mani o le braccia per più di otto secondi - un calciatore per aver ritardato l'esecuzione di un calcio di rinvio da parte della propria squadra

Spiegazione

Può essere assegnato un calcio d'angolo quando l'arbitro sanziona un portiere per aver trattenuto il pallone troppo a lungo o una squadra per aver ritardato l'esecuzione di un calcio di rinvio.

Protocollo VAR

1. Principi (pag.150 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
L'utilizzo dei VAR in gare di calcio è vincolato a una serie di principi, che devono essere applicati in ogni gara in cui è previsto l'utilizzo dei VAR. 1. Un VAR è un ufficiale di gara, con accesso indipendente ai filmati della gara, che può assistere l'arbitro soltanto in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” in relazione a: a. rete segnata / non segnata b. calcio di rigore / non calcio di rigore c. espulsione diretta (non seconda ammonizione) d. scambio d'identità (quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato)	L'utilizzo dei VAR in gare di calcio è vincolato a una serie di principi, che devono essere applicati in ogni gara in cui è previsto l'utilizzo dei VAR (ad eccezione dei calci d'angolo assegnati in modo errato – vedi punto 2. “Decisioni / episodi revisionabili”). 1. Un VAR è un ufficiale di gara, con accesso indipendente ai filmati della gara, che può assistere l'arbitro soltanto in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” in relazione a: a. rete segnata / non segnata b. calcio di rigore / non calcio di rigore c. espulsione (inclusa una seconda ammonizione chiaramente errata) d. scambio d'identità (quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato)

2. Decisioni / episodi revisionabili (pag.151 – edizione 2025)

Vecchio testo	Nuovo testo
L'arbitro può ricevere assistenza dal VAR solo in relazione a quattro categorie di decisioni / episodi che possono influenzare l'esito finale di una gara. In tutte queste situazioni, il VAR viene utilizzato solo <i>dopo che l'arbitro ha preso una (prima / iniziale) decisione</i> (compreso lasciar proseguire il gioco), o se un episodio grave non viene visto dagli ufficiali di gara. (...) Le categorie di decisioni / episodi che possono essere riviste nel caso di un potenziale “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” sono: (...) c. Espulsioni dirette (non seconda ammonizione) • DOGSO (in particolare il punto dell'infrazione e la posizione degli altri calciatori) • grave fallo di gioco (o contrasto imprudente) • condotta violenta, mordere o sputare • agire in modo offensivo e/o ingiurioso d. Scambio d'identità (cartellino rosso o giallo) Se l'arbitro punisce un'infrazione e poi ammonisce / espelle il calciatore sbagliato, l'identità del reo può essere riesaminata; l'infrazione in sé non può essere oggetto di revisione a meno che non si riferisca a una rete, un episodio da calcio di rigore o un cartellino rosso “diretto”	L'arbitro può ricevere assistenza dal VAR solo in relazione a cinque categorie di decisioni / episodi. In tutte queste situazioni, il VAR viene utilizzato solo <i>dopo che l'arbitro ha preso una (prima / iniziale) decisione</i> (compreso lasciar proseguire il gioco), o se un episodio grave non viene visto dagli ufficiali di gara. (...) Le categorie di decisioni / episodi che possono essere riviste nel caso di un potenziale “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” sono: (...) c. Espulsioni • DOGSO (in particolare il punto dell'infrazione e la posizione degli altri calciatori) • grave fallo di gioco (o contrasto imprudente) • condotta violenta, mordere o sputare • agire in modo offensivo e/o ingiurioso • seconda ammonizione chiaramente errata d. Scambio d'identità (cartellino rosso o giallo) Se l'arbitro punisce un'infrazione ma ha chiaramente identificato in maniera errata il calciatore, soltanto l'identità del colpevole può essere riesaminata e. Calcio d'angolo chiaramente assegnato in modo errato se la decisione può essere modificata immediatamente e senza ritardare la ripresa del gioco (opzione per le competizioni).

Spiegazione

Le decisioni/gli episodi revisionabili ora includono due errori rari ma potenzialmente decisivi per l'esito della gara:

- Espulsione derivante da un secondo cartellino giallo chiaramente errato
- Errore di persona quando l'arbitro mostra un cartellino giallo o rosso ma ha chiaramente sanzionato il calciatore sbagliato di una delle due squadre per l'infrazione in questione; l'infrazione in sé non può essere rivista se non nel contesto di un errore di persona

Inoltre, le competizioni hanno la possibilità di prevedere la revisione di un calcio d'angolo chiaramente assegnato in modo errato (anche quando il pallone è uscito dal terreno di gioco oltre la linea laterale), a condizione che ciò possa essere fatto immediatamente e senza ritardare la ripresa del gioco. Se il calcio d'angolo viene eseguito rapidamente, la decisione non può essere modificata.

Il “segnale TV” è necessario se la decisione viene modificata dopo aver ricevuto informazioni dal VAR.

PROTOCOLLO SUI LIMITI DI TEMPO PER LE SOSTITUZIONI

Introduzione

Questo protocollo è correlato alla disposizione contenuta nella Regola 3, che prevede che un calciatore sostituito deve uscire dal terreno di gioco entro dieci secondi per evitare perdite di tempo e interruzioni del ritmo della gara.

Procedura

- Una volta che è stato esposto il tabellone delle sostituzioni o, in mancanza, l'arbitro segnala che deve avvenire una sostituzione¹, il calciatore sostituito deve uscire dal terreno di gioco:
 - entro dieci secondi
 - del punto più vicino della linea perimetrale, salvo diversa indicazione dell'arbitro
- L'arbitro può effettuare un conto alla rovescia visibile degli ultimi cinque secondi con una mano alzata; tale conto alla rovescia visivo può essere accompagnato da un conto alla rovescia verbale, se necessario.
- Se il calciatore sostituito non è uscito dal terreno di gioco entro i dieci secondi:
 - deve comunque uscire il più rapidamente possibile
 - al calciatore di riserva che lo sostituisce non è consentito entrare sul terreno di gioco
 - il gioco riprende
 - la sostituzione non può essere annullata né il calciatore di riserva può essere cambiato
 - il calciatore di riserva può entrare sul terreno di gioco solo alla prima interruzione dopo un minuto dalla ripresa del gioco e dopo aver ricevuto un segnale dall'arbitro
- Il minuto viene calcolato con un cronometro continuo ed è determinato dall'arbitro, che può essere coadiuvato dagli altri ufficiali di gara.
- Se durante un'interruzione di gioco vengono effettuate più sostituzioni, tutti i calciatori sostituiti devono uscire dal terreno di gioco entro dieci secondi dalla esposizione del tabellone delle sostituzioni / dal segnale per l'ultima sostituzione; l'esposizione del tabellone / l'indicazione non devono essere ritardate tra le sostituzioni effettuate durante la stessa interruzione.
- Se i dieci secondi vengono superati e al calciatore di riserva viene impedito di entrare, quest'ultimo viene ammonito solo in caso di ritardo eccessivo.
- L'arbitro può decidere di non applicare il limite di tempo di dieci secondi, in particolare quando:
 - un infortunio impedisce chiaramente a un calciatore di uscire dal terreno di gioco entro tale tempo;
 - un calciatore non può lasciare il terreno di gioco nel punto più vicino alla linea perimetrale per motivi di sicurezza.

Poiché lo scopo del conto alla rovescia è quello di mantenere il ritmo della gara evitando perdite di tempo, se il calciatore che viene sostituito si trova molto vicino alla perimetrale o la sta oltrepassando quando l'arbitro raggiunge la fine del conto alla rovescia, il calciatore di riserva deve essere autorizzato a entrare.

¹ Se l'arbitro controlla l'equipaggiamento del calciatore di riserva all'altezza della linea mediana, i dieci secondi iniziano a decorrere al termine del controllo e l'arbitro segnala che la sostituzione venga effettuata

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DI INFORTUNI FUORI DAL TERRENO DI GIOCO

Introduzione

Questo protocollo riguarda la disposizione contenuta nella Regola 5, secondo cui un calciatore diverso dal portiere che viene valutato e/o curato sul terreno di gioco (la Regola 5 consente le cure sul terreno di gioco solo in determinate circostanze, vedi di seguito), o il cui infortunio causi l'interruzione del gioco, deve uscire dal terreno di gioco e rimanerne fuori per un minuto dopo la ripresa.

Lo scopo è quello di dare allo staff medico il tempo necessario fuori dal terreno di gioco per valutare l'infortunio del calciatore e stabilire se debba continuare a giocare, nonché di ridurre le interruzioni al ritmo della gara.

Procedura

Obbligo di uscire dal terreno di gioco per un minuto

- Un calciatore dal portiere è tenuto a uscire dal terreno di gioco per un minuto dopo la ripresa del gioco in caso di una o più delle seguenti situazioni:
 - il gioco viene interrotto perché il calciatore ha subito un infortunio effettivo o presunto
 - l'arbitro ha segnalato allo staff medico di entrare sul terreno di gioco
 - l'arbitro ha chiesto al calciatore se necessita di assistenza medica sul terreno di gioco e il calciatore l'ha richiesta
- Lo staff medico deve avere tempo sufficiente per effettuare una prima valutazione sul terreno di gioco, ma non deve curare il calciatore sul terreno di gioco a meno che non si tratti di un infortunio grave.
- Dopo qualsiasi valutazione iniziale, il calciatore deve uscire dal terreno di gioco (tranne nei casi specificati di seguito) e rimanerne fuori fino alla ripresa del gioco e allo scadere di un minuto.

Periodo di un minuto fuori dal terreno di gioco

- Il periodo di un minuto fuori dal terreno di gioco inizia alla ripresa del gioco.
- Il minuto viene calcolato con un cronometro continuo ed è determinato dall'arbitro, che può essere coadiuvato dagli altri ufficiali di gara.
- Il calciatore può rientrare sul terreno di gioco solo con l'autorizzazione dell'arbitro; deve rientrare dalla linea laterale se il pallone è in gioco, ma può rientrare da qualsiasi linea perimetrale se il pallone non è in gioco.
- Se il calciatore infortunato viene sostituito, la sostituzione non viene ritardata.
- Se il primo tempo termina prima che sia trascorso il minuto, il calciatore può rientrare sul terreno di gioco dall'inizio del secondo tempo; Questo principio si applica a:
 - il periodo tra la fine del tempo regolamentare e l'inizio del tempo supplementare
 - l'intervallo tra i tempi supplementari
 - il periodo tra la fine del secondo tempo supplementare e i tiri di rigore

Un calciatore non è tenuto a uscire dal terreno di gioco per un minuto quando:

- il calciatore:
 - dichiara di non aver bisogno di assistenza medica, tranne nel caso in cui il gioco sia stato interrotto a causa dell'infortunio; oppure
 - esce volontariamente dal terreno di gioco durante il gioco o un'interruzione, a condizione che ciò non ritardi la ripresa del gioco
- si verifica un infortunio per il quale la Regola 5 consente a un calciatore di essere curato sul terreno di gioco:
 - un portiere è infortunato
 - un portiere e un calciatore di movimento si sono scontrati e necessitano di cure
 - calciatori della stessa squadra si sono scontrati e necessitano di cure
 - si è verificato un infortunio grave, in particolare un trauma cranico (ad es. commozione cerebrale), un problema cardiaco o un evento potenzialmente letale (ad es. convulsioni, soffocamento, ecc.)
 - un calciatore si infortuna a seguito di un'infrazione fisica per la quale l'avversario viene ammonito o espulso (ad es. fallo imprudente o grave)
 - è stato assegnato un calcio di rigore e il calciatore infortunato sarà colui che lo esegue

PROTOCOLLO PER IL CONTO ALLA ROVESCIA PER RIMESSE DALLA LINEA LATERALE E CALCI DI RINVIO

Introduzione

Questo protocollo si riferisce al conto alla rovescia di cinque secondi previsto dalle Regole 15 e 16 per evitare perdite di tempo e interruzioni al ritmo della gara in occasione di rimesse dalla linea laterale e calci di rinvio. Se il tempo limite viene superato, la ripresa del gioco spetta alla squadra avversaria.

Procedura

Quando l'arbitro ritiene che la squadra incaricata di eseguire una rimessa dalla linea laterale / un calcio di rinvio ritardi deliberatamente la ripresa del gioco:

- L'arbitro può usare il fischietto e/o la voce per indicare al calciatore di affrettarsi / non ritardare la ripresa del gioco.
- Per avviare il conto alla rovescia di cinque secondi (che può iniziare anche senza il segnale di cui sopra), l'arbitro:
 - fischierà
 - segnerà chiaramente con la mano / il braccio che la ripresa del gioco deve essere eseguita
 - effettuerà un conto alla rovescia visibile di cinque secondi con una mano alzata; tale conto alla rovescia può essere accompagnato da un conto alla rovescia verbale, ove opportuno.
- Se il pallone non è in gioco al termine del conto alla rovescia di cinque secondi, l'arbitro:
 - assegnerà la rimessa dalla linea laterale alla squadra avversaria, da eseguire dalla stessa posizione della rimessa originale; oppure
 - assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria sul lato del terreno di gioco più vicino al punto in cui doveva essere eseguito il calcio di rinvio.
- Qualora la ripresa del gioco venga assegnata alla squadra avversaria, si adotta un'ammonizione solo se il calciatore o un compagno di squadra ritarda eccessivamente la ripresa del gioco da parte della squadra avversaria.

L'arbitro non è tenuto ad attendere che un calciatore sia in possesso del pallone per avviare il conto alla rovescia di cinque secondi. Il conto alla rovescia può essere avviato anche se il calciatore causa deliberatamente un ritardo:

- recuperando lentamente il pallone
- assumendo una posizione errata su una rimessa dalla linea laterale
- posizionando il pallone in modo errato su un calcio di rinvio

Poiché lo scopo del conto alla rovescia è di mantenere il ritmo della gara evitando perdite di tempo durante rimesse dalla linea laterale e calci di rinvio, il calciatore non deve essere punito se sta eseguendo una rimessa dalla linea laterale o un calcio di rinvio quando l'arbitro raggiunge la fine del conto alla rovescia.

ULTERIORI MODIFICHE ALLE REGOLE DI GIOCO

approvate dall'Assemblea straordinaria dell'IFAB del 28 aprile 2026

1. Calciatori che si coprono la bocca per impedire che vengano rilevate espressioni inappropriate, volgari o offensive

Questa nuova infrazione, che gli organizzatori delle competizioni possono decidere di applicare o no, riflette l'intenzione della FIFA e dell'intero mondo del calcio di combattere il razzismo e la discriminazione, introducendo un'azione significativa e un forte deterrente nei confronti dei calciatori che si coprono la bocca (con la mano, il braccio o la maglia) per impedire la rilevazione di commenti inappropriati, insulti o altre forme di abuso rivolti a un avversario.

REGOLA 12 – FALLI E SCORRETTEZZE

Infrazioni passibili di espulsione

Un calciatore titolare, di riserva o sostituito deve essere espulso se commette una delle infrazioni seguenti:

- [...]
- si copre la bocca nel rivolgersi a un avversario in una maniera o situazione provocatoria, derisoria o offensiva (opzione facoltativa per gli organizzatori della competizione)

2. Calciatori che lasciano il terreno di gioco in segno di protesta per una decisione dell'arbitro

Le seguenti integrazioni alle Regole del Gioco riflettono la necessità di un forte deterrente contro i calciatori che lasciano il terreno di gioco e/o si rifiutano di continuare a giocare in segno di protesta contro una decisione dell'arbitro, compresa la decisione di far proseguire o riprendere il gioco dopo una revisione video o un'altra interruzione.

REGOLA 3 – I CALCIATORI

1. NUMERO DI CALCIATORI

Ogni gara è disputata da due squadre, ciascuna composta da non più di undici calciatori (titolari), uno dei quali deve essere il portiere. nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra ha meno di sette calciatori (titolari) – escluse le espulsioni temporanee o i periodi di un minuto fuori dal terreno di gioco previsti dal protocollo sui limiti di tempo per le sostituzioni e dal protocollo di valutazione e trattamento di infortuni fuori dal terreno di gioco.

In linea di principio, laddove una squadra sia responsabile del non proseguimento e/o della sospensione definitiva di una gara perché dispone di meno di sette calciatori, la gara sarà considerata persa da tale squadra, fatte salve le disposizioni del regolamento della competizione in questione.

REGOLA 7 – LA DURATA DELLA GARA

5. SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA GARA

Una gara sospesa definitivamente deve essere rigiocata, a meno che il regolamento o gli organizzatori della competizione prevedano altrimenti.

In linea di principio, laddove una squadra sia responsabile della sospensione definitiva di una gara perché dispone di meno di sette calciatori, la gara sarà considerata persa da tale squadra.

REGOLA 12 – FALLI E SCORRETTEZZE

Infrazioni passibili di espulsione

Un calciatore titolare, di riserva o sostituito deve essere espulso se commette una delle infrazioni seguenti:

- [...]
- esce dal terreno di gioco in segno di protesta contro una decisione dell'arbitro, compresa una decisione di far proseguire o riprendere il gioco (opzione facoltativa per gli organizzatori della competizione)
- istruisce o incoraggia altri calciatori a uscire dal terreno di gioco in segno di protesta contro una decisione dell'arbitro, compresa una decisione di far proseguire o riprendere il gioco (opzione facoltativa per gli organizzatori della competizione)

DIRIGENTI (allenatori, medici, fisioterapisti, ...)

Espulsioni

[...]

- istruire o incoraggiare i calciatori a uscire dal terreno di gioco in segno di protesta contro una decisione dell'arbitro, compresa una decisione di far proseguire o riprendere il gioco, anche se i calciatori non escono dal terreno di gioco (opzione facoltativa per gli organizzatori della competizione)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

STAGIONE SPORTIVA 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 2/SGS DEL 17/07/2026

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI BASE
E MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

ATTIVITÀ DI BASE

Premessa

L'attività delle categorie di Base è sviluppata seguendo obiettivi formativi specifici atti a sviluppare le abilità psico-motorie e le diverse competenze trasversali e sociali di ogni bambino e di ogni bambina. L'attività ha sempre carattere formativo ed utilizza il gioco quale strumento didattico seppur condotta con finalità promozionali. L'attività è organizzata su base strettamente locale ed è disciplinata coerentemente alle linee guida internazionali della FIFA e della UEFA con particolare attenzione all'ambito della tutela della salute e della sicurezza dei minorenni, indicando le opportune modalità di gioco in relazione alle diverse fasce di età, le cui norme sono specificate nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

Una “Locandina Interattiva” per una Nuova Modalità di Comunicazione



Al fine di trasmettere in maniera adeguata e capillare le modalità di gioco previste nelle categorie di base, viene introdotta una nuova forma di comunicazione utilizzando le ormai comuni modalità di lettura e di acquisizione delle informazioni grazie alla lettura del QR-code sul documento in formato cartaceo ed al collegamento ipertestuale nel documento in formato digitale.

Con la locandina interattiva sarà più facile raggiungere tutti gli adulti per sensibilizzare ciascuno a raccogliere le informazioni che competono al proprio ruolo come Allenatore, Dirigente o Genitore.

In particolare, sarà più facile accedere alle informazioni che consentono di conoscere motivazioni e modalità di svolgimento e regolamentari riferite alle proposte tecniche delle categorie di base, oltre che accedere a contenuti multimediali (video) e documentazione di approfondimento utili a capire come organizzare al meglio l'attività.

La distribuzione della locandina è iniziata dal 1 Gennaio 2025 a tutte le Società che svolgono attività nelle categorie di base, in ogni caso potrà anche essere stampata utilizzando il file allegato.

La Locandina dovrà essere affissa nelle bacheche di ogni Club Giovanile per permettere a tutti di accedere alle informazioni divulgate dal Settore Giovanile e Scolastico.

A) Norme regolamentari dell'attività di base

Si riportano di seguito le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di base.

1. Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di Base

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine nati/e dall'1.1.2020 che abbiano compiuto il 5° anno di età (2020, 2021 e 2022, dopo il compimento del 5° anno di età)

PRIMI CALCIO

Bambini e bambine nati/e dall'1.1.2018 al 31.12.2019. Possono partecipare all'attività Primi Calcio i bambini nati nel 2020 che abbiano compiuto il 6° anno di età (non i nati nel 2021).

Si precisa che il bambino che durante la stagione sportiva compie l'8° anno di età, può essere utilizzato nella Categoria Pulcini solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale.

Diversamente il bambino può continuare la stagione sportiva svolgendo l'attività PRIMI CALCIO di cui è stata già prevista la copertura assicurativa.

Analogamente, il bambino nato nel 2018 tesserato con "cartellino annuale", può comunque giocare nella categoria Primi Calcio, nel rispetto delle Norme previste nel CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico e della presente Circolare dell'Attività di Base, ma soprattutto nella massima tutela dei bambini stessi.

PULCINI

Bambini e bambine nati/e dall'1.1.2016 al 31.12.2017. Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività Pulcini i bambini nati nel 2018 che abbiano compiuto l'8° anno di età (non i nati nel 2019), purché venga effettuata la sottoscrizione del tesseramento "Pulcini" per la stessa Società.

PULCINI 1° ANNO

Bambini e bambine nati/e nel 2017.

Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori nati nel 2018, sempre che abbiano compiuto l'8° anno di età.

PULCINI 2° ANNO

Bambini e bambine nati/e nel 2016.

Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori nati nel 2017.

ESORDIENTI

Bambini e bambine nati/e dall'1.1.2014 al 31.12.2015. Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività Esordienti anche i giovani nati nel 2016 che abbiano compiuto il 10° anno di età (non i nati nel 2017).

ESORDIENTI 1° ANNO

Bambini e bambine nati/e nel 2015.

Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori nati nel 2016, sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.

ESORDIENTI 2° ANNO

Bambini e bambine nati/e nel 2014.

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori nati nel 2015, per disputare, la prevista attività ufficiale 9c9.

Per quanto riguarda le giovani calciatrici, nel caso in cui sussista l'impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d'età inferiore alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato).

Il Comitato Regionale pubblicherà l'elenco delle giovani calciatrici che hanno fatto richiesta di deroga trasmettendo lo stesso elenco al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

Nella categoria "Piccoli Amici", la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate (p.e. partecipazione di squadre femminili all'attività della categoria Pulcini, con ragazze nate nel 2014 e nel 2015).

B) I POSTER dedicati alle Categorie di Base per conoscere meglio le Modalità e le Regole del Gioco che caratterizzano ciascuna fascia d'età

A partire dal 1° gennaio 2025, sono in distribuzione in formato cartaceo a tutti i Club di Calcio e di Futsal i poster riassuntivi dei regolamenti di gioco inerenti alle categorie U6/U7 (Piccoli Amici), U8/U9 (Primi Calci), U10/U11 (Pulcini) e U12/U13 (Esordienti).

L'obiettivo è quello di condividere e far conoscere in modo chiaro e immediato ad allenatori, dirigenti, giocatori e genitori le regole di gioco delle varie categorie allineandole alle modalità introdotte nella locandina "Giochiamo tutti, di più e meglio".

In continuità con la locandina i poster riassuntivi sono uno strumento interattivo per evidenziare gli aspetti principali del regolamento di gioco e allo stesso tempo rappresentano un ponte d'accesso verso altri contenuti della Metodologia Evolution Programme.



C) Presentiamo i Poster per ogni Categoria di Base

Si riportano di Poster dedicati a ciascuna categoria di base con alcune precisazioni utili

1) PICCOLI AMICI



Nella categoria “Piccoli Amici” gli incontri tra le Società devono essere svolti prevedendo un confronto che coinvolga almeno 3-4 squadre contemporaneamente, e comunque con gruppi il più numerosi possibile in relazione alle possibilità organizzative e della disponibilità della struttura nella quale viene disputato l’incontro.

Gli incontri devono prevedere, oltre alle partite tra 2 o 3 giocatori, lo svolgimento di giochi di abilità tecnica.

Attraverso i Poster sono stati chiariti alcuni aspetti regolamentari relativi alle rimesse in gioco, piuttosto che al ruolo del portiere ed altri aspetti meno evidenti, ma allo stesso tempo utili per la gestione dell’attività.

Inoltre è stato utile specificare che l’attività di questa categoria coinvolge sia Club di Calcio che di Calcio a 5, per cui, a seconda dell’impianto di gioco utilizzato e della superficie su cui si svolge l’attività, vengo applicate alcune modalità specifiche (p.e. palloni e scarpe da gioco da utilizzare)



In allegato si riportano i Poster per le Regole applicate per il Calcio e Calcio a 5, a seconda dell’ambiente e della tipologia di superficie su cui si gioca - CATEGORIA U6/U7

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’Allegato relativo all’Approfondimento delle Regole del Gioco per Calcio e Calcio a 5 - CATEGORIA U6/U7

2) PRIMI CALCI



Nella categoria “Primi Calci” gli incontri tra le Società devono essere svolti prevedendo un confronto che coinvolga almeno 3-4 squadre contemporaneamente, e comunque con gruppi il più numerosi possibile in relazione alle possibilità organizzative e della disponibilità della struttura nella quale viene disputato l’incontro.

Gli incontri devono prevedere, oltre alle partite tra 4 o 5 giocatori, lo svolgimento di proposte pre-gara; situazioni di gioco 3c3 e 4c4; multipartite e/o 4° tempo di gioco.

Attraverso i Poster sono stati chiariti alcuni aspetti regolamentari relativi alle rimesse laterali, piuttosto che al retropassaggio al portiere, all’ingresso dell’Extra giocatore ed altri aspetti meno evidenti, ma allo stesso tempo utili per la gestione dell’attività.



Inoltre è stato utile specificare che l’attività di questa categoria coinvolge sia Club di Calcio che di Calcio a 5, per cui, a seconda dell’impianto di gioco utilizzato e della superficie su cui si svolge l’attività, vengo applicate alcune modalità specifiche (p.e. palloni e scarpe da gioco da utilizzare)

In allegato si riporta Poster per le Regole applicate per Calcio e Calcio a 5, a seconda dell’ambiente e della tipologia di superficie su cui si gioca - CATEGORIA U8/U9

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’Allegato relativo all’Approfondimento delle Regole del Gioco per Calcio e Calcio a 5 - CATEGORIA U8/U9

3) PULCINI



Nella categoria “Pulcini”, le gare devono essere disputate attraverso partite tra 7 calciatori per squadra.

La partita prevede anche attività pre-gara 3c3 e 4c4.

Al confronto è previsto abbinare alla gara 7c7:

- Le Multipartite
- Il 4° Tempo di Gioco

Attraverso i Poster sono stati chiariti alcuni aspetti regolamentari relativi al retropassaggio al portiere, all'ingresso dell'Extra giocatore, ai calci di punizione, all'auto-arbitraggio, all'utilizzo dei cartellini ed altri aspetti meno evidenti, ma allo stesso tempo utili per la gestione dell'attività.

In allegato si riporta Poster per le Regole applicate - CATEGORIA U10/U11

Ulteriori informazioni sono reperibili nell'Allegato relativo all'Approfondimento delle Regole del Gioco - CATEGORIA U10/U11

4) ESORDIENTI



Nella categoria “Esordienti”, le gare vengono disputate attraverso partite tra 9 calciatori per squadra.

La partita prevede anche attività pre-gara 4c4 e 5c5.

Al confronto è previsto abbinare alla gara 9c9:

- Le Multipartite
- Il 4° Tempo di Gioco

Attraverso i Poster sono stati chiariti alcuni aspetti regolamentari relativi alla distanza della barriera, alla rimessa da fondo campo, al rilancio con le mani e con i piedi, al fuorigioco, all'utilizzo dei cartellini ed altri aspetti meno evidenti, ma allo stesso tempo utili per la gestione dell'attività.

In allegato si riporta Poster per le Regole applicate - CATEGORIA U12/U13

Ulteriori informazioni sono reperibili nell'Allegato relativo all'Approfondimento delle Regole del Gioco - CATEGORIA U12/U13.

- **Incontri Informativi Modalità di Gioco e diffusione dei Poster**

I Coordinatori Federali Regionali SGS, in collaborazione con i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali territorialmente competenti, organizzeranno momenti di incontro da rivolgere ai tecnici ed ai dirigenti delle squadre delle singole categorie, con lo scopo di divulgare la filosofia e gli obiettivi con cui il Settore Giovanile e Scolastico promuove e realizzare l'attività.

Al fine di realizzare tali incontri il Settore Giovanile e Scolastico, tramite il Coordinatore Federale Regionale, metterà a disposizione esperti con lo scopo di illustrare tutti gli aspetti dell'attività relativi ad ambiti tecnico-organizzativi e didattici e per distribuire i Poster a tutte le Società che svolgono Attività nelle categorie di base, in modo che in ogni impianto di gioco vengano esposti i Poster delle 4 categorie di base e la locandina delle modalità di gioco per giocare "Tutti, Di Più, Meglio".

Il Coordinatore Federale Regionale fornirà le necessarie indicazioni alle società interessate.

- **Ulteriori indicazioni per lo svolgimento delle gare**

Gli incontri tra le squadre devono svolgersi seguendo le indicazioni previste per ciascuna categoria e fascia d'età, secondo quanto disposto dalla presente circolare esplicativa.

In tutte le categorie di base, comprese le categorie Pulcini ed Esordienti, si consiglia vivamente che l'attività venga organizzata con la formula del raggruppamento, coinvolgendo un numero di 3-4 squadre per ogni incontro, in confronti realizzati con Proposte Pre-Gara, Multipartita o 4° Tempo.

In particolare, le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti:

- Piccoli Amici: 2c2 - 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato *relativo all'Approfondimento delle Regole del Gioco per Calcio e Calcio a 5 - CATEGORIA U8/U9*)

- Primi Calci: 4c4 - 5c5 + proposte pre gara 3c3 e 4c4, Multipartite (vedi Allegato *relativo all'Approfondimento delle Regole del Gioco per Calcio e Calcio a 5 - CATEGORIA U8/U9*)

- Pulcini: 7c7 (var. 6c6) + proposte pre gara 3c3 e 4c4, Multipartite e 4° tempo (vedi Allegato *relativo all'Approfondimento delle Regole del Gioco - CATEGORIA U10/U11*)

Tenendo conto del percorso di formazione calcistica che viene seguito dal giovane calciatore, è data facoltà ai Comitati Regionali ed alle loro articolazioni territoriali di organizzare l'attività 5c5, oltre che 7c7, per le squadre Pulcini 1° anno e/o Pulcini età mista.

- Esordienti: 9c9 (var. 8c8) + proposte pre gara 4c4 e 5c5, Multipartite e 4° tempo (vedi Allegato *relativo all'Approfondimento delle Regole del Gioco - CATEGORIA U12/U13*)

Tenendo conto del percorso di formazione calcistica che viene seguito dal giovane calciatore, è data facoltà ai Comitati Regionali ed alle loro articolazioni territoriali di organizzare l'attività 7c7, oltre che 9c9, per le squadre Esordienti 1° anno e/o Esordienti età mista.

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

Tabella riepilogativa dei limiti d'età e delle modalità di gioco delle categorie di base

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA	ETÀ DI RIFERIMENTO
Piccoli Amici	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 2c2 o 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica	5 - 6 anni (dall'1.1.2020, purché abbiano compiuto 5 anni)
Primi Calci	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 4c4 - 5c5 abbinate a Proposte Pre-Gara 2c2 e 3c3; Multipartita;	7 - 8 anni (2018 e 2019, ed eventualmente 2020, dopo il compimento del 6° anno di età)
Pulcini 1° anno	Gare 7c7 o 5c5 (var. 6c6) abbinate a: Proposte Pre-Gara 3c3 e 4c4; Multipartita; 4° Tempo	9 anni (2017)
Pulcini età mista	Gare 7c7 o 5c5 (var. 6c6) abbinate a: Proposte Pre-Gara 3c3 e 4c4; Multipartita; 4° Tempo	9-10 anni (2016 e 2017, ed eventualmente 2018 dopo il compimento dell'8° anno di età)
Pulcini 2° anno	Gare 7c7 o 5c5 (var. 6c6) abbinate a: Proposte Pre-Gara 3c3 e 4c4; Multipartita; 4° Tempo	10 anni (2016)
Esordienti 1° anno	Gare 9c9 o 7c7 (var. 8c8) abbinate a: Proposte Pre-Gara 4:4 e 5c5; Multipartita; 4° Tempo	11 anni (2015)
Esordienti età mista	Gare 9c9 o 7c7 (var. 8c8) abbinate a: Proposte Pre-Gara 4:4 e 5c5; Multipartita; 4° Tempo	11 - 12 anni (2014 e 2015, ed eventualmente 2016, dopo il compimento del 10° anno di età)
Esordienti 2° anno	Gare 9c9 o 7c7 (var. 8c8) abbinate a: Proposte Pre-Gara 4:4 e 5c5; Multipartita; 4° Tempo	12 anni (2014)

Per ulteriori dettagli, vedere l'Allegato n°1, mentre con i Poster e gli Allegati dedicati all'approfondimento delle regole è modalità di gioco per ciascuna categoria e fascia d'età.

NB - Nel corso della corrente stagione sportiva il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la possibilità di indicare nuove modalità di confronto relative al gioco tecnico da abbinare alla modalità di gara prevista per ogni specifica categoria di base.

2. Durata delle gare e sostituzioni

Le gare vengono disputate in tre frazioni di gioco (tempi), la cui durata dipende dalla categoria o fascia d'età di riferimento, in particolare:

Piccoli Amici: per le partite (a 2 o a 3 giocatori per squadra) si raccomanda una durata dei tempi di gioco di 10' (minimo 8', massimo 12') alternati a giochi di abilità motoria/tecnica e attività ludica con e senza palla. Di norma l'attività deve prevedere lo svolgimento di almeno 6 frazioni di gioco tra gioco-partita e giochi di abilità tecnica.

Primi Calci: per le partite (a 4 o a 5 giocatori per squadra) 3+3 tempi di gioco di 10', con la gara da abbinare a Proposte Pre-Gara 2c2 e 3c3, allo svolgimento di Multipartite.

A seconda degli spazi e/o del tempo a disposizione è possibile scegliere di abbinare alla gara almeno una delle 3 opzioni (Proposte Pre-Gara, Multipartite).

I Club di 3° Livello dovranno abbinarle tutte e 2 (es. Proposte Pre-Gara e Multipartite)

Pulcini: 3 tempi da 15' ciascuno. Nell'organizzazione del confronto, è previsto di abbinare la gara a Proposte Pre-Gara 3c3 e 4c4, allo svolgimento di Multipartite; allo svolgimento del 4° Tempo di Gioco.

A seconda degli spazi e/o del tempo a disposizione è possibile scegliere di abbinare alla gara almeno una delle 3 opzioni (Proposte Pre-Gara, Multipartite; 4° Tempo di Gioco).

I Club di 3° Livello dovranno abbinarne 2 su 3 (es. Proposte Pre-Gara e Multipartite)

Esordienti: 3 tempi da 20' ciascuno. Nell'organizzazione del confronto, è previsto di abbinare la gara a Proposte Pre-Gara 3c3 e 4c4, allo svolgimento di Multipartite; allo svolgimento del 4° Tempo di Gioco.

A seconda degli spazi e/o del tempo a disposizione è possibile scegliere di abbinare alla gara almeno una delle 3 opzioni (Proposte Pre-Gara, Multipartite; 4° Tempo di Gioco).

I Club di 3° Livello dovranno abbinarne 2 su 3 (es. Proposte Pre-Gara e Multipartite).

Nell'organizzazione della gara, al fine di permettere di partecipare attivamente al confronto-gara, si incoraggia a coinvolgere tutti i giocatori a disposizione in altra/e partita/e da svolgersi in contemporanea

In linea con le indicazioni delle ultime tre categorie di base, a seconda del numero dei calciatori inseriti in lista, ciascuna squadra deve formare il numero massimo di gruppi squadra, con il fine di disputare il maggior numero di gare e far partecipare il maggior numero di giocatori contemporaneamente anche se con modalità di gioco ridotte rispetto al modello di gioco della categoria di riferimento (es. 3c3, 5c5, 7c7).

Per quanto riguarda la gara principale e le relative sostituzioni, si precisa che tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo, vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire i bambini che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo le sostituzioni possono essere effettuate anche con la procedura cosiddetta "volante", assicurando così ad ogni bambino in elenco una presenza in gara quanto più ampia possibile.

Ferma restando la validità sul piano didattico-formativo della suddivisione della gara in tre tempi di gioco, formula tra l'altro adottata da diverse Federazioni Estere, nel caso in cui le condizioni meteorologiche o impiantistiche non consentano l'utilizzo di tale formula, i Responsabili Tecnici delle Società che danno vita agli incontri possono, in via del tutto eccezionale, utilizzare la formula dei due tempi di gioco, la cui durata dipende dalla categoria o fascia d'età di riferimento, in particolare:

Pulcini: 2 tempi da 20' ciascuno

Esordienti: 2 tempi da 25' ciascuno

Nel caso dei 2 tempi di gioco, al termine del primo tempo tutti i calciatori in elenco, che non sono stati ancora utilizzati, devono obbligatoriamente prendere parte alla gara dal 1° minuto del secondo tempo e non possono più uscire dal campo di gioco, fatti salvi eventuali casi di infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire i bambini che hanno già preso parte per intero al primo tempo.

Qualora il numero di giovani calciatori che partecipano alla gara sia molto elevato, e non sia possibile disputare contemporaneamente altre gare nello stesso campo di gioco/impianto, è possibile aumentare il numero dei tempi di gioco fino a quattro (4):

Pulcini: 4 tempi da 15' ciascuno

Esordienti: 4 tempi da 20' ciascuno

In tal caso, tutti i calciatori dovranno partecipare al gioco per almeno due tempi interi, fatti salvi, naturalmente, casi di infortunio.

Alle società che realizzeranno le "multi partite" o i "4 tempi" in ottemperanza ai principi e alle modalità sopra descritte, verranno assegnati dei benefit che si aggiungeranno alla graduatoria di merito prevista in ciascuna categoria.

3. Time Out

Nelle categorie Pulcini ed Esordienti è possibile utilizzare un Time-out della durata di 1' per ciascuna squadra, nell'arco di ciascun tempo di gioco.

4. Risultato delle gare

Nelle categorie Pulcini ed Esordienti ciascun tempo è una mini-gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).

Alla gara dovrà poi essere aggiunto un punto per la vittoria o il pareggio conseguito nel gioco tecnico.

ESEMPI CALCOLO RISULTATO DELLA GARA

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:	risultato finale 3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:	3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:	3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:	2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:	2-1

Per determinare il risultato finale, alla gara dovrà essere aggiunto un punto per la vittoria o il pareggio nel gioco tecnico così come nel caso di disputa del 4° tempo.

<u>Si ricorda che per le categorie di base, Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, i risultati delle gare non devono essere pubblicati.</u>
--

5. Conduzione tecnica delle squadre

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018 e Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico 2026-2027 in allegato).

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della Società.

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale.

6. Arbitraggio delle gare

In riferimento all'arbitraggio delle gare, nel rimandare a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, alla presente Circolare si allegano le linee guida da adottare per le gare nelle quali è adottata la formula dell'autoarbitraggio.

7. “Green Card”

Come ormai noto, nelle categorie di base, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, è previsto l'utilizzo della Green Card per premiare gesti di FAIR PLAY di particolare significato etico-sportivo.

Il Settore Giovanile e Scolastico ha avviato un progetto per la diffusione del cartellino ed il relativo utilizzo attraverso il Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico. Alla presente Circolare si allega un documento di sintesi relativo alle modalità di assegnazione della Green Card.

Si prega, pertanto di dare la più ampia divulgazione possibile a tale iniziativa.

8. Saluti ad inizio e fine gara

In occasione di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni tutti i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

9. Conclusioni delle attività

Al termine della stagione sportiva, i Tornei delle categorie di Base dei Pulcini e degli Esordienti si concludono con una Festa Provinciale organizzata con la *“formula del raggruppamento”* dalle Delegazioni competenti, a cui dovranno prendere parte un minimo di 4 squadre nella categoria Pulcini ed un minimo di 3 squadre nella categoria Esordienti.

Alle “FESTE” conclusive ai vari livelli (considerando che l'attività può essere suddivisa per fasce d'età, oltre che per categorie, e che le feste conclusive possono essere sia a carattere Provinciale che Regionale) dovrà essere prevista la partecipazione dei Club Giovanili di 2° e/o 3° Livello che si saranno distinti, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative e didattiche, considerando la relativa **“GRADUATORIA DI MERITO”**.

Nelle feste finali, ed in tutte le fasi precedenti, non dovranno comunque essere previsti turni ad “eliminazione diretta” (es. semifinali con due squadre), né tantomeno tempi supplementari e/o calci di rigore per determinare la vincente.

Stante il carattere formativo dell'attività più volte ribadito, non si deve dar luogo a fasi di finale per l'aggiudicazione di eventuali titoli, né, evidentemente, pubblicare nel corso della stagione le relative classifiche.

10. Graduatorie di Merito

Si ricorda che, al fine di determinare le graduatorie delle categorie di base Pulcini ed Esordienti, ciascuna Delegazione Provinciale dovrà utilizzare le apposite “Graduatorie di Merito”, che, oltre al risultato tecnico delle gare dovrà tenere in considerazione ulteriori parametri che di seguito citiamo:

- Livello raggiunto nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili
- Numero delle Green Card assegnate e validate
- Rapporto tra tecnici qualificati e numero di bambini/e
- Rapporto tra numero di squadre Pulcini ed Esordienti iscritte e numero di tesserati
- Numero di bambine partecipanti alle gare ufficiali
- Partecipazioni alle riunioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente
- Organizzazione del “terzo tempo Fair Play”
- Organizzazione di gare con “multipartite” o della durata di 4 tempi di gioco
- Comportamento del pubblico

Sulla base delle peculiarità del territorio, è data facoltà a ciascuna regione, in accordo con il Coordinatore Federale Regionale SGS, attraverso i collaboratori esperti nell’ambito dell’Attività di Base, di inserire ulteriori voci per l’assegnazione di punteggi, comunicandole anticipatamente al Settore Giovanile e Scolastico.

Nella composizione della graduatoria dovranno anche essere considerate eventuali penalizzazioni dovute, ad esempio, a:

- sostituzioni non regolari
- mancato saluto a fine gara
- comportamento negativo del pubblico
- eventuali provvedimenti disciplinari comminati

Tali Graduatorie consentiranno di premiare le Società che maggiormente si saranno distinte nel corso della stagione sportiva, oltre che per le abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative, didattiche e comportamentali.

Le migliori classificate nelle graduatorie di merito di ciascun girone avranno la possibilità di partecipare alle feste conclusive previste a vari livelli (locale, provinciale e regionale)

Si precisa comunque che i sopraccitati aspetti non dovranno penalizzare le Società che hanno minori possibilità organizzative (es. aspetto demografico, etc.)

Le Graduatorie di Merito così definite dovranno essere pubblicate al termine dell’attività specificando i punti ottenuti per ciascun criterio considerato.

11. Attività Femminile nelle categorie di base

Considerando peculiarità e caratteristiche delle bambine, in particolare nella fascia d’età tra i 5 e i 12 anni, l’attività viene disputata insieme a quella prevista regolarmente a livello locale/provinciale, anche formando squadre di sole bambine o di squadre miste composte da bambine e bambini.

Nel caso in cui sussista l’oggettiva impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d’età alle gare con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d’età delle categorie “Pulcini”, “Esordienti” o “Giovanissimi”), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione delle predette calciatrici alle gare della categoria o fascia d’età inferiore alla propria, secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

Il Comitato Regionale pubblicherà l’elenco delle giovani calciatrici che hanno fatto richiesta di deroga trasmettendo lo stesso elenco al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

Attività Femminile: opportunità di gioco per la stagione sportiva 2026/2027

Categoria	Attività mista	anni di nascita categoria di appartenenza	torneo/campionato	deroga per ragazze nate nell'anno...
Piccoli Amici	Si	2020 - 2021 - 5 anni compiuti	Attività Piccoli Amici e Fun Football	2019
Primi Calci	Si	2018 - 2019	Attività Primi Calci e Fun Football	2017
Pulcini (anche Calcio a 5)	Si	2016 - 2017	Pulcini età mista	2014 - 2015
			Pulcini 2016 - 7c7	2014 - 2015
			Pulcini 2017- 7c7	2016
Esordienti (anche Calcio a 5)	Si	2014 - 2015	Esordienti età mista - 9c9	2012 - 2013
			Esordienti 2014 - 9c9	2012 - 2013
			Esordienti 2015 - 9c9	2014
Giovanissimi (anche Calcio a 5)	Si	2012 - 2013	Under 15 Regionali o Provinciali	2010 - 2011
			Under 14 - 2013	2010 - 2011 - 2012
Allievi (anche Calcio a 5)	Non prevista	2010 - 2011	Under 17	----

Nelle categorie “Piccoli Amici” e “Primi Calci” sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un anno alla propria *(quindi è automaticamente consentito che una bambina dei Primi Calci giochi nei Piccoli Amici; dovrà essere autorizzata, invece, la giovane calciatrice della categoria Pulcini a giocare nella categoria Primi Calci)*. Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

Parallelamente a tali attività, il Settore Giovanile e Scolastico propone dei Tornei a rapido svolgimento dedicati alle bambine che hanno iniziato da poco a giocare a calcio con continuità da 1 o 2 stagioni sportive, come ad esempio:

- **Torneo Magico:**
 - o **Categoria Pulcini:** Torneo dedicato alle bambine appartenenti per età alla categoria Pulcini. In tal caso è prevista l’organizzazione di Tornei a Rapido Svolgimento distribuiti nell’arco della stagione sportiva (es. 2-3 nella fase autunnale, 2-3 nella fase primaverile), tenendo conto del Regolamento specifico pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale
- **Torneo delle Debuttanti:**
 - o **Categoria Esordienti:** Torneo dedicato alle bambine appartenenti per età alla categoria Esordienti. In tal caso è prevista l’organizzazione di Tornei a Rapido Svolgimento distribuiti nell’arco della stagione sportiva (es. 2-3 nella fase autunnale, 2-3 nella fase primaverile), tenendo conto del Regolamento specifico pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

- **Torneo U12 Femminile:** competizione giovanile femminile organizzata parallelamente all'attività locale/provinciale disputata insieme ai maschi, tenendo conto del Regolamento specifico pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale. La formula prevede attività organizzata con la modalità dei raggruppamenti pianificati periodicamente nel corso della stagione e può essere prevista con 2 percorsi: uno aperto a tutti e termina a livello regionale ed uno per Club con determinati requisiti che termina a livello nazionale, come da Regolamento specifico pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

12. Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

Per le società appartenenti alle Leghe Professionistiche partecipano di norma alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, in conformità con quanto indicato nel CU n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

Di seguito si riepiloga l'attività prevista per le società professionistiche:

Fascia d'età	Attività ufficiale Categorie di base	Attività prevista per società di Lega Professionistica	Modalità di gioco
Esordienti 2° anno	9c9	Torneo Under 13 PRO (9c9)	9c9
		Giovanissimi - "fascia B" o Provinciali	11c11
Esordienti 1° anno	9c9	Torneo Esordienti 2° anno (9c9)	9c9
Pulcini 2° anno	7c7	Torneo Esordienti 1° anno (9c9)	9c9
Pulcini 1° anno	7c7	Torneo Pulcini 2° anno (7c7)	7c7
Primi Calci 2° anno	5c5	Torneo Pulcini 1° anno (7c7)	7c7

Per le società Professionistiche inoltre c'è l'opportunità di iscrivere proprie squadre ai seguenti Tornei Nazionali, i cui regolamenti sono pubblicati con apposito Comunicato Ufficiale:

- 1) "TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY ELITE"
- 2) "TORNEO UNDER 13 PRO"
- 3) "TORNEO UNDER 14 PRO"

Si fa presente che, qualora le società appartenenti alle Leghe Professionistiche lo ritengano opportuno, possono inoltrare richiesta di deroga, con istanza motivata, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per giocare con squadre di pari età anziché di un anno superiore. Il Presidente, a sua volta, valutata l'istanza, potrà acconsentire alla richiesta informando il Comitato Regionale di appartenenza.

13. Modalità di Gioco Categorie Giovanili

Al fine di illustrare il completo percorso dell'attività ufficiale prevista nell'ambito dell'Attività Giovanile, di seguito si riporta il quadro sintetico delle modalità di gioco e della durata delle gare previste nelle categorie giovanili:

Tabella riepilogativa dei limiti d'età e delle modalità di gioco delle categorie giovanili

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA	DURATA DELLA GARA	ETÀ DI RIFERIMENTO
Under 14	11:11* (o 9:9)	2x35'	2013 (possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2013)
Under 15 Femminile	9:9	3x25'	2012 e 2013 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nate nel 2014)
Under 15	11:11	2x35'	2012 e 2013 (possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2014)
Under 15 "Calcio a Cinque"	5:5	2x25' non effettivi	2012 e 2013 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2014)
Under 16	11:11	2x40'	2011 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)
Under 17 Maschile/Femminile	11:11	2x45'	2010 e 2011 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)
Under 17 "Calcio a Cinque"	5:5	2x30' non effettivi	2010 e 2011 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)

Per ulteriori dettagli vedere l'Allegato n° 1

** Per attività 9vs9 nella categoria Under 14 vedere l'Allegato relativo alle specifiche Modalità di Gioco*

Tenendo conto del percorso di formazione calcistica che viene seguito dal giovane calciatore, è data facoltà ai Comitati Regionali ed alle loro articolazioni territoriali di organizzare l'attività 9c9, oltre che 11c11, per la categoria Under 14 (Giovanissimi "Fascia B").

Promozione del Calcio a 5 per le Società di Calcio

Tenuto conto delle opportunità di applicazione del gioco del Calcio a 5, sia come sviluppo della disciplina che come opportunità di completamento nella formazione del giovane calciatore e della giovane calciatrice, è data facoltà ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni Provinciali di organizzare attività a rapido svolgimento (es. un mese) da disputare anche in gare infrasettimanali che coinvolgano le Società di Calcio a livello provinciale al fine di avviare un percorso virtuoso che possa essere da stimolo per le successive stagioni sportive, dedicato in particolare alle categorie di base e di avviamento all'attività agonistica (es. U11, U13, U14).

Per l'attività disciplinata come sopraindicato, non sarà necessario sottoscrivere anche il tesseramento per il "Calcio a 5".

D) Manifestazioni del Settore Giovanile e Scolastico

1. Categoria Piccoli Amici e Primi Calci (già Fun Football)

L'attività riservata alle categorie Piccoli Amici e Primi Calci è un'attività multidisciplinare in cui vengono messi in risalto i valori del calcio e dello sport, come divertimento, partecipazione, lealtà, socializzazione, ecc.

Come descritto nel relativo **allegato**, l'attività dovrà prevedere momenti di gioco-partita alternati a momenti ludici realizzati attraverso attività legate ad altre discipline sportive e/o a giochi popolari, con regole e materiali adatti all'età dei bambini coinvolti.

Nello spirito dell'attività, ove possibile, è auspicabile la presenza di uno staff di animazione e la realizzazione di "stazioni" in cui i bambini e le bambine abbiano l'opportunità di esprimere la loro fantasia attraverso disegni, pittura o scrivendo slogan legati al mondo del calcio.

Al fine di realizzare al meglio tali feste, il Comitato Regionale della LND e le rispettive Delegazioni Provinciali e Distrettuali si avvarranno della necessaria collaborazione dei Coordinatori Federali Regionali e dei collaboratori che hanno competenze specifiche in queste aree, in particolare di coloro che si occupano dell'Attività di Base e dell'Attività Scolastica, esperti nella scelta delle attività, dei materiali da utilizzare, nella metodologia e nella didattica da proporre.

Al fine di dare la più ampia visibilità possibile all'attività, è previsto che le manifestazioni dovranno essere organizzate nel week-end del 21-22-23 maggio 2027.

Sarà cura del Coordinatore Federale Regionale provvedere a fornire le apposite informazioni alle Scuole di Calcio relativamente alle modalità con cui dovrà essere effettuata l'attività tecnica prevista, concordando con il Comitato Regionale LND, sedi, orari e modalità con cui dovranno essere organizzate le riunioni nelle singole Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

2. Categoria Pulcini - Torneo #GrassrootsChallenge

Il **Torneo #GrassrootsChallenge**, attività ufficiale della categoria Pulcini, si sviluppa coinvolgendo tutte le società che svolgono attività in questa categoria sin dalla fase autunnale. Inoltre, avendo anche lo scopo di verifica dell'attività svolta nei Club Giovanili ufficialmente riconosciuti almeno con il "2° Livello di Qualità".

Tale attività, articolata in prove tecniche e gare, dovrà essere organizzata sin dalla fase autunnale prevedendo nel corso del Torneo Pulcini delle giornate appositamente dedicate al Torneo, ad esempio con rapporto 1:3 o 1:4 (ogni 3-4 giornate del calendario del Torneo viene inserita una giornata di manifestazione) e dovrà prevedere la partecipazione di almeno 4 squadre di altrettante società in modo che l'evento sia anche occasione di festa.

Nella fase autunnale in ciascuna di queste giornate verranno assegnati i punteggi tecnici del #GrassrootsChallenge da attribuire alle "Società" nella graduatoria di merito, utile per sviluppare la successiva fase primaverile.

L'attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per tutte le Società appartenenti almeno al "2° Livello di Qualità".

Le Società dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e attrezzature.

La mancata partecipazione alle previste manifestazioni comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento della “Società” nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili.

Il Settore Giovanile e Scolastico, prendendo spunto dalla “Carta dei diritti del ragazzo allo sport”, richiede una serie di requisiti che costituiscono il presupposto per il riconoscimento delle Società. Pertanto verrà consentita la partecipazione alle “FESTE” conclusive ai vari livelli della Manifestazione (per fasce d’età e a carattere Provinciale e Regionale) a quelle “Società” che si saranno distinte, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative utilizzando le previste “Graduatorie di Merito” come indicato nel precedente paragrafo al punto 10, fino a determinare la “Società” che rappresenterà la regione al **Grassroots Festival il 19-20 Giugno 2027.**

Sarà cura del Coordinatore Federale Regionale provvedere a fornire le apposite informazioni alle Scuole di Calcio relativamente alle modalità con cui dovrà essere effettuata l’attività tecnica prevista, concordando con il Comitato Regionale LND, sedi, orari e modalità con cui dovranno essere organizzate le riunioni nelle singole Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

Il progetto tecnico e le relative modalità di svolgimento della categoria Pulcini (U11/U10) è allegato alla presente Circolare, oltre che nel CU n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva, tenendo conto che per tale attività (laddove il confronto dovesse svolgersi tra sole due squadre) dovrà essere prevista, oltre al gioco tecnico, anche la disputa delle “multipartite” oppure del 4° tempo di gioco.

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all’attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di Calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all’attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

Per opportune specifiche informazioni, rimandiamo ad apposita circolare esplicativa per l’attività di Calcio a 5 che verrà pubblicata successivamente.

3. Categoria Esordienti “Fair Play”

Considerato lo spirito della manifestazione chiamata appunto “Fair Play”, alle feste conclusive dovranno accedere i Club Giovanili che si saranno distinti, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative utilizzando le previste “Graduatorie di Merito” come indicato nel precedente paragrafo al punto 10.

Alle feste provinciali e regionale del “Torneo Fair Play” dovrà essere prevista la partecipazione contemporanea di almeno 3 (tre) società e non dovranno essere previste gare ad eliminazione diretta (es. semifinale e/o finale).

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all’attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all’attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

Per opportune specifiche informazioni, rimandiamo ad apposita circolare esplicativa per l’attività di Calcio a 5 che verrà pubblicata successivamente.

4. Attività Esordienti “U13 Fair Play Élite”

A seguito delle esperienze realizzate nelle passate stagioni sportive, il Settore Giovanile e Scolastico conferma lo sviluppo di un programma di mini eventi destinato alle società professionistiche ed ai Club Giovanili di 3° e di 4° Livello.

L'attività prevede l'organizzazione di 4-5 mini eventi a livello regionale a cui partecipano almeno 4 squadre/società nell'arco della stagione sportiva.

Gli eventi coinvolgeranno bambini della categoria Esordienti 2° anno (nati nel 2014) o misti (2014 e 2015) per le Società Dilettantistiche/Club di 3° Livello ed Esordienti 1° anno (nati nel 2015) per i Club Professionistici, utilizzando la modalità di gioco 9c9.

L'attività verrà realizzata nei periodi di pausa dell'attività locale (indicativamente nel periodo settembre/ottobre, dicembre, gennaio/febbraio, aprile/maggio) ed eventuali feste conclusive da realizzarsi a maggio/giugno.

Il progetto tecnico e le relative modalità di svolgimento della categoria Esordienti (U13/U12) è allegato al presente Comunicato, oltre che nel CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva, tenendo conto che per tale attività (laddove il confronto dovesse svolgersi tra sole due squadre) dovrà essere prevista, oltre al gioco tecnico, anche la disputa delle “multipartite” oppure del 4° tempo di gioco (come sarà indicato nel Regolamento che verrà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale).

5. Attività Esordienti “U13 Fair Play PRO”

Al fine di sviluppare un programma specifico dedicato ai Club Professionistici che consenta loro di aumentare le opportunità di confronto con una modalità di gioco più adatta all'età dei giovani calciatori, il Settore Giovanile e Scolastico a partire da questa stagione sportiva prevede l'organizzazione del **TORNEO U13 FAIR PLAY PRO** destinato esclusivamente a Club Professionistici.

L'attività prevede l'organizzazione di gironi a livello regionale (laddove il numero di società presenti nel territorio lo consente) o di gironi formati da squadre di regioni limitrofe.

L'attività coinvolgerà bambini della categoria Esordienti 2° anno (nati nel 2014), utilizzando la modalità di gioco 9c9 (vedi Regolamento pubblicato su apposito CU).

L'attività verrà realizzata nella stagione regolare prevedendo successive fasi interregionali e nazionale tra le migliori classificate con feste conclusive da realizzarsi a maggio/giugno.

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società Professionistiche è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5.

A tal proposito, per opportune specifiche informazioni, rimandiamo ad apposita circolare esplicativa per l'attività di Calcio a 5 che verrà pubblicata successivamente.

6. Feste Finali

I Comitati Regionali ed i Coordinatori Federali Regionali SGS organizzeranno feste regionali sul modello del Grassroots Festival, includendo nella stessa manifestazione le feste finali previste per le diverse categorie (Club Giovanili di 2° Livello, Società di Calcio a 5, Società Femminili, Attività di Calcio Integrato, ecc.).

Nell'occasione dovranno essere organizzati momenti di incontro da rivolgere ai tecnici, dirigenti, genitori e giovani calciatori presenti, con lo scopo di divulgare la filosofia con cui il Settore Giovanile e Scolastico promuove e realizza l'attività.

Al fine di realizzare tali incontri il Settore Giovanile e Scolastico, tramite il Coordinatore Federale Regionale, metterà a disposizione esperti che illustrino tali aspetti relativi alla formazione, alla cultura sportiva, alla socializzazione, alla didattica, ecc.

E) Programma di Sviluppo Territoriale

Il Programma di Sviluppo Territoriale denominato, coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico, è finalizzato a strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa con l'obiettivo di favorire lo sviluppo psicofisico dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, coinvolgendo attivamente nel percorso i Club, gli allenatori, le allenatrici, i/le dirigenti e le famiglie.

OBIETTIVI

- Fornire un indirizzo formativo ed educativo coordinato attraverso una programmazione e una metodologia condivise con le componenti tecniche Federali creando sinergie con i Club dilettantistici e professionistici ("Evolution Programme").
- Costituire dei poli formativo-educativi di riferimento per il territorio
- Supportare lo sviluppo dei Club del territorio con una collaborazione attiva e concreta che valorizzi il percorso di crescita previsto dal Sistema di Qualità dei Club Giovanili.
- Supportare lo sviluppo del talento attraverso attività e proposte mirate che includano anche percorsi di formazione per le persone facenti parte dello staff in collaborazione con le nazionali giovanili di Club Italia (Stage di Formazione Territoriale)
- Sviluppare l'attività giovanile con particolare riferimento alla filiera del calcio femminile (attività territoriale per il supporto ai Club e di collegamento al Programma Calcio+15 e Calcio+17)
- Promuovere una cultura sportiva finalizzata all'educazione delle nuove generazioni

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale trovano la loro collocazione molteplici progettualità, proposte e attività rivolte al territorio. Le attività di carattere tecnico, educativo, informativo e formativo vengono svolte direttamente presso i club con il diretto coinvolgimento dei tesserati/e (atleti e atlete, tecnici, dirigenti) e dei genitori dei calciatori e delle calciatrici, secondo una programmazione stabilita a livello locale oppure attraverso l'organizzazione di stage territoriali mediante convocazioni di specifiche società e calciatori e calciatrici.

Nella stagione 2026-2027 verrà dato seguito ai programmi di sviluppo in sinergia con il Club Italia rivolti ai club PRO e ai loro staff con particolare riferimento al Sistema di Qualità dei Club Giovanili.

F) Riunioni e Corsi di carattere informativo

- ***Incontri con Genitori, Responsabili Tecnici, Dirigenti Responsabili e Tecnici delle categorie di base dei Club che svolgono Attività Giovanile***

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il proprio staff e gli esperti di specifiche materie ed attività (es. psicologi, medici, attività di base, ecc.), nonché con il supporto organizzativo del Comitato Regionale e della Delegazione Provinciale/Distrettuale della LND competente territorialmente, saranno disponibili ad organizzare riunioni, corsi ed incontri di informazione indirizzati a tecnici, dirigenti e/o genitori dei giovani calciatori su tematiche di carattere tecnico, didattico, culturale ed educativo, oltre che di informazione relativamente alle modalità tecnico-didattiche che caratterizzano lo svolgimento delle attività delle categorie di base, secondo modalità e procedure che verranno fornite dalle singole Regioni.

Inoltre, in aggiunta ai corsi di informazione per tecnici e dirigenti dei Club di 1° Livello, i Coordinatori Federali Regionali SGS, a seguito di positive esperienze realizzate in alcune regioni, proporranno dei corsi di informazione per i Responsabili Tecnici dell'Attività di Base dei Club Giovanili e, **novità di questa stagione sportiva**, dopo le importanti positive esperienze vissute in occasione delle manifestazioni finali nazionali delle categorie di base, avvierà sul territorio il **Programma "Genitori+"** dedicato a questa importante componente.

Di seguito si riepilogano gli incontri a carattere formativo/informativo che possono essere realizzati:

- Corsi Entry Level per Istruttori (Grassroots Livello “E”)
- Corsi Entry Level per Dirigenti (Grassroots Livello “D” Dirigenti)
- Corsi Entry Level per Dirigenti (Grassroots Livello “E” Dirigenti)
- Corsi Entry Level per “Maestri di Calcio nella Scuola” (Grassroots Livello “D” Scuola)
- Corsi Entry Level per il “Calcio nella Scuola” (Grassroots Livello “E” Scuola)
- Corsi Entry Level per Psicologi di Club Giovanili (Grassroots Livello “E” Psicologi)
- Corsi Entry Level per Calcio Integrato (Grassroots Livello “E” Calcio Integrato)
- Corsi informativi per Responsabili Tecnici Attività di Base dei Club Giovanili
- Corsi di Informazione per Società di 1° Livello (Già Centri di Base)
- Corsi per Dirigenti-Arbitro
- Incontri informativi con Società (Tecnici e/o Dirigenti)
- Incontri informativi con Genitori
- Programma “Genitori+”
- Riunioni Tecnico-Organizzative per Categorie di Base

Il Coordinatore Federale Regionale fornirà le necessarie indicazioni sulle procedure da seguire per la loro realizzazione.

CORSI INFORMATIVI

- ***Corsi Informativi “Entry Level” (Grassroots - Livello “E”)***

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il proprio staff e gli esperti di specifiche materie ed attività (es. psicologi, medici, attività di base, ecc.), a seguito delle positive esperienze realizzate nel corso delle passate stagioni sportive, proporranno dei corsi di informazione per gli Istruttori delle Categorie di Base. Il Corso tratterà tematiche di carattere tecnico, didattico, culturale ed educativo, oltre che di informazione relativamente alle modalità tecnico-didattiche che caratterizzano lo svolgimento delle attività delle categorie di base, secondo modalità e procedure che verranno fornite dalle singole Regioni.

Il Coordinatore Federale Regionale fornirà le necessarie indicazioni sulle procedure da seguire per la loro realizzazione.

CORSI PER DIRIGENTI

- ***Corsi Informativi “Entry Level” per Dirigenti (Grassroots - Livello “E” Dirigenti)***
- ***Corsi Informativi “Livello D” per Dirigenti SGS***

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il proprio staff e gli esperti di specifiche materie ed attività (es. psicologi, medici, attività di base, ecc.), a seguito della positiva esperienza realizzata nel corso delle passate stagioni sportive, proporranno dei corsi di informazione per i Dirigenti delle Categorie di Base e dell’attività agonistica.

Il Corso tratterà tematiche di carattere organizzativo, didattico, culturale ed educativo, oltre che di informazione relativamente alle modalità che caratterizzano lo svolgimento delle attività delle categorie di base, secondo modalità e procedure che verranno fornite dalle singole Regioni.

Il Coordinatore Federale Regionale fornirà le necessarie indicazioni sulle procedure da seguire per la loro realizzazione.

CORSI PER IL CALCIO NELLA SCUOLA

- ***Corsi Informativi “Entry Level” per il Calcio nella Scuola (Grassroots - Livello “E” Scuola)***
- ***Corsi Informativi “Livello D” per “Maestri di Calcio nella Scuola” (Grassroots - Livello “D” Scuola)***

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il proprio staff e gli esperti di specifiche materie ed attività (es. psicologi, medici, attività scolastica, ecc.), a seguito della positiva esperienza realizzata nel corso della passata stagione sportiva, proporranno dei corsi di informazione per Insegnanti e Tecnici delle Società che hanno una Convenzione con un Istituto Scolastico.

Il Corso tratterà tematiche di carattere organizzativo, didattico, culturale ed educativo, oltre che di informazione relativamente alle modalità che caratterizzano lo svolgimento delle attività all'interno delle Istituzioni Scolastiche, secondo modalità e procedure che verranno fornite dalle singole Regioni e approvate dal Ministero dell'Istruzione e dal CONI.

I corsi sono inseriti sulla piattaforma Sofia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, pertanto le ore svolte vengono riconosciute come ore di formazione

Il Coordinatore Federale Regionale fornirà le necessarie indicazioni sulle procedure da seguire per la loro realizzazione.

CORSI PER PSICOLOGI

- ***Corsi Informativi “Entry Level” per “Psicologi nei Club di Calcio Giovanile” (Grassroots - Livello “E” Psicologi)***

Il Settore Giovanile e Scolastico, attraverso il proprio staff nazionale e gli esperti di specifiche materie ed attività (es. psicologi, medici, esperti attività giovanile e di base, ecc.), in considerazione delle esigenze di condivisione e sviluppo dei Programmi dedicati al Calcio Giovanile, delle opportunità fornite a supporto della crescita dei Club e delle azioni avanzate nelle ultime stagioni sportive sul tema della Tutela dei Minori, proporrà dei corsi di informazione gratuiti destinati agli Psicologi coinvolti nei Club di Calcio Giovanile.

Il Corso tratterà tematiche di carattere metodologico, organizzativo, didattico, culturale ed educativo, oltre che di informazione relativamente alle modalità che caratterizzano lo svolgimento dell'attività giovanile e di base, secondo modalità e procedure che verranno fornite dalle singole Regioni.

Il Coordinatore Federale Regionale fornirà le necessarie indicazioni sulle procedure da seguire per la loro realizzazione.

G) Beach Soccer

Nell'ambito dell'attività in via di sviluppo del Beach Soccer, a seguito di quanto avviato nelle passate stagioni sportive, il Settore Giovanile e Scolastico continuerà a promuovere l'attività giovanile definendo ulteriori modalità e termini con cui realizzare e partecipare all'attività ufficiale nelle categorie di settore giovanile, in particolare per le categorie di base.

A tal proposito, nel rimandare alla pubblicazione di apposita Circolare esplicativa si ricorda che la partecipazione dei giovani deve prevedere in ogni caso il tesseramento FIGC.

L'attività è suddivisa nelle medesime categorie di seguito elencate già previste dal Settore Giovanile e Scolastico, i cui limiti d'età sono indicati nel paragrafo A):

- Piccoli Amici
- Primi Calci
- Pulcini
- Esordienti
- Giovanissimi
- Allievi

H) Attività Promozionali organizzate dalle Società

Nell'ambito delle attività promozionali organizzate dalle Società, al fine di fornire strumenti utili per seguire le procedure e gli adempimenti previsti, in allegato alla presente si riportano fac-simile delle dichiarazioni da presentare al Settore Giovanile e Scolastico relativamente all'organizzazione dei Camp Estivi e degli Open Day,

Per le specifiche norme che regolano tali attività si rimanda al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

STAGIONE SPORTIVA 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 3/SGS DEL 17/07/2026

**REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI BASE
FUTSAL**

E MODALITÀ DI GIOCO

CATEGORIE DI BASE DEL FUTSAL

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

ATTIVITÀ DI BASE FUTSAL

Premessa

L'attività delle categorie di Base di futsal è sviluppata seguendo obiettivi formativi specifici finalizzata a sviluppare le abilità psico-motorie e le diverse competenze trasversali e sociali di ogni bambino e di ogni bambina. L'attività ha sempre carattere formativo ed utilizza il gioco come strumento didattico seppur condotta con finalità promozionali. L'attività è organizzata su base strettamente locale ed è disciplinata coerentemente alle linee guida internazionali della FIFA e della UEFA con particolare attenzione all'ambito della tutela della salute e della sicurezza dei minorenni, indicando le opportune modalità di gioco in relazione alle diverse fasce di età, le cui norme sono specificate nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico.

La “Locandina Interattiva” per una Modalità di Comunicazione più Efficace

“Giocatore sempre in campo anche quando è fuori dalla partita”



Al fine di trasmettere in maniera adeguata e capillare la modalità di gioco previste nelle categorie di base, viene introdotta una nuova forma di comunicazione utilizzando le ormai comuni modalità di lettura e di acquisizione delle informazioni grazie alla lettura del QR-code sul documento in formato cartaceo ed al collegamento ipertestuale nel documento in formato digitale.

Con la locandina interattiva sarà più facile raggiungere tutti gli adulti per sensibilizzare ciascuno a raccogliere le informazioni che competono al proprio ruolo come Allenatore, Dirigente o Genitore.

In particolare, sarà più facile accedere alle informazioni che consentono di conoscere motivazioni e modalità di svolgimento e regolamentari riferite alle proposte tecniche delle categorie di base, oltre che accedere a contenuti multimediali (video) e documentazione di approfondimento utili a capire come organizzare al meglio l'attività.

La locandina dovrà essere stampata e affissa nelle bacheche di ogni Club Giovanile per permettere a tutti di accedere alle informazioni divulgate dal Settore Giovanile e Scolastico.

I POSTER dedicati alle categorie di base per conoscere le Regole del Gioco applicato a ciascuna fascia d'età

A partire dal 1° gennaio 2025, sono in distribuzione in formato cartaceo a tutti i Club di Calcio e di Futsal i poster riassuntivi dei regolamenti di gioco inerenti alle categorie U6/U7 (Piccoli Amici), U8/U9 (Primi Calci), U10/U11 (Pulcini) e U12/U13 (Esordienti).

L'obiettivo è quello di condividere e far conoscere in modo chiaro e immediato ad allenatori, dirigenti, giocatori e genitori le regole di gioco delle varie categorie allineandole alle modalità introdotte nella locandina "Giochiamo tutti, di più e meglio".

In continuità con la locandina i poster riassuntivi sono uno strumento interattivo per evidenziare gli aspetti principali del regolamento di gioco e allo stesso tempo rappresentano un ponte d'accesso verso altri contenuti della Metodologia Evolution Programme.



A) Presentiamo i Poster per ogni Categoria di Base del Calcio a 5

Si riportano i Poster dedicati a ciascuna categoria di base dedicati al Calcio a 5

1) PICCOLI AMICI



Nella categoria “Piccoli Amici” gli incontri tra le Società devono essere svolti prevedendo un confronto che coinvolga almeno 3-4 squadre contemporaneamente, e comunque con gruppi il più numerosi possibile in relazione alle possibilità organizzative e della disponibilità della struttura nella quale viene disputato l’incontro.

Gli incontri devono prevedere, oltre alle partite tra 2 o 3 giocatori, lo svolgimento di giochi di abilità tecnica.

Attraverso i Poster sono stati chiariti alcuni aspetti regolamentari relativi alle rimesse in gioco, piuttosto che al ruolo del portiere ed altri aspetti meno evidenti, ma allo stesso tempo utili per la gestione dell’attività.

Inoltre, è stato utile specificare che l’attività di questa categoria coinvolge sia Club di Calcio che di Calcio a 5, per cui, a seconda dell’impianto di gioco utilizzato e della superficie su cui si svolge l’attività, vengono applicate alcune modalità specifiche (p.e. palloni e scarpe da gioco da utilizzare)

In allegato si riporta Poster per le Regole applicate per Calcio e Calcio a 5 - CATEGORIA U6/U7

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’Allegato relativo all’Approfondimento delle Regole del Gioco per Calcio e Calcio a 5 - CATEGORIA U6/U7

2) PRIMI CALCI



utilizzare).

Nella categoria “Primi Calci” gli incontri tra le Società devono essere svolti prevedendo un confronto che coinvolga almeno 3-4 squadre contemporaneamente, e comunque con gruppi il più numerosi possibile in relazione alle possibilità organizzative e della disponibilità della struttura nella quale viene disputato l’incontro.

Gli incontri devono prevedere, oltre alle partite tra 4 o 5 giocatori, lo svolgimento di proposte pre-gara; situazioni di gioco 3c3 e 4c4; multipartite e/o 4° tempo di gioco.

Attraverso i Poster sono stati chiariti alcuni aspetti regolamentari relativi alle rimesse laterali, piuttosto che al retropassaggio al portiere, all’ingresso dell’Extra giocatore ed altri aspetti meno evidenti, ma allo stesso tempo utili per la gestione dell’attività.

Inoltre, è stato utile specificare che l’attività di questa categoria coinvolge sia Club di Calcio che di Calcio a 5, per cui, a seconda dell’impianto di gioco utilizzato e della superficie su cui si svolge l’attività, vengono applicate alcune modalità specifiche (p.e. palloni e scarpe da gioco da



In allegato si riporta Poster per le Regole applicate per Calcio e Calcio a 5 - CATEGORIA U8/U9

Ulteriori informazioni sono reperibili nell'Allegato relativo all'Approfondimento delle Regole del Gioco per Calcio e Calcio a 5 - CATEGORIA U8/U9

3) PULCINI



Nella categoria “Pulcini”, le gare devono essere disputate attraverso partite tra 5 giocatori per squadra.

La partita prevede anche attività pre-gara

Attraverso i Poster sono stati chiariti alcuni aspetti regolamentari relativi al retropassaggio al portiere, al rilancio del portiere, ai calci di punizione, all’auto-arbitraggio, all’utilizzo dei cartellini ed altri aspetti meno evidenti, ma allo stesso tempo utili per la gestione dell’attività.

In allegato si riporta Poster per le Regole applicate - CATEGORIA U10/U11

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’Allegato relativo all’Approfondimento delle Regole del Gioco - CATEGORIA U10/U11

4) ESORDIENTI



Nella categoria “Esordienti”, le gare vengono disputate attraverso partite tra 5 giocatori per squadra.

La partita prevede anche attività pre-gara.

Attraverso i Poster sono stati chiariti alcuni aspetti regolamentari relativi, alla rimessa da fondo campo, al rilancio del portiere, ai fatti cumulativi, all’utilizzo dei cartellini ed altri aspetti meno evidenti, ma allo stesso tempo utili per la gestione dell’attività.

In allegato si riporta Poster per le Regole applicate - CATEGORIA U12/U13

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’Allegato relativo all’Approfondimento delle Regole del Gioco - CATEGORIA U12/U13.

- **Incontri Informativi Modalità di Gioco e diffusione dei Poster**

I Coordinatori Federali Regionali SGS, in collaborazione con i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali territorialmente competenti, organizzeranno momenti di incontro da rivolgere ai tecnici ed ai dirigenti delle squadre delle singole categorie, con lo scopo di divulgare la filosofia e gli obiettivi con cui il Settore Giovanile e Scolastico promuove e realizzare l'attività.

Al fine di realizzare tali incontri il Settore Giovanile e Scolastico, tramite il Coordinatore Federale Regionale, metterà a disposizione esperti con lo scopo di illustrare tutti gli aspetti dell'attività relativi ad ambiti tecnico-organizzativi e didattici e per distribuire i Poster a tutte le Società che svolgono Attività nelle categorie di base, in modo che in ogni impianto di gioco vengano esposti i Poster delle 4 categorie di base e la locandina delle modalità di gioco per giocare "Tutti, Di Più, Meglio".

Norme regolamentari dell'attività di base futsal

Si riportano di seguito le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'Attività di Base del Calcio a 5.

Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'Attività di Base del Calcio a 5

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine nati/e dall'1.1.2020 che abbiano compiuto il 5° anno di età (2020, 2021 e 2022, dopo il compimento del 5° anno di età).

PRIMI CALCI

Bambini e bambine nati/e dall'1.1.2018 al 31.12.2019. Possono partecipare all'attività Primi Calci i bambini nati nel 2020 che abbiano compiuto il 6° anno di età (non i nati nel 2021).

Si precisa che il bambino che durante la stagione sportiva compie l'8° anno di età, può essere utilizzato nella Categoria Pulcini solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale.

Diversamente il bambino può continuare la stagione sportiva svolgendo l'attività PRIMI CALCI di cui è stata già prevista la copertura assicurativa.

Analogamente, il bambino nato nel 2018 tesserato con "cartellino annuale", può comunque giocare nella categoria Primi Calci, nel rispetto delle Norme previste nel CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico e della presente Circolare dell'Attività di Base, ma soprattutto nella massima tutela dei bambini stessi.

PULCINI

Bambini e bambine nati/e dall'1.1.2016 al 31.12.2017. Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività Pulcini i bambini nati nel 2018 che abbiano compiuto l'8° anno di età (non i nati nel 2019), purché venga effettuata la sottoscrizione del tesseramento "Pulcini" per la stessa Società.

ESORDIENTI

Bambini e bambine nati/e dall'1.1.2014 al 31.12.2015. Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività Esordienti anche i giovani nati nel 2016 che abbiano compiuto il 10° anno di età (non i nati nel 2017).

PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATRICI

Per quanto riguarda le giovani calciatrici, nel caso in cui sussista l'impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d'età inferiore alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato). La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente.

Nella categoria "Piccoli Amici", la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate (p.e. partecipazione di squadre femminili all'attività della categoria Pulcini, con ragazze nate nel 2014 e nel 2015).

Modalità di svolgimento delle gare

Gli incontri tra le squadre devono svolgersi seguendo le indicazioni previste per ciascuna categoria e fascia d'età, secondo quanto disposto dalla presente circolare esplicativa.

In tutte le categorie di base, comprese le categorie Pulcini ed Esordienti, si consiglia vivamente che l'attività venga organizzata con la formula del raggruppamento, coinvolgendo un numero di 3-4 squadre per ogni incontro, in confronti realizzati con Proposte Pre-Gara Futsal challenge.

Norme regolamentari delle gare delle attività di base futsal

CATEGORIA PICCOLI AMICI / U6 e U7

Nella categoria “Piccoli Amici” gli incontri tra le Società devono essere svolti prevedendo un confronto che coinvolga almeno 3-4 squadre contemporaneamente, e comunque con gruppi il più numerosi possibile in relazione alle possibilità organizzative e della disponibilità della struttura nella quale viene disputato l’incontro.

Se si dispone di un campo di calcio a 5 misure 40x20 metri, si suggerisce di creare TRE campi in orizzontale per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, garantendo la massima partecipazione ed il maggior tempo di impegno motorio dei bambini.

Sono previsti 2 o 3 tempi da un minimo di 5 ad un massimo di 10 minuti per ogni partita, alternati a 3 tempi di 10 minuti di attività di gioco (Giochi di tecnica, Duello, Giochi di collaborazione, ecc.).

I club di futsal e calcio giocano insieme con le stesse modalità.

CATEGORIA PRIMI CALCI / U8 e U9

Nella categoria “Primi Calci” gli incontri tra le Società devono essere svolti prevedendo un confronto che coinvolga almeno 3-4 squadre contemporaneamente, e comunque con gruppi il più numerosi possibile in relazione alle possibilità organizzative e della disponibilità della struttura nella quale viene disputato l’incontro.

Se si dispone di un campo di calcio a 5 40x20 metri si suggerisce di realizzare due campi in orizzontale per sfruttare al meglio lo spazio e effettuare delle partite giocando 4 contro 4 inclusi i portieri.

Gli incontri devono prevedere, 3 tempi di 10 minuti ciascuno di partita, abbinandola a Proposte pre-gara (2 contro 2, 3 contro 3 e duello), e allo svolgimento di Multi-partite, come indicato nell’Allegato della categoria Primi Calci U9/U8.

I club di futsal e calcio giocano insieme con le stesse modalità.

CATEGORIA PULCINI C5 / U10 e U11

Prima della gara è prevista attività di attivazione (riscaldamento) che le squadre ed i tecnici potranno effettuare insieme seguendo le linee guida metodologiche del “Programma di Sviluppo Territoriale - Evolution Programme”.

A seguito dell’attivazione è possibile sviluppare l’attività prevista abbinando alla gara 5c5 una delle proposte dei Futsal Challenge da svolgere in contemporanea sulle due metà campo.

Sono previsti 3 tempi di 15 minuti ciascuno con possibilità di svolgere il 4° tempo.
È previsto l’utilizzo del pallone numero 3 a rimbalzo controllato.

Regole per il Portiere:

- **Retropassaggio:** Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un compagno. Fuori dell’area di rigore può sempre ricevere la palla senza restrizioni.

- **Possesso Palla:** Con la palla in mano, il portiere può mantenerne il possesso per un massimo di 4 secondi; trascorso questo tempo, il possesso verrà assegnato al portiere della squadra avversaria. Con la palla ai piedi, il portiere all'interno della propria area di rigore non può essere contrastato per i primi 4 secondi.

Zona di No Pressing:

Durante la rimessa dal fondo, i giocatori avversari non possono superare la linea del tiro libero (10 metri dalla linea di porta, prolungata fino alla linea laterale), consentendo alla squadra in possesso di giocare la palla dentro l'area di rigore.

Il gioco riprende normalmente dopo che il giocatore ha controllato la palla.

Il portiere può eseguire la rimessa anche se gli avversari non sono dietro la linea del tiro libero, a condizione che questi ultimi non vadano in pressione e permettano il regolare svolgimento del gioco.

Non sono previsti falli cumulativi e tiri liberi.

CATEGORIA ESORDIENTI C5 / U12 e U13

Prima della gara è prevista attività di attivazione (riscaldamento) che le squadre ed i tecnici potranno effettuare insieme seguendo le linee guida metodologiche del “Programma di Sviluppo Territoriale - Evolution Programme”.

A seguito dell'attivazione è possibile sviluppare l'attività prevista abbinando alla gara 5c5 una delle proposte dei Futsal Challenge da svolgere in contemporanea sulle due metà campo.

Sono previsti 3 tempi di 20 minuti ciascuno con possibilità di svolgere il 4° tempo.

È previsto l'utilizzo del pallone numero 3 a rimbalzo controllato.

Regole per il Portiere:

- **Retropassaggio:** Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un compagno. Fuori dell'area di rigore può sempre ricevere la palla senza restrizioni.
- **Possesso Palla:** Con la palla in mano, il portiere può mantenerne il possesso per un massimo di 4 secondi; trascorso questo tempo, il possesso verrà assegnato al portiere della squadra avversaria. Con la palla ai piedi, il portiere può sempre essere pressato dalla squadra avversaria.

Zona di No Pressing:

Durante la rimessa dal fondo, i giocatori avversari non possono superare la linea del tiro libero (10 metri dalla linea di porta, prolungata fino alla linea laterale), consentendo alla squadra in possesso di giocare la palla fuori dall'area di rigore.

Il gioco riprende normalmente dopo che il giocatore ha controllato la palla.

Il portiere può eseguire la rimessa anche se gli avversari non sono dietro la linea del tiro libero, a condizione che questi ultimi non vadano in pressione e permettano il regolare svolgimento del gioco.

Sono previsti falli cumulativi e tiri liberi come previsto dal Regolamento del Gioco del Calcio a 5.

Eventi con Modalità di Gioco “RANDOM” Categoria U12/U13

In continuità con le proposte innovative previste dal Settore Giovanile e Scolastico, si consiglia al territorio di proporre eventi ed iniziative con modalità di gioco “RANDOM”, in particolare nell'ambito dell'attività rivolta alla categoria Esordienti C5 (U12/U13).

Tale opportunità, già adottata nell'ambito del progetto “Evolution Programme”, ha lo scopo di favorire l'apprendimento e la crescita tecnico-tattica e sociale dei giovani atleti, attraverso un'esperienza di gioco basata su inclusione, collaborazione e varietà di stimoli.

L'attività prevede la formazione di squadre miste e casuali tra i partecipanti, appartenenti a club diversi, con l'obiettivo di stimolare la capacità di adattamento, la cooperazione e una visione più ampia del gioco.

Le partite si svolgeranno in modalità 3 contro 3 più portieri e 5 contro 5, con rotazioni obbligatorie per garantire a ciascun giocatore un tempo minimo di gioco e l'alternanza nei ruoli.

Si invitano i referenti territoriali e i Club interessati ad approfondire la proposta tecnica e le modalità organizzative previste per la sperimentazione consultando il Comunicato Ufficiale dedicato, che verrà pubblicato successivamente con tutte le specifiche tecniche, regolamentari e metodologiche.

Tabella riepilogativa dei limiti d'età e delle modalità di gioco delle categorie di base

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA	ETÀ DI RIFERIMENTO
Piccoli Amici	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 2c2 o 3c3 alternate a giochi tecnico-didattici	5 - 6 anni (dall'1.1.2020, purché abbiano compiuto 5 anni)
Primi Calci	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 4c4 - 5c5 abbinate a Proposte Pre-Gara 2c2 e 3c3; Multipartita;	7 - 8 anni (2018 e 2019, ed eventualmente 2020, dopo il compimento del 6° anno di età)
Pulcini	Gare 5c5 abbinate a: Proposte Pre-Gara futsal challenge	9-10 anni (2016 e 2017, ed eventualmente 2018 dopo il compimento dell'8° anno di età)
Esordienti	Gare 5c5 abbinate a: Proposte Pre-Gara futsal challenge	11 - 12 anni (2014 e 2015, ed eventualmente 2016, dopo il compimento del 10° anno di età)

ESEMPI CALCOLO RISULTATO DELLA GARA

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:

Risultato
finale

3-3

Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:

3-2

Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:

3-1

Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:

3-0

Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:

2-2

Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:

2-1

Per determinare il risultato finale, alla gara dovrà essere aggiunto un punto per la vittoria o il pareggio nel gioco.

Si ricorda che per le categorie di base, Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti i risultati delle gare non devono essere pubblicati.

1. Conduzione tecnica delle squadre

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018 e Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2026-2027 in allegato)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, CALCIO A CINQUE - Licenza A, UEFA FUTSAL B, UEFA Grassroots C, CALCIO A CINQUE - Licenza C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, CALCIO A CINQUE - Licenza A, UEFA FUTSAL B, UEFA Grassroots C, CALCIO A CINQUE - Licenza C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della Società.

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale.

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

2. Arbitraggio delle gare

In riferimento all'arbitraggio delle gare, nel rimandare a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, alla presente Circolare si allegano le linee guida da adottare per le gare nelle quali è adottata la formula dell'autoarbitraggio.

3. "Green Card"

Come ormai noto, nelle categorie di base, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti futsal, è previsto l'utilizzo della Green Card per premiare gesti di FAIR PLAY di particolare significato etico-sportivo. Il Settore Giovanile e Scolastico ha avviato un progetto per la diffusione del cartellino edil relativo utilizzo attraverso il Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico. Alla presente Circolare si allega un documento di sintesi relativo alle modalità di assegnazione della Green Card.

4. Saluti ad inizio e fine gara

In occasione di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni tutti i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

5. La Tipologia di terreno e calzature consigliate

- **Campi indoor:** Devono essere realizzati in parquet o gomma. È richiesto l'uso di scarpe da calcio a 5 con suola liscia (indoor).
- **Campi outdoor:** Possono essere in erba sintetica, terra o erba naturale. In questo caso, è necessario indossare scarpe da calcio a 5 con tacchetto basso (scarpe da calcio a 5 outdoor).
- **Campi da calcio a 11:** In caso di utilizzo di un campo da calcio a 11 (sintetico, terra o erba naturale) per il gioco del calcio a 5, questo deve essere perimetrato per rispettare le dimensioni previste per il calcio a 5 (28x16 minimo, 42x25 massimo). Anche su questo tipo di terreno è obbligatorio l'uso di scarpe da calcio a 5 outdoor, quindi con tacchetto basso.

6. Conclusioni delle attività

Al termine della stagione sportiva, i Tornei delle categorie di Base dei Pulcini c5 e degli Esordienti c5 si concludono con una Festa Provinciale organizzata con la *“formula del raggruppamento”* dalle Delegazioni competenti, a cui dovranno prendere parte un minimo di 4 squadre nella categoria Pulcini ed un minimo di 3 squadre nella categoria Esordienti.

Alle “FESTE” conclusive ai vari livelli (considerando che l'attività può essere suddivisa per fasce d'età, oltre che per categorie, e che le feste conclusive possono essere sia a carattere Provinciale che Regionale) dovrà essere prevista la partecipazione dei Club Giovanili di 2° e/o 3° Livello che si saranno distinti, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative e didattiche, considerando la relativa **“GRADUATORIA DI MERITO”**.

Nelle feste finali, ed in tutte le fasi precedenti, non dovranno comunque essere previsti turni ad “eliminazione diretta” (es. semifinali con due squadre), né tantomeno tempi supplementari e/o calci di rigore per determinare la vincente.

Stante il carattere formativo dell'attività più volte ribadito, non si deve dar luogo a fasi di finale per l'aggiudicazione di eventuali titoli, né, evidentemente, pubblicare nel corso della stagione le relative classifiche.

7. Graduatorie di Merito

Si ricorda che, al fine di determinare le graduatorie delle categorie di base Pulcini ed Esordienti, ciascuna Delegazione Provinciale dovrà utilizzare le apposite “Graduatorie di Merito”, che, oltre al risultato tecnico delle gare dovrà tenere in considerazione ulteriori parametri che di seguito citiamo:

- Livello raggiunto nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili
- Numero delle Green Card assegnate e validate
- Rapporto tra tecnici qualificati e numero di bambini/e
- Rapporto tra numero di squadre Pulcini ed Esordienti iscritte e numero ditesserati
- Numero di bambine partecipanti alle gare ufficiali
- Partecipazioni alle riunioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente
- Organizzazione del “terzo tempo Fair Play”
- Comportamento del pubblico

Sulla base delle peculiarità del territorio, è data facoltà a ciascuna regione, in accordo con il Coordinatore Federale Regionale SGS, attraverso i collaboratori esperti nell'ambito dell'Attività di Base, di inserire ulteriori voci per l'assegnazione di punteggi, comunicandole anticipatamente al Settore Giovanile e Scolastico.

Nella composizione della graduatoria dovranno anche essere considerate eventuali penalizzazioni dovute, ad esempio, a:

- sostituzioni non regolari
- mancato saluto a fine gara
- comportamento negativo del pubblico
- eventuali provvedimenti disciplinari comminati

Tali Graduatorie consentiranno di premiare le Società che maggiormente si saranno distinte nel corso della stagione sportiva, oltre che per le abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative, didattiche e comportamentali.

Le migliori classificate nelle graduatorie di merito di ciascun girone avranno la possibilità di partecipare alle feste conclusive previste a vari livelli (locale, provinciale e regionale)

Si precisa comunque che i sopracitati aspetti non dovranno penalizzare le Società che hanno minori possibilità organizzative (es. aspetto demografico, etc.)

Le Graduatorie di Merito così definite dovranno essere pubblicate al termine dell'attività specificando i punti ottenuti per ciascun criterio considerato.

8. Attività Femminile nelle categorie di base

Considerando peculiarità e caratteristiche delle bambine, in particolare nella fascia d'età tra i 5 e i 12 anni, l'attività viene disputata insieme a quella prevista regolarmente a livello locale/provinciale, anche formando squadre di sole bambine o di squadre miste composte da bambine e bambini.

Nel caso in cui sussista l'oggettiva impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età alle gare con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione delle predette calciatrici alla gara della categoria o fascia d'età inferiore alla propria, secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

A tal fine dovrà essere presentata specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND e allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile in allegato).

Il Comitato Regionale pubblicherà l'elenco delle giovani calciatrici che hanno fatto richiesta di deroga trasmettendo lo stesso elenco al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

Attività Femminile: opportunità di gioco per la stagione sportiva 2026/2027:

Categoria	Attività mista	anni di nascita categoria di appartenenza	torneo/campionato	deroga per ragazze nate nell'anno...
Piccoli Amici	Si	2020 - 2021 - 5 anni compiuti	Attività Piccoli Amici e Fun Football	2019
Primi Calci	Si	2018 - 2019	Attività Primi Calci e Fun Football	2017
Pulcini	Si	2016 - 2017	Pulcini età mista	2014 - 2015
Esordienti	Si	2014 - 2015	Esordienti età mista	2012 - 2013
Giovanissimi	Si	2012 - 2013	Under 15 Regionali o Provinciali	2010 - 2011
			Under 14 - 2013	2010 - 2011 - 2012
Allievi	Non prevista	2010 - 2011	Under 17	----

Nelle categorie “Piccoli Amici” e “Primi Calci” sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un anno alla propria (*quindi è automaticamente consentito che una bambina dei Primi Calci giochi nei Piccoli Amici; dovrà essere autorizzata, invece, la giovane calciatrice della categoria Pulcini a giocare nella categoria Primi Calci*). Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

Parallelamente a tali attività, il Settore Giovanile e Scolastico propone dei Tornei dedicati esclusivamente a bambine appartenenti alle categorie Pulcini ed Esordienti, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’attività femminile, favorendo il confronto in contesti di gioco formativi, inclusivi e stimolanti, come ad esempio:

- **Torneo Magico:**

- **Categoria Pulcini:** Torneo dedicato alle bambine appartenenti per età alla categoria Pulcini. L’attività sarà articolata in più appuntamenti distribuiti nel corso della stagione sportiva, secondo quanto stabilito nel Regolamento specifico che sarà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale

- **Torneo delle Debuttanti:**

- **Categoria Esordienti:** Torneo dedicato alle bambine appartenenti per età alla categoria Esordienti. L’attività sarà articolata in più appuntamenti distribuiti nel corso della stagione sportiva, secondo quanto stabilito nel Regolamento specifico che sarà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale

9. Modalità di Gioco Categorie Giovanili agonistiche

Al fine di illustrare il completo percorso dell'attività ufficiale prevista nell'ambito dell'Attività Giovanile, di seguito si riporta il quadro sintetico delle modalità di gioco edella durata delle gare previste nelle categorie giovanili agonistiche:

Tabella riepilogativa dei limiti d'età e delle modalità di gioco delle categorie giovanili

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA	DURATA DELLA GARA	ETÀ DI RIFERIMENTO
Under 15 futsal Maschile/Femminile	5:5	2x25' non effettivi	2012 e 2013 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nate nel 2014)
Under 17 futsal "Maschile/Femminile	5:5	2x30' non effettivi	2010 e 2011 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)

FUORI QUOTA

Tenuto conto dello sviluppo dell'attività femminile giovanile dedicata al Calcio a 5 in continua evoluzione, e per continuare a dare supporto ai Club che hanno avviato progetti dedicati all'attività femminile giovanile da breve tempo, è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori di applicare la possibilità di utilizzare n° 1 fuori quota in entrambe le categorie nelle seguenti modalità:

- Categoria U15 Femminile Futsal: n.1 Fuori quota nata nel 2011
- Categoria U17 Femminile Futsal: n.1 Fuori quota nata nel 2009

Manifestazioni del Settore Giovanile e Scolastico

1. Categoria Piccoli Amici e Primi Calci (Fun Football)

L'attività riservata alle categorie Piccoli Amici e Primi Calci è un'attività multidisciplinare in cui vengono messi in risalto i valori del calcio e dello sport, come divertimento, partecipazione, lealtà, socializzazione, ecc.

Come descritto nel relativo **allegato**, l'attività dovrà prevedere momenti di gioco-partita alternati a momenti ludici realizzati attraverso attività legate ad altre discipline sportive e/o a giochi popolari, con regole e materiali adatti all'età dei bambini coinvolti.

Nello spirito dell'attività, ove possibile, è auspicabile la presenza di uno staff di animazione e la realizzazione di "stazioni" in cui i bambini e le bambine abbiano l'opportunità di esprimere la loro fantasia attraverso disegni, pittura o scrivendo slogan legati al mondo del calcio.

Al fine di realizzare al meglio tali feste, il Comitato Regionale della LND e le rispettive Delegazioni Provinciali e Distrettuali si avvarranno della necessaria collaborazione dei Coordinatori Federali Regionali e dei collaboratori che hanno competenze specifiche in queste aree, in particolare di coloro che si occupano dell'Attività di Base e dell'Attività Scolastica, esperti nella scelta delle attività, dei materiali da utilizzare, nella metodologia e nella didattica da proporre.

Al fine di dare la più ampia visibilità possibile all'attività, è previsto che le manifestazioni dovranno essere organizzate nel week-end del 22-23 Maggio 2027.

Sarà cura del Coordinatore Federale Regionale provvedere a fornire le apposite informazioni alle Scuole di Calcio relativamente alle modalità con cui dovrà essere effettuata l'attività tecnica prevista, concordando con il Comitato Regionale LND, sedi, orari e modalità con cui dovranno essere organizzate le riunioni nelle singole Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

2. Categoria Pulcini Calcio a 5 - Torneo Pulcini #FutsalChallenge

Il **Torneo Pulcini #FutsalChallenge**, attività ufficiale della categoria Pulcini, si sviluppa coinvolgendo tutte le società che svolgono attività in questa categoria sin dalla fase autunnale. Inoltre, avendo anche lo scopo di verifica dell'attività svolta nei Club Giovanili ufficialmente riconosciuti almeno con il "2° Livello di Qualità".

Tale attività, articolata in prove tecniche e gare, dovrà essere organizzata sin dalla fase autunnale prevedendo nel corso del Torneo Pulcini futsal delle giornate appositamente dedicate al Torneo, ad esempio con rapporto 1:3 o 1:4 (ogni 3-4 giornate del calendario del Torneo viene inserita una giornata di manifestazione) e dovrà prevedere la partecipazione di almeno 4 squadre di altrettante società in modo che l'evento sia anche occasione di festa.

Nella fase autunnale in ciascuna di queste giornate verranno assegnati i punteggi tecnici del #FutsalChallenge da attribuire alle "Società" nella graduatoria di merito, utile per sviluppare la successiva fase primaverile.

L'attività, riservata alla categoria Pulcini futsal, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per tutte le Società appartenenti almeno al "2° Livello di Qualità".

Le Società dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e attrezzature.

La mancata partecipazione alle previste manifestazioni comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento della "Società" nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili.

Il Settore Giovanile e Scolastico, prendendo spunto dalla “Carta dei diritti del ragazzo allo sport”, richiede una serie di requisiti che costituiscono il presupposto per il riconoscimento delle Società. Pertanto verrà consentita la partecipazione alle “FESTE” conclusive ai vari livelli della Manifestazione (per fasce d’età e a carattere Provinciale e Regionale) a quelle “Società” che si saranno distinte, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative utilizzando le previste “Graduatorie di Merito” come indicato nel precedente paragrafo al punto 7, fino a determinare la “Società” che rappresenterà la regione al **Grassroots Festival il 19-20 Giugno 2027**.

Sarà cura del Coordinatore Federale Regionale provvedere a fornire le apposite informazioni alle Scuole di Calcio relativamente alle modalità con cui dovrà essere effettuata l’attività tecnica prevista, concordando con il Comitato Regionale LND, sedi, orari e modalità con cui dovranno essere organizzate le riunioni nelle singole Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

3. Categoria Esordienti Calcio a 5 “Fair Play Futsal Elite”

Considerato lo spirito della manifestazione chiamata appunto “Fair Play”, alle feste conclusive dovranno accedere i Club Giovanili che si saranno distinti, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative utilizzandole previste “Graduatorie di Merito” come indicato nel precedente paragrafo al punto 7.

Alle feste provinciali e regionale del “Torneo Fair Play” dovrà essere prevista la partecipazione contemporanea di almeno 3 (tre) società e non dovranno essere previste gare ad eliminazione diretta (es. semifinale e/o finale).

L’attività prevede l’organizzazione di 4-5 mini eventi a livello regionale a cui partecipano almeno 4 squadre/società nell’arco della stagione sportiva.

Gli eventi coinvolgeranno bambini della categoria Esordienti (2014 e 2015)

L’attività verrà realizzata nei periodi di pausa dell’attività locale (indicativamente nel periodo settembre/ottobre, dicembre, gennaio/febbraio, aprile/maggio) ed eventuali feste conclusive da realizzarsi a maggio/giugno.

Il progetto tecnico e le relative modalità di svolgimento della categoria Esordienti futsal (U13/U12) è allegato al presente Comunicato, oltre che nel CU n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva, tenendo conto che per tale attività (laddove il confronto dovesse svolgersi tra sole due squadre) dovrà essere prevista, oltre ai Futsal Challenge.

4. Futsal Day 5.5

Il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) della FIGC, in collaborazione con i Coordinatori Federali Regionali, i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali, organizza in occasione della giornata del **5.5.2026** l’iniziativa nazionale “Futsal Day”, rivolta ai giovani calciatori e calciatrici delle categorie giovanili e scolastiche.

Il Futsal Day ha come scopo la promozione del Calcio a 5 tra i giovani, sensibilizzando tecnici, atleti e dirigenti sulle peculiarità di questa disciplina.

Durante l’evento verranno presentate le caratteristiche salienti del gioco del Calcio a 5, con un’attenzione particolare alle peculiarità che lo caratterizzano, organizzando momenti di gioco, allenamento e approfondimento educativo.

Dettagli organizzativi

Il “Futsal Day” si terrà primariamente il 5.5.2027; allo stesso tempo viene data l’opportunità di prevedere e organizzare un insieme di eventi di natura promozionale durante la settimana che va dal 4 al 9 maggio 2027, con eventi dislocati su tutto il territorio nazionale e coordinati dalle strutture regionali della FIGC.

Ogni regione, tramite il proprio Coordinatore Federale Regionale e le rispettive Delegazioni Provinciali, individuerà le modalità di svolgimento più idonee in funzione delle proprie risorse, necessità e peculiarità territoriali al fine di garantire la massima partecipazione delle squadre e degli atleti.

5. Feste Finali

I Comitati Regionali ed i Coordinatori Federali Regionali SGS organizzeranno feste regionali sul modello del Grassroots Festival, includendo nella stessa manifestazione le feste finali previste per le diverse categorie (Club Giovanili di 2° Livello, Società di Calcio a 5, Società Femminili, Attività di Calcio Integrato, ecc.).

Nell'occasione dovranno essere organizzati momenti di incontro da rivolgere ai tecnici, dirigenti, genitori e giovani calciatori presenti, con lo scopo di divulgare la filosofia con cui il Settore Giovanile e Scolastico promuove e realizza l'attività.

Al fine di realizzare tali incontri il Settore Giovanile e Scolastico, tramite il Coordinatore Federale Regionale, metterà a disposizione esperti che illustrino tali aspetti relativi alla formazione, alla cultura sportiva, alla socializzazione, alla didattica, ecc.

Programma di Sviluppo Territoriale

Il Programma di Sviluppo Territoriale, coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico, è finalizzato a strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa con l'obiettivo di favorire lo sviluppo psicofisico dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, coinvolgendo attivamente nel percorso i Club, gli allenatori, le allenatrici, i/le dirigenti e le famiglie.

OBIETTIVI

- Fornire un indirizzo formativo ed educativo coordinato attraverso una programmazione e una metodologia condivise con le componenti tecniche Federali creando sinergie con i Club dilettantistici e professionistici ("Evolution Programme").
- Costituire dei poli formativo-educativi di riferimento per il territorio
- Supportare lo sviluppo dei Club del territorio con una collaborazione attiva e concreta che valorizzi il percorso di crescita previsto dal Sistema di Qualità dei Club Giovanili.
- Supportare lo sviluppo del talento attraverso attività e proposte mirate che includano anche percorsi di formazione per le persone facenti parte dello staff in collaborazione con le nazionali giovanili di Club Italia (Stage di Formazione Territoriale)
- Sviluppare l'attività giovanile con particolare riferimento alla filiera del calcio femminile (attività territoriale per il supporto ai Club e di collegamento al Programma Calcio+15 e Calcio+17)
- Promuovere una cultura sportiva finalizzata all'educazione delle nuove generazioni

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale trovano la loro collocazione molteplici progettualità, proposte e attività rivolte al territorio. Le attività di carattere tecnico, educativo, informativo e formativo vengono svolte direttamente presso i club con il diretto coinvolgimento dei tesserati/e (atleti e atlete, tecnici, dirigenti) e dei genitori dei calciatori e delle calciatrici, secondo una programmazione stabilita a livello locale oppure attraverso l'organizzazione di stage territoriali mediante convocazioni di specifiche società e calciatori e calciatrici, tra cui anche gli **Stage Territoriali dedicati al Calcio a 5**, sia maschile che femminile.

Nella stagione 2026-2027 verrà dato seguito ai programmi di sviluppo in sinergia con il Club Italia rivolti ai club PRO e ai loro staff con particolare riferimento al Sistema di Qualità dei Club Giovanili.

Riunioni e Corsi di carattere informativo

- ***Incontri con Genitori, Responsabili Tecnici, Dirigenti Responsabili e Tecnici delle categorie di base dei Club che svolgono Attività Giovanile***

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il proprio staff e gli esperti di specifiche materie ed attività (es. psicologi, medici, attività di base, ecc.), nonché con il supporto organizzativo del Comitato Regionale e della Delegazione Provinciale/Distrettuale della LND competente territorialmente, saranno disponibili ad organizzare riunioni, corsi ed incontri di informazione indirizzati a tecnici, dirigenti e/o genitori dei giovani calciatori su tematiche di carattere tecnico, didattico, culturale ed educativo, oltre che di informazione relativamente alle modalità tecnico-didattiche che caratterizzano lo svolgimento delle attività delle categorie di base, secondo modalità e procedure che verranno fornite dalle singole Regioni.

Inoltre, in aggiunta ai corsi di informazione per tecnici e dirigenti dei Club di 1° Livello, i Coordinatori Federali Regionali SGS, a seguito di positive esperienze realizzate in alcune regioni, proporranno dei corsi di informazione per i Responsabili Tecnici dell'Attività di Base dei Club Giovanili.

Di seguito si riepilogano gli incontri a carattere formativo/informativo che possono essere realizzati:

- Corsi Entry Level per Istruttori calcio a 5 (Grassroots Livello "E")
- Corsi Entry Level per Istruttori (Grassroots Livello "E")
- Corsi Entry Level per Dirigenti (Grassroots Livello "D" Dirigenti)
- Corsi Entry Level per Dirigenti (Grassroots Livello "E" Dirigenti)
- Corsi Entry Level per "Maestri di Calcio nella Scuola" (Grassroots Livello "D" Scuola)
- Corsi Entry Level per il "Calcio nella Scuola" (Grassroots Livello "E" Scuola)
- Corsi Entry Level per Psicologi di Club Giovanili (Grassroots Livello "E" Psicologi)
- Corsi Entry Level per Calcio Integrato (Grassroots Livello "E" Calcio Integrato)
- Corsi informativi per Responsabili Tecnici Attività di Base dei Club Giovanili
- Corsi di Informazione per Società di 1° Livello (Già Centri di Base)
- Corsi per Dirigenti-Arbitro
- Incontri informativi con Società (Tecnici e/o Dirigenti)
- Incontri informativi con Genitori
- Riunioni Tecnico-Organizzative per Categorie di Base

Il Coordinatore Federale Regionale fornirà le necessarie indicazioni sulle procedure da seguire per la loro realizzazione.

Workshop dedicati al Calcio a 5

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico (SGS), in collaborazione con i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali territorialmente competenti, organizzeranno momenti di incontro rivolti ai tecnici e ai dirigenti delle squadre delle singole categorie giovanili. L'obiettivo è divulgare la filosofia e gli obiettivi con cui il Settore Giovanile e Scolastico promuove e realizza le proprie attività, tra cui lo sviluppo del Calcio a 5/Futsal.

In tale contesto, il Settore Giovanile e Scolastico, attraverso il Coordinatore Federale Regionale, metterà a disposizione esperti qualificati per condurre una serie di workshop formativi dedicati al Calcio a 5. Gli incontri affronteranno tutti gli aspetti dell'attività sportiva, inclusi quelli tecnico-organizzativi e didattici, con l'obiettivo di supportare lo sviluppo dei giovani calciatori.

Il progetto è pensato per fornire un supporto completo a tecnici e dirigenti, e si concentra su:

- Promozione del Calcio a 5 tra i giovani.
- Formazione tecnica specifica per il Futsal.
- Organizzazione e gestione delle squadre giovanili.
- Collaborazione tra attività scolastica e sportiva.
- Metodologie e strumenti didattici per allenatori.

Gli incontri, previsti a livello regionale e organizzati durante l'anno sportivo, saranno condotti da esperti del settore, che forniranno sia approfondimenti teorici che dimostrazioni pratiche.

Il Coordinatore Federale Regionale fornirà le necessarie indicazioni alle società interessate.

Programma “Futsal+” Maschile e Femminile

Il Programma “Futsal+” Maschile e Femminile è un'iniziativa promossa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, mirata a sviluppare e promuovere la pratica del Calcio a 5 (Futsal) tra i giovani atleti e atlete in tutta Italia. Il progetto coinvolge sia il settore maschile che quello femminile per le categorie U15 e U17, offrendo percorsi formativi, tecnici e di gioco specificamente pensati per favorire la crescita dei giovani atleti di Futsal.

Il progetto Futsal+ prevede una serie di attività che coinvolgono sia l'aspetto formativo che quello tecnico, con l'obiettivo di offrire ai partecipanti un'esperienza completa.

Nel corso della stagione sportiva, gli atleti scelti per far parte del Programma “Futsal+” prendono parte a degli stage organizzati su base nazionale.

Questi eventi consentono ai giovani atleti e atlete di mettersi alla prova in contesti competitivi, ma sempre all'insegna del fair play e del rispetto delle regole.

Durante gli stage “Futsal+” oltre allo svolgimento delle sedute di allenamento si cerca di lavorare su una formazione olistica del giovane calciatore/calciatrice provando a dar loro tutti gli strumenti per comprendere le numerose opportunità presenti nel mondo della FIGC.

Contestualmente gli atleti hanno la possibilità di confrontarsi in un contesto di alto livello dove si cerca di fornirgli tutti gli strumenti per migliorare e stimolare le loro qualità tecniche e tattiche, delineando un collegato diretto con la Nazionali U19 di Futsal e, in prospettiva un giorno alla Nazionale maggiore maschile e femminile.

Valori in Rete - Progetti Scolastici per il Calcio a 5

Valori in Rete è un'iniziativa del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e autorizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nata per promuovere l'educazione sportiva nelle scuole attraverso il Calcio a 5. Il progetto si pone l'obiettivo di diffondere i valori positivi dello sport, come il rispetto, l'inclusione e il fair play, utilizzando il Calcio a 5 come strumento educativo e sociale.

Gli obiettivi principali di Valori in Rete includono:

- Promuovere il Calcio nelle scuole: offrendo a tutti gli studenti, indipendentemente dalle capacità tecniche, la possibilità di conoscere e praticare il Calcio a 5, integrandolo nel programma scolastico.
- Diffondere i valori dello sport: insegnare il rispetto delle regole, la collaborazione, il fair play e l'inclusione, utilizzando il calcio come veicolo educativo.
- Incentivare la partecipazione femminile: ridurre il divario di genere nello sport favorendo la partecipazione delle ragazze.
- Collaborazione con il territorio: coinvolgere le società sportive locali, creando una sinergia tra scuola e club per aumentare la partecipazione e migliorare il livello tecnico dei giovani.

Nell'ambito di Valori in Rete, il Calcio a 5 è protagonista di numerose iniziative che mirano a promuoverlo come disciplina sportiva nelle scuole:

1. **Campionati Studenteschi per le scuole secondarie di I e II grado;**
2. **“Ragazze in Gioco” e “Tutti in Goal” per le scuole secondarie di I grado;**

3. Formazione per insegnanti

Valori in Rete include corsi di formazione specifici per gli insegnanti di scienze motorie, volti a fornire le competenze necessarie per insegnare e gestire l'attività di Calcio a 5 nelle scuole. Questa formazione continua è cruciale per migliorare l'insegnamento dello sport nelle scuole e creare una cultura sportiva inclusiva;

4. Inclusione e integrazione

I progetti scolastici del SGS sono lo strumento per favorire l'inclusione, coinvolgendo studenti con difficoltà motorie e ragazzi di diverse culture. Attraverso il gioco, si impara a collaborare e a superare le barriere, promuovendo il rispetto delle diversità.

Come possono partecipare i club del territorio

I club sportivi del territorio svolgono un ruolo chiave all'interno del progetto Valori in Rete. siglare una convenzione con una scuola iscritta a Valori in rete gli permette di creare un legame diretto tra il mondo scolastico e quello sportivo, offrendo ai giovani calciatori e calciatrici l'opportunità di svolgere attività sportiva in orario extra curriculare all'interno della società stessa.

Le società sportive interessate possono aderire al progetto Valori in Rete contattando i Coordinamenti regionali del SGS.

Per gli approfondimenti sui progetti sviluppati dal SGS nelle scuole si rimanda al Comunicato Ufficiale relativo alla Programmazione dell'Attività Scolastica di prossima pubblicazione ed alle informazioni contenute nel portale www.valorinrete.it

Attività Promozionali organizzate dalle Società

Nell'ambito delle attività promozionali organizzate dalle Società, al fine di fornire strumenti utili per seguire le procedure e gli adempimenti previsti, in allegato alla presente si riportano fac-simile delle dichiarazioni da presentare al Settore Giovanile e Scolastico relativamente all'organizzazione dei Camp Estivi e degli Open Day,

Per le specifiche norme che regolano tali attività si rimanda al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 006 del 28/07/2026

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

PREMESSA

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Società riconosciute come Club Giovanili di 3° e 4° Livello che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell'Attività Femminile, oltre che delle Società di Calcio Femminile riconosciute come "Club di 2° Livello".

Tuttavia, al fine di continuare nel percorso di promozione dell'attività femminile, per la fase preliminare territoriale, è data facoltà ai Coordinamenti Federali Regionali SGS di aprire l'iscrizione anche alle Società che non rientrano nei requisiti sopra descritti, senza diritto di qualificazione/partecipazione alla eventuale fase finale regionale per determinare le Società partecipanti alla fase interregionale.

A tal proposito, al fine di rendere funzionale e chiaro il percorso per le società, si suggerisce di prevedere due percorsi dedicati, che eventualmente potranno unirsi successivamente.

Di seguito si riportano le procedure di iscrizione, Regolamento Tecnico, Regolamento Fair Play del *Torneo Under 12 Femminile 2026/2027*.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 29/07/2026 con termine il 30/09/2026 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto di seguito:

- Registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre.

Nel caso di iscrizione di più squadre, una società che dovesse qualificarsi alla fase interregionale potrà essere rappresentata da una sola squadra.

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici regolarmente tesserate FIGC con la propria società per la stagione in corso nate dal 01.01.2014 al 31.12.2015.

È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 10° anno d'età (no 2017).

In caso di necessità, le società, possono usufruire di un numero massimo di 3 giocatrici in prestito da altra società non partecipante al Torneo, purché munite di regolare nulla-osta della società di

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

appartenenza. È possibile richiedere il prestito di calciatrici provenienti da società con sede in provincia limitrofa confinante, anche se di regione diversa, a quella della richiedente. **Non è possibile richiedere e né utilizzare calciatrici in prestito provenienti da società con sede in altra regione, rispetto a quella della richiedente. Il prestito è valido esclusivamente per il torneo/campionato per cui viene richiesto. Non sarà possibile quindi utilizzare la calciatrice in un torneo/campionato diverso da quello per cui è stato richiesto il prestito**

I nulla osta dei prestiti dovranno essere inviati al Settore Giovanile e Scolastico prima della data di inizio stabilita da ogni Coordinamento Federale Regionale SGS della manifestazione

I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata della manifestazione e non potranno essere sostituiti.

Art. 2 - Formula del Torneo

Considerando che l'attività è configurata per svolgersi parallelamente all'attività ordinaria/ufficiale a cui è iscritta ogni singola società, il format del Torneo si svolgerà con le seguenti modalità:

- il Torneo si sviluppa con appuntamenti periodici (p.e. ogni 2-3 settimane si organizza un raggruppamento, possibilmente in periodi di sosta dell'attività ufficiale organizzata a livello provinciale (p.e. Torneo Esordienti 1° anno);
- tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula del raggruppamento suddividendo le società in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. Eventualmente, sarà possibile organizzare più raggruppamenti con fasi di andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo svolgimento;
- prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento con almeno 3 o 4 squadre, con gare di sola andata;
- seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento con almeno 3 o 4 squadre, con gare di sola andata;
- terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento con almeno 3 o 4 squadre, con gare di sola andata;
- i Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento;
- le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per garantirne lo svolgimento.
- **La prima fase potrà iniziare dal 18 ottobre 2026 il termine è fissato il 2 maggio 2027;**
- **Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alla Fase Interregionale dovranno essere comunicate al Settore Giovanile e Scolastico entro il 3 maggio 2027;**
- **Le Fasi Interregionale saranno previste tra il 15 maggio e il 2 giugno 2027;**

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

- La Fase Finale Nazionale sarà disputata nel contesto del Grassroots Festival 2026/2027, previsto nel weekend del 19-20 giugno 2027;
- Le modalità di svolgimento delle Fasi Interregionale e Nazionale saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

Art. 3 - Identificazione delle calciatrici

I Dirigenti Arbitri dovranno controllare, prima dell'inizio, che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco dell'incontro, come previsto dall'art. 71 delle N.O.I.F. ("Identificazione dei calciatori").

Nel rispetto di quanto previsto dalle N.O.I.F. della FIGC, in particolare in materia di identificazione delle calciatrici (art. 71) e di adempimenti preliminari alla gara (art. 61), ciascuna Società partecipante è tenuta a presentare:

- a) un elenco generale del raggruppamento, con l'indicazione di tutte le calciatrici che vi prenderanno parte, in numero libero e a scelta della Società. Le calciatrici inserite in tale elenco dovranno comparire in almeno una distinta degli incontri previsti nel raggruppamento.
- b) un elenco per ciascun incontro (distinta incontro), da consegnare prima dell'inizio della prima gara dell'incontro, nel quale potranno essere inserite fino a un massimo di 16 calciatrici, esclusivamente tra quelle già indicate nell'elenco generale di cui alla lett. a).

Art. 4 - Giustizia sportiva

La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali, regionali e interregionali dal Giudice Sportivo Territoriale. La fase Nazionale sarà amministrata dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Si rendono altresì note le seguenti procedure:

- nei raggruppamenti che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei raggruppamenti che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 5 del CGS;
- le ammonizioni che non comportino squalifica vengono azzerate prima della 1° Fase Interregionale e prima della Fase Finale Nazionale;
- la violazione di quanto previsto dall'art. 10 "Sostituzione delle calciatrici", determinerà l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Art. 5 - Arbitraggio delle gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti.

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, entro le 24 ore successive alla disputa della gara per la necessaria visione del giudice sportivo.

Art. 6 - Saluti

In occasione di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme al direttore di gara, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 7 - Il campo di gioco

Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	60 mt.	misure massime	70mt.
Larghezza:	misure minime	40 mt.	misure massime	50 mt.

La dimensione dell'Area di Rigore è delle seguenti valori:

Lunghezza:	16,50 mt.
Larghezza:	33,00 mt.

Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell'area di rigore.

Calcio di rigore: 9 metri

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti sul campo di calcio a 11 regolamentare:

- a) orientando il campo da un limite dell'area rigore al limite dell'area di rigore della metà campo opposta;
- b) orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11.

Art. 8 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

Art. 9 - Modalità di svolgimento e durata delle gare

In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in raggruppamenti da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno. Le squadre si confronteranno in **Gare 8 vs 8** abbinata, coerentemente con le Modalità di Gioco previste per questa categoria, **alle multi-partite (come da regolamento tecnico allegato)**. Oltre al 8vs8, si svolgeranno altri confronti con modalità di gioco che prevedono il coinvolgimento di un numero ridotto di giocatrici (**es. 6vs6**) con l'obiettivo di tenere impegnate contemporaneamente tutte le atlete.

A seconda del numero di gare disputate nella medesima giornata, la durata delle gare è così prevista:

- Nel caso in cui si disputi una gara al giorno (es. raggruppamento che si gioca in più giornate):
 - o 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno
- Nel caso in cui si disputino 2 gare al giorno (es. raggruppamenti in un'unica giornata tra 3 squadre):
 - o 3 tempi della durata di 15 minuti ciascuno
 - o In alternativa 2 tempi della durata di 20 minuti ciascuno
- Nel caso in cui si disputino 3 gare al giorno (es. raggruppamenti in un'unica giornata tra 4 squadre):
 - o 3 tempi della durata di 10 minuti ciascuno
 - o In alternativa 2 tempi della durata di 15 minuti ciascuno

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell'area di rigore.

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all'interno dell'area di rigore.

È concesso il rinvio del portiere.

Art. 10 - Sostituzione delle giocatrici

Tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo per intero tra i primi due. Pertanto, al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute. Durante il secondo tempo sarà possibile sostituire le calciatrici che hanno preso parte per intero al primo tempo. Nell'eventuale terzo tempo potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei "cambi liberi".

Art. 11 - Punteggi e classifiche (fasi provinciali e regionali)

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La "GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA" finale sarà data dalla somma dei punteggi **C e D**.

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS.

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei due/tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale	3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:	3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:	3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:	2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:	2-1

Laddove le gare vengano disputate svolgendo 2 tempi di gioco, il risultato della gara dovrà essere combinato tenendo conto dello stesso principio.

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO «MULTIPARTITE»

In occasione delle “MULTIPARTITE”, verrà assegnato un unico punto complessivo alla squadra vincente o un punto per ciascuna squadra in caso di parità. da aggiungere al risultato della “GARA”. A titolo esemplificativo, qualora vengano effettuati due tempi di gare 6 vs 6 il risultato delle “MULTIPARTITE” nasce dalla somma dei risultati delle due gare in contemporanea o dei due tempi di gioco. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Gare vinte o pareggiate</u>	<u>Risultato “MULTIPARTITE”</u>
Pareggio in tutte e due le gare svolte in contemporanea o nei tempi della gara:	2-2	1-1
Una gara/tempo in pareggio e una gara/tempo vinta da una delle due squadre:	2-1	1-0
Vittoria della stessa squadra in tutte e due le gare o tempi:	2-0	1-0
Una vittoria a testa nei due tempi/gare di gioco:	1-1	1-1

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e dell’eventuale punto aggiuntivo delle multipartite il **RISULTATO FINALE**, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra con almeno 16 calciatrici in distinta gara	2 per ciascuna gara
Squadra con almeno 14 giocatori in distinta gara	1 per ciascuna gara

*Nel caso in cui non vengano utilizzati tutte le giocatrici iscritte nella lista dell’evento (vedi “identificazione delle calciatrici”, lett. a), i punti Bonus non saranno assegnati nell’ultima gara e contestualmente saranno revocati anche quelli precedentemente attribuiti nelle gare precedentemente disputate nel raggruppamento.

Qualificazione al turno successivo

Per determinare la/e squadra/e che potranno accedere al turno successivo verrà considerata la graduatoria finale.

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 o 2 tempi di gioco dell’8vs8);
2. Esito delle sfide nelle “Multipartite” negli incontri diretti;
3. Graduatoria complessiva considerando solo i risultati delle gare 8vs8 ;
4. Maggior numero di tempi vinti (8vs8 e Multipartite);
5. Maggior numero di tempi vinti nelle gare 8vs8;
6. Miglior punteggio ottenuto considerando i singoli tempi di gioco del 8vs8 (tempi vinti e pareggiati nelle gare 8vs8);
7. Miglior punteggio ottenuto considerando i singoli tempi di gioco (tempi vinti e pareggiati nelle gare 8vs8 e nelle Multipartite);
8. Classifica disciplina;
9. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”;
10. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play;
11. Maggior numero di Green Card attribuite;
12. Sorteggio.

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base.

Pubblicato in Roma il 28/07/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Allegati:
Regolamento Fair Play
Modalità di gioco U12/U13



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 008/SGS del 28/07/2026

TORNEO U13 FUTSAL 2026/2027

*Attività Nazionale Giovanile di Calcio a Cinque
Under 13*

PREMESSA

Al fine di promuovere e sviluppare l'attività giovanile dedicata al Calcio a 5 nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società **professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO**, delle **Società di Serie A, Serie A2 Elite, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, dei Club di 3° e 4° Livello di Calcio a 5 e di Calcio**, in particolare per coloro che hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell'Attività di Calcio a 5.

L'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e del programma di sviluppo previsto nell'ambito dell'attività di Calcio a 5 della categoria Esordienti.

Resta inteso che nel corso di svolgimento dell'attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all'attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l'attività giovanile e di base.

A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la revoca del Livello di riconoscimento, e quindi l'esclusione dal Torneo.

Scopo dell'attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per i **Club di 3° e 4° Livello di Calcio a 5 e di Calcio** e delle Società Professionistiche del territorio interessate allo sviluppo dell'attività di Calcio a 5 nel proprio Club, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico.

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando alle gare del Torneo organizzate in contemporanea nel territorio.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal **29/07/2026 con termine il 23/10/2026** prevedendo obbligatoriamente quanto previsto di seguito:

- Registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Ciascuna società può iscrivere una sola squadra.

REGOLAMENTO GENERALE**Art. 1 - Categoria di Partecipazione**

Il Torneo è riservato a giovani calciatori della **Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2014, secondo quanto di seguito specificato:**

UNDER 13 FUTSAL 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

- **Società PROFESSIONISTICHE:** Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2015
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno partecipare con giovani calciatori nati nel 2014 o con squadre di età mista 2014-2015).
- **Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE:** Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/2014 al 31/12/2015, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 2 giocatori nati nel 2016.

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la propria società nella rispettiva stagione sportiva.

All'attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell'anno 2013, purché in regola con la prevista deroga-secondo quanto previsto dal C.U. N° 1 SGS - 2026/2027 paragrafo 3.1 sia con società Professionistiche che con Club di 3° o 4° Livello.

In considerazione dell'aspetto promozionale che riveste tale Torneo, la partecipazione è aperta sia ai tesserati per il Calcio sia per i tesserati per il Calcio a 5.

Non sono consentiti prestiti.

Art. 2 - Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo categoria "U13 Futsal" dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale di "UEFA FUTSAL B", "Allenatore di Calcio a 5", o "Allenatore di Calcio a 5 1° Livello" oppure UEFA ("UEFA-PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

Art. 3 - Formula del Torneo

Le gare vengono disputate su Campi di Calcio a 5 al coperto o all'aperto, purché regolarmente omologati, tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più restrittive, a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell'attività sportiva di contatto di squadra.

L'attività si svolgerà con le seguenti modalità:

- Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata;
- Seconda fase Interprovinciale e Regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
- Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all'italiana suddividendo le società in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo svolgimento.
- I Coordinamenti Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento.

UNDER 13 FUTSAL 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

- Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per garantirne lo svolgimento.
- Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento della fase Provinciale o di una eventuale fase unica regionale le società potranno essere accorpate a Regioni limitrofe.
- L'attività potrà iniziare dal 14 novembre 2026 e deve terminare entro il 11 aprile 2027.
- Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali dovranno essere comunicate al Settore Giovanile entro il 29 marzo 2027 alla mail calcioa5.sgs@figc.it
- Le Fasi Interregionali sono previste nei weekend dal 11 aprile 2027 e il 16 maggio 2027
- La fase finale Nazionale è prevista nel periodo compreso tra 28 maggio e 13 giugno.

Le modalità di svolgimento delle fasi interregionali e della fase finale Nazionale saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

Art. 4 - Identificazione dei calciatori

I Dirigenti Arbitri dovranno controllare, prima dell'inizio del raggruppamento, che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'art. 71 delle N.O.I.F. ("Identificazione dei calciatori").

Nel rispetto di quanto previsto dalle N.O.I.F. della FIGC, in particolare in materia di identificazione dei calciatori (art. 71) e di adempimenti preliminari alla gara (art. 61), ciascuna Società partecipante è tenuta a presentare:

- a) un elenco generale del raggruppamento, contenente l'indicazione di tutti i calciatori che prenderanno parte al raggruppamento medesimo (in numero libero, a scelta della Società). I calciatori inseriti nel predetto elenco generale dovranno essere indicati in almeno un elenco di gara (distinta di gara) relativo a una delle gare previste nel raggruppamento.
- b) un elenco di gara per ciascuna gara (distinta di gara), da consegnare prima dell'inizio della gara, nel quale potranno essere indicati sino a un massimo di n. 18 calciatori, esclusivamente tra quelli inseriti nell'elenco generale di cui alla precedente lett. a).

Art. 5 - Giustizia sportiva

Durante le fasi provinciali, regionali e interregionali la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo titolare o supplente del comitato/delegazione di competenza.

Nella fase nazionale la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

- Le ammonizioni comminate nelle fasi interregionali che non comportino squalifica verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 "Sostituzione dei calciatori", determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 "Sostituzione dei calciatori", determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Art. 6 - Arbitraggio delle gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti o dall'organizzazione del Torneo.

Art. 7 - Saluti

In occasione di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 8 - Il terreno di gioco

Le dimensioni del terreno di gioco sono come indicato nel Regolamento di Calcio a 5 (25≈42m x 15≈25 m).

Dimensioni delle porte: 3 x 2 metri (porte regolamentari per Calcio a 5).

Dimensione area di rigore: Area regolamentare Calcio a 5.

Art. 9 - Il Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "3 a rimbalzo controllato".

Art. 10 - Modalità di svolgimento e durata delle gare

In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.

Le squadre si confronteranno in **Gare di Calcio a 5** e in un gioco a confronto scelto tra quelli previsti nel **Progetto #Futsal Challenge**.

A seconda del numero di gare disputate nella medesima giornata, la durata delle gare è così prevista:

- 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno non effettivi, nel caso il raggruppamento si svolga in più giornate e si disputi una gara al giorno;
- 3 tempi della durata di 15 minuti ciascuno non effettivi, nei raggruppamenti in un'unica giornata tra 3 squadre;
- 3 tempi della durata di 10 minuti ciascuno non effettivi, nei raggruppamenti in un'unica giornata tra 4 squadre;

Oltre ai 3 tempi di gioco è previsto lo svolgimento di un gioco a confronto scelto tra quelli proposti nel **Progetto #FutsalChallenge** allegato.

Zona di 'No Pressing'

In occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite del tiro libero (a 10 m. dalla linea di porta e dal suo prolungamento fino alla linea laterale), **permettendo di far giocare la palla all'interno di tale zona**. Il gioco comincia normalmente dopo che il giocatore abbia controllato la palla. È chiaro che nell'etica della norma i giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in pressione appena effettuata la rimessa in gioco da parte del portiere.

Nello sviluppo del gioco, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento del Calcio a 5, è data facoltà al portiere di effettuare la rimessa in gioco anche se i giocatori avversari non sono dietro la linea del tiro libero. Rimane inteso che questi ultimi giocatori dovranno comunque permettere di far giocare la palla senza andare in pressione.

Retropassaggio al portiere

La regola relativa al 'retropassaggio al portiere' così come previsto nel Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, prevede che il portiere non possa raccogliere la palla con le mani a seguito di un retropassaggio con i piedi di un compagno di squadra; tuttavia, **il portiere potrà giocare il pallone con i piedi senza alcun limite di tempo e potrà ricevere il pallone dai propri compagni anche più volte nell'arco della stessa azione, nella propria metà campo**.

Il portiere verrà quindi considerato al pari di un giocatore di movimento; pertanto, sarà permessa sempre una eventuale azione di pressing/contrasto della squadra avversaria.

La Rimessa da fondo campo dovrà essere effettuata con le mani da parte del portiere e il pallone dovrà essere giocato nella propria metà campo. Non è concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversario.

È concessa la possibilità di richiedere 1 Time-out di 1' per squadra per tempo.

Art. 11 - Sostituzione dei giocatori

Al fine di permettere la partecipazione attiva di quanti sono iscritti nella distinta della gara, di seguito vengono indicate le modalità con cui sarà possibile effettuare le sostituzioni:

- nei primi due tempi di gioco è prevista una interruzione a metà tempo (*al 10', al 7'30" o al 5' a seconda della durata prevista*) a seguito della quale dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del tempo, tranne che per validi motivi di salute;
- nella seconda parte dei primi 2 tempi potranno essere effettuate sostituzioni cd "volanti" libere, durante il gioco, tra coloro che hanno già preso parte alla prima parte del tempo;
- nel terzo tempo, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, utilizzando la modalità delle sostituzioni cd "volanti".

Per permettere a tutti i partecipanti di avere un tempo di impiego minimo, in ciascun confronto/gara può essere utilizzato un numero massimo di 10 giocatori.

Nel caso di più confronti/gare nella stessa giornata (ad es. nei raggruppamenti a 3/4 squadre), il limite massimo di 10 giocatori si applica a ciascuna singola gara. Pertanto, la Società potrà indicare in distinta giocatori diversi da una gara all'altra, presentando per ciascun confronto una specifica distinta di gara.

Art. 12 - Punteggi e classifiche

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi **C e D**.

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS.

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:	3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:	3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:	3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:	2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:	2-1

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “FUTSAL CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell'ambito della categoria Esordienti, in questo Torneo viene proposta attraverso l'attività proposta nel “Futsal Challenge”.

La Società che ospita la gara potrà scegliere una delle proposte previste nel Programma da disputarsi in avvio del confronto.

Il risultato del confronto della sfida “Futsal Challenge” determinerà l'attribuzione di **1 punto alla squadra vincente (o ad entrambe nel caso di risultato di parità)**, da aggiungere al risultato “GARA”.

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del “Futsal Challenge”, determinando il **RISULTATO FINALE**, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l'accesso alle successive fasi previste.

UNDER 13 FUTSAL 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

PUNTEGGIO "BONUS"	PUNTI
Squadra Esordienti con almeno 10 giocatori in distinta gara	2 per ciascuna gara
Squadra Esordienti con almeno 8 giocatori in distinta gara	1 per ciascuna gara
Partecipazione alla gara di almeno 2 bambine (farà fede il referto arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento)	1 per ciascuna gara

Nel caso in cui non vengano impiegati tutti i giocatori iscritti nella lista dell'evento (vedi "identificazione dei calciatori", lett. a), i punti "Bonus" non saranno assegnati nell'ultima gara e contestualmente saranno revocati anche quelli precedentemente attribuiti nelle gare precedentemente disputate nel raggruppamento.

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco);
2. Punteggio Tecnico della sfida "Futsal Challenge";
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria "BONUS";
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel "Futsal Challenge";
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria "FAIR PLAY";
6. Sorteggio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari esplicative inerenti alle modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base.

Pubblicato a Roma il 28/07/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Allegati:
Attività Tecnica "Futsal Challenge"
Regolamento Fair Play



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 009/SGS del 28/07/2026

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE

UNDER 13

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

PREMESSA

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del Torneo, oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportino l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Analogamente, visto il percorso di crescita intrapreso, viene consentita la partecipazione anche alle Società appartenenti alla Serie A Femminile Professionistica, alla Serie B Femminile ed ai Club Professionistici che si sono qualificati alla Fase Finale Nazionale nella precedente stagione sportiva (quarti di finale), consentendo la partecipazione delle giovani calciatrici appartenenti alla categoria U15 (nate nel 2012 e 2013), al fine di iniziare il percorso del Campionato Femminile.

In tal caso le Società Femminili potranno sospendere la loro partecipazione al Torneo nel mese di febbraio, per accedere direttamente alla Fase Interregionale del Campionato Nazionale U15 Femminile, secondo le modalità previste dai Comunicati Ufficiali del Campionato.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 29/07/2026 al 31/08/2026 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A)** La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato
- B)** Registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Entrambe le procedure di registrazione **SONO** obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Torneo, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Torneo.

Ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

REGOLAMENTO GENERALE

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere nazionale riservata alla **categoria UNDER 13** delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C.

L'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile nell'ambito dell'attività della categoria Esordienti FAIR PLAY. Resta inteso che nel corso di svolgimento del Torneo non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all'attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l'attività giovanile e di base.

Scopo dell'attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per i Club Professionistici del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico.

Art. 1 - Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatori della **categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01/01/2014 al 31/12/2014 regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso.**
È possibile utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2015.

Non sono consentiti prestiti.

Art. 2 - Formula del Torneo

Il Torneo prevede:

Fase Regionale:

Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l'organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. **Ai comitati organizzatori previa richiesta delle società interessate è data facoltà nel caso lo ritengano opportuno ammettere in organico una seconda squadra che parteciperà esclusivamente come fuori classifica.**

Fase Interregionale:

La Fase Interregionale si svilupperà a seguito della Fase Regionale. Le date, le modalità di svolgimento ed i criteri di qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato, e terranno conto del numero delle società iscritte, dei risultati ottenuti e delle necessità di natura logistica ed organizzativa.

Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre.

Fase Finale Nazionale:

La Fase Finale Nazionale si svolgerà in data e in sede da stabilire secondo il format che verrà reso noto tramite apposito Comunicato.

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

Art. 3 - Giustizia sportiva

Nelle fasi regionali e interregionali, la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.

Nella Fase Finale Nazionale la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. **I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara.**

Si rendono altresì note le seguenti procedure:

- La violazione di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatori determinerà l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3
- Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 5 del CGS.

Le ammonizioni che non comportino squalifica vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Torneo e quindi prima della Fase Interregionale e prima della Fase Finale Nazionale.

Art. 4 - Direzione delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti o dall'organizzazione del Torneo.

È data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell'AIA, secondo le modalità previste dal C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico punto e) pag. 12.

In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato Organizzatore di competenza, **entro le 24 ore successive alla gara.**

Art. 5 - Saluti

In occasione di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

<u>REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO</u>
--

Art. 6 – Il campo di gioco

Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	60 mt.	misure massime	75 mt.
Larghezza:	misure minime	40 mt.	misure massime	50 mt.

La dimensione dell'Area di Rigore è delle seguenti valori:

Lunghezza:	16,50 mt.
Larghezza:	33,00 mt.

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti sul campo di calcio a 11 regolamentare:

- Orientando il campo da un limite dell'area rigore al limite dell'area di rigore della metà campo opposta;
- Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.

Art. 7 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

Art. 8 – Modalità di svolgimento e durata delle gare

Le squadre si confronteranno in Gare 9vs9 della durata complessiva di 60' minuti suddivisi in 3 tempi da 20' minuti ciascuno ed abbinata ad almeno una delle seguenti proposte (vedi allegato "Modalità di gioco U12/U13"):

- Multipartite
- 4° Tempo di gioco

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell'area di rigore.

La regola relativa al 'retropassaggio al Portiere' verrà applicata integralmente, come previsto nel Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.

La Rimessa dal fondo si effettua con i piedi e con la palla a terra nei pressi della porta (indicativamente, entro 5,5 metri dalla linea di fondo campo e come previsto da "Il Regolamento del Giuoco del Calcio").

È concesso il rinvio del portiere.

Calcio di rigore: 9 metri

Distanza della barriera: 9 metri

Art. 9 – Sostituzione dei giocatori

Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute; durante il gioco sarà invece possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.

Art. 10 – Punteggi e classifiche

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La "GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA" finale sarà data dalla somma dei punteggi **C e D**.

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS.

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale	3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:	3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:	3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:	2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:	2-1

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “MULTIPARTITE” E “4° TEMPO DI GIOCO”

In occasione delle “MULTIPARTITE”, In occasione delle “MULTIPARTITE”, verrà assegnato **un unico punto complessivo alla squadra vincente** da aggiungere al risultato della “GARA”, oppure viene assegnato un punto per ciascuna squadra in caso di parità. A titolo esemplificativo qualora si disputino due tempi di gare 7 vs 7 il risultato delle “MULTIPARTITE” nasce dalla somma dei risultati delle 2 gare in contemporanea o dei due tempi di gioco. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>	<u>Punteggio «MULTIPARTITE»</u>
Pareggio in tutte e due le gare svolte in contemporanea o nei tempi della gara:	2-2	1-1
Una gara/tempo in pareggio e una gara/tempo vinta da una delle due squadre	2-1	1-0
Vittoria della stessa squadra in tutte e due le gare o tempi	2-0	1-0
Una vittoria a testa nei due tempi/gare di gioco	1-1	1-1

Allo stesso modo, la disputa del 4° tempo di gioco, va a sommarsi al punteggio “Gara” con un ulteriore punto da aggiungere al risultato in favore della squadra che ha vinto il tempo di gioco, o ad entrambe le squadre in caso di parità.

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del gioco tecnico determinando il **RISULTATO FINALE**, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati tra tutte le squadre a parità di punteggio:

1. Esito degli incontri diretti (risultato finale dei 3 tempi di gioco)
2. Esito delle “Multipartite” negli incontri diretti
3. Esito del “4° Tempo di gioco” negli incontri diretti
4. Graduatoria complessiva considerando solo i risultati delle gare 9c9

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

5. Maggior numero di tempi vinti nelle gare 9vs9;
6. Maggior numero di tempi vinti (9vs9 e Multipartite);
7. Miglior punteggio ottenuto considerando i singoli tempi di gioco del 9vs9 (tempi vinti e pareggiati nelle gare 9vs9);
8. Miglior punteggio ottenuto considerando i singoli tempi di gioco (tempi vinti e pareggiati nelle gare 9vs9 e Multipartite);
9. Classifica disciplina
10. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria "BONUS"
11. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria "FAIR PLAY"
12. Maggior numero di Green Card attribuite
13. Sorteggio

Il punto 11 "Fair Play" è subordinato al corretto e sportivo svolgimento della manifestazione. Nel caso si verifichino situazioni negative, al termine di ogni gara saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento allegato.

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "BONUS"

Per il punteggio "BONUS" valgono i seguenti parametri, che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati delle gare, andranno a contribuire alla determinazione della "Graduatoria di Merito" per l'accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO "BONUS"	PUNTI
Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara	2 per ogni gara
Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara	1 per ogni gara
Partecipazione di almeno 3 bambine (farà fede il referto arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento)	1 per ogni gara

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base.

Pubblicato in Roma il 28/07/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Allegati:

- Regolamento Fair Play
- Modalità di gioco U12/U13
- Modulo variazione gare

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

REGOLAMENTO FAIR PLAY

CONDIZIONI GENERALI

- 1) Promotore dei valori che contraddistinguono l'evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.
- 2) L'obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.
- 3) Al fischio finale di ciascuna partita l'arbitro compilerà il form di valutazione della gara.
- 4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, proporre l'esclusione dall'attività

CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Da parte degli arbitri

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di:

- Comportamenti di Fair Play premiati dall'Arbitro con il cartellino verde ("Green Card")
- Atteggiamenti sanzionati dall'arbitro
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro)
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara

- 1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro (es. non finalizzare una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
 - (a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell'arbitro)
- 2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dall'arbitro):
 - (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo
 - (b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso
- 3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro):
 - (a) Continuo vociare o urlare: -5 punti
 - (b) Proteste nei confronti dell'arbitro: -5 punti
 - (c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della squadra avversaria): -5 punti
 - (d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti
 - (e) Lasciare l'area tecnica sporca: -5 punti
- 4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro prima, durante e dopo la gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, organizzazione/partecipazione a "terzo tempo Fair Play").:
 - (a) +1 punto complessivo per l'atteggiamento positivo riscontrato

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2026/2027

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

VALUTAZIONE FINALE

- 1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore, nel corso della gara
- 2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell'ordine, i seguenti:
 - a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di "Green Card"
- 3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo quanto stabilito dall'Art. 5 "Punteggi e Classifiche" del regolamento generale.
- 4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l'opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più società che si sono particolarmente distinte nell'ambito del Fair Play.

La Valutazione finale potrà determinare l'esclusione dalla competizione, qualora il Comitato Organizzatore lo ritenga necessario in caso di comportamenti gravi o reiterati nel corso dell'attività, anche se riferiti ad eventi precedenti svolti nel corso della stessa stagione sportiva.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 010/SGS del 28/07/2026

TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 2026/2027

UNDER 14 PRO 2026/2027

Torneo Nazionale Giovanile Under 14

PREMESSA

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del Torneo, oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società.

In questa stagione sportiva visto il percorso di crescita intrapreso, viene consentita la partecipazione anche alle Società appartenenti alla Serie A Femminile Professionistica, alla Serie B Femminile ed ai Club Professionistici che si sono qualificati alla Fase Finale Nazionale nella precedente stagione sportiva (round con 4 gironi da 4 squadre), consentendo la partecipazione delle giovani calciatrici appartenenti alla categoria U17 (nate nel 2010 e 2011), al fine di iniziare il percorso del Campionato Femminile.

In tal caso le Società Femminili potranno sospendere la loro partecipazione al Torneo nel mese di febbraio, per accedere direttamente alla Fase Interregionale del Campionato Nazionale U17 Femminile, secondo le modalità previste dai Comunicati Ufficiali del Campionato.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 29/07/2026 con termine il 31/08/2026 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A)** Registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato
- B)** Registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Torneo, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Torneo.

Ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra

UNDER 14 PRO 2026/2027

Torneo Nazionale Giovanile Under 14

REGOLAMENTO GENERALE

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alla **Categoria UNDER 14** delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C.

Art. 1 - Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatori della **Categoria UNDER 14 nati dal 01/01/2013 al 31/12/2013: regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso.**

È possibile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori nati nel 2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età. Non sono consentiti prestiti.

Art. 2 - Formula del Torneo

Il Torneo prevede:

Fase Regionale:

Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l'organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.

Fase Interregionale:

La Fase Interregionale si svilupperà a seguito della Fase Regionale, per cui le date, le modalità di svolgimento ed i criteri di qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato ufficiale.

Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre.

Fase Finale Nazionale:

La Fase Finale Nazionale del Torneo si svolgerà a maggio 2027 in sede da stabilire.

Il format, la sede e le date di svolgimento verranno resi noti tramite apposito Comunicato Ufficiale.

Art. 3 - Giustizia sportiva

Durante le Fasi Regionali e Interregionali la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo titolare o sostituto del Comitato/Delegazione di competenza.

Nella Fase Finale Nazionale la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

I referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla disputa della gara.

Si rendono altresì note le seguenti procedure:

UNDER 14 PRO 2026/2027

Torneo Nazionale Giovanile Under 14

- La violazione di quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento sulla sostituzione di calciatori determinerà l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
- Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 5 del CGS.
- Le ammonizioni che non comportino squalifica vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Torneo.

Art. 4 - Direzione delle Gare

Le partite saranno dirette da arbitri F.I.G.C./A.I.A.

Art. 5 - Saluti

In occasione di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutano il pubblico e la squadra avversaria.

Art. 6 – Il campo di gioco

Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari.

Art. 7 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "5".

Art. 8 – Modalità di svolgimento e durata delle gare

Le gare si giocano 11 contro 11 ed avranno la durata di 2 tempi da 35 minuti ciascuno.

Art. 9 – Lista Gara e Sostituzione dei giocatori

Nella lista gara da presentare all'Arbitro potranno essere indicati fino a un massimo di 20 calciatori.

Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 del C.G.S.

Art. 10 – Punteggi e classifiche

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:

- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio
- 0 punti per la sconfitta

Ai fini della formazione delle classifiche finali in caso di arrivo in parità tra più squadre si terrà conto di quanto di seguito indicato:

- **in caso di parità tra due squadre si terrà conto di:** dei punti conseguiti negli incontri diretti. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel torneo, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio.
- **in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di:** della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell'ordine, della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, della differenza reti ottenuta nel Torneo, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio.

Art. 11 – Recupero delle Gare – Variazioni

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore Giovanile e Scolastico o dei Comitati/Coordinamenti Regionali. Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate di norma entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata.

Art. 12 - Validità

Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2026/2027.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio e al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026

Pubblicato in Roma il 28/07/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Allegati:
Modulo variazione gara



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2026 – 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 011 del 28/07/2026

UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Campionato Nazionale Under 15 Femminile disciplinato dal presente Regolamento.

ATTIVITÀ

Girone Unico Nazionale

- a) Il Girone Unico Nazionale del Campionato Nazionale Under 15 Femminile è riservato facoltativamente alle Società inserite nell'organico del Campionato Serie A Femminile e della Serie B Femminile 2026/2027.

Regionale Maschile

- a) Le seguenti tipologie di Società possono accedere direttamente alla Fase Interregionale del Campionato Nazionale Under 15 Femminile iscrivendo la propria squadra ad una delle seguenti attività ufficiali previste per le squadre maschili: Torneo U13 PRO, Torneo Esordienti 2° anno (Categoria U13):
- società partecipanti alla Serie A Femminile;
 - società professionistiche partecipanti alla Serie B Femminile (o Società a loro riferite tramite apposito accordo siglato entro la data di scadenza dell'iscrizione al Campionato);
 - società professionistiche maschili qualificate alla Fase Nazionale della stagione sportiva 2025/2026.

L'iscrizione e la partecipazione della propria squadra al Torneo U13 Pro o al Torneo Esordienti 2° anno (U13) Provinciale maschile deve essere effettuata secondo norme, termini e modalità indicati dal Settore Giovanile e Scolastico e dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

- b) L'attività prevista come « Regionale Maschile » (limitatamente al Torneo Esordienti 2° anno – ctg U13, svolta a livello provinciale) potrà essere scelta anche dalle seguenti tipologie di Società con la possibilità di accedere alla Fase Play Off per la qualificazione alla Fase Interregionale, le cui modalità verranno definite con apposita comunicazione:

- società di Serie B Femminile;
- società professionistiche maschili di Serie A e B (o Società a loro riferite tramite apposito accordo siglato entro la data di scadenza dell'iscrizione al Campionato);
- società professionistiche di Serie C che, nella stagione 2025/2026 si sono qualificate alla Fase Interregionale del Campionato U15 Femminile, con proprie squadre e tesserate (quindi non sono considerate società a loro riferite tramite accordo);
- società di Serie C Femminile che nella stagione 2025/2026 si sono qualificate alla Fase Interregionale del Campionato U15 Femminile.

L'iscrizione e la partecipazione della propria squadra al **Torneo Esordienti 2° anno (categoria U13)** Provinciali maschile deve essere effettuata secondo norme, termini e modalità indicati dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

Facendo riferimento ai programmi di sviluppo realizzati nell'ambito delle attività di settore giovanile femminile ed in particolare alle opportunità di confronto con squadre maschili e miste, secondo quanto previsto dal C.U n°1 punto 3 "Attività Femminile" pag. 22 per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività ufficiali insieme ai giovani calciatori, si specifica quanto segue:

Le società che prenderanno parte all'attività "Regionale Maschile" potranno partecipare al **Torneo Esordienti 2° anno (categoria U13)**, nati nel 2014, impiegando giovani calciatrici nate nel 2012, 2013 e 2014.

Tale opportunità (**solo per le calciatrici nate nel 2012/2013**) di partecipazione è comunque subordinata alla consegna della dichiarazione sottoscritta dai genitori delle giovani calciatrici che dovrà essere compilata utilizzando il fac-simile in allegato al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico e depositata presso il Comitato Regionale o la Delegazione di competenza, prima dell'inizio del torneo.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

Regionale Femminile

- a) Le società di Serie C (o società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche o di puro settore (femminili e/o maschili) potranno iscriversi al Campionato Nazionale Under 15 Femminile e competere per l'accesso alle Fase Interregionale, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte.

In tal caso l'accesso alla Fase Interregionale non sarà diretto, ma sarà definito attraverso la disputa di una Fase Play Off, le cui modalità verranno specificate con apposita comunicazione.

Le società partecipanti all'attività « Regionale Maschile », nel caso volessero, potranno comunque iscrivere una propria 2ª squadra all'attività « Regionale Femminile ». In questo caso le squadre saranno considerate fuori classifica, senza diritto di qualificazione alla successiva Fase Interregionale.

Le società partecipanti all'attività « Regionale Femminile », nel caso volessero, potranno comunque iscrivere una propria 2ª squadra all'attività « Regionale Femminile ». In questo caso le squadre saranno considerate fuori classifica, senza diritto di qualificazione alla successiva Fase Interregionale.

ISCRIZIONI

Entrambe le procedure di registrazione secondo quanto previsto dai punti B) e C) di seguito indicati SONO obbligatorie. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

A) Girone Unico Nazionale

1. L'iscrizione è disciplinata dal Comunicato Ufficiale n. 001F/Campionati Giovanili del 10/07/2026.

B) Regionale Maschile

1. L'iscrizione al Torneo U13 Provinciale dovrà essere effettuata attraverso la registrazione allo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.
Per l'iscrizione al Torneo U13 Pro occorre seguire le indicazioni contenute nell'apposito Comunicato Ufficiale pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.
2. Registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale. Le iscrizioni saranno aperte dal 29 luglio 2026 al 31 agosto 2026.

C) Regionale Femminile

1. Registrazione allo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.
2. Registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale. Le iscrizioni saranno aperte dal 29 luglio 2026 al 31 agosto 2026.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO

5 fasi, suddivise come segue:

- **Fase Regionale:**

Regionale Maschile: organizzazione dei Comitati Regionali o Delegazioni LND competenti sul territorio.

Le Società iscritte all'attività ufficiale avranno la facoltà di ritirare la propria squadra dall'attività maschile a cui sono iscritte per poter accedere alla Fase Interregionale o ai Play Off di qualificazione previsti per il proseguimento della propria attività nel Campionato Nazionale Femminile Under 15.

Regionale Femminile: inizio entro il 18 Ottobre 2026 termine entro il 20 Dicembre 2026

Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l'organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.

- **Fase Play Off di qualificazione alla Fase Interregionale: inizio entro il 10 Gennaio 2027 termine entro il 24 Gennaio 2027**

Le società qualificate alla Fase Interregionale concorreranno per il titolo di Campione d'Italia Under 15 Femminile.

Le società che non si qualificheranno alla Fase Interregionale proseguiranno l'attività disputando la seconda fase del Campionato a livello regionale fino alla determinazione della vincente.

- **Fase Interregionale: inizio previsto il 7 febbraio 2027 termine 9 maggio 2027**

La Fase Interregionale sarà composta da 36 squadre (le qualificate a seguito dei Play Off dalla Fase Regionale e le partecipanti alla Fase Regionale Maschile aventi diritto alla qualificazione diretta) suddivise in 6 gironi da 6 squadre (gare di andata e ritorno) la composizione dei gruppi sarà resa nota tramite apposito comunicato, e si terrà conto del criterio della vicinanza geografica. Le modalità di qualificazione alla Fase Eliminatoria Nazionale saranno rese note tramite apposito comunicato. A partire dalla Fase Interregionale le partite si disputeranno con modalità di giuoco 11vs11.

- **Fase Eliminatoria Nazionale: inizio previsto per il 23 maggio 2027 termine 6 giugno 2027**

La Fase Eliminatoria Nazionale sarà composta da 16 squadre, suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno (gare di sola andata). Le modalità di qualificazione e la composizione dei gruppi saranno rese note tramite apposito comunicato. Le prime di ciascun gruppo accedono alla Fase Finale Nazionale.

- **Fase Finale Nazionale:**

La Fase Finale Nazionale è articolata in:

- Semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno (13 e 20 giugno 2027).
- Finale che si svolgerà in gara unica su campo neutro. Data e luogo saranno oggetto di apposito comunicato ufficiale.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE

ART. 1 PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15 nate dal 01.01.2012 al 31.12.2013, regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso**

Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2014, purché abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età (non è consentita la partecipazione di giovani calciatrici nate nel 2015).

2. Fuori Quota

Tenuto conto dello sviluppo dell'attività femminile giovanile in continua evoluzione, e per continuare a dare supporto ai club che hanno avviato progetti dedicati all'attività femminile giovanile da breve tempo, **è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori** di applicare nella **SOLA FASE REGIONALE FEMMINILE** la possibilità di utilizzare n° 2 fuori quota nate nel 2011 con le seguenti modalità:

la possibilità di utilizzo di calciatrici "fuori quota" è riservata alle società neopromosse di Lega Pro Maschile (escluso il caso di società a loro riferite tramite accordo), e alle società Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A femminile nella stagione 2026/2027 ed alle società di puro settore giovanile.

Le società che disputano il Campionato in accordo e per conto di società professionistiche di Serie A, di Serie B o di Lega Pro sono equiparate alla società professionistica con cui hanno l'accordo. Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota.

Resta inteso che nei Play Off, nella Fase Interregionale, nella Fase Nazionale e nella Fase Finale Nazionale non è ammesso l'utilizzo di "fuori quota".

3. Prestiti

Esclusivamente alle società Dilettanti NON partecipanti con la prima squadra al Campionato di Serie A femminile e alle società di Puro Settore Giovanile, è concessa l'opportunità di richiedere autorizzazione per i prestiti per un numero massimo di 2 calciatrici provenienti da altra società non partecipante al Campionato, purché tesserate per la FIGC e munite di regolare "nulla osta" della società di appartenenza. Non è possibile richiedere calciatrici in prestito provenienti da società con sede in altra regione, rispetto a quella della richiedente. È tuttavia possibile richiedere il prestito di calciatrici provenienti da società con sede in provincia limitrofa confinante, anche se di regione diversa, a quella della richiedente. Non è possibile richiedere, calciatrici in prestito che stanno disputando altro campionato nazionale, seppur di categoria diversa, con altra società.

Non è possibile richiedere calciatrici in prestito che a seguito della partecipazione con la propria società, siano state eliminate prima della data ultima per la richiesta del prestito.

In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra giocatrice in prestito.

Non è consentito il prestito della stessa calciatrice a più di una società.

Il prestito è valido esclusivamente per il campionato per cui viene richiesto. Non sarà possibile quindi utilizzare la calciatrice in un campionato diverso da quello per cui è stato richiesto il prestito

I prestiti possono essere richiesti entro e non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del girone della Fase Regionale Femminile di appartenenza, nessun prestito potrà essere concesso qualora la richiesta pervenga oltre tale data.

I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al Comitato Regionale organizzatore, che rilascerà la necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.

Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di società professionistiche di Serie A di Serie B o di Serie C sono equiparate alla società professionistica con cui hanno l'accordo. Pertanto, non potranno usufruire di prestiti.

ART. 2 RECUPERO DELLE GARE E VARIAZIONI

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore Giovanile e Scolastico e, laddove necessario, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte. Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata. Eventuali variazioni al programma gare ufficiale dovranno essere comunicate **entro i termini stabiliti da ciascun Comitato/Coordinamento organizzatore.**

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI

Criteri di classifica validi per tutte le fasi a girone

L'esito della gara è stabilito sommando il numero dei goal realizzati nei tre tempi di gioco.

3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio; 0 punti in caso di sconfitta.

Nella formazione delle classifiche finali nel caso di arrivo in parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri

in caso di parità tra **due squadre** si terrà conto di:

1. Dei punti conseguiti negli incontri diretti.
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone.
4. In seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati.
6. Nel caso la parità persista si ricorre al sorteggio.

in caso di parità tra **tre o più squadre** si terrà conto di:

1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti.
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell'ordine:
 - a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate;
 - b) della differenza reti ottenuta nel girone;
 - c) del maggior numero di reti segnate nel girone;
4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati.
5. Nel caso la parità persista si ricorre al sorteggio.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

ART. 4 DISPOSIZIONI TECNICHE

1. Campo di gioco per modalità 9vs9

Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	60 mt.	misure massime	75 mt.
Larghezza:	misure minime	45 mt.	misure massime	55 mt.

La dimensione dell'Area di Rigore è delle seguenti valori:

Lunghezza:	16,50 mt.
Larghezza:	33,00 mt.

Calcio di rigore 9 metri

Distanza della barriera 7 metri

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti sul campo di calcio a 11 regolamentare:

- Orientando il campo da un limite dell'area rigore al limite dell'area di rigore della metà campo opposta;
- Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11
Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.

2. Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

3. Lista Gara, modalità di svolgimento e durata delle gare

In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 18 calciatrici (modalità 9vs9) e un massimo di n° 20 calciatrici (modalità 11vs11).

Le gare si svolgeranno con la modalità di gioco **9vs9**, con durata complessiva di 75' minuti suddivisi in 3 tempi da 25' minuti ciascuno. A partire dalla Fase Interregionale e nel Girone Unico Nazionale le gare si svolgeranno con la modalità **11vs11**, con durata complessiva di 75' minuti suddivisi in 3 tempi da 25' minuti ciascuno.

4. Calcio di Rinvio

Nella modalità di gioco 9vs9 prevista per la categoria Under 15 Femminile, il calcio di rinvio dovrà essere effettuato entro mt. 5,50 dalla linea di fondo campo, disegnando laddove possibile l'area del portiere. Laddove non fosse possibile disegnarla, ma fosse presente la c.d. "lunetta" dell'area di rigore, il calcio di rinvio potrà essere effettuato posizionando il pallone a terra non oltre l'altezza del vertice della "lunetta".

5. Fuorigioco

Anche nella modalità di gioco 9vs9 prevista per la categoria Under 15 Femminile, il fuorigioco viene considerato dalla linea di metà campo, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

6. Divise di gioco

Nel caso di confondibilità di colori delle maglie sarà la società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse. Nella sola gara di Finale Nazionale, l'eventuale cambio spetterà alla società seconda nominata.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

7. Sostituzione delle calciatrici nella modalità 9vs9

Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 9 sostituzioni per squadra, tenendo comunque conto delle seguenti obbligatorietà:

- Nel primo tempo di gioco le 9 calciatrici che entrano in campo non potranno essere sostituite per tutta la durata dello stesso, salvo che per validi motivi di salute.
- **Nel corso del 2° e/o 3° tempo** altre 3 calciatrici (oltre le prime 9) dovranno giocare almeno **un tempo di gioco continuativo** (non viene considerata la somma dei minuti giocati in due tempi di gioco diversi)
- Le calciatrici sostituite non possono più rientrare in campo e prendere parte di nuovo alla gara.

Qualora una squadra dovesse prendere parte alla gara inserendo nella distinta un numero di calciatrici tale da non consentire i 3 cambi obbligatori previsti dal presente articolo, dovrà comunque effettuare tutti i cambi possibili, prevedendo l'impiego delle giocatrici nuove entrate per almeno un tempo di gioco intero.

L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 del C.G.S.

7bis. Sostituzione delle calciatrici nella modalità 11vs11

Nel corso della gara potranno essere effettuate 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo in qualsiasi momento della gara.

ART.5 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Ufficiali di gara

Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell'Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni territorialmente competenti.

2. Saluti

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

3. Giustizia sportiva

Nelle Fasi Regionali, Interregionali e nella Fase Eliminatoria Nazionale la giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.

Nella Fase Finale Nazionale, la giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. **I referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara.**

Si rendono altresì note le seguenti procedure:

- la violazione di quanto previsto dall'art. 4 punto 7 e 7bis del presente regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatrici determinerà l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
- Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 5 del CGS.
- Le ammonizioni che non comportino squalifica vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2026/2027

ART.6 NUMERO DELLE CALCIATRICI

Nella modalità 9vs9, nel caso in cui una società si presenti con un numero di calciatrici inferiore a 6 la gara non potrà essere disputata e, nella circostanza, sarà applicata la sanzione sportiva della perdita della stessa con il risultato di 0-3.

ART.7 RICHIAMI REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari.

ART.8 VALIDITÀ

Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2026/2027.

Pubblicato in Roma il 28/07/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Allegati:
Referto gara
Modulo variazione gare



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2026 – 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 012 del 28/07/2026

UNDER 17 FEMMINILE 2026/2027

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2026/2027

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Campionato Nazionale Under 17 Femminile disciplinato dal presente Regolamento.

ATTIVITÀ

Girone Unico Nazionale

- a) Il Girone Unico Nazionale del Campionato Nazionale Under 17 Femminile è riservato facoltativamente alle Società inserite nell'organico del Campionato Serie A Femminile e della Serie B Femminile 2026/2027.

Regionale Maschile

- a) Le seguenti tipologie di Società possono accedere direttamente alla Fase Interregionale del Campionato Nazionale Under 17 Femminile iscrivendo la propria squadra al **Torneo U14 PRO**, al **Campionato U15** o al **Campionato U14 Provinciale maschile**, secondo norme, termini e modalità indicati dal Settore Giovanile e Scolastico e dal Comitato Regionale LND territorialmente competente:
- società partecipanti alla Serie A Femminile;
 - società professionistiche partecipanti alla Serie B Femminile (o Società a loro riferite tramite apposito accordo siglato entro la data di scadenza indicata per l'iscrizione al Campionato U17 Femminile);
 - società professionistiche maschili qualificate alla Fase Nazionale della stagione sportiva 2025/2026.

La partecipazione al Torneo U14 Pro o al Campionato U15 o U14 Provinciale maschile, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli provinciali o regionali e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione degli stessi.

Il Settore Giovanile e Scolastico, a fronte di presentazione di una relazione dettagliata e motivata, potrà concedere deroga all'iscrizione del club al Campionato U15/U14 Provinciale maschile.

- b) L'attività prevista come « Regionale Maschile » (limitatamente al Campionato U15 o U14 Provinciale maschile) potrà essere scelta anche dalle seguenti tipologie di società con la possibilità di accedere alla Fase Play Off per la qualificazione alla Fase Interregionale, le cui modalità verranno definite con apposita comunicazione:
- società di Serie B Femminile;
 - società professionistiche maschili di Serie A e B (o Società a loro riferite tramite apposito accordo siglato entro la data di scadenza indicata per l'iscrizione al Campionato U17 Femminile);
 - società professionistiche di Serie C che, nella stagione 2025/2026 si sono qualificate alla Fase Interregionale del Campionato U17 Femminile, con proprie squadre e tesserate (quindi non sono considerate società a loro riferite tramite accordo);
 - società di Serie C Femminile che nella stagione 2025/2026 si sono qualificate alla fase interregionale del Campionato U17 Femminile.

La partecipazione al **Campionato U15** o **U14 Provinciale maschile** potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli provinciali o regionali e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione degli stessi.

L'iscrizione e la partecipazione della propria squadra al **Campionato U15** o **U14 Provinciale maschile** deve essere effettuata secondo norme, termini e modalità indicati dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

Facendo riferimento ai programmi di sviluppo realizzati nell'ambito delle attività di settore giovanile femminile ed in particolare alle opportunità di confronto con squadre maschili e miste, secondo quanto previsto dal C.U n°1 punto 3 "Attività Femminile" pag. 22, si specifica quanto segue:

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2026/2027

Le società che prenderanno parte all'attività "Regionale Maschile" potranno partecipare al Campionato (categoria U15/U14, nati nel 2012/2013), impiegando giovani calciatrici nate nel 2010, 2011, 2012 e 2013.

Tale opportunità di partecipazione (**solo per le calciatrici nate nel 2010 e 2011**) è comunque subordinata alla consegna della dichiarazione sottoscritta dai genitori delle giovani calciatrici che dovrà essere compilata utilizzando il fac-simile in allegato al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico e depositata presso il Comitato Regionale o la Delegazione di competenza, prima dell'inizio del campionato.

Regionale Femminile

- a) Le società di Serie C (o Società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche o di puro settore (femminili e/o maschili) potranno iscriversi al Campionato Nazionale Under 17 Femminile e competere per l'accesso alle Fase Interregionale, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte.

In tal caso l'accesso alla Fase Interregionale non sarà diretto, ma sarà definito attraverso la disputa di una Fase Play Off, le cui modalità verranno specificate con apposita comunicazione.

Le società tenute alla partecipazione alla Fase Regionale Maschile in caso di impossibilità di inserimento negli organici del **Campionato U15/U14 provinciale maschile**, a seguito di verifica con il Comitato Regionale LND territorialmente competente, dovranno iscriversi alla Fase Regionale Femminile.

Le società partecipanti all'attività « Regionale Maschile », nel caso volessero, potranno comunque iscrivere una propria 2ª squadra all'attività « Regionale Femminile ». **In questo caso le squadre saranno considerate fuori classifica, senza diritto di qualificazione alla successiva Fase Interregionale.**

ISCRIZIONI

Entrambe le procedure di registrazione secondo quanto previsto dai punti B) e C) di seguito indicati SONO obbligatorie. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

A) Girone Unico Nazionale

1. L'iscrizione è disciplinata dal Comunicato Ufficiale n. 001F/Campionati Giovanili del 10/07/2026.

B) Regionale Maschile

1. L'iscrizione al Campionato U15/U14 Provinciale maschile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.
Per l'iscrizione al Torneo Nazionale U14 Pro occorre seguire le indicazioni contenute nell'apposito Comunicato Ufficiale pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.
2. La registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale. Le iscrizioni saranno aperte dal 29 luglio 2026 al 31 agosto 2026.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2026/2027

C) Regionale Femminile

1. L'iscrizione alla fase locale del Campionato Nazionale Under 17 Femminile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.
2. La registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale. Le iscrizioni saranno aperte dal 29 luglio 2026 al 31 agosto 2026.

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO

5 fasi, suddivise come segue:

1. Fase Regionale:

Regionale Maschile: Organizzazione dei Comitati Regionali o Delegazioni LND competenti sul territorio. Le Società iscritte all'attività ufficiale avranno la facoltà di ritirare la propria squadra dall'attività maschile a cui sono iscritte per poter accedere alla Fase Interregionale o ai Play Off di qualificazione previsti per il proseguimento della propria attività nel Campionato Nazionale Femminile Under 17.

Regionale Femminile: inizio entro il 18 Ottobre 2026 termine entro il 20 Dicembre 2026

Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l'organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.

2. **Fase Play Off di qualificazione alla Fase Interregionale: inizio entro il 10 Gennaio 2027 e termine entro il 24 Gennaio 2027**

Le Società qualificate alla Fase Interregionale concorreranno per il titolo di Campione d'Italia Under 17 Femminile.

Le Società che non si qualificheranno alla Fase Interregionale proseguiranno l'attività disputando la seconda fase del Campionato a livello regionale fino alla determinazione della vincente.

3. **Fase Interregionale: inizio previsto il 7 febbraio 2027 termine 2 Maggio 2027**

La Fase Interregionale sarà composta da 36 squadre (**le qualificate a seguito dei Play Off dalla Fase Regionale e le partecipanti alla Fase Regionale Maschile aventi diritto alla qualificazione diretta**) suddivise in 6 gironi da 6 squadre (**gare di andata e ritorno**) la composizione dei gruppi sarà resa nota tramite apposito comunicato, e si terrà conto del criterio della vicinanza geografica. Le modalità di qualificazione alla Fase Eliminatoria Nazionale saranno rese note tramite apposito comunicato.

4. **Fase Eliminatoria Nazionale:**

- a) **in caso di qualificazione della Nazionale Under 17 alla gara di Semifinale del Campionato Europeo: inizio previsto il 30 maggio 2027 termine 13 giugno 2027**
- b) **in caso di eliminazione della Nazionale Under 17 dopo il girone eliminatorio del Campionato Europeo: inizio previsto il 23 maggio 2027 termine 6 giugno 2027**
- c) **in caso di mancata qualificazione della Nazionale Under 17 al Campionato Europeo: inizio previsto il 16 maggio 2027 termine 30 maggio 2027**

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2026/2027

La Fase Eliminatória Nazionale sarà composta da 16 squadre, suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno (gare di sola andata). Le modalità di qualificazione e la composizione dei gruppi saranno rese note tramite apposito comunicato. Le prime di ciascun gruppo accedono alla Fase Finale Nazionale.

5. Fase Finale Nazionale:

La Fase Finale Nazionale è articolata in:

- Semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno (17 e 23 giugno 2027) nel caso di cui al punto 4a).
- Semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno (13 e 20 giugno 2027) nei casi di cui ai punti 4b) e 4c).
- Finale che si svolgerà in gara unica su campo neutro. Data e luogo saranno oggetto di apposito comunicato ufficiale.

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17 nate dal 01.01.2010 al 31.12.2011.**

Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età.

2. **Fuori Quota**

Tenuto conto dello sviluppo dell'attività femminile giovanile in continua evoluzione, e per continuare a dare supporto ai club che hanno avviato progetti dedicati all'attività femminile giovanile da breve tempo, **è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori** di applicare per la sola FASE REGIONALE FEMMINILE la possibilità di utilizzare n°2 Fuori quota nate nel **2009** con le seguenti modalità:

la possibilità di utilizzo di calciatrici "fuori quota" è riservata alle squadre femminili delle società neopromosse di Lega Pro Maschile (escluso il caso di società a loro riferite tramite accordo), alle società Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A Femminile nella stagione 2026/2027 ed alle società di puro settore giovanile **(solo ed esclusivamente in tale circostanza può essere considerata la possibilità di utilizzo della formula del "prestito" con presentazione di "nulla osta" della società di appartenenza).**

Le società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A, di Serie B, o di Lega Pro sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l'accordo. Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota. **Resta inteso che nei Play Off, nella Fase Interregionale, nella Fase Eliminatória Nazionale e nella Fase Finale Nazionale non è ammesso l'utilizzo di "fuori quota"**

3. **Prestiti**

Non sono consentiti

ART. 2

ORARIO, VARIAZIONI E RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore Giovanile e Scolastico e, laddove necessario, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle società coinvolte. Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata. Eventuali variazioni al programma gare ufficiale dovranno essere comunicate **entro i termini stabiliti da ciascun Comitato/Coordinamento organizzatore.**

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2026/2027

Criteri di classifica validi per tutte le fasi a girone

In base al risultato finale della gara, saranno attribuiti:

3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio; 0 punti in caso di sconfitta.

Nella formazione delle classifiche finali nel caso di arrivo in parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri

in caso di parità tra **due squadre** si terrà conto nell'ordine:

1. Dei punti conseguiti negli incontri diretti.
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone.
4. In seguito, del maggior numero di reti segnate nel girone.
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati.
6. Nel caso la parità persista si ricorre al sorteggio.

in caso di parità tra **tre o più squadre** si terrà conto nell'ordine:

1. Della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti.
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell'ordine:
 - a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate;
 - b) della differenza reti ottenuta nel girone;
 - c) del maggior numero di reti segnate nel girone.
4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati
5. Nel caso la parità persista si ricorre al sorteggio.

ART. 4 DISPOSIZIONI TECNICHE

1. Campo di gioco

Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari.

2. Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "5".

3. Modalità di svolgimento e durata delle gare

Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco **11 vs 11**, della durata complessiva di 90' suddivisi in 2 tempi da 45' ciascuno.

4. Divise di gioco

Nel caso di confondibilità di colori delle maglie sarà la società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse. Nella sola gara di Finale Nazionale, l'eventuale cambio spetterà alla società seconda nominata.

5. Lista Gara e Sostituzione delle calciatrici

Per tutte le gare di Campionato, nelle liste di presentazione all'Arbitro potranno essere indicate fino a un massimo di 20 calciatrici (9 di riserva anziché 7), fermo restando il limite di sette sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara come da regolamento. **È consentito l'utilizzo della panchina aggiuntiva secondo le modalità previste dall' Articolo 66 delle NOIF punto 2 ter.**

L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 del C.G.S.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2026/2027

ART.5 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Ufficiali di gara

Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell'Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle sezioni territorialmente competenti.

2. Saluti

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

3. Giustizia sportiva

Nelle Fasi Regionali, Interregionali e nella Fase Eliminatoria Nazionale la giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.

Nella Fase Finale Nazionale la giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. **I referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara.**

Si rendono altresì note le seguenti procedure:

- La violazione di quanto previsto dall'art. 4 punto 5 del presente regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatrici determinerà l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
- Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 5 del CGS.
- Le ammonizioni che non comportino squalifica vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato.

ART.6 RICHIAMI REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie giovanili e nel Campionato U17 Femminile.

ART.7 VALIDITÀ

Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2026/2027.

Pubblicato in Roma il 28/07/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Allegati:
Modulo Variazione Gare



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 14/SGS DEL 30/07/2026

CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO S.S. 2026/2027

INDICE

1.	TESSERAMENTO	pag. 2
2.	LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI	pag. 6
3.	DECADENZA E REVOCA DEL TESSERAMENTO	pag. 9
4.	DISPOSIZIONI E PROCEDURE TESSERAMENTO DCP E CALCIO INTEGRATO.....	pag. 11

1 TESSERAMENTO

Disposizioni generali

Per poter partecipare all'attività ufficiale organizzata dalla FIGC, i giovani calciatori e le giovani calciatrici devono essere tesserati/e con le rispettive Società tenendo conto delle modalità e delle relative disposizioni indicate nei paragrafi che seguono.

1.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Club di Settore Giovanile ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

1.2 “Giovani”

ART. 31 NOIF

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

1.bis *I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di “giovani” sino al termine di quest'ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di “giovane dilettante”.*

2. *I/le calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.*

3. *Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.*

Norme transitorie

In via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale. – Com. Uff. 205/A del 27.04.2026

- Il tesseramento "giovani" viene predisposto all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal/dalla calciatore/calciatrice, dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dal Presidente della Società.
- Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.
- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con tesseramento annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA di ciascun calciatore.

1.3 "Giovani dilettanti"

ART. 32 NOIF

1. I/le calciatori/calciatrici che abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1.bis Ai calciatori/alle calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.39.1bis delle NOIF.

2. I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici "non professionisti/e" tra società partecipanti ai Campionati della LND.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.

- Il tesseramento "giovani dilettanti" viene predisposto all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.

1.4 "Giovani di serie"

1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 ter. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che: a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società; b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione; c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile in qualsiasi momento durante il periodo di tesseramento, purché nel rispetto dell'età minima prevista per i contratti di apprendistato professionalizzante. Il contratto di apprendistato, fermi restando i limiti temporali previsti per detti contratti, spiegherà la sua efficacia dal momento dell'esercizio dell'opzione. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato. A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del

diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;*
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;*
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;*
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.*

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni.

Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a titolo definitivo.

Norme transitorie

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

1.5 "Giovani" stranieri

Per le modalità di tesseramento dei "Giovani Stranieri", si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si precisa che eventuali richieste di tesseramento potranno essere avanzate se in conformità a quanto previsto dai Regolamenti F.I.F.A. e F.I.G.C. Pertanto, si invita a prendere visione della "Guida alla scelta dell'eccezione" s/s 2026/2027. (All.1)

1.6 RINNOVO TESSERAMENTO PRESSO SOCIETÀ ATTUALE

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici giocatori/giocatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal 14 maggio 2027 al 24 giugno 2027.

Il tesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche. – Com. Uff. 236/A del 27.05.2026

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato da FIGC entro il 31 dicembre 2026, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2027 (diversi da quelli/quelle di cui all'art. 33/2 NOIF) – Com. Uff. 235/A del 27.05.2026

2 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

(Norme a tutela dei minori)

ART. 40 NOIF

Comma 3. *Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.*

Specificatamente a quanto richiamato nell'art. 40.3 delle N.O.I.F., l'autorizzazione alla deroga al tesseramento, rilasciata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dovrà essere richiesta per le categorie "PULCINI" e seguenti.

Per ciò che concerne le categorie "PICCOLI AMICI" e "PRIMI CALCI" il rilascio della Carta Assicurativa in deroga alle disposizioni di tesseramento vigenti, saranno a cura esclusiva dei Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali di competenza previo valutazioni circa i requisiti di seguito indicati.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere **esclusivamente** inviate tramite PEC a tesseramento.sgs@pec.figc.it per il tramite dei **Comitati Regionali LND, i Dipartimenti e le Divisioni di appartenenza** - (per le Società Professionistiche per i calciatori Giovani di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) – corredate dall'intera documentazione di seguito indicata:

- modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto);
- nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare;
- *certificato di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;*
- documentazione attestante l'esigenza familiare al trasferimento di residenza.

L'invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

In caso di momentanea domiciliazione del nucleo familiare in altra regione o provincia, di altra regione non confinante con quella di residenza, il tesseramento potrà eccezionalmente essere autorizzato previo parere favorevole del Settore

per l'Attività Giovanile e Scolastica per comprovate esigenze familiari che garantiscano il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della stagione sportiva.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere **esclusivamente** inviate tramite PEC a tesseramento.sgs@pec.figc.it per il tramite dei Comitati Regionali, i Dipartimenti e le Divisioni di appartenenza (per le Società Professionistiche per il tesseramento Giovane di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) corredate dall'intera documentazione di seguito indicata:

- modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto);
- certificazione anagrafica del nucleo familiare in corso di validità;
- dichiarazione di domicilio del nucleo familiare corredata da copia documento identità del dichiarante;
- certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;
- idonea documentazione atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio).

L'invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detto parere ha validità annuale nel corso della quale i calciatori potranno:

- essere inseriti nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF. In tal caso il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della regione di domicilio del nucleo familiare previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate o nell'ambito della regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di domicilio previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate.

Comma 3 bis. *Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.*

*Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il **31 Dicembre** di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.*

*Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del **15 settembre** di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.*

Modalità attuative

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, o il rinnovo del tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività indicando:

- presenza di un tutor nominato dalla Società nell'ambito delle figure professionali appartenenti all'organico dirigenziale della Società stessa;
- presenza di uno psicologo nello staff professionale della Società stessa;
- presenza costante di un dirigente della Società all'interno della struttura ospitante;
- livello qualitativo della struttura individuata ad ospitare il giovane;
- livello qualitativo della struttura individuata per la somministrazione del vitto giornaliero offerto al giovane;

- adozione delle politiche di Safeguarding FIGC con particolare riferimento al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, al Codice di Condotta e alla nomina del Responsabile Safeguarding;
- adozione delle specifiche policy in materia di tutela dei minori e previsione di uno specifico delegato interno alla Tutela dei Minori ovvero al coordinamento interno per la cura e il benessere dei minori (requisito obbligatorio per le società dal 3° livello di qualità).

Tali richieste saranno valutate tenendo conto anche del livello qualitativo delle Società richiedenti che garantiscano al giovane un idoneo percorso formativo (vedasi sistema di qualità dei club giovanili).

Con la concessione della deroga o del rinnovo della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni o disattese nel corso della stagione sportiva, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato o revocato.

Il tesseramento in deroga potrà altresì essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.

In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.

- La deroga (o il suo rinnovo) non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l'inserimento nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga / con rinnovo deroga (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga (o il suo rinnovo) è stata concessa **(anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva)**.
- I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall'art. 107 delle NOIF nel periodo dal 1° al 15 luglio 2026 per le Società Professionistiche e per le Società Femminili partecipanti al campionato Serie A, dal 1° al 23 luglio 2026 per le Società Dilettantistiche e per le Società Femminili partecipanti al Campionato Serie B o trasferiti ad altra Società a titolo definitivo nei periodi stabiliti dai Comunicati Ufficiali dandone tempestiva comunicazione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
- Le richieste di tesseramento in deroga devono essere **esclusivamente** inviate tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) per il tramite dei Comitati Regionali LND, i Dipartimenti e le Divisioni di appartenenza e, per le Società Professionistiche, inserite sul portale di tesseramento FIGC, entro i termini stabiliti dalla Norma Federale (31 dicembre).
- Le richieste di rinnovo del tesseramento in deroga devono essere **esclusivamente** inviate tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) entro i termini stabiliti dalla Norma Federale (15 settembre). In assenza di rinnovo della deroga il tesseramento sarà revocato d'autorità.
- Il tesseramento avrà decorrenza dalla data del rilascio della deroga da parte del Presidente Federale.
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2026/2027 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con Com. Uff. n 10/A del 01.07.2026.

3 REVOCA E DECADENZA DEL TESSERAMENTO

3.1 REVOCA DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF - *Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.*

La richiesta di revoca deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato corredata dall'intera documentazione di seguito indicata:

- Richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
- Documenti identificativi del calciatore e di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
- Dichiarazione attestante i motivi della richiesta di revoca firmata
- Ricevuta PEC/Raccomandata inviata alla Società
- Documentazione comprovante, ovvero idonea a corroborare, i motivi della richiesta di revoca

La richiesta di revoca verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

Le richieste prive della idonea documentazione saranno automaticamente respinte.

3.2 DECADENZA DAL TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", con il quale non risulta instaurato un rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato "lista di svincolo". Per i calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" l'inclusione in lista è consentita ad inizio stagione per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e/o in periodo suppletivo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro le date indicate nei Comunicati Ufficiali, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati Regionali territorialmente competenti entro i termini stabiliti:

Da lunedì 1° dicembre 2026 a lunedì 15 dicembre 2026 (mercoledì 16 dicembre per le Società Professionistiche)

Vale data deposito telematico – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da mercoledì 16 dicembre 2026 (giovedì 17 dicembre per le Società Professionistiche).

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati. - Com. Uff. 236/A del 27.05.2026

DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE **(Art. 109 delle N.O.I.F.)**

1. Il/la calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante", che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il/la calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il 31 marzo per il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al/alla calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/della calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/la calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti ovvero la espressa rinuncia scritta è considerata adesione alla richiesta del/della calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, qualora vi siano le condizioni previste al comma 1, provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente, con le procedure di trasmissione da esso previste, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

(Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto alla decadenza del tesseramento per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di decadere dal tesseramento se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. La decadenza dal tesseramento dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

**DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER CAMBIAMENTO DI RESIDENZA
(Art.111 delle N.O.I.F.)**

1. Il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere la decadenza dal tesseramento quando siano trascorsi 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

2. Il calciatore/calciatrice può ottenere l'interruzione del tesseramento inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto alla decadenza del tesseramento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

NORMA TRANSITORIA

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 111 nella formulazione previgente.

3.3 REVOCA DELLA TESSERA FIGC “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI”

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci” che hanno la “Tessera FIGC” emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello.

**4 DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO NELL'AMBITO DELLA
DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E PER IL CALCIO INTEGRATO**

Nell'ambito delle specifiche attività organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico, attraverso il Comunicato Ufficiale n°14/A del 14 Luglio 2026, la FIGC ha emanato le disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2026/2027 specificando le procedure previste per il tesseramento di “Giovani” Calciatrici e Calciatori.

Tale tipologia di tesseramento può essere prevista per assicurare i/le giovani che partecipano ad attività di Calcio Integrato con le Società che hanno avviato uno specifico progetto.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30/07/2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



COMUNICATO UFFICIALE N. 68
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 66/AA al n. 74/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1165 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giacomo GERMANETTI, Gianluca D'ANGELONE e della società A.C. BRA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo GERMANETTI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante della A.C. Bra S.r.L., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al contestuale aumento inscindibile di capitale sociale della predetta Società, con atti perfezionatosi rispettivamente in data 05 settembre e 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al suo contestuale aumento inscindibile di capitale sociale, deliberati in data 30.05.2026 e 05.06.2025 e perfezionati in data 05 settembre 2026 e 13 ottobre 2025: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, riguardante il certificato del casellario giudiziario del Sig. Gianluca D'Angelone in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria del sig. Gianluca D'Angelone, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

Gianluca D'ANGELONE, neo-acquirente di una quota del 20% della A.C. BRA S.r.l., con atto perfezionatosi in data 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per non aver prodotto nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, ossia il proprio certificato del casellario giudiziario in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito

dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

A.C. BRA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giacomo GERMANETTI,
 - Sig. Gianluca D'ANGELONE,
 - Società A.C. BRA S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giacomo Germanetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo GERMANETTI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca D'ANGELONE,
 - € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società A.C. BRA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fabio MORGANTI avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio MORGANTI, allenatore UEFA B all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Bule' Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello Staff del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso in data 8.12.2025, mentre si trovava nella tribuna dell'impianto sportivo utilizzato dalla società A.S.D. Bule' Bellinzago per assistere in qualità di spettatore alle gare della squadra under 9 della medesima società impegnata in un torneo e nelle cui file militava il figlio Sig. B.M., colpito al volto il Sig. T.P. (tecnico della società Novara City) ivi presente. In particolare, il Sig. Morganti, con indosso la divisa sociale della società A.S.D. Bulè Bellinzago e alla presenza di calciatori minori d'età e dei relativi genitori, aveva un alterco con il Sig. T.P., nel corso del quale lo colpiva con uno schiaffo in corrispondenza del volto, determinando la caduta degli occhiali dallo stesso indossati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Fabio MORGANTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio MORGANTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sergio CORDARO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sergio CORDARO, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva, come collaboratore, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Ascoli Calcio 1898 F.C., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver inviato ad un collaboratore della Procura Federale, un messaggio irrispettoso, tramite la messaggistica Messenger di Facebook, commentando la relazione della Procura Federale, sulla base della quale il Giudice Sportivo della Lega Pro Serie C, con C.U. n.86/DIV del 7 aprile 2026, lo aveva squalificato per una gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Sergio CORDARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio CORDARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1047 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea CAPUTO, e della società A.S.D. VALTARESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CAPUTO, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Valtarese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso - nell'ambito di una interlocuzione tramite Whatsapp iniziata con il Sig. M.C. e proseguita con il sig. E.R., rispettivamente allenatore e responsabile del settore giovanile dell'Associazione Polisportiva Podenzano 1914 A.S.D., concernente la richiesta avanzata dal Sig. Caputo di differire la data dell'incontro Podenzano – Valtarese, valevole per il campionato della categoria Juniores Regionali Emilia Romagna e programmata per il 9.3.2026, richiesta alla quale il sig. E.R. aveva dato riscontro negativo - inviato in data 17.2.2026 un messaggio scritto al predetto sig. E.R. dal tenore antisportivo;

A.S.D. VALTARESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea CAPUTO,
 - Società A.S.D. VALTARESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Bianchinotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CAPUTO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALTARESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 819 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro LUONGO, Agostino AGRUSA e della società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro LUONGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Agostino Agrusa, segretario con delega alla firma tesserato per la società dallo stesso rappresentata, sottoscrivesse per conto della stessa in data 18.9.2025 le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S. senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in affermata vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

Agostino AGRUSA, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.9.2025, sottoscritto per conto della società dallo stesso rappresentata le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S., senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in riferita vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Luongo ed Agostino Agrusa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro LUONGO,
 - Sig. Agostino AGRUSA,
 - Società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro LUONGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro LUONGO,
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Agostino AGRUSA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 841 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SCARFO', Umberto CAMOGLI, Umberto BARLETTA, Mario PISANO, Francesco RUBERTO e della società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SCARFO', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di verificare e comunicare la propria posizione disciplinare alla data in cui ha preso parte alla gara SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, nonostante all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto CAMOGLI, - all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., omesso di vigilare adeguatamente l'operato dei propri dipendenti e tesserati, consentendo e/o comunque non impedendo che il calciatore sig. Andrea Scarfò venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene, all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto BARLETTA, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nella fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Mario PISANO, all'epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in qualità di allenatore della prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026,

valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Francesco RUBERTO, - all'epoca dei fatti team manager tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò nel momento in cui ha sottoscritto la distinta di gara relativa all'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, così consentendo e/o comunque non impedendo a tale atleta di prendervi parte, nonostante a tale data (7.9.2025), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. ri Umberto Camogli, Andrea Scarfò, Mario Pisano, Umberto Barletta e Francesco Ruberto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea SCARFO',
 - Sig. Umberto CAMOGLI,
 - Sig. Umberto BARLETTA,
 - Sig. Mario PISANO,
 - Sig. Francesco RUBERTO,
 - Società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Umberto CAMOGLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Andrea SCARFO',
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto CAMOGLI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto BARLETTA,
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mario PISANO,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco RUBERTO,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1055 pfi 25-26 adottato nei confronti della società US PIANICO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

US PIANICO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti di condotta violenta, al termine della gara PIANICO vs ROVETTA del 14.03.2026, contestati al Sig. Paolo Nicoli, all'epoca dei fatti tesserato per la società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società US PIANICO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Claudia Cattaneo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società US PIANICO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1279 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro BALDISSONI, Brandon Gabriel BERGER e della società AC MONZA SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro BALDISSONI, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., dal 29/09/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, da parte della Fininvest S.p.A. (già titolare dell'intero capitale societario) alla Red & White S.p.A. (neocostituita), delle azioni pari all'80% della A.C. MONZA S.P.A., dal Sig. Brandon Gabriel Berger, final owner dell'acquirente (controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC (neocostituita) di cui Brandon Gabriel Berger è socio unico e legale rappresentante), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., e della sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stato fornito, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit. ed un ulteriore termine aggiuntivo di 15 giorni con nota del 10 febbraio 2026, relativamente alla Red & White S.p.A. (neocostituita) ed alla sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), il business plan richiesto essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti oltre che tardiva anche rispetto ai termini aggiuntivi accordati;

Brandon Gabriel BERGER, socio unico e legale rappresentante della Beckett Layne Manager LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllante il 100% della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

AC MONZA SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mauro BALDISSONI,
 - Sig. Brandon Gabriel BERGER,
 - Società AC MONZA SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Baldissoni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - inibizione per mesi 2 (due) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 9.000,00 (novemila/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Mauro BALDISSONI,
 - inibizione per mesi 1 (uno) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Brandon Gabriel BERGER,
 - € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda che, come richiesto dall'avvisata, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per la società AC MONZA SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1004 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi FALCONE, e della società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi FALCONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso concordato con i sigg.ri Emanuele Apollo e Tommaso Porta, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, che questi ultimi presentassero al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta la richiesta di svincolo dalla società dallo stesso rappresentata ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F., così come poi effettivamente avvenuto in data 24.2.2026, in assenza dei presupposti previsti da tale norma;

USD LUPETTI BIANCHI TRINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti, erano tesserati i sigg.ri di cui al procedimento in oggetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi FALCONE,
 - Società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Falcone;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi FALCONE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD LUPETTI BIANCHI TRINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 69
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 31/A della F.I.G.C., inerente l'errata corregge al C.U. N. 30/A del 31 luglio 2026 (Oneri Finanziari 2026/2027).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/A

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 30/A DEL 31 LUGLIO 2026

A seguito di un mero errore materiale al punto 5, si pubblica il testo corretto del Comunicato Ufficiale n. 30/A del 31 luglio 2026.

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027;
- sentito il Consiglio Federale;
- visto lo Statuto Federale;

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2026/2027 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 NOIF)

- | | |
|--|---------|
| - Per tutte le Società delle Leghe | € 65,00 |
| - Per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore
per l'attività Giovanile e Scolastica | € 20,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 NOIF)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Per le Società federali | € 30,00 |
|---------------------------|---------|

4. Contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva (art. 48 CGS)

- | | |
|--|----------|
| A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo | |
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie A | € 290,00 |
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie B | € 290,00 |
| - per le Società appartenenti alla Lega PRO | € 200,00 |

- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 150,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 110,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 110,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 85,00
- per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico	€ 78,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 60,00
B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le Società appartenenti alla LCA	€ 1.100,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B;	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 275,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 275,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 200,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 200,00
- per le Società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 200,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 180,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 70,00
D) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	
- di Società appartenenti alla LCA	€ 275,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 275,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO e delle seconde squadre partecipanti al Campionato Di Serie C	€ 210,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 150,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 70,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS nazionali	€ 35,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza (CSA)	
- per le Società appartenenti alla LCA	€ 1.450,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 500,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e le seconde squadre partecipanti al campionato Serie D	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 370,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 370,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 330,00

- per le società non partecipanti ai campionati nazionali	€ 330,00
F) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza (CSA)	
- di Società appartenenti alla LCA	€ 370,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 370,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO e delle seconde squadre partecipanti al campionato Serie C	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 200,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 150,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 150,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 120,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 130,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 100,00
- di società non appartenenti ai Campionati nazionali	€ 130,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 150,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 85,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 150,00
G1) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare inerente gli organici dei Campionati Nazionali organizzati dalla LND	€ 550,00
H) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (art. 86 CGS FIGC e artt. 30/31 CGS CONI)	€ 1.100,00
I) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 85,00
J) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 190,00

- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 85,00
K) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 CGS)	€ 55,00
K1) Ricorsi al Tribunale Federale Territoriale inerenti gli organici dei Campionati organizzati a livello territoriale	€ 160,00
L) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai tesserati (TFN)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 275,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 275,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 200,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 150,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 70,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 35,00
La) Istanze di giustizia riparativa	€ 100,00
M) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (TFN)	€ 275,00
N) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.100,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 880,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 550,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 400,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 275,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale proposti dall'AIA e/o dalle relative sezioni	€ 550,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 275,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 160,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti al SGS	€ 110,00
O) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 550,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	

di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 550,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 275,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 220,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 160,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 160,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 100,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti al SGS	€ 55,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati appartenenti all'AIA	€ 275,00
 P) Reclami/intervento del terzo innanzi alla Corte Federale d'Appello	
- per le Società appartenenti alla LCA	€ 1.100,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 275,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 275,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 200,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 200,00
- per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 200,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 180,00
- per le Componenti federali (LCA, LNP B, LEGA PRO, LND, AIC, AIAC) e per l'AIA	€ 1.650,00
 Q) Reclami proposti alla CFA sull'art. 86 CGS	€ 1.650,00
- con misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS)	€ 2.200,00
 R) Reclami/intervento del terzo proposti direttamente e in proprio dai tesserati (CFA)	
- di Società appartenenti alla LCA 1	€ 275,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 275,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 200,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 150,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 70,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 65,00
- di Società partecipanti ai campionati SGS	€ 35,00
 S) Reclami proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (CFA)	€ 275,00

T) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami/ interventi del terzo innanzi alla Corte Federale d'Appello	
per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.650,00
per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 1.100,00
per le Società appartenenti alla Lega PRO e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 660,00
per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 500,00
per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 380,00
per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 380,00
per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 280,00
per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 280,00
per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 280,00
per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 250,00
proposti dall'AIA e/o dalle relative sezioni	€ 1.100,00
U) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami/ricorsi del terzo proposti direttamente e in proprio dai tesserati	
di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 550,00
di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 550,00
di Società appartenenti alla Lega PRO e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 280,00
di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 220,00
di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	
di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 150,00
di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 100,00
di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 55,00
Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati appartenenti AIA	€ 550,00
V) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati all'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN A-B	€ 275,00
- appartenenti ai ruoli CAN - C/CON PROFESSIONISTI	€ 200,00
- appartenenti ai ruoli CAN - D/CAN 5 ELITE/CAN 5/CON DIL/CON5	€ 110,00
- appartenenti ai ruoli CAN BS/CON BS	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 70,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 35,00
W) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dai dirigenti federali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva (TFN e CFA)	
	€ 275,00
Wa) Istanze di riabilitazione (CFA)	
	€ 500,00
Wb) Revocazione/revisione (CFA)	
	€ 500,00
Wc) Istanze di giustizia riparativa (CFA e CSA)	
	€ 500,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 1.000,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Lega PRO	€ 150,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) di Serie A	€ 1.000,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) di Serie B	€ 450,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) di Serie C	€ 400,00
- Calciatori/Calciatrici Giovani di Serie	€ 20,00

- Calciatrici Professioniste di Serie A	€ 150,00
- Calciatrici Professioniste straniere (1° Tesseramento) di Serie A	€ 400,00
- Calciatrici dilettanti della Divisione Serie B Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 9,00
- Calciatrici Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa e Amatoriali (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 8,00
- Calciatrici "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 8,00
- Calciatrici "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "Piccoli Amici" e "Primi Calci" (maschile)	€ 8,00
- Iscrizione "Piccoli Amici" e "Primi Calci" (femminile)	€ 6,00
- Tasse tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori Società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A	€ 600,00
- Allenatori di Serie B	€ 400,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 200,00
- Allenatori di Lega PRO	€ 200,00
- Massaggiatori di Lega PRO	€ 100,00
- Allenatori di Serie A femminile	€ 150,00
- Massaggiatori di Serie A femminile	€ 50,00
- Allenatori e Massaggiatori di società della Divisione Serie B femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 30,00
- Allenatori e Massaggiatori di Società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali di Società professionistiche	€ 250,00
- Medici sociali di società dilettantistiche	€ 80,00

6. Spese istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027 – Divisione Serie A Femminile Professionistica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Giovani di Serie	€ 23,30
- Dirigenti società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici ai quali non si applica l'Accordo Collettivo	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 12.000,00
- Campionato Primavera	€ 1.000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027 – Divisione Serie B Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie B	€ 23,30
- Dirigenti società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie B	€ 3.000,00
-----------	------------

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 12,17
- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 12,17
- Piccoli Amici e Primi Calci	€ 5,07
- Dirigenti Società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 – Under 17 – Under 16 Società Professionistiche	€ 580,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 470,00

Campionati Giovanili Femminili:

- Under 17	€ 110,00
- Under 15	€ 110,00
- Under 17 girone nazionale	€ 310,00
- Under 15 girone nazionale	€ 260,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16):

- Società Professionistiche	€ 420,00
- Società Dilettantistiche	€ 340,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 290,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):

- Società Professionistiche	€ 360,00
- Società Dilettantistiche	€ 290,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 230,00

Nota: Con riferimento al Torneo Under 14 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 17 – Under 16)	€ 110,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)	€ 110,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 110,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 110,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 110,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 110,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 110,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 110,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 110,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 110,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la Società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il Campionato provinciale e quella prevista per il

Campionato Regionale.

Tornei dell'attività di base

- Esordienti Under 13 Pro	€ 65,00
- Esordienti Provinciali	€ 65,00
- Pulcini Provinciali	€ 65,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

10. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027 – Divisione Calcio Paralimpico

*Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori	€ 12,15
- Dirigenti con funzioni tecniche Società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

*A carico della FIGC

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 70 **Stagione Sportiva 2026/2027**

TUTELA ASSICURATIVA **DEI TESSERATI, DEI DIRIGENTI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLA L.N.D.**

La Lega Nazionale Dilettanti, di intesa con l'impresa assicuratrice Allianz S.p.A., anche per la stagione sportiva 2026/2027 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega stessa.

Si ricorda che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili **le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT**. Quest'ultimo documento è idoneo a certificare alle Amministrazioni Comunali l'attivazione della garanzia di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera.

MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

1. POLIZZA INFORTUNI TESSERATI

Di seguito si riporta la procedura per la denuncia dei sinistri relativa a tesserati e dirigenti delle Società associate alla L.N.D. partecipanti alle competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato (o da chi ne esercita la tutela legale/aventi causa), può essere effettuata tramite la piattaforma di gestione sinistri **eClaim**:

www.eclaim.cloud

La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata, con termine ordinario, **entro 60 giorni dalla data dell'evento**.

IN CASO DI DECESSO del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi dall'accadimento dell'evento, attraverso uno dei seguenti mezzi**:

CONTATTI DA USARE SOLO PER I DECESSI

- Raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: **Casella Postale n. 241 – Via Cordusio 4 – 20123 Milano**
- PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: **eclaim-tpa@pec.it**

ASSISTENZA TESSERATI

Contact Center

Per informazioni sulle modalità di apertura sinistro e sulla polizza, è attivo il Contact Center eClaim raggiungibile al seguente numero: **02-50033122**



Ticketing

Per qualsiasi problematica relativa ad un sinistro aperto, è attivo il servizio di Ticketing eClaim disponibile H24 7/7. Il tesserato può aprire un ticket dalla sua **Area Privata** eClaim.

2. POLIZZA RCT/O

I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'Opera (RCT/O) devono essere denunciati compilando il "modulo denuncia RCT" e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.

Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web <https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni>.

Si rappresenta, sin d'ora, che la società Willis Italia S.p.A. **NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni** poiché questi non sono gestiti da tale società.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi assicurativi, a tutela dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società Sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non da Allianz S.p.A., pertanto:

- 1 – **IL SERVIZIO DI CONSULENZA NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare Eclaim;
- 2 – **IL SERVIZIO NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (**fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati**) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Per venire incontro alle esigenze delle Società Sportive e dei Tesserati, il servizio è attivo anche all'indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 56, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018, si comunica che:

- Tutte le informazioni relative alle modalità di denuncia e gestione dei sinistri – incluse le istruzioni operative, i recapiti dei soggetti incaricati e la modulistica necessaria – sono disponibili e facilmente accessibili sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti alla pagina: www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni;
- Si informa, inoltre, che per eventuali reclami i soggetti a cui indirizzare le comunicazioni sono:
 - a) **Per problematiche sulla gestione dei sinistri relative agli infortuni:** il reclamo va trasmesso direttamente alla società di gestione *eClaim S.r.l.*
 - b) **Per problematiche relative al contratto o all'operato della Compagnia:** il reclamo va indirizzato all'Ufficio Reclami di *Allianz S.p.A.*, secondo le modalità previste dalla compagnia.





IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2026/2027 è pari ad **euro 25,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.**

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad **euro 25,00** – viene corrisposto in **misura unica** e non doppia.

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2026/2027

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **180,00**;
- ogni singola Società partecipante al Campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro **90,00**.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2026/2027 è di euro **5,00**. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 74
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 80/AA e n. 81/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1084 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FANI', Fabrizio DE ANGELIS e della società ASD FAVALE 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele FANI', tecnico con licenza Uefa A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Alba Adriatica 1968 (esonerato in data 15.12.2025) nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Favale 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, dal 20.2.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Favale 1980 militante nel Campionato di Promozione, seppur già tesserato, nella medesima stagione sportiva 2025-2026, come allenatore in prima della categoria Pulcini per la società Alba Adriatica 1968;

Fabrizio DE ANGELIS, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Favale 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Favale 1980, consentito e comunque non impedito che il sig. Daniele Fani, dal 20.2.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Favale 1980 militante nel Campionato di Promozione, seppur già tesserato, nella medesima stagione sportiva 2025-2026, come allenatore in prima della categoria Pulcini per la società Alba Adriatica 1968;

ASD FAVALE 1980, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Fabrizio De Angelis e nel cui interesse il sig. Daniele Fani ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele FANI',
 - Sig. Fabrizio DE ANGELIS,
 - Società ASD FAVALE 1980, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio De Angelis;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Daniele FANI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio DE ANGELIS,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FAVALE 1980;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 987 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto RONZAN, Giovanni AUGIMERI e della società SSD SISPORT SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto RONZAN, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Sisport S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 4.5.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 regionale al sig. Giovanni Augimeri, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giovanni AUGIMERI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Sisport S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 4.5.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.S.D. Sisport S.p.A. militante nel campionato Under 15 regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SSD SISPORT SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Alberto Ronzan e Giovanni Augimeri all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto RONZAN,
 - Sig. Giovanni AUGIMERI,
 - Società SSD SISPORT SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Ronzan;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alberto RONZAN,

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni AUGIMERI,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD SISPORT SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 83
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2026/2027)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2026/2027);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 87
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 36/A della F.I.G.C., inerente l'attribuzione del titolo sportivo di Serie B Femminile della Società di Calcio Femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla Società Venezia F.C. S.p.A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Presidente Federale

- vista l'istanza congiunta del Venezia F.C. S.p.A. e della Freedom F.C. S.S.D. a r.l. per l'attribuzione alla prima del titolo sportivo di Serie B Femminile della Freedom F.C. S.S.D. a r.l.;
- ravvisata la sussistenza delle condizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 32/A del 10 agosto 2026

d e l i b e r a

- di attribuire il titolo sportivo di Serie B Femminile della società di calcio femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla società Venezia F.C. S.p.A.;
- la decadenza dal tesseramento delle calciatrici tesserate per la Freedom F.C. S.S.D. a r.l.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 88
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 91/AA al n. 96/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1010 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GIUNTA, Antonio D'AMBROGIO, Gianni CAPPELLO e della società A.S.D. VALLE ELVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio GIUNTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Antonio D'AMBROGIO, allenatore UEFA B, all'epoca fatti tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, pur essendo tesserato per la predetta società con la qualifica di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse – in sua sostituzione – il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Gianni CAPPELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) e Ec), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato

Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., sebbene il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione, nonostante la presenza in organico del sig. D'Ambrogio Antonio, allenatore UEFA B, tesserato per la predetta società in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026;

A.S.D. VALLE ELVO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cappello Gianni, Giunta Maurizio e D'Ambrogio Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio GIUNTA,
 - Sig. Antonio D'AMBROGIO,
 - Sig. Gianni CAPPELLO,
 - Società A.S.D. VALLE ELVO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianni CAPPELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Maurizio GIUNTA,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio D'AMBROGIO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianni CAPPELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLE ELVO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1029 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GRASSI, Antonino LOSCRÌ e della società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio GRASSI, allenatore di Calcio a Cinque Licenza A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Lazio Calcio A 5 A.S.D. e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

Antonino LOSCRÌ, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., e dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Maurizio Grassi svolgesse l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonino Loscri e nel cui interesse il sig. Maurizio Grassi ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio GRASSI,
 - Sig. Antonino LOSCRÌ,

- Società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino LOSCRÌ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Maurizio GRASSI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino LOSCRÌ,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 919 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Martino MOSCONI, Gianluca LARDERA, Angelo MONFREDINI e della società POL. D. BARANZATESE 1948, avente ad oggetto la seguente condotta:

Martino MOSCONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 ad un allenatore in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore e di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 rispettivamente al sig. Gianluca Lardera ed al sig. Angelo Mofredini, nonostante questi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Gianluca LARDERA, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo MONFREDINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

POL. D. BARANZATESE 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Martino Mosconi, Paolo Leonardo Di Nunno, Gianluca Lardera ed Angelo Monfredini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Martino MOSCONI,
 - Sig. Gianluca LARDERA,
 - Sig. Angelo MONFREDINI,
 - Società POL. D. BARANZATESE 1948, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Carmelo MANGIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Martino MOSCONI,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca LARDERA,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MONFREDINI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. BARANZATESE 1948;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Aniello APICELLA avente ad oggetto la seguente condotta:

Aniello APICELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Alessio Menichella la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 11 febbraio 2026 e notificato in data 13 febbraio 2026, nell'ambito della vertenza n. 3-2025/26;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Aniello APICELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aniello APICELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 982 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano BOLZICCO, e della società ASD RISANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano BOLZICCO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Risanese:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al ventesimo minuto del secondo tempo della gara Risanese - Castionese del 22.2.2026 valevole per il campionato di Prima Categoria, rivolto al calciatore tesserato per la Castionese sig. S.J.A., espressioni offensive e discriminatorie;

ASD RISANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Bolzicco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Stefano BOLZICCO,
 - Società ASD RISANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo BOZ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Stefano BOLZICCO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RISANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1134 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fausto FERRARI, Daniele GROTTI, Raffaele IACCHERI e della società A.S.D. CALCIO POLINAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fausto FERRARI, all'epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Dirigente-Allenatore per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Daniele GROTTI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, essendo squalificato fino al 20.2.2026 in virtù del provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 13.2.2026, consentito che il sig. Fausto Ferrari svolgesse, in sua vece, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Raffaele IACCHERI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, consentito o comunque non impedito che il sig. Fausto Ferrari, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

A.S.D. CALCIO POLINAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei

precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Iaccheri, Daniele Grotti e Fausto Ferrari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fausto FERRARI,
 - Sig. Daniele GROTTI,
 - Sig. Raffaele IACCHERI,
 - Società A.S.D. CALCIO POLINAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele IACCHERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Fausto FERRARI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Daniele GROTTI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele IACCHERI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO POLINAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 16 del 07/08/2026

TORNEO MAGICO categoria Pulcini **2026-2027**

*ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE
CATEGORIA PULCINI*

PREMESSA

Al fine di avviare con opportuna gradualità il percorso di partecipazione all'attività calcistica delle bambine per le categorie di base, il **Settore Giovanile e Scolastico della FIGC** organizza un Torneo riservato alle Società che nelle ultime due stagioni sportive hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria PULCINI ovvero neo-tesserate da non più di due stagioni sportive nella corrente stagione sportiva 2026/2027.

Il Torneo ha scopo promozionale e non competitivo, di avviamento strutturale all'attività delle bambine all'interno di un club, con l'obiettivo di dare continuità all'attività e appassionarle al calcio ed allo sport in generale.

L'attività verrà sviluppata, secondo le modalità definite da ciascun Coordinamento Regionale SGS, tramite l'organizzazione di Tornei a Rapido Svolgimento distribuiti nell'arco della stagione sportiva (es. 3-4 nella fase autunnale, 3-4 nella fase primaverile).

La possibilità di partecipazione è riservata alle Società di Calcio e di Calcio a 5 che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- **Società in Convenzione con una Scuola Primaria;**
- **Società coinvolte nel Progetto UEFA Playmakers negli ultimi 3 anni;**
- **Società che coinvolgano almeno 6 bambine della categoria Pulcini al primo o al secondo tesseramento.**

Considerando l'esperienza delle bambine coinvolte e dello scopo sopra indicato, l'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e scolastica nella categoria Primi Calci, rimandando al documento esemplificativo dell'Evolution Programme scaricabile dal seguente link:

https://www.figc.it/media/276415/allegato-6e-u8-u9_modalit%C3%A0-di-gioco.pdf

Le società partecipanti verranno coinvolte in un programma esclusivo nel quale le graduatorie stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società da coinvolgere nelle fasi successive previste a livello regionale, ma senza la finalità di definire graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico.

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle eventuali fasi successive (es. interprovinciale o regionale) potranno continuare a seguire il programma di attività previste a livello territoriale, partecipando ai successivi raggruppamenti organizzati in contemporanea nel territorio.

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate dalle singole Regioni e tenendo conto dei diversi appuntamenti da organizzare, l'attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:

- **Fase autunnale:** tornei a rapido svolgimento secondo le modalità previste dal Coordinamento Regionale SGS, ripetuti più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani.
- **Fase Primaverile:** tornei a rapido svolgimento secondo le modalità previste dal Coordinamento Regionale SGS, ripetuti più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani.
- **Festa finale Regionale**



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

Entro il 2 giugno 2027 i Coordinamenti dovranno comunicare al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale la società che prenderà parte al Grassroots Festival Nazionale 2027 che si svolgerà il 19 e 20 giugno 2027.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le Iscrizioni al Torneo Magico categoria Pulcini 2026-2027 verranno raccolte direttamente dai Coordinatori Federali Regionali SGS o dai Comitati Regionali LND secondo le modalità e procedure indicate dagli stessi.

Ciascuna società può iscrivere una o più squadre.

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatrici della **Categoria Pulcini nate dal 01.01.2016 al 31.12.2017.** **È possibile prevedere la partecipazione di bambine nate nel 2018 che abbiano compiuto l'8 anno di età.**

Art. 2 - Formula del Torneo

Lo sviluppo dell'attività prevede l'organizzazione di raggruppamenti di più squadre, e si svolgerà con le seguenti modalità:

- Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula dei raggruppamenti suddividendo le società in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro secondo le modalità previste per la categoria Primi Calci
- L'attività dovrà essere organizzata con rotazione di attività di gioco-partita e giochi di abilità/giochi a confronto, es:
 - Campo 1: Gara 5vs5 "squadra A-squadra B"
 - Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra B"
 - Campo 3: Gara 5vs5 "squadra C-squadra D"
 - Campo 4: gioco a confronto "squadra C-squadra D"
- I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

Art. 3 - Identificazione delle calciatrici

I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori e delle calciatrici".

Art. 4 - Arbitraggio delle gare



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

Le partite saranno regolate dalla presenza di un Dirigente-Arbitro o di un Tecnico incaricato per tale compito su ciascun campo di gioco. La persona incaricata dovrà occuparsi delle procedure previste (riconoscimento calciatrici, registrazione punteggi, ecc.) e seguirà la gara/il gioco intervenendo laddove necessario per la corretta applicazione del Regolamento di Gioco e per la registrazione del punteggio.

Il ruolo di Dirigente-Arbitro potrà essere ricoperto da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti.

I referti di gara con allegate le distinte delle giocatrici devono essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, entro le 24 ore successive alla gara.

Art. 5 - Saluti

In occasione di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 6 - Il campo di gioco

Per lo svolgimento dell'attività è necessario uno spazio di gioco ampio che consenta l'organizzazione in contemporanea di diverse attività (partite 5vs5 e giochi), oltre che un numero di servizi (es. spogliatoi) sufficiente per garantirne l'organizzazione.

Per le gare 5vs5 le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	25 mt.	misure massime	40 mt.
Larghezza:	misure minime	12 mt.	misure massime	20 mt.

Le dimensioni dell'Area di Rigore dovranno avere i seguenti valori (per disegnarla è possibile utilizzare delimitatori di spazio piatti):

Lunghezza:	8 mt.
Larghezza:	10 mt.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 3-4,50 x 1,60-2 metri, utilizzando eventuali altre tipologie di porte con dimensioni ridotte a seconda del gioco proposto.

Le proposte tecniche ed i giochi tecnico-didattici e di confronto sono quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, nell'Allegato *Modello di competizione categorie U8/U9* o nell'attività UEFA Playmakers.

Pertanto, gli spazi di gioco previsti saranno quelli specificatamente indicati dal Coordinamento Federale Regionale SGS di appartenenza.



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

Art. 7 - Il Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”.

Art. 8 - Modalità di svolgimento e durata delle gare

In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento.

Le squadre si confronteranno in:

- “GIOCO GARA”: Gare 5 vs 5
- “GIOCO MAGICO”: Giochi di Abilità/Giochi a confronto

Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 10 minuti ciascuno, alternati ai giochi.

Esempio, Sfida n° 1 (A vs B / C vs D):

- Campo 1: Gara 5vs5 “squadra A-squadra B”
- Campo 2: gioco di abilità “squadra A-squadra B”

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre C e D.

Sfida n° 2 (A vs C / B vs D):

- Campo 1: Gara 5vs5 “squadra A-squadra C”
- Campo 2: gioco di abilità “squadra A-squadra C”

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre B e D.

Sfida n° 3 (A vs D / B vs C):

- Campo 1: Gara 5vs5 “squadra A-squadra D”
- Campo 2: gioco di abilità “squadra A-squadra D”

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre B e C.

Nelle gare non è prevista l'applicazione del fuorigioco.

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ non viene applicata, per cui è concessa al portiere la possibilità di prendere la palla con le mani dopo retropassaggio con i piedi.

La Rimessa dal fondo potrà essere effettuata dal portiere con le mani o coi i piedi.

Art. 9 - Sostituzioni delle calciatrici

Tutte le calciatrici in distinta devono prendere parte alle gare ed ai giochi.

Pertanto, al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero.

Art. 10 - Punteggi e graduatorie attività sportiva

Tenuto conto degli obiettivi del Programma e della tipologia di attività prevista, il carattere dell'attività deve assolutamente mantenere il carattere promozionale e di partecipazione, le graduatorie di merito dovranno considerare prevalentemente aspetti premianti riferiti all'attività della società per la promozione e lo sviluppo dell'attività femminile giovanile.

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La "GRADUATORIA ATTIVITÀ SPORTIVA" finale sarà data dalla somma dei punteggi **A, B e C**.

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "GARA"

Il risultato della "GARA" viene prodotto dal risultato ottenuto in ciascuno dei due tempi: quindi il risultato di ciascuna frazione della partita 5vs5 determina l'acquisizione di un "**punto gara**". Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio nelle due frazioni della gara: risultato finale	2-2
Una frazione di gara in pareggio ed una frazione vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra nelle due frazioni di gara:	2-0
Una vittoria a testa nelle due frazioni di gara:	1-1

A seguito dei risultati di ciascuna "GARA" vengono assegnati i seguenti punti:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "GIOCO MAGICO"

La gara di Abilità in questo Torneo viene denominata "Gioco Magico", un'attività di confronto che si alterna alla partita.

Il risultato del "**GIOCO MAGICO**" viene prodotto dal risultato ottenuto in ciascuna delle due frazioni: quindi il risultato di ciascuna frazione di gioco determina l'acquisizione di un "**punto gioco**". Per le



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GIOCO MAGICO</u>
Pareggio nelle due frazioni di gioco: risultato finale	2-2
Una frazione di gioco in pareggio ed una frazione vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra nelle due frazioni di gioco:	2-0
Una vittoria a testa nelle due frazioni di gioco:	1-1

A seguito dei risultati di ciascun “GIOCO MAGICO” vengono assegnati i seguenti punti:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra con almeno 10 calciatrici in distinta gara	1 per ciascuna gara

Al fine di contribuire alla miglior organizzazione dei singoli raggruppamenti, si invitano gli organizzatori a prevedere un tabellone in cui segnare i punteggi ottenuti in ogni singolo “Gioco Magico”, riportando per la “GARA” solo i punti ottenuti (es. 2-1) e non la somma dei goal realizzati.

Art. 11 - Partecipazione alla Festa Regionale

A seguito dell’attività sviluppata a livello territoriale/locale, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, determinerà le Società che parteciperanno alla Festa Regionale secondo criteri e modalità che verranno resi noti localmente, considerando i seguenti parametri:

Alla “GRADUATORIA ATTIVITÀ SPORTIVA” si andranno a sommare i seguenti punteggi derivanti dalla “GRADUATORIA DI MERITO”:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Società che ha stipulato Convenzione con una Scuola Primaria:	3 pt per ogni convenzione
Numero di squadre iscritte della società al Torneo Magico categoria Pulcini 2025-2026:	1 pt per ogni squadra iscritta alla prima fase
Maggior numero di bambine coinvolte:	1pt per ogni raggruppamento dove sono state presenti almeno 10 bambine



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

Partecipazione della società all'attività UEFA Playmakers in almeno una delle ultime 3 stagioni:	3 pt massimo
Numero di nuovi primi tesseramenti di calciatrici nella categoria Pulcini:	1 pt ogni 5 nuove tesserate

Alla Festa Regionale una Società potrà essere rappresentata da una sola squadra, salvo diverse necessità del territorio.

Art. 12 - Partecipazione al 16° Grassroots Festival Nazionale 2027

A seguito dell'attività sviluppata a livello regionale, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, tenendo conto unicamente della "Graduatoria di merito", determinerà la Società che parteciperà al Grassroots Festival Nazionale 2027 previsto nel weekend del 19-20 giugno 2027.

Eventuali ulteriori precisazioni e aggiornamenti verranno comunicati con apposita Circolare esplicativa.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari esplicative inerenti alle modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base in particolare per quanto previsto per la categoria Primi Calci.

Pubblicato a Roma il 07 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 17 del 07/08/2026

TORNEO delle DEBUTTANTI categoria Esordienti **2026-2027**

ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE
CATEGORIA ESORDIENTI

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

PREMESSA

Al fine di avviare con opportuna gradualità il percorso di partecipazione all'attività calcistica delle bambine per le categorie di base, il **Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo riservato alle Società che nelle ultime due stagioni sportive hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria ESORDIENTI** ovvero neo-tesserate da non più di due stagioni sportive nella corrente stagione sportiva 2026/2027.

Il Torneo ha scopo promozionale e non competitivo, di avviamento strutturale all'attività delle bambine all'interno di un club, con l'obiettivo di dare continuità all'attività e appassionarle al calcio ed allo sport in generale.

L'attività verrà sviluppata, secondo le modalità definite da ciascun Coordinamento Regionale SGS, tramite l'organizzazione di **Tornei a Rapido Svolgimento** distribuiti nell'arco della stagione sportiva (es. 3-4 nella fase autunnale, 3-4 nella fase primaverile).

La possibilità di partecipazione è riservata alle Società di Calcio e di Calcio a 5 che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- **Società in Convenzione con una Scuola;**
- **Società coinvolte nel Progetto PlayMakers negli ultimi 3 anni;**
- **Società che coinvolgano almeno 6 bambine della categoria Esordienti al primo o al secondo tesseramento.**

Considerando l'esperienza delle bambine coinvolte e dello scopo sopra indicato, l'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e scolastica nella categoria Pulcini, rimandando al documento esemplificativo scaricabile dai seguenti link:

https://www.figc.it/media/276418/allegato-7c-u10-u11_modalit%C3%A0-di-gioco.pdf

Le società partecipanti verranno coinvolte in un programma esclusivo nel quale le graduatorie stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società da coinvolgere nelle fasi successive previste a livello regionale, ma senza la finalità di definire graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico.

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle eventuali fasi successive (es. interprovinciale o regionale) potranno continuare a seguire il programma di attività previste a livello territoriale, partecipando ai successivi raggruppamenti organizzati in contemporanea nel territorio.

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate dalle singole Regioni e tenendo conto dei diversi appuntamenti da organizzare, l'attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:

- **Fase autunnale:** tornei a rapido svolgimento secondo le modalità previste dal Coordinamento Regionale SGS, ripetuti più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani Debuttanti.
- **Fase Primaverile:** tornei a rapido svolgimento secondo le modalità previste dal Coordinamento Regionale SGS, ripetuti più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani Debuttanti.
- **Festa finale Regionale.**

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le Iscrizioni al Torneo delle Debuttanti categoria Esordienti 2026-2027 verranno raccolte direttamente dai Coordinatori Federali Regionali SGS o dai Comitati Regionali LND secondo le modalità e procedure indicate dagli stessi.

Ciascuna società può iscrivere una o più squadre.

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatrici della Categoria Esordienti nate dal 01.01.2014 al 31.12.2015.

È possibile prevedere la partecipazione di bambine nate nel 2016.

Art. 2 - Formula del Torneo

Lo sviluppo dell'attività prevede l'organizzazione di raggruppamenti di più squadre, e si svolgerà con le seguenti modalità:

- **Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula dei raggruppamenti suddividendo le società in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro secondo le modalità previste per la categoria Pulcini**
- **L'attività dovrà essere organizzata con rotazione di attività di gioco-partita e giochi di abilità/giochi a confronto, es:**
 - Campo 1: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra A-squadra B"
 - Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra B"
 - Campo 3: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra C-squadra D"
 - Campo 4: gioco a confronto "squadra C-squadra D"
- **I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento**

Art. 3 - Identificazione delle calciatrici

I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori e delle calciatrici".

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

Art. 4 - Arbitraggio delle gare

Le partite saranno regolate dalla presenza di un Dirigente-Arbitro o di un Tecnico incaricato per tale compito su ciascun campo di gioco. La persona incaricata dovrà occuparsi delle procedure previste (riconoscimento calciatrici, registrazione punteggi, ecc.) e seguirà la gara/il gioco intervenendo laddove necessario per la corretta applicazione del Regolamento di Gioco e per la registrazione del punteggio.

Il ruolo di Dirigente-Arbitro potrà essere ricoperto da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti.

I referti di gara con allegate le distinte delle giocatrici devono essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, entro le 24 ore successive alla gara.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 6 - Il campo di gioco

Per lo svolgimento dell'attività è necessario uno spazio di gioco ampio che consenta l'organizzazione in contemporanea di diverse attività (partite 7vs7 o 5vs5 e giochi), oltre che un numero di servizi (es. spogliatoi) sufficiente per garantirne l'organizzazione.

Per le **gare 7vs7** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	50 mt.	misure massime	65 mt.
Larghezza:	misure minime	35 mt.	misure massime	45 mt.

Le dimensioni dell'Area di Rigore dovranno avere i seguenti valori (per disegnarla è possibile utilizzare delimitatori di spazio piatti):

Lunghezza:	11 mt.
Larghezza:	22 mt.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 4-6 x 1,80-2 metri, utilizzando eventuali altre tipologie di porte con dimensioni ridotte a seconda del gioco proposto.

Per le **gare 5vs5** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	25 mt.	misure massime	40 mt.
Larghezza:	misure minime	12 mt.	misure massime	20 mt.

Le dimensioni dell'Area di Rigore dovranno avere i seguenti valori (per disegnarla è possibile utilizzare delimitatori di spazio piatti):

Lunghezza:	8 mt.
Larghezza:	10 mt.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 3-4,50 x 1,60-2 metri, utilizzando eventuali altre tipologie di porte con dimensioni ridotte a seconda del gioco proposto.

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

Le proposte tecniche ed i giochi tecnico-didattici e di confronto sono quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, nell'Allegato *Modello di competizione categorie U10/U11* o nell'attività PlayMakers.

Pertanto, gli spazi di gioco previsti saranno quelli specificatamente indicati dal Coordinamento Federale Regionale SGS di appartenenza.

Art. 7 - Il Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

Art. 8 - Modalità di svolgimento e durata delle gare

In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento.

Le squadre si confronteranno in:

- **Gare 7vs7 o 5vs5**
- **Giochi di Abilità/Giochi a confronto (SKILL GAMES)**

Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 10 minuti ciascuno.

Esempio, Sfida n° 1 (A vs B / C vs D):

- Campo 1: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra A-squadra B"

- Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra B"

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre C e D.

Sfida n° 2 (A vs C / B vs D):

- Campo 1: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra A-squadra C"

- Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra C"

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre B e D.

Sfida n° 3 (A vs D / B vs C):

- Campo 1: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra A-squadra D"

- Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra D"

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre B e C.

Nelle gare non è prevista l'applicazione del fuorigioco.

In caso di retropassaggio al portiere, la palla NON può essere presa con le mani dal portiere, con applicazione del divieto di pressing sul portiere che riceve il retropassaggio con i piedi (non è

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

consentito alla squadra avversaria intervenire nel retropassaggio). Il portiere in possesso di palla non può essere attaccato e deve poter giocare senza essere contrastato.

La Rimessa dal fondo potrà essere effettuata dal portiere solo con i piedi.

Art. 9 - Sostituzione delle giocatrici

Tutte le calciatrici in distinta devono prendere parte alle gare ed ai giochi.

Pertanto, al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero.

Art. 10 - Punteggi e graduatorie attività sportiva

Tenuto conto degli obiettivi del Programma e della tipologia di attività prevista, il carattere dell'attività deve assolutamente mantenere il carattere promozionale e di partecipazione, le graduatorie di merito dovranno considerare prevalentemente aspetti premianti riferiti all'attività della società per la promozione e lo sviluppo dell'attività femminile giovanile.

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La "GRADUATORIA ATTIVITÀ SPORTIVA" finale sarà data dalla somma dei punteggi **A, B e C**.

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "GARA"

Il risultato della "GARA" viene prodotto dal risultato ottenuto in ciascuno dei due tempi: quindi il risultato di ciascuna frazione della partita 7vs7 o 5vs5 determina l'acquisizione di un "**punto gara**". Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio nelle due frazioni della gara: risultato finale	2-2
Una frazione di gara in pareggio ed una frazione vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra nelle due frazioni di gara:	2-0
Una vittoria a testa nelle due frazioni di gara:	1-1

A seguito dei risultati di ciascuna "GARA" vengono assegnati i seguenti punti:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GIOCO DI ABILITÀ (SKILL GAMES)”

La gara di Abilità in questo Torneo viene denominata “Gioco Magico”, un’attività di confronto che si alterna alla partita.

Il risultato del “GIOCO DI ABILITÀ TECNICA” viene prodotto dal risultato ottenuto in ciascuna delle due frazioni: quindi il risultato di ciascuna frazione di gioco determina l’acquisizione di un “**punto gioco**”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GIOCO di ABILITÀ</u>
Pareggio nelle due frazioni di gioco: risultato finale	2-2
Una frazione di gioco in pareggio ed una frazione vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra nelle due frazioni di gioco:	2-0
Una vittoria a testa nelle due frazioni di gioco:	1-1

A seguito dei risultati di ciascun “GIOCO MAGICO” vengono assegnati i seguenti punti:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra con almeno 16 calciatrici in distinta gara	3 per ciascuna gara
Squadra con almeno 14 calciatrici in distinta gara	2 per ciascuna gara
Squadra con almeno 12 calciatrici in distinta gara	1 per ciascuna gara

Al fine di contribuire alla miglior organizzazione dei singoli raggruppamenti, si invitano gli organizzatori a prevedere un tabellone in cui segnare i punteggi ottenuti in ogni singolo “Gioco Magico”, riportando per la “GARA” solo i punti ottenuti (es. 2-1) e non la somma dei goal realizzati.

Art. 11 - Partecipazione alla Festa Regionale

A seguito dell’attività sviluppata a livello territoriale/locale, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, determinerà le Società che parteciperanno alla Festa Regionale secondo criteri e modalità che verranno resi noti localmente, considerando i seguenti parametri:

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

Alla “GRADUATORIA ATTIVITÀ SPORTIVA” si andranno a sommare i seguenti punteggi derivanti dalla “GRADUATORIA DI MERITO”:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Società che ha stipulato Convenzione con una Scuola Primaria:	<i>3 punti per ogni convenzione</i>
Numero di squadre iscritte della società al <i>Torneo delle Debuttanti categoria Esordienti 2026-2027</i> :	<i>1 punto per ogni squadra iscritta alla prima fase</i>
Maggior numero di bambine coinvolte:	<i>1 punto per ogni raggruppamento dove sono state presenti almeno 10 bambine</i>
Partecipazione della società all'attività Play Makers in almeno una delle ultime 3 stagioni	<i>3 punti massimo</i>
Numero di nuovi primi tesseramenti di calciatrici nella categoria Esordienti:	<i>1 punto ogni 5 nuove tesserate</i>

Alla Festa Regionale una Società potrà essere rappresentata da una sola squadra, salvo diverse necessità del territorio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari esplicative inerenti alle modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base di Calcio e/o di Calcio a 5, in particolare per quanto previsto per la categoria Pulcini.

Pubblicato a Roma il 07 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 11/08/2026

SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

A seguito di quanto presentato nella precedente stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tiene alta l'attenzione volta alla valorizzazione e al supporto dei Club che svolgono attività giovanile con un percorso di formazione per giovani calciatori e calciatrici sin dalle categorie di base, pubblicando il ***“Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili - Edizione 2026”***, che viene allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Il principio che sostiene il nuovo sistema attiene alla valorizzazione dei cosiddetti Club “Formatori” che perseguono la continuità di formazione per l'intero percorso svolto nell'ambito dell'attività giovanile a partire dall'attività svolta nelle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico, ed allo stesso tempo stimolare le società ad intraprendere un Percorso che le porti a migliorare il proprio livello guardando agli obiettivi da raggiungere per ottenerlo.

Un sistema che sostiene quindi la valorizzazione dei vivai attraverso la continuità e la coerenza nella programmazione delle attività giovanili, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.

Si invitano tutte le Società a prendere attenta visione del Sistema, delle sue procedure e dei requisiti richiesti per i diversi Criteri considerati per ciascun Livello di Qualità.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

MANUALE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI - EDIZIONE 2026 -

MANUALE SISTEMA DI QUALITÀ CLUB CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE SGS - EDIZIONE 2026 -

INDICE

1. IL PROCESSO DI RILASCIO DEL LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE

PREMESSA	4
Organizzazione del Sistema.....	7
a. Adempimenti dei Club e verifiche.....	7
b. Procedimento di rilascio del Livello di Qualità del Club Giovanile	9
c. Validità del Livello di Qualità del Club Giovanile	10
d. Revoche	10
e. Sanzioni	10

2. CRITERI E REQUISITI PER IL RILASCIO E LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE DEI CLUB AFFILIATI ALLA FIGC

<u>CAPITOLO 1 - Criteri Sportivi</u>	11
• Principi Generali	11
STRATEGIA E FILOSOFIA DEL CLUB -	11
SVILUPPO TECNICO INDIVIDUALE -	12
SVILUPPO DELLE SQUADRE -	13
• Partecipazione all'Attività Ufficiale -	15
SVILUPPO PROGETTO CLUB AFFILIATI -	16
TUTELA MEDICO-SPORTIVA -	16
TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI -	16
<u>CAPITOLO 2 - Criteri Responsabilità Sociale</u>	19
PLAYER CARE - CURA DEL GIOVANE CALCIATORE E DELLA GIOVANE CALCIATRICE	19
• Struttura e ruoli	19
• Tutela e Benessere dei Minori	20
• Comunicazione Interna	20
• Benessere sociale, processi e procedure	21
• Educazione: Strategia, Programmi, Processi e Procedure	21

EDUCAZIONE	22
• Strategia, Programmi, Attività e Coinvolgimento.....	22
DIVERSITÀ, INCLUSIONE, UGUAGLIANZA	24
<u>CAPITOLO 3 - Criteri Infrastrutturali.....</u>	<u>26</u>
INFRASTRUTTURE	26
<u>CAPITOLO 4 - Criteri Organizzativi</u>	<u>31</u>
STAFF	31
• Struttura Societaria.....	32
• Staff Gestionale Settore Giovanile.....	32
• Staff Tecnico Settore Giovanile	35
• Personale di supporto all'attività giovanile	38
• Obbligo di sostituzione.....	40
• Partecipazione a Riunioni e Programma di Informazione e Aggiornamento	40
<u>CAPITOLO 5 - Criteri Legali</u>	<u>44</u>
• Principi Generali	44
• Affiliazione e Richiesta Livello di Qualità	44
• Indicazioni Operative	44
<u>CAPITOLO 6 - Progetti Speciali Qualificanti.....</u>	<u>45</u>
• Accordo con Istituto Scolastico.....	45
• Sviluppo Attività Femminile Giovanile	45
• Sviluppo Attività di Calcio a 5 Giovanile.....	46
• Progetto Calcio Integrato Giovanile	46
• Progetti di Inclusione Sociale nel territorio.....	46
• Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club	46
• Sviluppo Programma "GOLD" per Club di 4° Livello	47
• Sviluppo Programma "SILVER PRO" per Club Professionisti di 3° Livello.....	47
• Sviluppo Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile	48
<u>APPENDICI</u>	
I. Timeline: scadenze e pianificazione Sistema di Qualità dei Club Giovanili ...	50
II. Linee Guida Impianti destinati all'attività giovanile	51
III. Organigramma societario.....	53

ALLEGATI

1. **Linee Guida e Principi Metodologici: Presentazione Contenuti Metodologia per la Formazione del Giovane Calciatore e della Giovane Calciatrice**
2. **Convenzione tra Club Sportivo ed Istituto Scolastico**
3. **Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile**
4. **Progetti di Inclusione Sociale nel territorio**
5. **Progetto Calcio Integrato Giovanile**
6. **Programma Evolution Programme all'interno del Club**
7. **Programma "GOLD" per Club di 4° Livello**
8. **Programma "SILVER PRO" per Club Professionisti di 3° Livello**
9. **Programma Tutela e Benessere dei Minori**
10. **Modelli Dichiarazione Impegno per Riconoscimento Livello del Club Giovanile (dal 1° al 4° Livello)**

PARTE I

IL PROCESSO DI RILASCIO DEL LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE

PREMESSA

In continuità con quanto intrapreso nelle precedenti stagioni, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC intende proseguire nella riforma progressiva del sistema di riconoscimento della Qualità dei Club Giovanili. In particolare, l'attenzione è rivolta ai club che operano in tutte le categorie del settore giovanile e che, negli anni precedenti, hanno sviluppato un percorso formativo completo per giovani calciatori e calciatrici, sin dalle categorie di base."

Il principio alla base della nuova visione del sistema è la valorizzazione dei cosiddetti Club "Formatori". Si tratta di club che garantiscono continuità formativa lungo l'intero percorso giovanile: dalle categorie di base fino alle attività di carattere agonistico.

Il sistema sostiene quindi la valorizzazione dei vivai attraverso la continuità e la coerenza nella programmazione delle attività giovanili. Allo stesso tempo, tiene in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.

L'obiettivo è che ogni club possa raggiungere il miglior livello possibile, in coerenza con il proprio contesto, il percorso intrapreso, le risorse disponibili e gli obiettivi che si è posto.

SVILUPPO DEI CLUB

In conformità con gli elementi che contraddistinguono la strategia Grassroots, del Calcio di Base, ed in particolare dello sviluppo dell'attività giovanile, il Sistema di Qualità dei Club Giovanili si pone l'obiettivo di indicare un percorso di crescita utile ai Club di tutti i Livelli.

Il sistema presentato, che prevede la suddivisione in 5 differenti Livelli, consente ai Club di stabilire con consapevolezza il Livello di Qualità a cui il Club appartiene (p.e. il Livello 1 - GREEN), innescando una serie di riflessioni tra le diverse aree del Club, ed in particolare a quella gestionale e tecnica, per definire il Livello di partenza, guardare al futuro a lungo termine e identificare il Livello a cui il Club può ambire (p.e. Livello 3 - SILVER), valutando la possibilità di raggiungere obiettivi parziali rappresentati dai Livelli di Qualità intermedi (p.e. Livello 2 - BRONZE).

Per tale motivo il Sistema di Qualità dei Club Giovanili si articola in 5 differenti Livelli.

Di seguito i Livelli previsti dal sistema, ordinati dal più alto al più basso:

Club Giovanili di 5° Livello (DIAMOND)

I Club Giovanili di 5° Livello, sono Club che soddisfano i requisiti e i criteri indicati all'interno del Manuale.

Per poter ottenere il riconoscimento come Club Giovanile di 5° Livello, il Club richiedente deve aver ottenuto il riconoscimento/la conferma come Club Giovanile di 4° Livello nelle 2 stagioni sportive precedenti (24-25 e 25-26) ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i Livelli di Qualità che seguono (dal 4° al 1° Livello).

Club Giovanili di 4° Livello (GOLD)

I Club Giovanili di 4° Livello sono Club che soddisfano i requisiti e i criteri indicati all'interno del Manuale.

A tal proposito, sono stati individuati in modo particolare Club Professionisti che hanno avviato progetti tecnici di formazione con Club a loro affiliati, previa condivisione del protocollo di attività con il Settore Giovanile e Scolastico.

Per ottenere il riconoscimento del 4° livello, i Club richiedenti devono aver ottenuto il riconoscimento come Club di 3° Livello nelle 3 stagioni sportive precedenti (23-24, 24-25, 25-26), devono essere stati coinvolti direttamente nel Programma di Sviluppo Territoriale (Evolution Programme) ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i Livelli di Qualità che seguono (dal 3° al 1° Livello).

Potranno inoltre richiedere il riconoscimento del 4° livello anche i Club Professionisti che hanno ottenuto la Licenza UEFA nelle ultime 2 stagioni sportive (24-25 e 25-26).

Club Giovanili di 3° Livello (SILVER)

I Club giovanili di 3° Livello sono Club che soddisfano i requisiti e i criteri indicati all'interno del Manuale e che hanno raggiunto i prerequisiti necessari per poter essere formati e successivamente divenire Club di 4° Livello attraverso un periodo biennale di affiancamento da parte della specifica struttura di sviluppo territoriale FIGC-SGS.

I requisiti specifici per l'ottenimento del livello sono indicati nei paragrafi dedicati del Manuale.

Club Giovanili di 2° Livello (BRONZE)

I Club giovanili di 2° Livello sono quelli che svolgono attività in tutte le categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) con allenatori e allenatrici qualificati/e dal Settore Tecnico e Dirigenti formati attraverso Corsi "Livello E" SGS per Dirigenti.

I Club che svolgono pura attività femminile o pura attività di Calcio a 5 possono essere riconosciuti come Club di 2° Livello prendendo parte all'attività ufficiale in almeno 2 categorie giovanili, di cui almeno una dell'attività di base.

I requisiti specifici per l'ottenimento del livello sono indicati nei paragrafi dedicati del Manuale.

Club Giovanili di 1° Livello (GREEN)

I Club di 1° Livello sono quelli che svolgono attività con una categoria dell'attività giovanile (tra Piccoli Amici ed Allievi), con almeno una persona qualificata nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile e un allenatore/un'allenatrice qualificata come Responsabile Attività di Base nel caso le squadre fossero più di 2, come previsto dalle attuali norme come requisito obbligatorio per il tesseramento degli/delle Allenatori/Allenatrici.

I requisiti specifici per l'ottenimento del livello sono indicati nei paragrafi dedicati del Manuale.

Club Giovanili "Non Classificati"

I Club giovanili che non rispettano i requisiti e i criteri minimi previsti dalle Obbligatorietà riferite ad allenatori e allenatrici con relative qualifiche sono identificati come Club "Non Classificati".

Sono inoltre identificati come Club "Non Classificati" i Club che non hanno presentato il "Modulo di Presentazione del Club" (Censimento SGS). Nei casi di inadempimento è possibile comminare le sanzioni indicate nel dettaglio nell'apposito paragrafo del presente documento.

I Club affiliati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio entrano nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.

Nel documento che segue, è stato inserito un capitolo dedicato ad ogni cluster di criteri:

- Criteri sportivi
- Criteri di responsabilità sociale
- Criteri infrastrutturali
- Criteri legali
- Criteri organizzativi

I requisiti sono identificati come obbligatori, non obbligatori, raccomandati. Per i Criteri organizzativi e per i criteri infrastrutturali è previsto un sistema di punteggi sottoforma di tabella con la definizione di una soglia minima da raggiungere per ciascun Livello di Qualità.

Organizzazione del Sistema

a. Adempimenti dei Club e verifiche

I Club richiedenti il Livello di Qualità dovranno presentare richiesta di riconoscimento, con la Dichiarazione di Impegno a soddisfare i requisiti richiesti previsti nell'ambito dei Criteri di Qualità riportati all'interno del presente Manuale.

Scadenze e Fasi di Controllo

Per permettere la necessaria valutazione del “LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE”, si indicano di seguito le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo previste.

Per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall'inizio della stagione sportiva, ciascun Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile, **entro le date di seguito indicate**, è tenuto a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.

A tal proposito si informa che le informazioni verranno richieste attraverso Form o Moduli dedicati da compilare che verranno resi noti con apposito Comunicato Ufficiale.

Al fine di garantire il rispetto degli adempimenti necessari e al fine di dare ulteriore supporto ai Club interessati, ciascun Coordinatore Federale Regionale SGS può stabilire termini di scadenza differenti, purché anteriori rispetto a quelli perentori.

Qualora, alle scadenze prefissate, si riscontrassero delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS è tenuto a proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento. Il provvedimento verrà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

Scadenze e Adempimenti:



Entro e non oltre il 30 Settembre 2026, trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1°, del 2°, del 3°, del 4° o del 5° Livello di Qualità del Club Giovanile che include quanto segue:
 - impegno a partecipare all'attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e (dal 3° Livello in poi) nelle categorie dell'attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
 - impegno a partecipare a Manifestazioni ed Eventi nell'ambito dell'Attività di Base (p.e. “Fun Football”, “Grassroots Challenge”, “Fair Play”, ecc.);
 - impegno a tesserare, entro l'inizio dell'attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a ciascuna delle 4 categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra ad un allenatore/allenatrice adeguatamente formato/a secondo i requisiti indicati per ciascun Livello;
 - impegno a sviluppare uno o più progetti specifici qualificanti, scelto/i tra quelli indicati al Capitolo 6 (“**Progetti Speciali Qualificanti**”).

Le Dichiarazioni di Impegno da parte dei Club di 1°, 2° e 3° Livello dovranno essere inviate al proprio Coordinamento Federale Regionale SGS, secondo le modalità comunicate dallo stesso Coordinamento.

I Club richiedenti il 4° Livello devono inviare la richiesta direttamente al Settore Giovanile e Scolastico, alla mail evproorganizzazione@figc.it.

N.B. - Si ricorda che, in questa fase, il requisito relativo al tesseramento dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici deve già essere rispettato, in quanto l'attività non può essere avviata senza aver provveduto al tesseramento dei/delle giovani che svolgono attività presso il Club

I Club Professionisti che partecipano con una propria prima squadra ai Campionati Femminili di Serie A o di Serie B saranno tenuti a presentare 2 distinte richieste di riconoscimento, una per il settore maschile/misto ed una per il settore femminile.

Tutti i Club che depositeranno la Dichiarazione di impegno in data successiva al 30 Settembre, e comunque entro il 31 Dicembre, saranno considerati automaticamente come Club richiedenti il riconoscimento di 1° Livello.

In caso di mancata comunicazione, verranno considerati come “Club Non Classificati” e potranno incorrere nelle sanzioni previste nel presente Manuale.

 **Entro e non oltre il 31 Ottobre 2026**, compilazione e consegna **del Modulo di Presentazione del Club** (per i Club di tutti i Livelli);

2. compilazione **del Censimento SGS Online** del Settore Giovanile;
3. consegna del **“Programma di Informazione”** (Requisito previsto per i “Club Giovanili a partire dal 2° Livello”);
4. copia **tesseramento allenatori/allenatrici** con qualifica federale inviata al Settore Tecnico oppure Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Portale Servizi FIGC dedicato al Tesseramento;
5. copia della **Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto Qualificante scelto per il riconoscimento del 3° Livello** di Qualità del Club Giovanile e successivi, debitamente sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
6. verifica tesseramenti effettuati nelle categorie giovanili (attività di base e attività agonistica), a cura del Coordinamento Federale Regionale FIGC-SGS.

CENSIMENTO SGS ONLINE

Si ricorda che tutti i Club, indipendentemente dal Livello di Qualità, sono tenuti a compilare il **“Censimento SGS Online del Settore Giovanile”**, all’atto dell’iscrizione dei campionati giovanili, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle seguenti scadenze:

- **per i Club Giovanili di 2°, 3° e 4° Livello, entro il 31 Ottobre**
- **per i Club Giovanili di 1° Livello, entro il 31 Dicembre**

Il censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi ai Club stessi (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all’interno del Club, ecc.), compresa la possibilità di individuare i Tecnici ai quali rivolgere specifica attività di formazione (es. Corsi Grassroots “Livello E”, Corsi UEFA-C).

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://portaleservizi.figc.it>

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, bensì integra, il **Modulo di Presentazione del Club**, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale del Club.

Si precisa inoltre che è necessario procedere all’inserimento degli allenatori/delle allenatrici privi/e di qualifica federale, abbinandoli/e alla squadra iscritta all’attività ufficiale.

Con l’occasione si ricorda che:

- **gli allenatori e le allenatrici con qualifica federale, tesserati/e per il Club, vengono inseriti/e automaticamente nel Censimento SGS: per queste figure non è richiesta alcuna ulteriore operazione;**

la compilazione dell’Anagrafica degli Atleti non è necessaria."



Entro il 31 Dicembre 2026:

- per i Club di 1° Livello: completamento del Censimento SGS Online sul Portale Servizi FIGC.
- per i Club di 2°, 3°, 4° Livello: Consegna attestazione dei primi 2 incontri svolti per il programma di informazione e aggiornamento



Entro e non oltre il 10 Maggio 2027, trasmissione della seguente documentazione:

- 7) attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- 8) consegna della Relazione Finale attestante l'effettiva realizzazione del/dei Progetto/i Qualificante/i scelto/i per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile e successivi, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il Progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente del Club.

b. Procedimento di rilascio del Livello di Qualità del Club Giovanile

Il riconoscimento ufficiale del Livello di Qualità del Club Giovanile della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico.

In particolare, al Settore Giovanile e Scolastico Centrale compete il riconoscimento del 3°, del 4° e del 5° Livello di Qualità del Club Giovanile, mentre al Coordinamento Federale Regionale SGS compete il riconoscimento del 1° e del 2° Livello di Qualità del Club Giovanile.

A seguito della ricezione delle richieste da parte dei Club, il Coordinamento Federale Regionale determinerà l'elenco dei Club che hanno fatto richiesta di riconoscimento suddiviso per livelli.

A seguito della verifica dei documenti pervenuti, il Coordinamento Federale Regionale, entro il mese di Febbraio 2027, pubblicherà l'elenco dei Club riconosciuti con il 1° e con il 2° Livello di Qualità e di quelli "Non Classificati", indicando con specifico elenco i Club che hanno fatto richiesta di riconoscimento per i Livelli superiori, dal 3° al 5°.

Il percorso di riconoscimento del Livello di Qualità dei Club Giovanili dal 3° al 5° verrà ufficializzato con apposito Comunicato Ufficiale nel mese di Giugno 2027, a seguito della Delibera del Consiglio Direttivo SGS, che, sulla base delle relazioni pervenute dagli Organi del Sistema, determinerà l'elenco dei Club riconosciuti con il 3°, 4° e 5° Livello.

Nello stesso Comunicato potranno essere riportate eventuali revoche al Livello di riconoscimento.

I responsabili tecnici del Settore Giovanile e Scolastico preposti all'Attività di Base ed operanti presso le Strutture periferiche garantiranno la necessaria assistenza tecnico-didattica e nello stesso tempo provvederanno a verificare periodicamente la qualità dei programmi svolti.

Il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico si impegnano a dare un significativo supporto formativo di carattere tecnico, didattico ed organizzativo, a tutti i Club che partecipano all'Attività giovanile ed all'Attività di Base attraverso i/le Delegati/e Regionali ed i/le collaboratori/collaboratrici Esperti/e nell'ambito dell'Attività di Base presenti nel territorio.

Il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico promuoveranno con opportuni incentivi, non necessariamente di carattere finanziario, l'attività dei Club che svilupperanno adeguatamente il proprio Settore Giovanile, a partire dalle categorie di base.

c. Validità del Livello di Qualità del Club Giovanile

Il riconoscimento di 1°, 2° e 3° Livello hanno validità di una singola stagione sportiva, coincidente con quella in cui è stata effettuata la richiesta.

Per il 4° e per il 5° Livello, il Club richiedente è soggetto a verifica ogni 2 anni, oltre alla stagione sportiva in cui è stato avviato il procedimento, atteso che sarà necessario aggiornare annualmente le eventuali variazioni intervenute.

Pertanto, la validità è da considerarsi biennale.

Tuttavia, eventuali sanzioni o inadempienze potranno determinare la revoca del riconoscimento in qualsiasi momento della stagione sportiva.

d. Revoche

I Club che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le *Fasi di Controllo* sopra indicate, non potranno presentare richiesta di riconoscimento per lo stesso Livello o per il Livello superiore, come di seguito indicato:

- 1) Per i Club richiedenti il **2° Livello di Qualità del Club Giovanile**, il Club interessato, nella successiva stagione sportiva, non potrà presentare richiesta di riconoscimento per lo stesso Livello o per il Livello superiore.
- 2) Per i Club di **3° Livello di Qualità del Club Giovanile, o di Livello Superiore**, il Club interessato non potrà presentare richiesta di riconoscimento per lo stesso Livello o per il Livello superiore nelle successive 2 stagioni sportive.

In caso di mancato riconoscimento del Livello richiesto, causa mancanza dei requisiti necessari ed evidenziati nella Dichiarazione di Impegno presentata, sarà assegnato il Livello subito inferiore, previa soddisfazione di tutti i requisiti previsti.

I Club che non svolgeranno l'attività giovanile e di base seguendo le disposizioni del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico o che si renderanno protagonisti di comportamento antisportivo all'interno ed all'esterno del terreno di gioco potranno incorrere in provvedimenti di progressiva entità fino alla revoca del riconoscimento del Livello di Qualità raggiunto.

Tale revoca può intervenire in qualsiasi momento della stagione sportiva.

e. Sanzioni

L'inosservanza dei suddetti termini per la registrazione dei Club nel "Censimento SGS Online" e nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare ai Club inadempienti.

L'assenza di sanzioni disciplinari passate in giudicato con sentenza di condanna emessa dagli Organi di giustizia sportiva federale e l'assenza di "applicazioni di sanzioni su richiesta prima o dopo del deferimento" (ex artt. 126 - 127 C.G.S. cd. "Patteggiamento") nei confronti dei Club richiedenti sono da considerarsi requisito obbligatorio per ottenere il riconoscimento nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili. In presenza di sanzioni disciplinari passate in giudicato o patteggiamento ex artt. 126 - 127 C.G.S. da parte dei Club durante la stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a revocare il riconoscimento ottenuto.

I Club oggetti di sanzioni disciplinari passate in giudicato o patteggiamento ex artt. 126 - 127 C.G.S., non potranno essere riconosciuti con il 2° Livello nella successiva stagione sportiva o, nel caso di Club riconosciuti con il 3° Livello, nelle successive 2 stagioni sportive.

PARTE II

CRITERI E REQUISITI PER IL RILASCIO E LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE DEI CLUB AFFILIATI ALLA FIGC

CAPITOLO 1 - Criteri Sportivi

Principi generali

La promozione e l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici costituisce un presupposto fondamentale per il miglioramento e lo sviluppo del movimento calcistico nel suo complesso.

In particolare, i criteri sportivi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promozione del calcio giovanile in Italia, attraverso:
 - l'incremento delle risorse investite nell'attività di base;
 - il miglioramento delle strutture organizzative, degli impianti e delle attrezzature sportive;
 - il continuo miglioramento della qualità degli istruttori e delle istruttrici e dei programmi di formazione tecnica dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici;
 - lo sviluppo dell'assistenza medica dei calciatori e delle calciatrici;
 - l'adozione di idonei programmi educativi volti a favorire il completamento dell'istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici;
- valorizzazione del *fair-play* e della mutua comprensione tra direttori/direttrici di gare, dirigenti, allenatori/allenatrici e calciatori/calciatrici.

STRATEGIA E FILOSOFIA DEL CLUB

INTRODUZIONE

La strategia di un Club di calcio giovanile deve basarsi sulla formazione e sullo sviluppo tecnico e umano dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, attraverso allenamenti, competizioni adeguate all'età e al livello e un costante supporto educativo e psicologico. Il Club mira a creare un ambiente positivo in cui i/le giovani possano crescere imparando i valori dello sport come il rispetto, il lavoro di squadra e la disciplina, valorizzando al contempo i migliori prospetti attraverso percorsi verso le prime squadre professionistiche.

La filosofia calcistica rappresenta invece l'identità profonda del Club: il modo in cui interpreta il gioco e i valori che intende trasmettere in campo e fuori, spesso in continuità con la cultura del territorio, il pubblico e la storia del club. Orienta inoltre scelte fondamentali come la formazione dei/delle giovani, le strategie di sviluppo e la selezione di allenatori e allenatrici, garantendo una continuità stilistica che va oltre i risultati sportivi immediati.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

Una strategia e una filosofia chiare sono alla base di ogni decisione del Club dalla scelta dei collaboratori e delle collaboratrici alla politica sui/sulle giovani, fino agli investimenti e ne garantiscono l'identità, la coerenza e la riconoscibilità. Permettono inoltre di affrontare le sfide con visione e continuità, trasmettendo fiducia a tutte le componenti interessate (genitori,

dirigenti, allenatori/allenatrici, giocatori/giocatrici, sostenitori/sostenitrici) e creando un ambiente stabile in cui crescere e conseguire gli obiettivi prefissati. Sono, in sintesi, gli elementi chiave per costruire un progetto di valore e sostenibile.

COSA SI VALUTA

Gli indicatori di questa sezione sono organizzati in 6 macroaree:

- Strategia del Club: Identità del Club, *mission* e *vision* del Club, ruolo strategico del Settore Giovanile
- Filosofia Calcistica del Club: DNA Calcistico e stile di gioco della prima squadra
- Filosofia e Strategia Calcistica del Settore Giovanile agonistico: stili di gioco del settore giovanile
- Filosofia e Strategia Calcistica dell'attività di base: situazioni di gioco nell'attività di base
- Sviluppo delle squadre: strategia per lo sviluppo delle squadre
- Obiettivi di apprendimento delle squadre: apprendimento delle squadre che giocano 11vs11, apprendimento delle squadre che giocano a campi ridotti

INDICAZIONI OPERATIVE

Per soddisfare gli standard della sezione al il Club è richiesto di:

- Illustrare in maniera dettagliata e approfondita la propria filosofia calcistica.
- Delineare con precisione la strategia tecnica e gestionale che intende adottare per raggiungere i propri obiettivi sportivi e formativi.
- Comunicare chiaramente la propria filosofia. Questo processo inizia con l'esplicitazione dei presupposti fondamentali su cui si basa: valori, principi etici e visione che guidano le scelte strategiche. Dai presupposti derivano obiettivi concreti, che rappresentano le mete a breve, medio e lungo termine verso cui il Club intende dirigersi.
- Articolare bene la filosofia può portare ad una riflessione sulle opportunità di sviluppo.
- Presentare la propria SWOT Analisi (4° e 5° Livello).

SVILUPPO TECNICO INDIVIDUALE

INTRODUZIONE

Il Club dovrà delineare delle strategie precise per lo sviluppo individuale di ogni singolo/a atleta, riconoscendo l'importanza di un approccio personalizzato alla crescita sportiva e personale. Ciò implica la definizione di obiettivi chiari e misurabili per ciascun/a giocatore/giocatrice, tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e psicologiche. Attraverso un'attenta analisi delle potenzialità e dei margini di miglioramento, lo staff tecnico predispone percorsi di mirati, favorendo una crescita equilibrata e sostenibile nel tempo. Questo tipo di attenzione individualizzata rappresenta un investimento strategico non solo per il rendimento sportivo delle squadre ma anche per la valorizzazione dei talenti all'interno del Club.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

L'obiettivo dello sviluppo tecnico individuale di un/un'atleta all'interno di un Club di calcio è quello di migliorare le sue competenze specifiche, per renderlo/a un/a giocatore/giocatrice più completo/a, efficace e funzionale al sistema della squadra. Questo percorso di crescita non si limita all'acquisizione di abilità tecniche ma mira anche a affinare la capacità decisionale, la rapidità nell'esecuzione e l'adattabilità tattica. Un lavoro integrato con la filosofia del Club consente di valorizzare il potenziale del/della singolo/a atleta, facilitando il suo inserimento nel collettivo e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club.

COSA SI VALUTA

Gli indicatori di questa sezione sono organizzati in 5 macroaree:

- Strategia del Club per la formazione del giovane calciatore e della giovane calciatrice e lo sviluppo dei talenti
- Risultati conseguiti negli ultimi 5 anni: giocatori/giocatrici passati/e in prima squadra, atleti/e convocati/e nelle nazionali giovanili e nelle selezioni territoriali SGS
- Fidelizzazione e abbandono del percorso formativo
- Organizzazione e strumenti dello scouting
- Approcci adeguati all'età

Per i Club Dilettantistici candidati al riconoscimento come Club di 4° Livello, il requisito è soddisfatto se il Club, nelle ultime 5 stagioni sportive, ha formato nel proprio settore giovanile almeno 5 calciatori che attualmente sono tesserati in Club che partecipino almeno al Campionato di “Serie D” o superiore*.

** Per calciatori formati nel proprio settore giovanile si intendono quei giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione sportiva in cui hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione sportiva in cui hanno compiuto 21 anni), indipendentemente dalla nazionalità, sono stati tesserati con il Club per un periodo, continuo o meno, di tre intere stagioni sportive o di 36 mesi.*

INDICAZIONI OPERATIVE

Per soddisfare gli standard della sezione al Club è richiesto di:

- monitorare gli/le atleti/e nel loro percorso sia con riferimento alle categorie che all'eventuale passaggio ad altro Club;
- dotarsi di un database, contenente le singole schede degli/delle atleti/e;
- organizzare le procedure di comunicazione agli/alle atleti/e non confermati/e, accompagnandoli/e nel percorso successivo per garantire continuità nella pratica sportiva;
- predisporre documenti interni sul profilo del/della giocatore/giocatrice, condivisi con gli staff tecnici per assicurare un approccio uniforme;
- fornire strumenti adeguati per le attività di scouting e monitoraggio;
- identificare approcci adeguati all'età;
- predisporre test o rilevazioni antropometriche.

SVILUPPO DELLE SQUADRE

INTRODUZIONE

Lo sviluppo delle squadre si basa, innanzitutto, sulla partecipazione attiva alle attività organizzate dalla FIGC. Questa partecipazione rappresenta un elemento fondamentale per garantire che i Club seguano un percorso formativo di qualità e coerente con le linee guida nazionali. Al fine di garantire l'evoluzione e lo sviluppo del calcio giovanile risulta importante che i Club definiscano e condividano i propri indirizzi metodologici e le indicazioni didattiche previste nelle attività tecniche, sia in contesto di allenamento che in partita. Tale processo non

solo assicura l'aggiornamento nei percorsi educativi dei giovani atleti e delle giovani atlete, ma contribuisce anche alla costruzione di ambienti sportivi sani, inclusivi e orientati alla crescita tecnica e personale di tutti e tutte: bambini, bambine, ragazzi, ragazze, allenatori, allenatrici, dirigenti, famiglie.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

Lo sviluppo delle squadre rappresenta un processo fondamentale per la costruzione di un percorso formativo coerente e progressivo. L'obiettivo principale è quello di strutturare gruppi di lavoro, in cui i giovani atleti e le giovani atlete possano crescere in un ambiente tecnico, educativo e organizzativo di qualità, orientato alla valorizzazione delle competenze individuali all'interno di un sistema collettivo. Le squadre devono essere formate e gestite secondo principi metodologici condivisi, in linea con la filosofia di ogni Club e con le linee guida federali, al fine di garantire continuità nel percorso di apprendimento, favorire il senso di appartenenza e preparare i calciatori e le calciatrici a un eventuale inserimento nei livelli competitivi superiori. Tale approccio contribuisce in maniera significativa alla costruzione di un'identità sportiva solida, sostenibile e orientata allo sviluppo del talento.

COSA SI VALUTA

Gli indicatori di questa sezione sono organizzati in 5 macroaree:

- Partecipazione alle attività giovanili: campionati squadre agonistiche, tornei attività di base, modalità di gioco attività di base
- Organizzazione staff tecnico: numeri e rapporti tecnici nelle squadre agonistiche e numero e rapporto tecnici nelle squadre dell'attività di base
- Risultati conseguiti negli ultimi 5 anni, schede per Club Professionisti e Club Dilettanti
- Struttura delle attività pratiche: periodo di operatività, numero e durata di allenamenti settimanali, frequenza partite
- Indicazioni metodologiche e linee guida didattiche sulle quali si basa la programmazione dell'attività sportiva del settore giovanile

INDICAZIONI OPERATIVE

Per soddisfare gli standard della sezione al Club è richiesto di:

- assicurare che la composizione delle squadre sia adeguata in rapporto al numero di tesserati/e;
- iscrivere regolarmente tutte le squadre alle attività federali;
- divulgare e applicare le modalità di gioco previste nell'attività di base;
- garantire un adeguato rapporto allenatori/trici-calciatori/calciatrici in ogni gruppo squadra tenuto conto di quanto previsto per ciascuna categoria;
- garantire un adeguato rapporto di specialisti/e nei vari gruppi squadra (Allenatore/Allenatrice Portieri, Preparatore/Preparatrice Atletico/a, ecc.);
- strutturare un programma di allenamenti e partite che garantiscano ai/alle giocatori/giocatrici un'adeguata esposizione all'attività pratica come elemento indispensabile per lo sviluppo del massimo potenziale individuale e collettivo;
- definire linee guida con soluzioni pratiche e riconoscibili che aiutino gli/le allenatori/allenatrici ad applicare coerentemente la filosofia del Club nelle attività tecniche quotidiane dei gruppi squadra.

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE

È richiesta l'informazione relativa alla Partecipazione all'attività ufficiale a cui partecipa il Club in tutte le categorie/fasce d'età: dalla categoria Piccoli Amici fino alla Prima Squadra.

In considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in cui si svolge l'attività, è possibile chiedere deroga per la sola categoria "Piccoli Amici", purché la richiesta dei Club interessati sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente.

A tal proposito si precisa che è fatto obbligo ai Club di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC un equo numero di squadre in rapporto* al numero dei/delle tesserati/e delle rispettive categorie di base:

- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e
- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e

**** Nel rapporto tra tecnici qualificati e numero di calciatori, non vengono considerati gli allenatori dei portieri, i Match Analyst, i preparatori atletici.***

N.B. - Viene considerata "Attività Ufficiale" quella organizzata dalla FIGC nell'ambito dell'attività giovanile, attraverso i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali della LND, come i Campionati Provinciali o Regionali Giovanissimi, Allievi e relative Fasce B, oppure i Tornei delle Categorie di Base Primi Calci, Pulcini ed Esordienti e le Manifestazioni periodiche organizzate per i Piccoli Amici.

A tal proposito è bene specificare che per l'Attività Femminile viene considerata attività ufficiale anche la partecipazione al Torneo Magico Pulcini ed al Torneo Debuttanti Esordienti, mentre NON è considerata attività ufficiale il Torneo U12 Femminile (che riportiamo invece nel capoverso seguente).

Eventuali altri tornei o manifestazioni, seppur autorizzate o direttamente organizzate dalla FIGC, non sostituiscono l'obbligo a partecipare all'attività sopra menzionata. Possono eventualmente rappresentare in alcuni casi un ulteriore obbligo a partecipare alle Manifestazioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, come ad esempio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Per i Club di Calcio
 - Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge (2° Livello e successivi),
 - Torneo U13 Fair Play Elite (3° Livello e successivi),
 - Fun Football
- Per i Club di Calcio a 5
 - Torneo Pulcini #FutsalChallenge (2° Livello e successivi),
 - Torneo U13 Futsal Elite (3° Livello e successivi),
 - Fun Football
 - Futsal Day (laddove previsto invito e partecipazione)
- Per i Club di Calcio Femminile
 - Torneo U12 Femminile (2° Livello e successivi),
 - Fun Football
 - Play Days (laddove previsto invito e partecipazione)

La mancata partecipazione alle attività federali non può essere sostituita con attività svolta in Tornei organizzati da Club o similari (es. Eventi unici), seppur autorizzati dalla FIGC.

CLUB PROFESSIONISTI

In linea con quanto previsto nella regolamentazione per il rilascio delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali, per i **Club Professionisti** l'attività ufficiale nelle categorie di base Piccoli Amici e Primi Calci non è obbligatoria.

Qualora venisse svolta, sarà necessario rispettare tutti i criteri ed i requisiti previsti.

A tal proposito, si precisa che nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili, gli eventuali accordi previsti per le Licenze Uefa e le Licenze Nazionali per ottemperare all'attività Esordienti e/o Pulcini, non vengono considerati.

CLUB DI PURO CALCIO A 5 E DI PURO CALCIO FEMMINILE

Per i Club di Puro Calcio a 5 e di Puro Calcio Femminile è prevista una facilitazione per il rispetto dei requisiti di partecipazione all'attività limitatamente al riconoscimento del 2° Livello di Qualità.

In tal caso, infatti, ai Club è richiesto di partecipare ad almeno 3 categorie giovanili/di base, di cui almeno una dell'attività di base, purché ovviamente vengano rispettati tutti gli altri requisiti previsti per tale Livello.

SVILUPPO PROGETTO CLUB AFFILIATI

Per i Club del 4° Livello in poi, è richiesta la presentazione del Progetto dedicato ai Club Affiliati.

Per il rispetto di tale requisito è necessario allegare la seguente documentazione:

- Progetto integrale dedicato allo sviluppo dei Club Affiliati e indicazione dei termini previsti per la stipula di accordi di collaborazione/affiliazione
- Elenco dei Club Affiliati con relativa suddivisione a livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Il Club deve prevedere la visita medica di tutti i/le bambini/e, al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, sia in riferimento all'idoneità per l'attività "agonistica", sia in riferimento all'idoneità per l'attività "non agonistica".

TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI

Il Club deve prevedere il tesseramento e l'assicurazione obbligatoria di tutti i bambini/e iscritti/e al Club.

Al fine del riconoscimento del Livello di Qualità del Club, è previsto un numero minimo di tesserati/e per ogni fascia d'età/categoria giovanile.

TESSERAMENTO DI TUTTI I GIOVANI CALCIATORI E LE GIOVANI CALCIATRICI partecipanti all'attività del Club, tenendo conto che ai fini del riconoscimento è necessario svolgere attività con il numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:

- **PICCOLI AMICI** minimo 10 bambini/e 5/6 anni (nati nel 2020, 2021)
- **PRIMI CALCI** minimo 10 bambini/e 7/8 anni (nati nel 2018, 2019)
- **PULCINI** minimo 14 bambini/e 8/10 anni (nati nel 2016, 2017)
 minimo 10 per i Club di puro Calcio a 5
- **ESORDIENTI** minimo 18 bambini/e 10/12 anni (nati nel 2014, 2015)
 minimo 10 per i Club di puro Calcio a 5
- **GIOVANISSIMI** minimo 18 ragazzi/e 12/14 anni (nati nel 2012, 2013)
 minimo 10 per i Club di puro Calcio a 5
- **ALLIEVI** minimo 18 ragazzi/e 14/16 anni (nati nel 2010, 2011)
 minimo 10 per i Club di puro Calcio a 5

La verifica dei giovani tesserati e delle giovani tesserate verrà effettuata entro il 31 Ottobre.

TABELLA CRITERI SPORTIVI

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

STRATEGIA E FILOSOFIA DEL CLUB	Livello	1	2	3	4	5
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	Livello	1	2	3	4	5
SWOT ANALISI	Livello	1	2	3	4	5
SVILUPPO TECNICO INDIVIDUALE	Livello	1	2	3	4	5
STRATEGIA PER LO SVILUPPO DEI TALENTI	Livello	1	2	3	4	5
ORGANIZZAZIONE SCOUTING	Livello	1	2	3	4	5
SVILUPPO DELLE SQUADRE	Livello	1	2	3	4	5
PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
ORGANIZZAZIONE STAFF TECNICO	Livello	1	2	3	4	5
RISULTATI CONSEGUITI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Livello	1	2	3	4	5
INDICAZIONI METODOLOGICHE	Livello	1	2	3	4	5
TUTELA MEDICO-SPORTIVA	Livello	1	2	3	4	5
TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI	Livello	1	2	3	4	5

CAPITOLO 2 - Criteri Responsabilità Sociale

PLAYER CARE - CURA DEL GIOVANE CALCIATORE E DELLA GIOVANE CALCIATRICE

Nel contesto dello sviluppo integrale del giovane calciatore e della giovane calciatrice, la cura dell'atleta - o *Player Care* - rappresenta una dimensione imprescindibile all'interno di un percorso formativo di qualità. Il concetto di *Player Care* abbraccia tutte quelle azioni, strumenti e attenzioni che un Club mette in atto per assicurare il benessere fisico, psicologico, educativo e relazionale dei propri tesserati e delle proprie tesserate.

Quest'area si concentra sull'essere umano prima ancora che sull'atleta: riconosce la centralità della persona nella pratica sportiva e mira a creare ambienti sicuri, accoglienti, equi e stimolanti, dove ogni giovane possa sentirsi valorizzato/a, protetto/a e supportato/a nel proprio percorso di crescita.

Un sistema efficace di *Player Care* prevede l'integrazione di competenze tecniche, educative e relazionali, la presenza di figure di riferimento adeguatamente formate, l'ascolto attivo dei bisogni dei/delle giovani, e un dialogo costante con famiglie, scuola e territorio.

SEZIONE: “Strutture e Ruoli”

Questa sezione valuta se il Club ha definito in modo chiaro e formalizzato la **struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità** legati al benessere educativo e sociale dei tesserati e delle tesserate. Gli indicatori qui presenti permettono di comprendere quanto il Club si sia dotato di un sistema solido, riconoscibile e verificabile di **supporto alla persona** attraverso il *Player Care*.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Definire in modo chiaro la struttura del *Player Care*, anche minima.
- Identificare i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nel supporto educativo e sociale.
- Garantire la presenza di figure riconoscibili e formate, come il/la Responsabile per la Tutela e il Benessere dei Minori.
- Costruire una base organizzativa che consenta al Club di offrire un accompagnamento reale alla persona.

COSA SI VALUTA

- La presenza di documenti ufficiali (organigrammi, schede ruolo, nomine) che descrivano ruoli e responsabilità nell'area *Player Care*.
- L'esistenza di una organizzazione minima ma riconoscibile del supporto sociale ed educativo.
- La nomina di una figura dedicata alla Tutela e al Benessere dei Minori, in linea con le direttive federali.
- La presenza (o progettualità) di un modello decisionale condiviso per la presa in carico delle situazioni.
- L'esistenza di profili o descrizioni di ruolo per il personale educativo e sociale coinvolto, se presente.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per adempiere ai criteri richiesti in questa sezione al il Club è richiesto di:

- nominare formalmente un/una Responsabile per la Tutela e il Benessere dei Minori e indicarlo nei materiali interni;
- redigere un organigramma aggiornato che includa l'area educativa/sociale/psicopedagogica;
- definire e condividere schede ruolo o brevi profili per chi svolge attività di tutoraggio, ascolto, sostegno o inclusione;
- organizzare, anche in modo semplificato, una struttura di lavoro o coordinamento tra le figure coinvolte nel *Player Care*;
- adottare dei processi e delle modalità di gestione, anche se essenziali, per situazioni sensibili o educative (es. segnalazioni, accompagnamento individuale);
- valutare la possibilità di designare figure con formazione sociale, psicopedagogica o educativa, anche come consulenza esterna.

SEZIONE: “Tutela e benessere dei Minori”

- Tutti i Club sono tenuti a seguire le normative vigenti in materia di *Safeguarding* conformandosi agli adempimenti previsti dal D.lgs. n.36 del 2021 e dal D.lgs. n. 39 del 2021 nonché alle disposizioni emanate dal CONI e dalla FIGC per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni.
- A partire dal 3° Livello di Qualità dei Club Giovanili è prevista l'adesione obbligatoria al Programma di TUTELA E BENESSERE DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione e l'implementazione delle *policy*, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti.
- Lo sviluppo di tale Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff del Club e di uno/a specifico/a Delegato/a alla Tutela e al Benessere dei Minori secondo le indicazioni contenute in allegato (Allegato n°9) e sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- È possibile reperire ulteriori specifiche informazioni e chiarimenti in merito, tramite il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente.

SEZIONE: “Comunicazione interna”

Questa sezione valuta la **frequenza, qualità e struttura delle comunicazioni interne** nell'ambito dell'area *Player Care*, con particolare attenzione alla collaborazione tra figure educative, sociali, psicologiche e tecniche.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Garantire un flusso informativo regolare e tracciabile tra i membri dell'area *Player Care*.
- Favorire l'integrazione tra le aree tecnica, educativa e sociale.
- Dimostrare la pianificazione e la qualità delle riunioni interne.

COSA SI INTENDE PER COMUNICAZIONE INTERNA EFFICACE?

- Incontri strutturati, regolari e documentati
- Partecipazione condivisa (non solo educativa ma anche tecnica)
- Presenza di verbali, ordini del giorno, report finali
- Chiarezza su ruoli e responsabilità durante le riunioni

SUGGERIMENTI PER IL CLUB

- Utilizzare pianificazioni annuali per programmare gli incontri *Player Care*
- Tenere verbali o brevi report condivisi con tutto lo staff coinvolto
- Coinvolgere almeno una figura tecnica (es. Responsabile Attività di Base) per favorire allineamento e coerenza educativa
- Valutare momenti di co-formazione tra figure tecniche e sociali

SEZIONE: “Benessere sociale, processi e procedure”

Questa sezione valuta la presenza e l'efficacia di **regole, codici e procedure** che il Club mette in atto per **prevenire e gestire comportamenti scorretti**, promuovendo una cultura del rispetto, della responsabilità e dell'inclusione.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Promuovere il rispetto reciproco tra giocatori/giocatrici, avversari, arbitri, famiglie e staff.
- Prevenire fenomeni di bullismo, discriminazione e conflitti.
- Offrire strumenti concreti e accessibili per affrontare situazioni problematiche.
- Rafforzare l'immagine educativa del Club.

COSA SI VALUTA

- L'esistenza di codici etici per giocatori/giocatrici e genitori, firmati e spiegati
- La presenza di procedure scritte per comportamenti scorretti e reclami
- L'attuazione di momenti di spiegazione attiva del codice (non solo consegna)
- La promozione di iniziative contro la discriminazione
- L'accessibilità e la chiarezza del materiale informativo per famiglie e giovani

SUGGERIMENTI PER I CLUB

- Usare un linguaggio semplice e adatto alle diverse età.
- Condividere i codici etici in modo interattivo (incontro, laboratorio, firma ragionata).
- Creare moduli semplici per la segnalazione o reclamo.
- Avere un referente designato (anche lo stesso del *Player Care*) per ricevere segnalazioni.
- Esporre regole e comportamenti, anche visivamente, nei luoghi comuni (es. “Fair Play Wall”).

SEZIONE: “Educazione: Strategia, Programmi, Processi e Procedure”

Questa sezione valuta quanto il Club promuove, supporta e integra il percorso educativo e scolastico dei giovani atleti e delle giovani atlete, in modo strutturato e coerente con i principi della *dual career*.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Riconoscere e valorizzare l'importanza dell'istruzione formale.
- Offrire strumenti e programmi di supporto allo studio e alla crescita personale.
- Garantire la compatibilità tra impegni sportivi e scolastici.
- Monitorare l'impatto dell'attività sportiva sulla vita scolastica.

COSA SI VALUTA

- La presenza di una strategia educativa chiara e comunicata
- L'organizzazione strutturata di programmi di supporto scolastico o educativo
- La gestione documentata delle autorizzazioni scolastiche
- L'implementazione di tutoraggio individuale o in piccoli gruppi
- Il monitoraggio dei carichi e del tempo-scuola-sport

SUGGERIMENTI PER I CLUB

- Definire chiaramente il proprio approccio all'educazione all'interno della Carta dei Valori.
- Collaborare con scuole del territorio per progetti integrati (es. doposcuola, incontri motivazionali).
- Nominare un referente educativo o "*education officer*".
- Utilizzare strumenti semplici per monitorare l'impatto sportivo sulla scuola (es. feedback trimestrali, diario di carico, colloqui con genitori).
- Prevedere tutor certificati o formati anche in ambito scolastico/relazionale.

EDUCAZIONE

SEZIONE: "Educazione: Strategia, Programmi, Attività e Coinvolgimento"

Questa sezione si concentra sullo sviluppo olistico e sociale del/della giovane atleta, valorizzando la sua crescita come persona oltre la prestazione sportiva. L'obiettivo è creare un ambiente educativo, stimolante e partecipativo.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Promuovere *life skills* e competenze personali nei/nelle giovani.
- Stimolare partecipazione attiva e senso di responsabilità.
- Costruire relazioni positive tra pari e con lo staff.
- Rafforzare il senso di appartenenza e la cultura del Club.
- Aprire il Club al territorio e alla comunità.

COSA SI VALUTA

- L'esistenza di una strategia educativa condivisa
- L'attivazione di programmi e attività non calcistiche a beneficio dei/delle giovani
- La partecipazione attiva dei/delle ragazzi/e nell'organizzazione di iniziative
- La coerenza del comportamento dello staff con i valori educativi
- L'inclusività e la diversificazione delle attività proposte

SUGGERIMENTI PER I CLUB

- Redigere un documento di visione educativa olistica.
- Prevedere almeno un'attività di gruppo per ogni categoria all'anno.
- Dare spazio ai/delle giovani per proporre e gestire progetti.
- Attivare progetti scuola-Club o comunità-Club.
- Raccogliere regolarmente feedback da famiglie e ragazzi/e su clima e proposte.

TABELLA *PLAYER CARE*

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

STRUTTURA E RUOLI <i>PLAYER CARE</i>	Livello	1	2	3	4	5
ORGANIGRAMMA DELL'AREA <i>PLAYER CARE</i>	Livello	1	2	3	4	5
NOMINA REFERENTE PER INCLUSIONE O <i>DIVERSITY OFFICER</i>	Livello	1	2	3	4	5
PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI	Livello	1	2	3	4	5
COMUNICAZIONE INTERNA - <i>PLAYER CARE</i>	Livello	1	2	3	4	5
TUTELA E BENESSERE DEI MINORI (<i>SAFEGUARDING</i>)	Livello	1	2	3	4	5
BENESSERE SOCIALE: PROCESSI E PROCEDURE	Livello	1	2	3	4	5
EDUCAZIONE: STRATEGIA, PROGRAMMI, PROCEDURE	Livello	1	2	3	4	5
STRATEGIA E PROGRAMMI - ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO	Livello	1	2	3	4	5

DIVERSITÀ, INCLUSIONE, UGUAGLIANZA

INTRODUZIONE

Promuovere la diversità e l'inclusione significa riconoscere, valorizzare e tutelare le differenze individuali all'interno del contesto sportivo, offrendo a ogni giovane la possibilità di esprimersi liberamente e sentirsi parte di un ambiente sicuro, equo e rispettoso.

Questa sezione intende valutare l'impegno del Club nel costruire uno spazio educativo in cui nessuno/a venga escluso/a, discriminato/a o marginalizzato/a in base al genere, all'origine, alle abilità fisiche o cognitive, all'orientamento, alla condizione sociale o ad altri fattori identitari. L'obiettivo è garantire pari opportunità di accesso e partecipazione, adottando politiche attive di accoglienza e sensibilizzazione.

L'inclusione non si esaurisce in un principio astratto ma deve tradursi in scelte organizzative, comunicative ed educative: dall'attenzione al linguaggio, alla formazione dello staff, fino alla predisposizione di attività e ambienti adatti a tutti e tutte. Per questo, la sezione considera sia gli aspetti formali (*policy*, ruoli, strumenti), sia le pratiche quotidiane che dimostrano una reale cultura inclusiva all'interno del Club.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Promuovere un ambiente educativo e sportivo inclusivo, equo e rappresentativo.
- Prevenire comportamenti discriminatori, espliciti o impliciti.
- Riconoscere e valorizzare la pluralità di esperienze, *background* e identità presenti nel Club.
- Attivare progetti concreti e misurabili per promuovere cultura dell'inclusione dentro e fuori dal campo.

COSA SI VALUTA

- Il coinvolgimento consapevole e attivo di tutti gli *stakeholder* (famiglie, tifosi/e, volontari/e, modelli di ruolo)
- L'esistenza di *policy*, formazioni e pratiche gestionali inclusive, con attenzione alla selezione e alla permanenza di persone con *background* diversi
- L'adozione di spazi, comunicazioni e linguaggi accessibili e rispettosi delle differenze
- La realizzazione di progetti educativi o esperienziali che affrontino i temi dell'equità, della diversità e del rispetto
- Il monitoraggio dell'impatto sociale delle azioni del Club e la capacità di comunicarle in modo trasparente

INDICAZIONI OPERATIVE

Per rispondere positivamente ai criteri della sezione al Club è richiesto di:

- redigere una dichiarazione d'impegno per la diversità e l'inclusione;
- offrire formazione regolare al proprio staff su tematiche legate all'inclusione;
- adottare procedure trasparenti per il reclutamento e l'accesso alle attività;
- collaborare con organizzazioni esterne o enti del territorio per progetti inclusivi;
- utilizzare ambasciatori e modelli di ruolo positivi per ispirare giovani e famiglie;
- valutare e comunicare l'impatto sociale delle proprie iniziative.

TABELLA DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

COINVOLGIMENTO <i>STAKEHOLDER</i>	Livello	1	2	3	4	5
INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE AI GENITORI	Livello	1	2	3	4	5
CAMPAGNE EDUCATIVE	Livello	1	2	3	4	5
POLITICHE E PRATICHE INCLUSIVE	Livello	1	2	3	4	5
FORMAZIONE SU INCLUSIONE E SENSIBILITÀ CULTURALE	Livello	1	2	3	4	5
AMBIENTE E CULTURA ORGANIZZATIVA	Livello	1	2	3	4	5
MISURE ATTIVE PER PARI OPPORTUNITÀ E RAPPRESENTANZA NEI RUOLI	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILITÀ SOCIALE	Livello	1	2	3	4	5
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE SULLA COMUNITÀ	Livello	1	2	3	4	5
PROGETTI DIVERSITÀ E INCLUSIONE	Livello	1	2	3	4	5
PARTECIPAZIONE FEMMINILE: INIZIATIVE PER BAMBINE, RAGAZZE, DONNE	Livello	1	2	3	4	5
DISABILITÀ: STRUTTURE E PROGRAMMI, FORMAZIONE STAFF	Livello	1	2	3	4	5

CAPITOLO 3 - Criteri Infrastrutturali

INFRASTRUTTURE

INTRODUZIONE

Le infrastrutture rappresentano il contesto fisico in cui si svolge la vita sportiva, educativa e sociale del Club. La qualità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi a disposizione incidono direttamente sull'esperienza vissuta dai giovani tesserati e delle giovani tesserate, dallo staff e dalle famiglie.

Questa sezione mira a valutare il grado di adeguatezza delle strutture rispetto agli standard minimi richiesti per lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile ma anche la capacità del Club di garantire spazi accoglienti, accessibili e sicuri, coerenti con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Oltre alla disponibilità di campi, spogliatoi e aree comuni, si valutano la cura dell'ambiente, le dotazioni per il benessere dei minori, la pulizia, la manutenzione e l'impegno del Club nel rendere gli spazi inclusivi e funzionali all'attività quotidiana.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

Le infrastrutture rappresentano la base materiale su cui si costruisce la qualità dell'esperienza sportiva, educativa e relazionale all'interno di un Club. Questa sezione mira a valutare:

- la **disponibilità, adeguatezza e sicurezza degli spazi** per allenamenti, partite, riunioni, salute e vita comunitaria;
- l'**organizzazione funzionale e accessibile** delle strutture in relazione al numero e alle caratteristiche dei/delle tesserati/e;
- la capacità del Club di **offrire ambienti accoglienti, moderni e coerenti** con un progetto formativo di qualità;
- la presenza di spazi e strumenti che favoriscano il lavoro dello staff e la comunicazione con le famiglie.

COSA SI VALUTA

Gli indicatori di questa sezione sono organizzati in 10 macroaree:

- **Centro di allenamento:** disponibilità e condizioni delle strutture centrali, inclusa la palestra e gli spazi di supporto logistico.
- **Strutture per i/le giocatori/giocatrici:** qualità, igiene e gestione funzionale degli spogliatoi e delle aree collegate.
- **Attrezzature e materiali:** presenza, adeguatezza e sicurezza delle dotazioni utilizzate per l'attività sportiva.
- **Strutture per riunioni:** accesso a spazi adeguati a incontri tecnici, educativi o organizzativi.
- **Strutture residenziali:** solo per Club con attività residenziali, valutazione di alloggi, mensa e comunicazione trasparente.
- **Salute e prestazioni:** presenza di spazi attrezzati per trattamenti sanitari e preparazione fisica, con dotazioni minime obbligatorie (es. defibrillatore).

- **Postazioni di lavoro per lo staff:** disponibilità di spazi dedicati alle figure tecniche, dirigenziali e di supporto.
- **Campi e infrastrutture esterne:** qualità e quantità dei campi disponibili, con attenzione a superficie, illuminazione e manutenzione.
- **Disponibilità dei campi:** programmazione e accesso regolare per tutte le squadre, in rapporto all'età e alla fascia oraria.
- **Feedback e soddisfazione:** ascolto strutturato dell'opinione di allenatori/allenatrici e famiglie sulle condizioni delle strutture.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per soddisfare gli standard della sezione al il Club è richiesto di:

- mantenere una **mappa aggiornata delle strutture** e dei relativi utilizzi;
- realizzare controlli periodici su **igiene, manutenzione e sicurezza** degli ambienti e delle attrezzature;
- garantire **accessibilità e funzionalità** per tutte le categorie e fasce d'età a spogliatoi, materiali e spazi di lavoro;
- formalizzare una **programmazione settimanale** condivisa dei campi e degli spazi comuni;
- raccogliere **feedback annuali** da parte dello staff e delle famiglie sulle infrastrutture.

N.B. - Per i criteri infrastrutturali sono stati introdotti nuovi requisiti, in particolare per i Club richiedenti il 4° Livello, che vanno ad aggiungersi alla tabella dei punteggi.

A tal proposito è utile precisare 2 aspetti:

- La Foresteria può non essere presente qualora il Club non ospiti ragazzi/e.
- La Mensa, il requisito si considera soddisfatto anche in assenza di un locale interno all'impianto, purché il Club abbia un accordo con un ristorante nelle immediate vicinanze del centro sportivo o della Foresteria

Permane la necessità di effettuare idonea valutazione e successiva verifica di entrambi i requisiti.

TABELLA INFRASTRUTTURE

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

NUMERO CENTRI SPORTIVI	Livello	1	2	3	4	5
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO	Livello	1	2	3	4	5
NUMERO E TIPOLOGIA SPOGLIATOI PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI	Livello	1	2	3	4	5
SALE RIUNIONI	Livello	1	2	3	4	5
PRESENTAZIONE FORESTERIA	Livello	1	2	3	4	5
ALLOGGI DISPONIBILI PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI DEL SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
MENSA DISPONIBILE PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI DEL SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
STRUTTURE PER LA SALUTE (es. Sale Mediche)	Livello	1	2	3	4	5
PALESTRE E SALE FITNESS	Livello	1	2	3	4	5
SPOGLIATOI PER GLI/LE ALLENATORI/ALLENATRICI	Livello	1	2	3	4	5
SPOGLIATOI PER I/LE DIRETTORI/DIRETTRICI DI GARA	Livello	1	2	3	4	5
UFFICI PER LA DIREZIONE DEL SETTORE GIOVANILE (es. Segreteria)	Livello	1	2	3	4	5
STANZA DI ANALISI VIDEO	Livello	1	2	3	4	5
CAMPI PER IL SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5

TABELLA PUNTEGGI PER INFRASTRUTTURE

Punteggio complessivo minimo da raggiungere

CLUB 1° LIVELLO Punti 10

CLUB 2° LIVELLO Punti 40

CLUB 3° LIVELLO Punti 80

CLUB 4° LIVELLO Punti 120

CLUB 5° LIVELLO Punti 160

NUMERO CENTRI SPORTIVI	SI
Centro sportivo unico dalla prima squadra all'attività di base	10
2 centri sportivi per prima squadra e per settore giovanile e attività di base	7
3 centri sportivi: uno per la prima squadra, uno per il settore giovanile e uno per l'attività di base	5
Più di 3 centri sportivi	0
PROPRIETÀ DEL CENTRO SPORTIVO (la durata della concessione è riferita alla data di stipula del contratto e alla relativa decorrenza)	SI
Centro sportivo del settore giovanile di proprietà del Club	10
Centro sportivo gestito con concessione superiori ai 15 anni	7
Centro sportivo gestito con concessione superiore ai 10 anni	5
Centro sportivo gestito con concessione inferiore ai 10 anni	0
SPOGLIATOI PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI	SI
Esposizione schema degli spogliatoi	5
Più di 12 spogliatoi da circa 20 atleti	10
Più di 8 spogliatoi da circa 20 atleti	7
Più di 6 spogliatoi da circa 20 atleti	5
Meno di 6 spogliatoi	0
SALE RIUNIONI	SI
Sala riunioni superiore ai 40 posti a sedere	10
Sala riunioni superiore ai 30 posti a sedere	7
Sala riunioni superiore ai 20 posti a sedere	5
Sala riunione privata staff tecnico con video superiore ai 30 posti	10
Sala riunione privata staff tecnico con video superiore ai 20 posti	7
Sala riunione privata staff tecnico con video superiore ai 10 posti	5
PRESENTAZIONE FORESTERIA	SI
Disponibilità della foresteria	10
Area del sito web dedicata alla descrizione della foresteria	7
Brochure che descrive la foresteria	5
ALLOGGI DISPONIBILI PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI DEL SETTORE GIOVANILE	SI
Disponibilità superiore ai 40 posti	10
Disponibilità superiore ai 30 posti	7
Disponibilità superiore ai 20 posti	5
MENSA DISPONIBILE PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI DEL SETTORE GIOVANILE	SI
Disponibilità superiore ai 40 posti	10
Disponibilità superiore ai 30 posti	7
Disponibilità superiore ai 20 posti	5
STRUTTURE PER LA SALUTE	SI
Almeno 6 sale mediche	10
Almeno 4 sale mediche	7
Almeno 2 sale mediche	5
PALESTRE E SALE FITNESS	SI
Almeno 4 palestre	10
Almeno 3 palestre	7
Almeno 2 palestre	5

SPOGLIATOI PER GLI/LE ALLENATORI/ALLENATRICI	SI
Almeno 4 spogliatoi da 4 persone	10
Almeno 3 spogliatoi da 4 persone	7
Almeno 2 spogliatoi da 3 persone	5
SPOGLIATOI PER I/LE DIRETTORI/DIRETTRICI DI GARA	SI
Se diversi da quelli degli/delle allenatori/allenatrici	10
UFFICI PER LA DIREZIONE DEL SETTORE GIOVANILE	SI
Almeno 10 uffici dedicati	10
Almeno 8 uffici dedicati	7
Almeno 6 uffici dedicati	5
STANZA DI ANALISI VIDEO	SI
Almeno un locale di analisi video e tecnologia informatica adeguata	10
CAMPI PER IL SETTORE GIOVANILE	SI
Almeno 5 campi a 11 nella stessa struttura	10
Almeno 4 campi a 11 nella stessa struttura	7
Almeno 3 campi a 11 nella stessa struttura	5
Almeno 3 campi con panchine coperte per entrambe le squadre	10
Almeno 2 campi con panchine coperte per entrambe le squadre	7
Almeno 1 campo con panchine coperte per entrambe le squadre	5
Almeno 1 campo ridotto (a 9, a 8, a 7) al coperto	10
Almeno 3 campi a 5 coperto	10
Almeno 2 campi a 5 coperto	7
Almeno 1 campo a 5 coperto	5
Almeno 3 campi con illuminazione artificiale adeguata	10
Almeno 2 campi con illuminazione artificiale adeguata	7
Almeno 1 campo con illuminazione artificiale adeguata	5
Programma settimanale delle strutture di allenamento / campi per tutte le squadre	5
In tutti gli allenamenti delle squadre fino all'U13, almeno metà campo disponibile	10
In tutti gli allenamenti delle squadre dall'U14 fino all'U17 tutto il campo disponibile	10
Almeno in 2 allenamenti delle squadre fino all'U13, almeno metà campo disponibile	7
Almeno in 2 allenamenti delle squadre dall'U14 fino all'U17 tutto il campo disponibile	7

CAPITOLO 4 - Criteri organizzativi

STAFF

INTRODUZIONE

L'efficacia dell'azione educativa e sportiva di un Club dipende non solo dalla competenza tecnica dello staff, ma anche da una struttura organizzativa solida e coerente. La sezione dedicata ai criteri organizzativi valuta la capacità del Club di pianificare, coordinare, documentare e monitorare le proprie attività attraverso strumenti di gestione chiari e procedure definite: una buona governance è indice di serietà, affidabilità e attenzione ai bisogni dei tesserati e delle tesserate.

L'obiettivo non è richiedere modelli aziendali complessi, ma promuovere una gestione responsabile e trasparente, che favorisca la continuità operativa, il coinvolgimento delle famiglie e la capacità di rispondere con prontezza a imprevisti o problematiche.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

Una struttura organizzativa chiara e funzionale è il fondamento per garantire una gestione efficace dell'*Academy*, coordinare le figure coinvolte e connettere la dimensione tecnica, educativa e strategica del progetto formativo. Questa sezione mira a valutare:

- La **chiarezza dell'organigramma** e la **definizione di ruoli e responsabilità**
- L'esistenza di un **Team di Gestione** operativo e coinvolto nei processi decisionali
- Il livello di **integrazione tra l'Academy e le altre aree del Club**, sia sul piano strategico che tecnico
- La qualità dei **processi decisionali, di coordinamento e comunicazione interna**

COSA SI VALUTA

Gli indicatori sono organizzati in 4 macroaree:

1. Progettazione organizzativa dell'Academy

- Presenza di un **organigramma aggiornato**, che includa tutti i settori rilevanti: tecnico, scouting, supporto, gestione
- Chiarezza nella **distribuzione dei ruoli** e nella struttura operativa
- Presenza di una **struttura formale degli incontri** (frequenza, partecipanti, finalità)

2. Team di Gestione

- Definizione formale e trasparente dei **ruoli chiave**: Direttore, Responsabile Tecnico, Area Supporto, ecc.
- Identificazione di chi gestisce **budget, risorse, assunzioni**, e del/della referente per il calcio femminile.
- Regolare svolgimento di **riunioni di coordinamento** e uso di strumenti per la tracciabilità delle decisioni.

3. Connessione Club-Academy (Strategica)

- L'*Academy* è **rappresentata nel Senior Management** del Club attraverso statuti, organigrammi o verbali.
- Il/La Direttore/Direttrice dell'*Academy* **partecipa regolarmente a incontri** con i vertici decisionali.
- I vertici dell'*Academy* **contribuiscono alle scelte su budget, risorse e visione** del Club.

4. Connessione Club-Academy (Tecnica)

- Esistenza di una **connessione formale con il Consiglio Tecnico del Club**.
- Coinvolgimento dell'*Academy* nel processo di **transizione dei/delle giocatori/giocatrici** verso la Prima Squadra.
- Presenza regolare e attiva nelle riunioni tecniche e comunicazione diretta con l'allenatore/allenatrice della Prima Squadra.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per rispondere ai criteri della sezione, un Club può:

- **redigere e aggiornare regolarmente** l'organigramma e i profili di ruolo;
- formalizzare un **Team di Gestione** con cadenza regolare di incontri e relativi verbali;
- introdurre una **documentazione semplice ma efficace** che dimostri la rappresentanza dell'*Academy* nei vertici del Club;
- definire **procedure condivise per le decisioni tecniche e strategiche**, documentando incontri e flussi comunicativi.

STRUTTURA SOCIETARIA

- **Organizzazione**
 - Organigramma societario
 - Organigramma gestione Settore Giovanile
 - Organigramma staff tecnico Settore Giovanile
 - Organigramma personale di supporto all'attività giovanile

- **Staff Gestionale Settore Giovanile**

Responsabile del Settore Giovanile

Nomina di una persona cui sia affidata la responsabilità del Settore Giovanile.

Il/La Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence
- b) UEFA A-licence
- c) Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico
- d) Responsabile Settore Giovanile Dilettante
- e) UEFA B-licence
- f) UEFA C-licence

Per i Club di Calcio a 5 verranno considerate anche le seguenti qualifiche:

- Allenatore di Calcio a 5 Licenza C
- Allenatore di Calcio a 5
- UEFA Futsal B
- Allenatore di Calcio a 5 Licenza A

Per tale adempimento si ricorda che tale ruolo dovrà essere ricoperto da una persona con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, in particolare:

Per i Club di 4° Livello: qualifica minima **Responsabile Settore Giovanile Dilettante**

Per i Club di 1°, 2°, 3° Livello: qualifica minima **Licenza UEFA-C**

Il ruolo di Responsabile di Settore Giovanile è obbligatorio e non è sovrapponibile con altri ruoli obbligatori tranne che per i seguenti che possono essere sovrapponibili ed assegnati a una stessa persona:

Per i Club di 3° e 4° Livello:

- Dirigente Responsabile del Settore Giovanile
- Responsabile Tecnico del Settore Giovanile
- Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile
- Responsabile dello Scouting
- Referente per il Progetto Club Affiliati

Per i Club di 1° e 2° Livello:

- Dirigente Responsabile del Settore Giovanile
- Responsabile Tecnico del Settore Giovanile
- Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile
- Responsabile Attività di Base

Il/La Responsabile Tecnico/a del Settore Giovanile dovrà quindi essere individuato/a come ulteriore allenatore/allenatrice oltre ai/alle 4 dedicati/e alle categorie di base.

Resta inteso che, nell'ambito dell'attività dello stesso Club, può anche assumere il ruolo allenatore/allenatrice per la guida di altre squadre nelle categorie di base o nelle categorie giovanili.

Dirigente Responsabile del Settore Giovanile

Il ruolo di Dirigente Responsabile di Settore Giovanile è un ruolo obbligatorio all'interno del Sistema di Qualità ed è affidato ad un soggetto con un ruolo direttivo all'interno del Club, responsabile della gestione del Settore Giovanile.

Il ruolo di Dirigente Responsabile del Settore Giovanile può essere affidato anche al Responsabile del Settore Giovanile.

Non è prevista una qualifica minima ma viene assegnato un punteggio ad hoc a seconda del livello di competenze/qualifiche conseguite.

Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile

Nomina di una persona cui sia affidata la responsabilità organizzativa del Settore Giovanile in possesso della qualifica di Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ("Livello E") o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale.

Segretario/a Generale/Sportivo/a del Settore Giovanile

Nomina di un/a Segretario/a Generale del Settore Giovanile, che sia tesserato/a per il Club stesso, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level” (“Livello E”) o al successivo Corso per “Dirigenti Scuola Calcio” (“Livello D”) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale.

Referente per il Sistema di Qualità dei Club Giovanili SGS

Nomina di una persona referente per il Sistema di Qualità dei Club Giovanili SGS.

Referente per il Progetto Club Affiliati

Nomina di una persona referente per Progetto sviluppato dal Club dedicato ai Club Affiliati.

Responsabile Attività di Base

Nomina di un/una Responsabile Tecnico/a per l'Attività di Base del Club, in possesso di qualifica Tecnica Federale UEFA, iscritto/a all'albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato/a per il Club stesso, in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence
- b) UEFA A-licence
- c) Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico
- d) UEFA B-licence
- e) UEFA C-licence

Per i Club di Calcio a 5 verranno considerate anche le seguenti qualifiche:

- Allenatore di Calcio a 5 Licenza C
- Allenatore di Calcio a 5
- UEFA Futsal B
- Allenatore di Calcio a 5 Licenza A

Dirigente Responsabile/Responsabile Organizzativo/a Attività di Base

Nomina di una persona cui sia affidata la responsabilità organizzativa dell'Attività di Base in possesso della qualifica di Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level” (“Livello E”) o al successivo Corso per “Dirigenti Scuola Calcio” (“Livello D”) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale;

Il ruolo di Dirigente Responsabile o di Responsabile Organizzativo/a dell'Attività di Base è un ruolo obbligatorio all'interno del Sistema di Qualità.

Segretario/a Attività di Base

Nomina di un/a Segretario/a per l'Attività di Base, che sia tesserato/a per il Club stesso, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level” (“Livello E”) o al successivo Corso per “Dirigenti Scuola Calcio” (“Livello D”) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale.

• STAFF TECNICO SETTORE GIOVANILE

Allenatori/Allenatrici del Settore Giovanile

La struttura organizzativa del Club deve prevedere la presenza di un numero di Allenatori/Allenatrici qualificati/e sufficiente a garantire l'attuazione del programma di formazione del settore giovanile.

Gli/Le Allenatori/Allenatrici di tutte le squadre giovanili presenti nel Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile devono possedere una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B-licence, ovvero
- d) UEFA C-licence

Per i Club di Calcio a 5 verranno considerate anche le seguenti qualifiche:

- Allenatore di Calcio a 5 Licenza C
 - Allenatore di Calcio a 5
 - UEFA Futsal B
 - Allenatore di Calcio a 5 Licenza A
-
- Per le categorie U19, U17 e U15, il rapporto fra Allenatori/Allenatrici qualificati/e e numero di giocatori/giocatrici tesserati/e non deve essere inferiore a 1:25 per squadra.
 - Per la categoria Esordienti il rapporto non deve essere inferiore a 1:20 per squadra.
 - Per la categoria Pulcini, il rapporto non deve essere inferiore a 1:15 per squadra.

Club di 1° e 2° Livello

TESSERAMENTO DI ALLENATORI/ALLENATRICI IN POSSESSO DI QUALIFICA FEDERALE UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico, destinati a ciascuna delle squadre dell'attività agonistica (U14, U15, U16 e U17) ed almeno ad una squadra di ciascuna delle 4 categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti).

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l'incarico ad una persona in possesso della qualifica Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto/a all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per il Club, o, in alternativa a Laureati/e in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF.

Non è possibile prevedere il doppio ruolo laddove è previsto il tesseramento obbligatorio di un Allenatore/Allenatrice con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico, per cui ogni squadra di settore giovanile ed ogni categoria dell'Attività di Base deve essere affidata ad una persona diversa. Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di ulteriori allenatori/allenatrici, anche con l'obiettivo di mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Istruttrici e Calciatori/Calciatrici, si raccomanda l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad una persona in possesso della qualifica Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto/a all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato/a per il Club, o a Laureati/e in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF, o formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo "Grassroots-Livello-E".

Il tesseramento dei Tecnici sopraindicati sarà necessario per le sole squadre/categorie in organico.

Club di 3° Livello

In aggiunta a quanto previsto per i Club di 1° e 2° Livello, OGNI SQUADRA, oltre quelle previste per le obbligatorietà, DEVE ESSERE AFFIDATA AD UNA PERSONA IN POSSESSO DI QUALIFICA FEDERALE UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o, in alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo "Grassroots-Livello-E".

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l'incarico ad una persona in possesso della qualifica di Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato/a per il Club, o, in alternativa a Laureati/e in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF.

Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un/a secondo/a istruttore/istruttrice per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Istruttrici-Calciatori/Calciatrici, deve essere previsto l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad una persona in possesso della qualifica di Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto/a all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato/a per il Club, o a Laureati/e in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF, o formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo "Grassroots-Livello-E".

Club di 4° e 5° Livello

OGNI SQUADRA DEVE ESSERE AFFIDATA AD UNA PERSONA IN POSSESSO DI QUALIFICA FEDERALE UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci non sono previste eccezioni per tali livelli di qualità.

Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un/a secondo/a istruttore/istruttrice per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Istruttrici-Calciatori/Calciatrici, l'affidamento di tale ruolo dovrà essere assegnato a persona in possesso di **QUALIFICA FEDERALE** UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Per i Club di Calcio a 5 verranno considerate anche le seguenti qualifiche:

- Allenatore di Calcio a 5 Licenza C
- Allenatore di Calcio a 5
- UEFA Futsal B
- Allenatore di Calcio a 5 Licenza A

QUALIFICA TECNICI E TESSERAMENTO

Il requisito minimo da rispettare per tutti i Club, indipendentemente dal Livello di Qualità richiesto, riguarda le obbligatorietà previste per la conduzione tecnica delle squadre giovanili (un Allenatore/Allenatrice qualificato/a “UEFA” per ogni squadra delle categorie Giovanissimi ed Allievi) e delle categorie di base (un Allenatore/Allenatrice qualificato/a “UEFA” per almeno una squadra di ogni categoria Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).

Il mancato rispetto delle obbligatorietà sopra indicate, determina automaticamente la determinazione di “CLUB NON CLASSIFICATO”.

Un Allenatore/Allenatrice impiegato/a come Allenatore/Allenatrice in Prima (Responsabile della squadra) in uno dei ruoli obbligatori non può assumere altro incarico in altri ruoli obbligatori.

Eventualmente, compatibilmente con l’impegno da garantire per la conduzione della propria squadra, gli/le può essere affidato il ruolo di Allenatore/Allenatrice in Seconda o di Allenatore/Allenatrice di altra squadra nelle categorie di base, purché le stesse categorie siano già coperte da altri Allenatori/Allenatrici qualificati/e previsti/e.

Il tesseramento dello staff tecnico e dei/delle Responsabili Tecnici/he deve essere effettuato improrogabilmente entro il 31 Ottobre 2026.

Allenatore/Allenatrice Portieri del Settore Giovanile

La struttura organizzativa del Club deve prevedere la presenza di almeno un Allenatore/Allenatrice dei Portieri del Settore Giovanile che affianchi gli/le Allenatori/Allenatrici del Settore Giovanile nello svolgimento delle loro funzioni.

L’Allenatore/Allenatrice dei Portieri del Settore Giovanile deve essere regolarmente tesserato/a per la FIGC con il Club.

L’Allenatore/Allenatrice dei Portieri del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA GK A-licence, ovvero
- b) UEFA GK B-licence, ovvero
- c) Allenatore dei Portieri, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero
- d) Allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico.

Affidare il ruolo di Allenatore/Allenatrice dei Portieri ad una persona specificatamente qualificata con tale idoneità nell’ambito dell’attività giovanile è una delle obbligatorietà da rispettare da parte di tutti i Club.

Tenuto conto del Sistema di Qualità proposto e della presenza di persone con tale qualifica nel territorio, è necessario considerare quanto segue:

- Per i Club di 1° e di 2° Livello, il requisito relativo agli/alle Allenatori/Allenatrici di Settore Giovanile è rispettato qualora siano rispettate le obbligatorietà per la conduzione delle squadre giovanili e delle categorie di base e venga raggiunto il punteggio minimo previsto nell’ambito dei Criteri Organizzativi.
- Per i Club di 3° e 4° Livello, resta l’obbligatorietà. Eventuali deroghe motivate potranno essere valutate solo per i Club di 3° Livello.

• PERSONALE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE

Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche del Settore Giovanile

A partire dal 4° Livello, per le categorie Primavera, Allievi e Giovanissimi il Club richiedente deve disporre di almeno un/una preparatore/preparatrice atletico/a abilitato/a ogni 2 squadre; per le categorie Esordienti e Pulcini, il Club deve disporre di almeno un/a preparatore/preparatrice motorio/a ogni 4 squadre.

Qualificazione professionale richiesta:

I/Le Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche della categoria Primavera devono essere regolarmente tesserati/e per la FIGC come Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche con il Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile e devono possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

I/Le Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche delle categorie Allievi e Giovanissimi devono essere regolarmente tesserati/e per la FIGC come Preparatori Atletici ovvero Preparatori Atletici del Settore Giovanile con il Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile e devono possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

I/Le Preparatori/Preparatrici Motori/e delle categorie Esordienti e Pulcini devono possedere:

- una laurea in scienze motorie, ovvero
- un diploma in educazione fisica

Match Analyst

Nomina di un/una Match Analyst, che sia tesserato/a per il Club stesso, che abbia conseguito la medesima qualifica rilasciata dal Settore Tecnico.

Responsabile dello Scouting

Nomina di un/una Responsabile dello Scouting, che sia tesserato/a per il Club stesso, che abbia conseguito la qualifica di Osservatore rilasciata dal Settore Tecnico.

Delegato/a Tutela e Benessere dei Minori

Nomina di un/una Delegato/a per la Tutela e il Benessere dei Minori, che sia tesserato/a per il Club stesso, che abbia conseguito l'attestato di partecipazione attraverso i corsi in modalità e-learning forniti dalla FIGC;

Coordinatore/Coordinatrice Attività Educative/Tutor

Nomina di un/una Coordinatore/Coordinatrice delle Attività Educative e dei/delle Tutor dedicati/e ai giovani tesserati e alle giovani tesserate, che sia tesserato/a per il Club stesso, che abbia esperienza specifica nella formazione dei/delle giovani, che abbia svolto un percorso di studi professionale, tra cui Laurea in Psicologia, Laurea in Pedagogia, abilitazione all'Insegnamento.

Tutor/Insegnanti

Nomina di un numero sufficiente di Tutor/Insegnanti dedicati/e alle Attività Educative dedicate ai giovani tesserati e alle giovani tesserate, che siano tesserati/e per il Club stesso, che abbiano esperienza specifica nella formazione dei/delle giovani e che abbiano svolto un percorso di studi professionale, tra cui Laurea in Psicologia, Laurea in Pedagogia, abilitazione all'Insegnamento.

Responsabile Formazione Interna

Nomina di un/una Responsabile della Formazione Interna, che sia tesserato/a per il Club stesso, che coordini le attività di formazione interna dedicate alle persone che ruotano intorno al Club, tra cui Allenatori/Allenatrici, Dirigenti, Giovani tesserati/e, Genitori.

Responsabile Sanitario

La struttura organizzativa del Club deve prevedere un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dello staff sanitario del Club.

Il/la Responsabile Sanitario/a può essere:

- a) un/a dipendente del Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile, ovvero
- b) un/una consulente esterno/a, delegato/a dal Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile attraverso un contratto scritto.

Medico/a del Settore Giovanile

Indicazione di un/a Medico/a, quale riferimento di consulta per il Club (p.e. Medico Sociale).

Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e del Settore Giovanile

Lo staff sanitario del Club deve prevedere un numero di Operatori/Operatrici Sanitari/e sufficiente a garantire lo svolgimento del programma di formazione del settore giovanile.

In particolare, durante gli allenamenti e le partite, su ogni impianto sportivo deve essere garantita la presenza di almeno un Operatore/Operatrice Sanitario/a; per gli impianti che comprendono più campi di gioco utilizzati contemporaneamente, deve essere presente almeno un Operatore/Operatrice Sanitario/a ogni 2 campi.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Operatore/Operatrice Sanitario/a deve essere regolarmente tesserato/a per la FIGC come Operatore Sanitario con il Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile e deve:

- essere in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente, ovvero;
- essere in possesso di titolo riconducibile all'area riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

Psicologo/a

È auspicabile che la struttura organizzativa del Club preveda la presenza di uno/a Psicologo/a a disposizione del Settore Giovanile.

Lo/a Psicologo/a può essere:

- a) un/a dipendente del Club, ovvero
- b) un/una consulente esterno/a delegato/a dal Club attraverso un accordo scritto

Qualificazione professionale richiesta:

Lo/a Psicologo/a deve essere iscritto/a all'Ordine degli Psicologi - Sezione A.

• OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

Qualora una delle posizioni previste dai criteri organizzativi divenisse vacante durante la Stagione Sportiva, il Club dovrà, entro un massimo di 60 giorni, nominare un nuovo soggetto che possieda i requisiti previsti dal criterio corrispondente.

• PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Nell'ambito dello sviluppo dell'attività e della gestione del personale, con particolare riferimento alle opportunità di formazione e aggiornamento delle diverse figure coinvolte, di seguito si riportano alcune opportunità da considerare:

- 1) Partecipazione obbligatoria del/della **Responsabile Tecnico/a** e del/della **Dirigente Responsabile del "Settore Giovanile" del Club** a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;
- 2) Organizzazione di un 'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 Gennaio 2027 e 2 entro il 30 Aprile 2027) condotte da Psicologo/a, Medico e/o Tecnico rivolti a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS, quali:
 - il "Regolamento di Gioco" nelle specifiche categorie; l'Auto-arbitraggio e il Dirigente Arbitro;
 - "Stile di Vita e Sana Alimentazione";
 - "Le Relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all'interno del Club";
 - Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sui Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.

NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DEI CLUB GIOVANILI:

Ai fini del riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile, la partecipazione dei Club ai Workshop organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale potrà essere considerata valida nell'ambito dei 4 incontri previsti nel "Programma di Informazione".

La partecipazione del Club, per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dovrà seguire le indicazioni che saranno comunicate dal Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

TABELLA CRITERI ORGANIZZATIVI

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

ORGANIGRAMMA SOCIETÀ	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE o RESPONSABILE ORGANIZZATIVO SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
SEGRETARIO/A SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
REFERENTE SISTEMA QUALITÀ CLUB GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE ATTIVITÀ DI BASE	Livello	1	2	3	4	5
SEGRETARIO/A ATTIVITÀ DI BASE	Livello	1	2	3	4	5
ALLENATORI/ALLENATRICI SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
ALLENATORI/ALLENATRICI PORTIERI SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
PREPARATORI/PREPARATRICI ATLETICI /ATLETICHE SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
MATCH ANALYST	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE SCOUTING	Livello	1	2	3	4	5
SAFEGUARDING OFFICER	Livello	1	2	3	4	5
DELEGATO/A TUTELA E BENESSERE DEI MINORI	Livello	1	2	3	4	5
COORDINATORE/COORDINATRICE ATTIVITA' EDUCATIVE/TUTOR	Livello	1	2	3	4	5
TUTOR/INSEGNANTI	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE FORMAZIONE INTERNA	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE SANITARIO/A	Livello	1	2	3	4	5
MEDICO DEL SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
OPERATORI/OPERATRICI SANITARI/E/FISIOTERAPISTI/E	Livello	1	2	3	4	5
PSICOLOGO/A	Livello	1	2	3	4	5
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Livello	1	2	3	4	5

TABELLA PUNTEGGI PER CRITERI ORGANIZZATIVI

Punteggio complessivo minimo da raggiungere

CLUB 1° LIVELLO Punti 30

CLUB 2° LIVELLO Punti 60

CLUB 3° LIVELLO Punti 100

CLUB 4° LIVELLO Punti 140

CLUB 5° LIVELLO Punti 180

STAFF GESTIONALE	SI
Nomina di un/a Responsabile Settore Giovanile, con qualifica di Allenatore/Allenatrice	10
Responsabile Settore Giovanile con qualifica specifica del Settore Tecnico	30
Responsabile Settore Giovanile con qualifica "Dilettante" del Settore Tecnico	20
Nomina di un/a Dirigente Responsabile Settore Giovanile	5
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con qualifica di Responsabile Settore Giovanile	25
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con qualifica <i>Management</i> del Calcio	20
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con qualifica "Direttore Sportivo"	15
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con qualifica "Collaboratore Gestione Sportiva"	12
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con formazione "Grassroots Livello D" SGS	10
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con formazione "Grassroots Livello E" SGS	8
Segretario/a Settore Giovanile	10
Referente Progetto Club Affiliati	6
Responsabile Attività di Base	10
Dirigente Responsabile Attività di Base	8
Segretario/a Attività di Base	8
Responsabile Organizzativo Settore Giovanile	8
Responsabile Organizzativo Attività di Base	6
STAFF TECNICO	SI
Allenatori/Allenatrici Settore Giovanile qualificati/e: 1 per squadra	10
Allenatori/Allenatrici Attività di Base qualificati/e: 1 per squadra	10
Allenatori/Allenatrici Attività di Base qualificati/e: 1 per categoria	5
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:25	5
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:20	6
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:15	8
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:10	9
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:5	10
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:30	3
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:25	6
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:20	8
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:25	3
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:20	5
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:15	7
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:10	9
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:5	10
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:25	3
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:20	6
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:15	8
Allenatore/Allenatrice Portieri Settore Giovanile: 1 per squadra	10
Allenatore/Allenatrice Portieri Settore Giovanile: 1 per categoria	8
Allenatore/Allenatrice Portieri Settore Giovanile: 1 per tutti	5
Allenatore/Allenatrice Portieri Attività di Base: 1 per squadra	10
Allenatore/Allenatrice Portieri Attività di Base: 1 per categoria	8
Allenatore/Allenatrice Portieri Attività di Base: 1 per tutti	5
PERSONALE DI SUPPORTO ATTIVITÀ GIOVANILE	SI
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Settore Giovanile: 1 per squadra	10

Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Settore Giovanile: 1 per categoria	8
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Settore Giovanile: 1 ogni 2 squadre	5
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Settore Giovanile: 1 per tutti	1
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Attività di Base: 1 per squadra	10
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Attività di Base: 1 per categoria	8
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Attività di Base: 1 per tutti	5
Match Analyst Settore Giovanile: 1 per squadra	10
Match Analyst Settore Giovanile: 1 per categoria	8
Match Analyst Settore Giovanile: 1 per tutti	3
Responsabile Scouting	7
Staff scouting	5
Responsabile <i>Safeguarding</i>	6
Delegato/a Tutela e Benessere dei Minori	8
Coordinatore/Coordinatrice Attività Educative/Tutor	6
Tutor/Insegnanti: 1 per tutti	2
Tutor/Insegnanti: 2 per tutti	4
Tutor/Insegnanti: 1 ogni 10 tesserati ospitati	8
Responsabile Formazione Interna	6
Responsabile Sanitario	10
Medico del Settore Giovanile	6
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Settore Giovanile: 1 per tutti/e	3
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Settore Giovanile: 1 ogni 2 squadre	8
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Settore Giovanile: 1 ogni squadra	10
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Attività di Base: 1 per tutti/e	5
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Attività di Base: 1 ogni 4 squadre	6
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Attività di Base: 1 ogni 2 squadre	8
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Attività di Base: 1 ogni squadra	10
Psicologo/a	8

CAPITOLO 5 - Criteri Legali

Principi generali

Identificare chiaramente i/le partecipanti, definire le loro responsabilità e certificare l'impegno assunto nel percorso intrapreso per garantire il rispetto dei criteri e soddisfare i requisiti richiesti per il rispettivo Livello di Qualità.

Allo stesso modo, è cruciale determinare il percorso svolto dal Club, al fine di monitorare ed allo stesso tempo stimolare continuità e sostenibilità del Club.

Il rispetto dei criteri legali è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- trasparenza del sistema calcio;
- identificazione chiara dei soggetti richiedenti il riconoscimento e delle loro responsabilità;
- continuità nella partecipazione alle competizioni ufficiali.

• Affiliazione e Richiesta Livello di Qualità

Per il riconoscimento dal 2° Livello in poi, il Club deve possedere almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all'anno in corso).

Per il riconoscimento del 4° Livello, il Club deve aver ottenuto il riconoscimento come "Club Giovanile di 3° Livello" nelle precedenti 3 stagioni sportive (23-24, 24-25, 25-26) e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del 3° Livello anche per la corrente stagione sportiva.

Per il riconoscimento del 5° Livello, il Club deve aver ottenuto il Riconoscimento come "Club Giovanile di 4° Livello" nelle precedenti 2 stagioni sportive (24-25, 25-26) e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del 3° e 4° Livello anche per la corrente stagione sportiva.

• Indicazioni Operative

Per soddisfare gli standard della sezione, il Club deve:

- richiedere il riconoscimento per il Livello di Qualità che ritiene di raggiungere;
- presentare la Dichiarazione di Impegno a soddisfare i requisiti previsti nell'ambito dei Criteri di riconoscimento nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili per il Livello richiesto;
- impegnarsi a sviluppare uno o più Progetti Qualificanti scelti tra quelli indicati nel Capitolo 6.

CAPITOLO 6 - Progetti Speciali Qualificanti

Per ottenere il 3° e il 4° Livello di Qualità del Club Giovanile, il Club interessato deve realizzare almeno un Progetto a scelta tra quelli di seguito riportati.

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva ovviamente di valutare il Progetto presentato e le sue finalità.

Per ogni Progetto Qualificante è prevista una valutazione intermedia che analizza e monitora il percorso intrapreso ed una valutazione finale per la validazione del progetto realizzato.

Per essere considerato valido, il Progetto presentato deve essere già stato avviato nella stagione precedente a quella della richiesta, salvo per gli specifici Progetti indicati di seguito. Non sono pertanto ammessi, in particolare per i Club di 3° Livello, Progetti avviati nella stessa stagione in cui viene richiesto il riconoscimento.

Sviluppo di almeno un Progetto a scelta, tra i seguenti:

- **Accordo con Istituto Scolastico**

Sottoscrizione, nel corso della stagione sportiva, di una **CONVENZIONE CON ALMENO UN ISTITUTO SCOLASTICO** secondo le indicazioni generali riportate nell'Allegato n°2, con adesione della Scuola ad almeno uno dei Progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, con coinvolgimento di classi complete, da svolgersi in un periodo non inferiore a 4 mesi prevedendo almeno 80 ore di attività complessive.

Per essere valida la Convenzione deve prevedere l'iscrizione e la partecipazione dell'Istituto Scolastico al Progetto "Valori In Rete" proposto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Considerando tale vincolo, i Club che scelgono tale Progetto per il primo anno possono richiedere sin da subito, nella corrente stagione sportiva, il riconoscimento del 3° Livello di Qualità, purché venga preventivamente autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS della Regione di appartenenza.

- **Sviluppo Attività Femminile Giovanile**

Partecipazione all'attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine, in almeno 3 categorie giovanili a scelta tra Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, considerando per "attività ufficiale" i Tornei ufficiali organizzati dalla Delegazione Locale/Provinciale di appartenenza, che prevedono una durata complessiva di almeno 6 mesi.

Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 40 calciatrici che, coerentemente con quanto indicato nel paragrafo precedente in merito al controllo dei/delle tesserati/e per ciascuna categoria, verrà verificato al 31 Ottobre.

I Club che vorranno scegliere tale progetto dovranno anche aver avviato il Progetto PlayMakers destinato a bambine di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, secondo le linee guida e la formazione fornita dai Delegati Regionali dell'Attività Femminile SGS ed i Referenti Regionali del Programma PlayMakers.

- **Sviluppo Attività di Calcio a 5 Giovanile**

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ UFFICIALI DI CALCIO A 5 in almeno 3 categorie giovanili a scelta tra Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi. considerando per “attività ufficiale” i Tornei ufficiali organizzati dalla Delegazione Locale/Provinciale e dal Comitato Regionale di appartenenza, prevedendo una durata complessiva di almeno 6 mesi.

Il Progetto dovrà inoltre prevedere il tesseramento di almeno un Tecnico con Qualifica minima di “Allenatore di Calcio a 5”.

La possibilità di scelta di tale progetto qualificante è riservata solo ai Club di Calcio.

- **Progetto Calcio Integrato Giovanile**

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI CALCIO INTEGRATO PER GIOVANI CON DISABILITÀ. Il progetto è rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni con disabilità intellettiva e relazionale. Dovranno essere organizzati e sviluppati allenamenti e momenti di gioco integrati tra bambini/e con disabilità e coetanei/e dallo sviluppo tipico durante tutto il corso dell’anno sportivo, al fine di contribuire allo sviluppo fisico personale e sociale di tutti/e i/le giovani coinvolti/e.

Il progetto è ritenuto valido ai fini del riconoscimento se realizzato in autonomia o anche in collaborazione con cooperative sociali, associazioni, enti educativi, servizi o altre realtà del territorio che non svolgono già attività calcistica, quando tali collaborazioni sono finalizzate a favorire il coinvolgimento dei/delle partecipanti nel percorso di Calcio Integrato organizzato dal Club. In questi casi, l’attività calcistica deve essere progettata e realizzata dal Club con il proprio staff tecnico, all’interno della propria organizzazione e sotto la propria responsabilità.

I/Le giovani coinvolti dovranno essere tesserati/e FIGC per lo stesso Club, almeno per l’attività di “Calcio Integrato”, secondo le modalità e le procedure previste nel Comunicato Ufficiale FIGC-SGS “*Circolare Esplicativa Tesseramento s.s. 2026/2027*” dedicato alle modalità di tesseramento giovanile.

Il Progetto dovrà essere presentato su apposita griglia di progettazione allegata al presente Comunicato Ufficiale, seguendo le corrispondenti linee guida, e dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico.

- **Progetti di Inclusione Sociale nel territorio**

SVILUPPO DI UN PROGETTO SOCIALE legato al territorio di appartenenza (p.e. inclusione ed integrazione sociale, Fair-Play, prevenzione disagio sociale giovanile), scelto esclusivamente tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS, ed indicati nella griglia di progettazione allegata.

Il Progetto dovrà essere presentato su apposita griglia di progettazione allegata al presente Comunicato Ufficiale e dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Per il presente progetto è prevista la possibilità di avviarlo anche nella corrente stagione sportiva purché venga preventivamente autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

- **Sviluppo Programma Evolution Programme all’interno del Club**

Tale opzione riguarda i seguenti Club:

- Club che hanno partecipato al progetto AST almeno nelle ultime 2 stagioni sportive, ottenendo il riconoscimento del 3° Livello di Qualità realizzando tale specifico progetto.
- Club inseriti nel Programma AST solo nella precedente stagione sportiva.

I Club che sceglieranno tale Progetto Qualificante dovranno portare avanti l'attività in autonomia, partecipando attivamente con tutto lo staff ai momenti di formazione e condivisione nel corso dell'intera stagione sportiva e rendicontando il percorso al TUTOR Territoriale di riferimento.

Il Programma viene strutturato dallo staff territoriale del Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Responsabile Tecnico in qualità di TUTOR dello stesso Club.

Le competenze acquisite e la partecipazione attiva del Club verranno opportunamente valutate al fine di far diventare il Club stesso un punto di riferimento del territorio.

Calendario degli impegni previsti, nonché la partecipazione ai momenti di formazione e di informazione, oltre che ai workshop ed alle attività previste dal Programma verranno rese note direttamente dallo Staff del Coordinamento Federale Regionale SGS competente territorialmente.

Ulteriori specifiche competenze e requisiti che dovranno essere rispettati dai Club che svilupperanno tale Progetto Qualificante sono indicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale, tra i quali vengono considerati i seguenti parametri:

1. Partecipazione del Responsabile Tecnico e dei Tecnici del Club agli interventi dello Staff FIGC-SGS previsti nel corso della stagione.
2. Applicazione dei Principi Metodologici e delle Linee Guida Didattiche adeguate alla Formazione del Giovane Calciatore/Calciatrice per ogni specifica fascia d'età.
3. Organizzazione di 3 Workshop in presenza dello Staff FIGC-SGS con almeno 6 Club del territorio (Società di 1° e 2° Livello) nelle seguenti aree: Area Portieri, Area Performance, Area Metodologica.

Ulteriori dettagli e informazioni saranno tempestivamente comunicati dal Settore Giovanile e Scolastico nel corso della stagione sportiva.

• Sviluppo Programma “GOLD” per Club di 4° Livello

Il Programma “Gold” è il percorso dedicato ai Club Professionisti e non che, a seguito del consolidamento del 3° Livello del Sistema di Qualità dei Club SGS sono stati riconosciuti come Club di 4° Livello.

Il Programma “Gold” rappresenta una forma di collaborazione strutturata tra FIGC-SGS e il Club, fondata su obiettivi condivisi e su una logica di *tutorship*, accompagnamento e monitoraggio congiunto, con particolare attenzione alla dimensione territoriale, al ruolo dei Club affiliati e ai programmi di partecipazione e responsabilità sociale.

Tale opzione riguarda i seguenti Club:

- Club che hanno ottenuto il riconoscimento come Club di 4° Livello nella precedente stagione sportiva.
- Club Professionistici che richiedono il riconoscimento come Club di 4° Livello nella corrente stagione sportiva.

Il Programma viene sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite di un Tutor dello Staff Nazionale in collaborazione con lo Staff Territoriale, prevedendo le seguenti aree d'intervento:

- o Metodologia dell'allenamento
- o Sviluppo del talento
- o Coinvolgimento Club affiliati
- o Programmi di Partecipazione
- o Programmi di Responsabilità Sociale

Ulteriori specifiche, indicazioni e linee guida che caratterizzano tale Programma sono indicate in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

- **Sviluppo Programma “SILVER PRO” per Club Professionisti di 3° Livello**

Il Programma “Silver Pro” è il percorso dedicato ai Club Professionisti che, avendo già conseguito il 3° Livello del Sistema di Qualità dei Club SGS, desiderano consolidare ulteriormente il lavoro svolto e strutturare in modo progressivo la propria candidatura al 4° Livello di Qualità, in vista di un successivo accesso al Programma “Gold”.

Il Programma “Silver Pro” rappresenta una forma di collaborazione strutturata tra FIGC-SGS e il Club, fondata su obiettivi condivisi e su una logica di *tutorship*, accompagnamento e monitoraggio congiunto, con particolare attenzione alla dimensione territoriale e al ruolo dei Club affiliati.

Tale opzione riguarda i seguenti Club:

- Club Professionisti che richiedono il riconoscimento come Club di 3° Livello nella corrente stagione sportiva, aspiranti al 4° Livello.

Il Programma viene sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite di un Tutor dello Staff Nazionale in collaborazione con lo Staff Territoriale, prevedendo le seguenti aree d'intervento:

- Metodologia dell'allenamento
- Sviluppo del talento
- Coinvolgimento Club affiliati

Ulteriori specifiche, indicazioni e linee guida che caratterizzano tale Programma sono indicate in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

- **Sviluppo Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile**

Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo alle modalità indicate nell'apposito Allegato. **SVILUPPO DI UN PROGETTO FORMATIVO** continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato attraverso la collaborazione **CON UNO/A “PSICOLOGO/A”** di provata esperienza, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto/a dello sviluppo delle relazioni umane.

Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo alle modalità indicate nello specifico allegato (*che include anche “Griglia di Progettazione” e “Linee Guida alla compilazione”*).

APPENDICI

- I. Timeline: scadenze e pianificazione Sistema di Qualità dei Club Giovanili**
- II. Linee guida Impianti destinati all'attività giovanile**
- III. Organigramma societario**

ALLEGATI

- 1. Linee Guida e Principi Metodologici: Presentazione Contenuti Metodologia per la Formazione del Giovane Calciatore e della Giovane Calciatrice**
- 2. Convenzione tra Club ed Istituto Scolastico**
- 3. Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile**
- 4. Progetti di Inclusione Sociale nel territorio**
- 5. Progetto Calcio Integrato Giovanile**
- 6. Programma Evolution Programme all'interno del Club**
- 7. Programma "GOLD" per Club di 4° Livello**
- 8. Programma "SILVER PRO" per Club Professionisti di 3° Livello**
- 9. Programma Tutela e Benessere dei Minori**
- 10. Modelli Dichiarazione Impegno per Riconoscimento Livello del Club Giovanile (dal 1° al 4° Livello)**

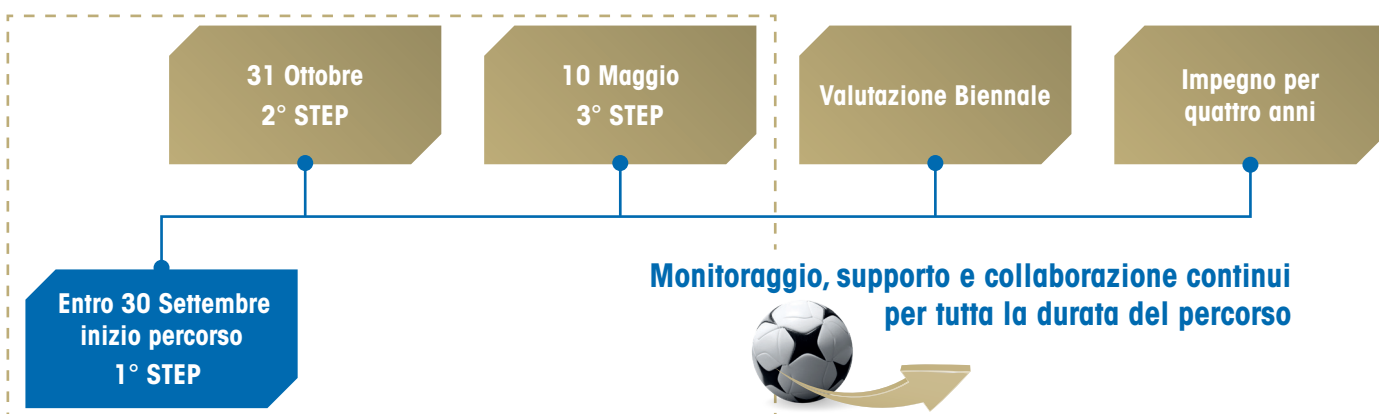
TIMELINE: DATE DI SCADENZA E TERMINI SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

Per permettere la necessaria valutazione del "LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE", si indicano di seguito in modo schematico il percorso, le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo che portano all'ufficializzazione del riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile.



TIMELINE CLUB DI 4° E 5° LIVELLO

Fasi di controllo annuali



ACCESSO AI LIVELLI DI QUALITÀ

Club di 1° Livello	Possono fare richiesta dal 1° anno di affiliazione alla FIGC
Club di 2°/3° Livello	Possono impegnarsi dal 2° anno di affiliazione alla FIGC
Club di 4° Livello	Possono impegnarsi dopo essere stati riconosciuti come Club di 3° Livello nelle precedenti 3 stagioni sportive
Club di 5° Livello	Possono impegnarsi dopo essere stati riconosciuti come Club di 4° Livello nelle precedenti 2 stagioni sportive

APPENDICE II

IMPIANTI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DELLE SQUADRE GIOVANILI

Linee Guida per la funzione di “Responsabile Gestionale dell’Impianto” delegato alla conservazione ed aggiornamento della documentazione d’uso ed a coordinare lo svolgimento dell’attività giornaliera.

Documentazione d’uso: conservazione ed aggiornamento

L'impianto utilizzato dovrà essere necessariamente certificato in relazione:

- a) all’aspetto legislativo inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l’ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. da parte dell’ente o società titolare dell’impianto.
- b) all’aspetto edilizio/urbanistico/funzionale tramite l’ottenimento di una Licenza d’uso comunale, con riferimento alla agibilità strutturale, alla certificazione antincendio, alla certificazione impiantistica (idro-sanitaria, termica ed elettrica), alla certificazione di idoneità igienico-sanitaria ed alla certificazione relativa al superamento delle barriere architettoniche, al parere del CONI in linea tecnico sportiva.
- c) all’aspetto sportivo tramite l’ottenimento della Omologazione dell’Ente Sportivo di riferimento (nel nostro caso la LND).
- d) all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011 e s.m.i.

Dovrà essere disponibile, al riguardo, un registro che riporti l’elenco e le informazioni sulle certificazioni disponibili, la loro scadenza e i dati di rinnovo.

In caso di carenze al riguardo, dovranno anche essere riportate le misure temporanee da attivare per garantire il livello necessario di sicurezza e funzionalità dell’impianto.

La circostanza che l’impianto sia di proprietà pubblica, anche in parte, non esclude la obbligatorietà della certificazione.

Nei casi di proprietà pubblica o di terzi, il Documento di Concessione, oltre alle indicazioni delle limitazioni temporali e strutturali sull’uso dell’impianto, dovrà riportare il nome del Responsabile Gestionale indicato dalla società fruitrice, al quale dovrà essere assicurato l’accesso alla consultazione della sopra indicata certificazione ed il supporto all’attivazione e mantenimento del suddetto registro.

Organizzazione Gestionale.

È necessario rendere disponibili e facilmente consultabili all’interno dell’impianto i dati nominativi e di reperibilità:

- ⊗ del Proprietario o del Titolare del diritto d’uso;
- ⊗ del Responsabile Gestionale;
- ⊗ degli Esperti, incaricati e reperibili in emergenza, per la verifica ed il pronto intervento strutturale, impiantistico e di sicurezza;
- ⊗ degli eventuali Addetti incaricati a specifiche funzioni;
- ⊗ del supporto medico di turno, sempre attivo durante gli allenamenti;
- ⊗ del collegamento, in emergenza ed urgenza, con l’organizzazione sanitaria del territorio.

Il Responsabile Gestionale, e gli eventuali Addetti, potranno essere interni o esterni alla società e dovranno essere incaricati per le specifiche mansioni con regolare mandato circostanziato legalmente valido (ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 81/2008), ed opportunamente formati, per le funzioni da svolgere, con riferimento alle presenti linee guida.

Uno stesso soggetto potrà svolgere più mansioni operativamente e temporalmente compatibili.

Qualora il Proprietario o il Titolare del diritto d’uso svolgano il ruolo di Responsabile Gestionale, dovranno sottoporsi ad analogha formazione riferita alle presenti linee guida.

APPENDICE II

Impianti destinati all'attività delle squadre giovanili

Utilizzo dell'impianto

Risulta indispensabile:

- ⊕ predisporre e rendere operativo il Piano di Controllo e Manutenzione per struttura ed impianti, con relativo Programma Operativo, ed allegato Registro dove annotare gli esiti delle verifiche periodiche (scadenzate a seconda della vetustà dell'impianto) e gli eventuali interventi necessari a ripristinare lo stato dei luoghi iniziali a norma;
- ⊕ predisporre e rendere operativo un Programma di Pulizia Generale e smaltimento rifiuti, con indicazione dell'operatore/ditta incaricata;
- ⊕ predisporre un Piano Sanitario aggiornato riportante le modalità di attivazione di un supporto medico sempre attivo durante gli allenamenti e del collegamento, in emergenza ed urgenza, con l'organizzazione sanitaria del territorio.

È opportuno che il Responsabile Gestionale, o un suo sostituto opportunamente incaricato e formato, sia sempre presente dal momento dell'apertura fino alla chiusura dell'impianto, per evidenti necessità di controllo, sicurezza e gestione emergenze eventuali, imprescindibili anche per la presenza di atleti di giovane età.

Le principali ed assolutamente indispensabili formalità funzionali relative alla fase di apertura dell'impianto sono:

- ⊕ prima di ogni apertura e di ogni chiusura dell'impianto si dovrà effettuare un'ispezione visiva dello stato dei luoghi, esterni ed interni, per verificare l'eventuale presenza di irregolarità;
- ⊕ se le irregolarità ostacolano la fruizione sicura dei luoghi stessi, dovranno essere rimosse prima dell'ingresso dei fruitori dell'impianto ed annotata su apposito registro giornaliero;
- ⊕ dovranno tempestivamente essere controllate le attrezzature mobili, riguardo alla stabilità ed alla sicurezza, assicurandosi che nelle posizioni assegnate non rechino danni agli atleti (particolare attenzione dovrà essere dedicata al fissaggio ed alla stabilità delle strutture mobili come le porte di dimensioni ridotte, nel caso in cui l'atleta si appoggi alla traversa).

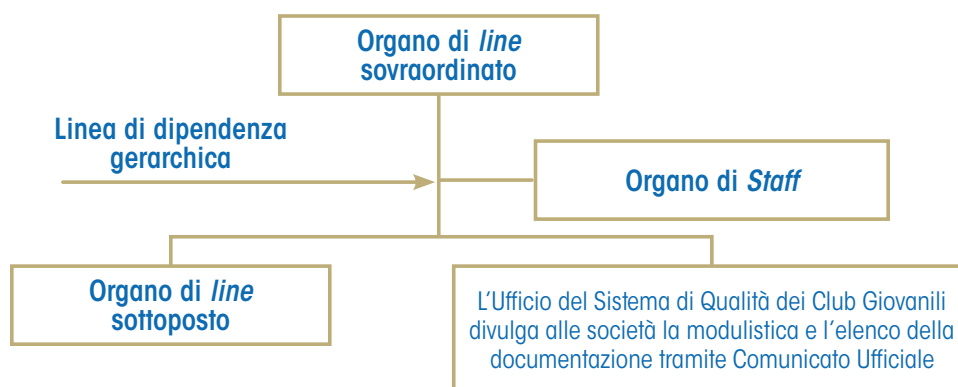
Durante tutta la durata dell'attività in presenza degli atleti dovrà essere presente in loco un soggetto, adeguatamente formato, in grado di usare il defibrillatore semiautomatico.

APPENDICE III

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

L'organigramma è la rappresentazione grafica di una struttura organizzativa. È composto da:

- ☼ caselle (rettangoli), che rappresentano le unità organizzative;
- ☼ linee, che rappresentano i rapporti gerarchici tra le unità.
- ☼ All'interno delle caselle (rettangoli) devono essere indicati la denominazione dell'unità ed il responsabile della stessa. Le unità devono essere classificate in unità di line o di staff. Tale classificazione si evince dalla rappresentazione grafica:
- ☼ le unità organizzative di line hanno autorità gerarchica sulle unità sottoposte e svolgono le attività caratterizzanti il tipo di società (es. area tecnica, marketing, gestione infrastrutture, sicurezza, etc);
- ☼ le unità organizzative di staff sono di supporto alle unità di line (es. segreterie, uffici studi, etc.). Le unità di *staff* hanno il compito di pianificare, monitorare e controllare le unità di line e in generale le attività caratterizzanti la gestione.



Per una corretta compilazione devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- ☼ **Le linee:** le linee non possono che essere orizzontali e verticali. Non sono previste linee curve.
- ☼ **Stessa persona ma più ruoli:** l'organigramma è costruito sui ruoli e non sulle persone. Nel caso in cui una persona ricopra più di un ruolo all'interno della società, purché tali ruoli non siano in contrasto con la normativa sportiva e la persona disponga del tempo e delle competenze necessarie, il nominativo deve essere inserito nelle rispettive caselle previste per i ruoli. Ad esempio, se il Responsabile del Settore Giovanile è anche Responsabile Attività di Base, il suo nome deve essere inserito nelle due caselle previste per i due ruoli.
- ☼ **Riporti di primo e secondo livello:** nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta al responsabile tecnico, il quale riporta al direttore sportivo (riporti diretti di primo livello). È evidente che il preparatore atletico della prima squadra riporta anche al direttore sportivo (riporto di secondo livello), ma non è necessario che vi sia una linea gerarchica diretta tra i suddetti ruoli.
- ☼ **Riporti gerarchici e funzionali:** nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta gerarchicamente al responsabile tecnico della prima squadra, ma molto probabilmente avrà un riporto cosiddetto "funzionale" nei confronti del responsabile dello staff sanitario. Il riporto funzionale indica il referente per una determinata competenza, in questo caso la competenza sanitaria.

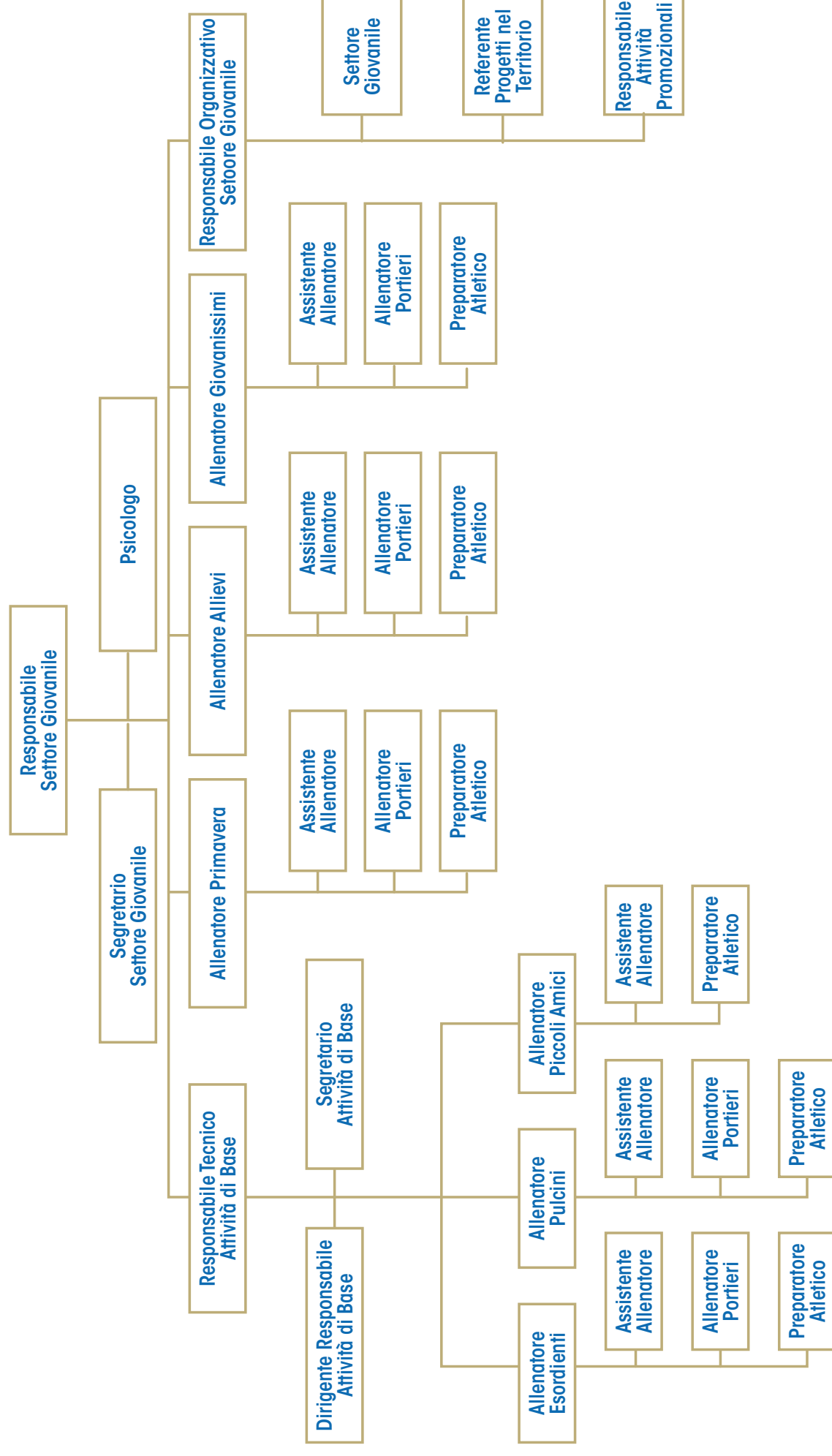
Nell'organigramma la casella (rettangolo) del preparatore atletico della prima squadra avrebbe potuto essere inserita anche a riporto gerarchico dello staff sanitario (riporto funzionale e gerarchico in questo caso coincidono); ciò sarebbe stato ugualmente corretto.

APPENDICE III ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Dal momento che l'organigramma definisce solo i riporti gerarchici, non è necessario inserire doppie linee per definire dipendenza gerarchica e funzionale.

- ⊗ **L'organigramma e i meccanismi di coordinamento:** l'organigramma è una rappresentazione grafica della struttura organizzativa, ma non dei meccanismi di coordinamento, vale a dire di come le diverse unità lavorano insieme: team, gruppi, comitati, task force, etc.
- ⊗ **Organigramma a più livelli:** per semplificare la redazione degli organigrammi è possibile prevedere un primo organigramma, cosiddetto di primo livello con i primi riporti del direttore generale o amministratore delegato. Altri organigrammi serviranno a descrivere le unità organizzative di primo livello (es. unità organizzativa - settore giovanile, Player Care, etc). Il suggerimento è essenzialmente grafico.
- ⊗ **Il Manuale:** tutti i ruoli richiesti dal Manuale devono essere inseriti nell'organigramma.

ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE





Roma, 7 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si informa che anche per la corrente stagione sportiva, presso il **Museo del Calcio**, con sede a Firenze in Viale Aldo Palazzeschi 20 (Coverciano), sono attive le iniziative dedicate alle Società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un'occasione unica per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte, a partire da **"Giocare a Coverciano"** che consente ai ragazzi di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili diversi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Sarà anche possibile **visitare il Centro Tecnico Federale di Coverciano**, nei luoghi solitamente inaccessibili dove gli Azzurri e le Azzurre si allenano e preparano i loro impegni internazionali. Il **tour** comprende i luoghi principali e di maggiore interesse del Centro come lo **spogliatoio delle Nazionali azzurre**, la **sala stampa**, la **palestra** ed il **campo numero 3**.



Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Museo <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/> - o scrivere a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 10 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 12

Oggetto: Legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2026

Oggetto: Legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026, è stata pubblicata la Legge n. 142 del 4 agosto 2026, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti di sport, per lo svolgimento di grandi eventi sportivi e l'efficacia del documento di identità, di cui è stata data notizia con la Circolare LND n. 9 del 2 luglio 2026.

Con la Legge di conversione non sono state apportate modifiche di particolare interesse per l'attività sportiva dilettantistica, fatte salve quelle di seguito riportate.

E' stato introdotto l'art. 4-bis che, al comma 1, reca misure per la sicurezza delle piscine pubbliche e private, atte ad "impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni altra parte del corpo dei bagnanti". La violazione delle misure adottate comporta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi previsti.

All'art. 6, comma 1, lett. b), è stata modificata la percentuale di cui alla "Mutualità Generale", prevista nel Decreto Legge n. 108, nella misura dell'1% a favore del soggetto che organizza il campionato di Serie A femminile. La modifica stabilisce che al medesimo soggetto venga assegnata la percentuale dello 0,50% e che l'altro 0,50% venga assegnato "al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C e con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili maschili e femminili delle Società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti o atlete selezionabili per le nazionali federali".

E' stato, poi, introdotto, con la Legge di conversione, l'art. 8-ter – Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa –

L'art. 8-ter, introduce al D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, l'art. 547-bis, che è così formulato: "Le Forze Armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con Associazioni Sportive Dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e agli spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature o di avvalersi del supporto dei propri tecnici".



Roma, 21 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2026

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, rispondendo ai numerosi quesiti concernenti problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

Si riportano, di seguito, sinteticamente, le domande e le risposte fornite.

Quesito n. 1 –

Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36 del 2021 e requisiti per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR e all'art. 4, quarto comma del Decreto

Domanda

Si chiede se le SSD costituite ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 36/2021, che abbiano inserito nei loro statuti le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del medesimo D. Lgs., possano fruire delle disposizioni agevolative previste dagli artt. 148, comma 3, del TUIR e dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Risposta

Dopo aver riportato le agevolazioni recate, ai fini IRES, dall'art. 148, terzo comma, lett. c), del TUIR e, ai fini IVA, dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo del Decreto IVA, ricordando che la clausola statutaria prevista **alla lett. a), del comma 8 dell'art. 148 del TUIR** – e richiamata ai fini IVA, dal settimo comma del citato art. 4 del Decreto IVA – diretta a garantire la non lucratività dell'ente, disciplina ***“il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge”***, l'Agenzia delle Entrate richiama la Circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, con la quale è stato chiarito che le disposizioni agevolative sopra riportate previste per le ASD sono applicabili anche alle SSD senza fine di lucro, costituite ai sensi del previgente art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ai fini della fruizione di beneficio fiscale di cui trattasi, le SSD, al pari delle ASD, erano tenute ad integrare le clausole statutarie individuate dal comma 18 dell'art. 90 citato con quelle previste dal comma 8 del più volte richiamato art. 148 TUIR.

Con il D. Lgs. n. 36/2021, è stata innovata la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici; contestualmente, a partire dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36, è stata parzialmente abrogata la previgente normativa in materia di ASD e SSD recata dai commi 4, 5, 8, 17 e 18 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002.

L'art. 7, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 36/2021, disciplina il contenuto obbligatorio dello statuto delle ASD e delle SSD stabilendo, in particolare, alla lett. d), che nel predetto atto deve essere espressamente prevista ***“l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8”*** dello stesso Decreto n. 36.

L'art. 8, cui fa espresso rinvio la citata lett. d), del menzionato art. 7, definisce il requisito dell'assenza del fine di lucro per gli enti sportivi dilettantistici e, nello specifico, prevede:

-Al comma 3 che, se ***“costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo***

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato"

-al comma 4, che negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3".

I commi 3 e 4 del richiamato art. 8 del D. Lgs. n. 36/2021, consentono, quindi, agli enti sportivi dilettantistici che assumono la forma giuridica di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile di:

- destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci o alla distribuzione di dividendi ai soci, nel rispetto dei limiti previsti al comma 3;

- rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Gli enti sportivi dilettantistici, costituiti nelle forme giuridiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2021, possono inserire nei loro statuti delle clausole che contemplano un divieto di lucratività **attenuato** rispetto al divieto (assoluto) di non distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione richiesto dalla normativa fiscale ai fini dell'applicazione del regime agevolativo di cui al richiamato art. 148, comma 3, del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, comunque, ricorda che l'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2021, rubricato *"Trattamento tributario"*, al comma 3, secondo periodo, stabilisce che *"per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3,"* del TUIR.

La predetta disposizione ha confermato che le ASD e le SSD senza fine di lucro, istituite secondo la nuova disciplina civilistica, rientrano nel novero dei soggetti destinatari della previsione agevolativa di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, la cui applicabilità, in ogni caso, rimane subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 8 del medesimo art. 148, sopra riportate.

Ne consegue, conclude l'Agenzia delle Entrate, *"che gli enti sportivi dilettantistici, costituiti in conformità ai requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 36/2021, che intendano beneficiare delle disposizioni agevolative di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, sono tenuti ad integrare le clausole statutarie individuate in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del richiamato D. Lgs. n. 36 del 2021, con quelle previste dal comma 8 del citato art. 148 del TUIR"*. Le medesime considerazioni valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni previste dall'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Siffatta integrazione, comunque, secondo la tesi dell'Agenzia, non consente di beneficiare della decommercializzazione di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR e della conseguente irrilevanza ai fini IVA di cui all'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Quesito n. 2 –

Rimborsi forfetari ai volontari sportivi

Domanda

Si chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, da riservare ai rimborsi forfetari di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2021, erogati a un volontario sportivo, che abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000,00 euro prevista dall'art. 36, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, per effetto della percezione di compensi di lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell'ambito di rapporto di lavoro autonomo.

Risposta

In merito alla nuova disciplina fiscale introdotta dal D. Lgs. n. 36/2021, concernente l'inquadramento dei redditi conseguiti dai lavoratori sportivi, l'art. 28, comma 2, dello stesso D. Lgs., applicabile dal 1° luglio

2023, dispone che il lavoro sportivo in ambito dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere a) e b) del predetto comma nei confronti del medesimo committente.

In particolare, la presunzione opera quando:

“a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche Paralimpici”.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile, ai fini fiscali, fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Per la quota eccedente tale limite trovano applicazione le regole ordinarie di tassazione.

Il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare, all'atto del pagamento, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Le ASD e le SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., *“possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.*

Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo; tuttavia, al ricorrere delle condizioni previste dal citato comma 2, possono essere riconosciuti a questi ultimi *“rimborsi forfetari”* per le spese sostenute per attività svolte, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FSN, dalle DSA, dagli ERPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A.

Gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari che ricevono i rimborsi forfetari e l'importo corrisposto a ciascun volontario.

I rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi non eccedenti il limite complessivo di 400,00 euro mensili non concorrono a formare il reddito per il volontario sportivo percipiente.

I rimborsi forfetari di cui trattasi, anche laddove non costituiscano reddito fiscalmente rilevante in capo al volontario sportivo, concorrono, tuttavia, al superamento del limite di non imponibilità di 15.000,00 euro annui.

Pertanto, i rimborsi forfetari erogati al lavoratore sportivo che, nel medesimo periodo d'imposta, abbia già conseguito compensi da lavoro sportivo superiori a 15.000,00 euro, per effetto di somme corrisposte da altri enti sportivi in base a rapporti di lavoro autonomo, devono essere computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile assumendo rilevanza reddituale in capo al lavoratore sportivo quale reddito di lavoro autonomo.

Resta inteso che, nel caso in cui il lavoratore sportivo, al momento della percezione del rimborso forfetario, abbia già superato la soglia di 15.000,00 euro per effetto di lavoro sportivo corrisposti da altri enti sportivi, l'eccedenza rispetto a tale soglia di 15.000,00 euro deve essere assoggettata a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, in base al rapporto di lavoro sussistente tra l'ente che ha corrisposto le somme in eccedenza e il lavoratore, nel medesimo anno solare.

Il sostituto d'imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, è tenuto ad applicare la ritenuta di cui all'art. 25 del DPR n. 600/1973, sui compensi erogati al lavoratore sportivo eccedenti l'importo di 15.000,00 euro.

L'Agenzia fornisce, sull'argomento, due esempi.

Esempio n. 1

Alla data del 30 giugno 2026, il volontario sportivo di un ente sportivo dilettantistico consegue un rimborso forfetario mensile di 350,00 euro e, al contempo, dichiara all'ente erogante di aver percepito, da

altri enti sportivi, nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo, compensi di lavoro sportivo in ambito dilettantistico pari a 16.000,00 euro.

In tal caso, considerato che l'ammontare complessivo di non imponibilità è di 15.000,00 euro annui, l'intero importo del rimborso forfetario di 350,00 euro concorrerà alla determinazione del reddito imponibile complessivo del volontario sportivo a titolo di lavoro autonomo e l'ente erogante è tenuto ad operare la predetta ritenuta sull'importo di 350,00 euro.

Esempio n. 2

Alla data del 30 giugno 2026, il volontario sportivo di un ente sportivo dilettantistico percepisce un rimborso forfetario di 380,00 euro e, al contempo, dichiara all'ente erogante di aver percepito da altri enti sportivi compensi di lavoro sportivo autonomo in ambito dilettantistico per un ammontare complessivo di 14.800,00 euro.

Ai fini della determinazione dell'eventuale eccedenza imponibile, i 380,00 euro di rimborso forfetario devono essere sommati ai 14.800,00 euro già percepiti, per un totale di 15.180,00 euro.

Ne consegue che l'eccedenza di 180,00 euro concorrerà alla determinazione del reddito imponibile complessivo del volontario sportivo a titolo di lavoro autonomo e dovrà essere assoggettata a ritenuta; gli altri enti sportivi, sostituiti d'imposta, che hanno erogato compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nel settore del dilettantismo e l'ente che ha erogato il rimborso forfetario, fino all'importo di 15.000,00 euro, non applicano la ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo se hanno ricevuto all'atto del pagamento dal percettore la prescritta autocertificazione.

Quesito n. 3

Esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Domanda

Si chiede di sapere se, nell'espressione "compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo", che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino all'ammontare complessivo annuo di 15.000,00 euro, rientrano anche le remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell'ambito del dilettantismo.

Risposta

La disposizione di cui al citato art. 36, comma 6, deve essere letta in coordinamento con l'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo, il quale definisce il lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo, prevedendo espressamente che tale prestazione *"può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile"*.

L'Agenzia richiama il contenuto della risposta fornita alla consulenza giuridica del 30 settembre 2025, n. 14, con la quale è stato chiarito che *"il primo periodo del comma 6 dell'art. 36 del Decreto n. 36/21, stabilisce l'irrelevanza reddituale dei compensi fino a 15.000,00 euro percepiti dai lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo. Considerato che la norma stabilisce che detti compensi 'non costituiscono base imponibile ai fini fiscali', l'esclusione dalla tassazione, fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00', trova applicazione in sede di determinazione della base imponibile indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi"*.

Ne consegue che la disciplina agevolativa incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato tra le parti.

La locuzione *"indipendentemente dalla categoria reddituale"* include necessariamente e per definizione anche i redditi di lavoro dipendente, così che, anche nel caso di lavoro sportivo dilettantistico svolto in forma subordinata, detti redditi beneficiano dell'esclusione dalla imposizione entro il limite annuo complessivo di 15.000,00 euro, mentre l'eventuale quota eccedente tale importo concorrerà, invece, alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR per la categoria reddituale

di appartenenza e, quindi, nel caso di lavoro subordinato, sarà assoggettata a tassazione secondo le disposizioni previste dal TUIR in materia di redditi di lavoro dipendente.

Quesito n. 4

Esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro.

Domanda

Si chiede di sapere se la disposizione recata dall'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevede la non concorrenza alla base imponibile IRAP, fino soglia di 85.000,00 euro, per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo sia applicabile anche per i compensi erogati da un ente sportivo dilettantistico per i rapporti di *cococo* di carattere amministrativo e gestionale.

Risposta

L'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevede che, in ogni caso, *"tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"*.

Poiché la disposizione sopra richiamata opera un generico rinvio ai singoli compensi per i *cococo* nell'area del dilettantismo senza circoscrivere l'ambito di applicativo dell'agevolazione IRAP a specifiche tipologie di compensi per *cococo*, è da ritenere che la suddetta norma trovi applicazione anche per i compensi per *cococo* aventi carattere amministrativo-gestionale.

Pertanto, anche i compensi per rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale, al pari dei compensi per *cococo* erogati a lavoratori sportivi, se inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

Quesito n. 5

Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazioni per le operazioni esenti

Domanda

Si chiede di sapere se i soggetti che effettuano operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 17 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, possono optare per la dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del Decreto IVA.

Risposta

L'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, al comma 1, prevede che le *"prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi nei confronti di persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del D. Lgs 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto"*.

La nuova esenzione sportiva ai fini IVA trova fondamento nell'art. 132 della Direttiva IVA 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Pertanto, in conformità alle disposizioni unionali, il beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D. L. n. 75/2023, trova applicazione per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi sempre che siano effettuate da organismi senza scopo lucrativo, ivi compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 e rese a favore delle persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica.

L'art. 36-is del Decreto IVA, al comma 1, stabilisce che *"il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10"*, a esclusione delle cessioni di oro da investimento, delle prestazioni di ricovero e cura. Restano gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

Pertanto, i soggetti che effettuano operazioni esenti dall'imposta, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del Decreto IVA.

Quesito n. 6

Trattamento IVA della cessione da parte di una ASD o di una SSD del contratto di un atleta a favore di una Società professionistica

Domanda

Si chiede di conoscere se al compenso corrisposto a una ASD o ad una SSD da parte di una Società operante in ambito professionistico, in relazione alla cessione del contratto di un atleta, si renda applicabile l'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, in quanto prestazione *"strettamente connessa con la pratica dello sport"*

Risposta

Dalla giurisprudenza unionale emerge che agli Stati membri è consentito esentare dall'IVA alcune limitate prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica e che dette prestazioni devono essere fornite da *"organismi senza fine di lucro"*.

Si osserva che la disposizione di cui al citato art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, fa riferimento agli *"organismi senza fine di lucro"* che svolgono prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi gli *"enti sportivi dilettantistici"* di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 che ricomprende *"le associazioni e le società sportive dilettantistiche"*, ovvero gli enti preposti a fornire (come attività principale) l'attività sportiva dilettantistica.

La prestazione relativa al contratto avente per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD nei confronti di una Società che opera nell'ambito professionistico, non può ritenersi *"strettamente connessa"* con lo svolgimento della pratica sportiva, dal momento che tale prestazione attiene più propriamente all'aspetto economico-finanziario relativo all'acquisizione della prestazione/diritti del medesimo atleta da parte della Società professionistica.

In buona sostanza, ritiene l'Agenzia delle Entrate, l'ente sportivo dilettantistico nel cedere il diritto alle prestazioni sportive dell'atleta alla Società professionistica non svolge alcuna prestazione connessa alla pratica dello sport nel senso indicato dalla normativa unionale e domestica. Tanto più che il beneficiario ultimo o effettivo non è la persona che esercita la pratica sportiva quanto piuttosto la Società professionistica che attraverso l'acquisizione dell'atleta si avvarrà, in definitiva, delle prestazioni sportive di quest'ultimo.

L'operazione in esame va, quindi, classificata quale prestazione di servizi rilevante agli effetti dell'IVA riconducibile all'art. 3 del Decreto IVA, il quale prevede, tra l'altro, che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, *"le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto"*.

Quesito n. 7

Ambito applicativo della disposizione agevolativa di cui all'art. 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n.133

Domanda

Si chiede di sapere se la disposizione recata dall'art. 25, comma 2, della Legge n. 133/1999, relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi, alle condizioni previste dalla medesima disposizione, possa trovare applicazione anche in favore delle ASD e SSD costituite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, che si avvalgono dell'opzione di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

Risposta

Gli enti sportivi dilettantistici che assumono una delle diverse forme giuridiche previste dall'art. 6, comma 1, lett a), b), e c), del D. Lgs. n. 36/2021, (associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società di capitali e cooperative) che si avvalgono del regime fiscale di cui alla Legge n. 398 del 1991, possono,

al ricorrere delle condizioni normativamente previste, beneficiare della detassazione ai fini IRES dei proventi e della raccolta fondi di cui all'art. 25, comma 2, della Legge n. 133 del 1999.



Roma, 21 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 14

Oggetto: D. Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazioni (cd. Decreto Omnibus)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2026

Oggetto: D. Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazioni (cd. Decreto Omnibus)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 – S. O. n. 30 – è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto, che è il quarto e ultimo correttivo della riforma fiscale avviata con la Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto, che più possono interessare le Società affiliate alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, riguardano, tra l'altro:

- Determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, inclusi i fringe benefit, e d'impresa;
- IVA – Termini di decadenza per la detrazione dell'IVA e sulla registrazione delle fatture d'acquisto;
- Semplificazioni in materia di controllo e sull'adempimento collaborativo;
- Concordato preventivo biennale – Aggiornamenti normativi per il Cpb e introduzione di un ravvedimento speciale per i soggetti che rinnovano l'accordo per il biennio.

Si riportano, sinteticamente, le disposizioni di maggiore interesse.

Art. 1 – Sono state modificate le disposizioni relative al trattamento fiscale dei familiari a carico, recate dall'art. 12, commi 4-ter e 7 del TUIR

Art. 2 – Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional, confermando, tra l'altro, la tassazione forfetaria dei fringe benefit auto basati sulle tabelle ACI – 50% del costo chilometrico ridotto al 20% per i veicoli elettrici e al 10% per quelli ibridi. Inoltre, è stato confermato che l'incremento del 50% del valore imponibile scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo.

Art. 12 – Sono state apportate modifiche alla disciplina delle detrazioni ai fini IVA di cui agli artt. 19, comma 1 e 25, primo comma del DPR n. 633/1972.

La detrazione IVA è soggetta a termini di decadenza, e può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa.

Con le modifiche apportate dall'art. 12 del D. Lgs. n. 148/2026, la detrazione può essere esercitata con la dichiarazione relativa al **secondo anno** successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa. Anche ai fini della registrazione delle fatture di acquisto, viene stabilito che la registrazione può essere effettuata entro il **secondo anno** successivo a quello di ricezione della fattura.

Art. 16 – Sono state apportate modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, concernenti le modalità di versamento delle imposte dovute a seguito dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che potranno essere versate o in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il versamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle Entrate, e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Art. 30 – Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore.

Viene disposto che la qualificazione fiscale dell'attività svolta dagli enti del Terzo Settore si determina per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR

Art. 33 – Sono emanate disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri.

Non vengono applicate sanzioni in caso di una discrepanza fino al 5% tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati.

Art. 34 – Disposizioni sanzionatorie in materia di adempimento collaborativo.

In caso di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione del 25% dell'importo non versato, aumentata del 50%.



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Stagione Sportiva 2026/2027

Allegato al C.U. 9 del 21/08/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 Luglio 2026, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
ANIELLO	SOFIA	09/05/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
BARBERA	ALICE	18/02/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
CALLEGARO	NOA	14/02/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
CARDONATI	FRANCESCA	28/03/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
GIACHERO	NOEMI	07/03/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
NDJINTO	SOPHIE MARIE	13/11/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
ORTUSO	MELISSA	01/07/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
RISSONE	GIORGIA	12/08/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
PANZECA	AURORA	22/07/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
ROTUNDO	ARIANNA	18/01/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
SURDO	MARTINA	15/12/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
ZUMBO	YLENIA	27/04/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
VAILATTI	VALERIA MIA	26/02/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
VIZZIELLO	ALICE	31/12/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
PIOVANO	CAROLA	16/02/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
ROSUCCI	VITTORIA	05/09/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
GIOLITTI	MARTA	18/08/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
GIUPPONI	MARTA	28/02/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
IELASI	GIULIA	26/07/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
MARANGON	GRETA	07/11/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
MEDUGNO	MARTINA	14/03/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
COUCOURDE	ALICE	03/03/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CORNAGLIA	EMMA	26/10/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CONTE	GIORGIA	23/04/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CAROLI	CARLOTTA	03/09/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CARNAZZA	MYA	13/03/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CARDONE	MATILDE	16/04/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CALVO	IVES	15/02/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
AUDINO	REBECCA	24/04/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
BENVENUTO	NOEMI	24/06/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
BOVE	MELISSA	19/01/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
BRUNO	SOFIA	09/05/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
DE BELLIS	ALESSIA	20/05/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
MERAGLIA	SOFIA	29/09/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
SELLA	ADELE	22/01/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
SERGI	REBECCA	28/03/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

SELLAJI	JANNAT	03/04/2011	A.S.D. RIVER 1951	UNDER 14
SOFITCHI	GIULIA	19/09/2012	A.S.D. RIVER 1951	UNDER 14
LO IACONO	JORGIA	30/06/2012	U.S.D. LUSERNA	UNDER 14
OBERTO TARENA	SARA	05/09/2012	A.S.D. POL. GRAND PARADIS	UNDER 14
MOLINARI	ANNA	08/05/2012	BAVENO STRESA SSD A RL	Trofeo CONI 2026
JOTAZ PETIT JACQUES	SELENA	10/01/2014	A.S.D. GRAND COMBIN	ESORDIENTI 1° ANNO
ALAMIA	REBECCA	10/09/2012	SSDARL AOSTA CALCIO 511	UNDER 14
QUISPE	HILLARY	11/02/2012	SSDARL AOSTA CALCIO 511	UNDER 14

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Stagione Sportiva 2026/2027

Allegato al C.U. 10 del 27/08/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 Luglio 2026, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
BEVACQUA	GIULIA	28/07/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
CAGNOTTO	MATILDE	28/02/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
CREPALDI	MICHELLE	31/05/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
DIROMA	SOFIA	21/11/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
GIANSANTE	GAIA	03/10/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
INCHICO	MARTINA	16/01/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
MARGIOTTA	ALESSIA	13/11/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
PEZZANO	IRIS OLIMPIA	28/11/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
RICCIARDI	ALICE	31/01/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
SASSO	ADELE	29/09/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
VERRAZ	ELENA GELSOMINA	02/04/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
UZZOLO	ELISABETTA	22/07/2012	ASD AIRASCHESE 1972	UNDER 14

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta